
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale



Origini, funzioni e articolazioni

- Legislazione di Tutela -

SOMMARIO

PARTE I[^]

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

1. Introduzione.....	7
2. Cenni storici.....	7
3. Ministero per i Beni e le Attività Culturali.....	8
4. Organismi di tutela.....	10
5. Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.....	12
o <i>Approfondimenti: La Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti</i>	17

PARTE 2[^]

ATTIVITA' CRIMINALI NELLO SPECIFICO SETTORE

1. Criminalità specializzata.....	19
2. Tecniche di alterazione.....	19
3. Esportazione clandestina.....	20
4. Tecniche di vendita.....	21
5. Lo scavo clandestino.....	22
6. La falsificazione.....	22

PARTE 3[^]

LEGISLAZIONE DI TUTELA DEI BENI CULTURALI

1. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (<i>D.Lgs 42/2004</i>).....	24
2. Legge 25 giugno 2005 n.109 – art.2 ter. (<i>Verifica interesse archeologico</i>).....	100
3. Circolazione dei beni culturali in ambito internazionale.....	104
4. I Beni della Chiesa	111

PARTE 4[^]

LA NORMATIVA EUROPEA

1. Introduzione.....	122
2. Direttiva n. 93/7 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.....	125
3. Regolamento (CEE) del Consiglio europeo n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali.....	135

PARTE 5[^]

CONVENZIONI-ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Le convenzioni – definizione	144
--	-----

-
2. **Convenzione dell’Aja, 14 maggio 1954** (*Convenzione per la Protezione di beni culturali in caso di conflitto armato*) - Regolamento esecuzione144
 3. **Convenzione di Strasburgo, 20 aprile 1959** (*Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale*).....177
 4. **Convenzione di Parigi, 14 novembre 1970** (*Convenzione concernente le misure da prendere per vietare e impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardanti beni culturali*).....186
 5. **Convenzione di Parigi, 16 novembre 1972** (*Convenzione per la Tutela del Patrimonio Culturale e Naturale e Mondiale*).....193
 6. **Convenzione di Granada, 3 ottobre 1985** (*Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d’Europa*).....203
 7. **Convenzione di Strasburgo, 8 novembre 1990** (*Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, ratificata con Legge del 9 agosto 1993 n.328*).....210
 8. **Convenzione di La Valletta, 16 maggio 1992** (*Convenzione Europea della Valletta per la Protezione del Patrimonio Artistico – sostituisce la precedente Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969*).....228
 9. **Legge 2 dicembre 1994, nr. 689.** Ratifica della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, del 10.12.1982.....236
 10. **Convenzione UNIDROIT, 24 giugno 1995** (...*sulla restituzione e ritorno di beni culturali rubati, esportato illecitamente o provento di scavi clandestini*).....237
 11. **Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 20 ottobre 2000**.....248
 12. **Convenzione di Parigi, 2 novembre 2001** (*Convenzione dell’UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo*).....271
 13. **Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Parigi, 17 ottobre 2003**.....276

Relazioni Internazionali

1. Accordi bilaterali contro i furti, gli scavi illeciti, l’importazione e l’esportazione illegale di beni culturali: **Cina** (286), **Stati Uniti d’America** (288), **Svizzera** (291) e **Israele** (294).

PARTE 6^

LE INDAGINI

1. Attività di contrasto.....295
2. Commissione Rogatoria Internazionale.....296
3. Controlli in archeologia – principali violazioni nel settore.....298
4. Controlli agli esercizi commerciali di cose antiche ed usate.....303
 - Premessa.....303
 - Particolari modalità operative per il controllo degli esercizi commerciali di cose antiche ed usate con riferimento alla tutela del patrimonio culturale.....303
 - Gli illeciti amministrativi nello specifico settore più ricorrenti (**prontuario**).....304
 - *Commercio su aree private (ex-sede fissa)*.....304

○ Cose antiche ed usate – commercio abusivo.....	304
○ Commercio di cose antiche ed usate – omessa tenuta del registro.....	304
○ Commercio di cose antiche ed usate – clienti non generalizzati.....	305
○ Commercio di cose antiche ed usate – irregolare tenuta del registro.....	305
○ Commercio di cose usate ed antiche – omessa esibizione del registro.....	306
○ Commercio di oggetti preziosi senza licenza.....	306
○ Prezzi – omessa indicazione.....	307
○ Prezzi - indicazione non chiara e ben leggibile.....	307
○ Agenzia di affari senza licenza.....	307
○ Agenzia di affari – omessa tenuta del registro.....	308
• <i>Commercio su aree pubbliche.....</i>	308
○ Commercio aree pubbliche mediante posteggio – senza autorizzazione.....	308
○ Commercio aree pubbliche – fuori dal territorio regionale.....	309
○ Commercio aree pubbliche mediante posteggio – fuori territorio su posteggio.....	309
○ Cose antiche ed usate – commercio abusivo.....	310
○ Commercio di cose antiche ed usate – omessa tenuta del registro.....	310
○ Commercio di cose antiche ed usate – clienti non identificati.....	311
○ Commercio di cose antiche ed usate – irregolare tenuta del registro.....	311
○ Commercio aree pubbliche – vendita di oggetti preziosi.....	312
5. Produzione e commercio di opere grafiche.....	314

PARTE 7^

Allegati (<i>alcuni esempi di verbale</i>).....	315
Suddivisione delle aree marine per come identificate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare, o UNCLOS (<i>Convenzione di Montego Bay – 10 dicembre 1982</i>).....	324
Tavole riproducenti le principali forme di reperti archeologici con le relative denominazioni.....	327

PARTE 8^

○ Massime giurisprudenziali in materia di beni culturali e ambientali (2004-2008).....	<i>solo versione informatizzata</i>
○ Glossario sintetico dei termini dell'arte.....	<i>solo versione informatizzata</i>
○ Soggettario.....	<i>solo versione informatizzata</i>

PARTE 1^

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

1. INTRODUZIONE

I beni culturali costituiscono l'identità di un popolo, minare il patrimonio archeologico, storico e artistico di una nazione significa infliggere a quest'ultima una ferita permanente, producendo danni di assoluto rilievo ben al di là della materiale perdita delle opere sottratte alla fruibilità delle genti, indispensabili alle generazioni future per meglio comprendere il filone storico, culturale e sociale da cui provengono. Il patrimonio culturale, quindi, quale espressione più alta del popolo che lo ha creato, va tutelato da tutti i cittadini.

Per comprendere l'importanza dell'immenso patrimonio storico - artistico nazionale bisogna risalire all'eredità che ci hanno lasciato le grandi civiltà del passato. Non solo quella romana, indubbiamente la più importante, ma anche: gli Etruschi, i Sabini, gli Apuli, i Volsci, i Sanniti, i Dauni, gli insediamenti greci nell'Italia Meridionale (Magna Grecia) gli Elymi, etc., passando attraverso le grandi dominazioni barbariche dei Visigoti, gli Ostrogoti, i Longobardi e le influenze orientaleggianti (bizantina e araba), sino a giungere agli Stati pre-unitari, senza tralasciare il Rinascimento, epoca particolarmente ricca di artisti di valenza mondiale. Queste straordinarie testimonianze hanno reso l'Italia, oltre che la nazione più ricca in tutti i campi dell'arte nelle sue più varie espressioni, anche l'unica nel mondo con la più alta densità di beni culturali per chilometro quadrato, tanto da essere considerata un museo a cielo aperto.

2. CENNI STORICI

L'esigenza di custodire e di salvaguardare i beni artistici, è stata avvertita sin dalla Roma dei Cesari che emanarono alcune leggi a protezione dei loro monumenti. In tempi più recenti, i primi editti speciali, tendenti a conservare intatti i monumenti e le arti romane ed italiche, furono emanati dallo Stato Pontificio. L'editto Sforza del 1646, oltre a contenere un elenco minuzioso dei beni sottoposti a tutela, ribadiva anche la proibizione alla rimozione delle statue dai territori romani, disposta nel 1624 dal cardinale Aldobrandini. Lo Stato Pontificio tentò, inoltre, di porre un freno alla dilagante "passione collezionistica" con vari editti che imponevano divieti d'esportazione senza licenza, non solo di oggetti d'interesse archeologico, ma anche di libri sacri, codici e manoscritti.

Particolare importanza riveste l'editto del Cardinale Pacca, del 7 aprile 1820, che proibiva l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte e dei reperti di scavo. L'editto fu ripreso anche da Ferdinando I per il Regno delle due Sicilie. L'Italia post-unitaria, in un primo momento affidò l'azione di tutela del patrimonio artistico nazionale a commissioni e deputazioni locali coordinate dal governo centrale poi, nei primi anni del 1900, affrontò il problema con la legge n. 185 del 12 giugno 1902, seguita dalla legge n. 364 del 20 giugno 1909 con regolamento n. 363 del 30 gennaio 1913. Ma solamente con la legge n. 1089 del 1° giugno 1939, si perveniva ad un impianto legislativo ritenuto legge fondamentale sulle cose d'interesse artistico e storico.

La tutela dei beni culturali veniva affidata alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il 14 dicembre 1974, con D.L. N. 657, al fine di meglio regolamentare e tutelare l'intero comparto, veniva istituito il Ministero per i beni e le attività culturali.

3. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fu istituito dall'On. Giovanni Spadolini (con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 - G.U. 14 febbraio 1975, n. 43), con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero, appositamente costituito, la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interesse, ritenuta di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale.

Il Ministero raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del Ministero della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura).

Nel 1998, con Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre, viene istituito il nuovo **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, a cui sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, alle quali si va ad aggiungere la promozione dello sport e di impiantistica sportiva e la promozione delle attività dello spettacolo in tutte le sue espressioni: dal cinema al teatro, alla danza, alla musica, agli spettacoli viaggianti.

Il Decreto-legge del 18 maggio 2006 n. 181, attribuisce le competenze dello sport al nuovo Ministero per le Politiche Giovanili e Attività sportive.

Alla fine del 2006 i Dipartimenti sono stati sostituiti dal Segretariato Generale. Quest'ultimo, per quanto attiene all'attuazione delle linee programmatiche dell'Aree di riferimento, si avvale delle competenze dei Direttori Generali, dei Dirigenti dei servizi, e, con funzioni di consulenza su temi specifici, dei Dirigenti Generali.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233 pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007 - Supplemento Ordinario n. 270, viene approvato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI A SEGUITO DEL DPR 27.11.2007 N.233.

Il Dicastero è ora così articolato:

a. **Ministro,**

da cui dipendono gli uffici di diretta collaborazione:

- l'Ufficio di Gabinetto;
- il Consigliere Diplomatico;
- la Segreteria del Ministro;
- l'Ufficio Stampa;
- l'Ufficio Legislativo;
- il Servizio di Controllo Interno (Se.C.In.);
- il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

b. Struttura Organizzativa:**a livello centrale:**

- Segretario Generale;
- Direzione Generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;
- Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;
- Direzione Generale per i beni archeologici;
- Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea;
- Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici;
- Direzione Generale per gli archivi;
- Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- Direzione generale per il cinema;
- Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo.

Organi consultivi centrali

- Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
- Comitati tecnico-scientifici.

Istituti centrali e Istituti con finalità particolari**Istituti centrali:**

- Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- Opificio delle pietre dure;
- Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
- Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
- Istituto centrale per gli archivi;
- Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi;

Istituti con finalità particolari:

- Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
- Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
- Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

-
- Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;
 - Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma ;
 - .Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;
 - Istituto superiore per la conservazione ed il restauro;
 - Biblioteca nazionale centrale di Roma;
 - Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
 - .Centro per il libro e la lettura;
 - Archivio centrale dello Stato.

Organi periferici del Ministero

- le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
- le Soprintendenze per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico;
- le Soprintendenze per i beni archeologici;
- le Soprintendenze archivistiche;
- gli Archivi di Stato;
- le Biblioteche statali;
- i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.

Ulteriori e più dettagliate informazioni riguardanti l'articolazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le relative competenze dei singoli organismi di tutela, potranno essere reperite sul sito istituzionale www.beniculturali.it.

4. ORGANISMI DI TUTELA

I beni compresi negli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, vengono tutelati dai seguenti organismi:

Regioni: tramite le commissioni regionali per i beni e le attività culturali, d'intesa con le Direzioni Regionali, attuano programmi di sviluppo, valorizzazione, riqualificazione e recupero delle aree sottoposte alla tutela paesaggistico-ambientale, collaborano alla stesura del catalogo regionale dei beni culturali e ambientali. Le Regioni, il MiBAC ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici.

Regioni a statuto speciale: Sicilia e Trentino Alto Adige hanno funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, la tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare. Non hanno competenza per quanto concerne

l'esportazione ed importazione dei beni culturali, ma possono esercitare il diritto di prelazione. Inoltre, dispongono di proprie Soprintendenze.

Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici: sono organi periferici di livello dirigenziale generale; coordinano le attività delle strutture periferiche del MiBAC presenti sul territorio regionale, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima, in relazione alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Soprintendenze di settore: *per i beni architettonici ed il paesaggio, per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico e per i beni archeologici e archivistici*. Sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente Direzione Regionale. In particolare vigilano sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali, nonché sui beni di proprietà statale da chiunque detenuti in uso o consegna. Provvedono alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni d'interesse storico-artistico di proprietà statale. Presso le principali soprintendenze vi sono gli Uffici Esportazioni.

Soprintendenze a gestione autonoma: sono dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile su complessi di beni, distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, a loro affidati.

Le Forze dell'Ordine: a queste è affidato il compito di prevenire e reprimere tutti i reati concernenti i beni culturali, nonché il recupero delle opere inerenti gli stessi. In questo ambito, all'Arma dei Carabinieri è da sempre attribuita una preminenza, che ha trovato un primo specifico riconoscimento nel Decreto Legislativo del 5 marzo 1992, relativo alle ripartizioni dei comparti di specialità, per essere poi confermata dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile 2006, che ha specificatamente attribuito al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, quale reparto appartenente alle FF.PP. a cui è stato riconosciuto la preminenza nello specifico comparto di specialità, la funzione unica di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le forze di Polizia e degli Organismi internazionali.

5. IL COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

Negli anni '60, l'Italia affidava la cura dei Beni Culturali alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione. Quel periodo, contrassegnato da una importante ripresa economica, veniva, di contro, caratterizzato dall'intensificarsi delle esportazioni clandestine di testimonianze culturali, rubate o scavate illecitamente, per arricchire i musei e le collezioni private di tutto il mondo. Il Dicastero, visto il preoccupante fenomeno e il conseguente percepibile rischio di dispersione del patrimonio culturale nazionale, chiedeva ed otteneva dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la costituzione di un gruppo di militari che si occupasse prevalentemente della tutela del patrimonio paleontologico, archeologico, artistico e storico nazionale.

Il 3 maggio 1969 iniziava la sua attività il "Comando Carabinieri Ministero Pubblica Istruzione – Nucleo Tutela Patrimonio Artistico", che nel 1971 veniva successivamente elevato a Comando di Corpo e dal 2001 assumeva l'attuale denominazione.

L'Italia è stata così la prima Nazione al mondo a disporre di un reparto di polizia espressamente deputato al contrasto dello specifico settore criminale, anticipando di un anno la raccomandazione contenuta nella Convenzione UNESCO, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, nella quale si invitavano gli Stati membri ad adottare le opportune misure per impedire l'acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, nonché a istituire servizi e personale specificatamente addestrato, a cui affidare il compito di assicurare il rispetto e la tutela dei beni d'arte.

In seguito all'istituzione del Ministero per i Beni Culturali, avvenuta nel febbraio 1975, il Comando transitava alle dipendenze funzionali del nuovo Dicastero, con sede a Roma nella storica palazzina settecentesca opera tardo-barocca di Filippo Raguzzini (1680 - 1771), proponendosi all'attenzione dell'opinione pubblica grazie ad una serie di importanti recuperi, anche di valenza internazionale.

Il Comando CC TPC svolge i suoi compiti per la protezione e la salvaguardia del patrimonio culturale attraverso molteplici modalità operative che possono riassumersi in:

- controlli presso le aree archeologiche e su attività commerciali, fisse e ambulanti;
- attività investigativa specialistica, volta al recupero di beni culturali e oggetti d'arte, anche attraverso il monitoraggio di siti web dedicati;
- gestione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti (*art.85 D.Lgs. 42/2004*);
- consulenza specialistica in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dei suoi organi territoriali.

Nel particolare, le attività condotte sono indirizzate principalmente a:

- individuare i responsabili dei reati perpetrati in danno dei beni culturali (*quali furti, ricattazioni, scavi archeologici illegali, falsificazioni*) e deferirli all'Autorità Giudiziaria;
- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal territorio nazionale, estendendone le ricerche anche all'estero, nei limiti stabiliti dalle diverse convenzioni e nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra gli Stati, attraverso i Ministeri degli Affari Esteri e della Giustizia, nonché, mediante INTERPOL, con le Forze di Polizia delle altre Nazioni;

-
- contribuire all'individuazione di violazioni alle norme di tutela paesaggistica;
 - effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d'antiquariato, sui cataloghi delle più importanti case d'asta, anche on-line, nonché presso antiquari e presso laboratori di restauro e di altri operatori del settore;
 - effettuare servizi di prevenzione dei reati in aree archeologiche particolarmente sensibili, in cooperazione con l'Arma territoriale, il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, le pattuglie a cavallo ed altri mezzi dell'Arma, anche navali.

Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC specializzava ulteriormente l'attività investigativa predisponendo uno strumento informatico che si sarebbe rivelato, nel corso degli anni, un supporto investigativo di straordinaria utilità ed efficacia, indispensabile per la lotta ai particolari crimini del settore: la "*Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti*", ora normativamente prevista dall'art. 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In essa sono quotidianamente inserite tutte le informazioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare che vengono segnalate al Comando dalle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri, distribuite sul territorio nazionale, dalle altre Forze di polizia, dalle Soprintendenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o dagli Uffici doganali. Attraverso INTERPOL giungono altresì, le informazioni riguardanti i beni sottratti all'estero. La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell'utilizzo di una sofisticata tecnologia informatica e delle numerose informazioni in essa contenute, costituisce un punto di riferimento per tutti i Reparti dell'Arma dei Carabinieri e per le altre Forze di Polizia italiane ed estere e consente, tra l'altro, di elaborare una attenta analisi del fenomeno "furti di beni culturali", così come di altre tipologie delittuose, fornendo indicazioni idonee ad indirizzare con maggiore precisione l'attività preventiva e investigativa dei vari reparti:

- è strutturata in moduli che consentono da un lato, l'inserimento e la ricerca di eventi, persone, oggetti e le loro relazioni, dall'altro l'elaborazione di statistiche;
- è impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente modalità di ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli eventi;
- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer portatili, agevolando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell'intervento e la consultazione e l'alimentazione diretta.

Per quanto attiene specificatamente la funzione di comparazione delle immagini, un software di indicizzazione le analizza assegnando loro un'"*impronta*" sulla base di definite informazioni, quali il colore, il contrasto, la forma e la trama.

Relativamente alla georeferenziazione degli eventi, un apposito programma consente:

- il posizionamento delle entità sul territorio in base al collegamento tra dati alfanumerici e geografici, nonché l'individuazione di zone a rischio e dei percorsi legati alla criminalità;
- la rappresentazione grafica di tutte le connessioni logiche tra le informazioni censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per fini investigativi e tabulati telefonici (società italiane).

La complessa architettura del sistema consente una concreta interoperabilità con le altre Forze di Polizia ed Enti della Pubblica Amministrazione, quali le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che ha concesso un accesso privilegiato al suo database informatizzato.

L'evolversi delle dinamiche criminali nel particolare settore hanno consigliato all'Arma dei Carabinieri di affinare ulteriormente le attività di contrasto. In questo senso il Comando TPC si è costantemente evoluto attraverso un continuo riassetto della Struttura organizzativa, che al momento prevede:

- a livello centrale, un Ufficio Comando, quale organo di supporto decisionale del Comandante nell'azione di comando, controllo e coordinamento delle attività d'Istituto sia in Patria che all'estero;
- sul territorio nazionale, un Reparto Operativo, con sede a Roma, articolato in tre sezioni: Antiquariato, Archeologia e Falsificazione ed Arte contemporanea, per meglio aderire alle necessità investigative specializzate. In aggiunta al quale sono stati istituiti, nel corso degli anni, dodici Nuclei periferici, con competenza regionale ed interregionale, ubicati a Bari, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, Monza, Napoli, Palermo, Sassari, Torino, Venezia e Ancona. Inoltre, nel corso del 2008 sarà operativa anche la Sezione TPC di Siracusa, dipendente dal Nucleo di Palermo.

Accrescendo costantemente le proprie competenze, attraverso:

- *un'attenta selezione del personale, a cura del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, ed una migliore qualificazione dello stesso, mediante lo svolgimento di adeguati corsi di specializzazione in materia di tutela del Patrimonio Culturale, tenuti da funzionari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, docenti universitari, magistrati e critici d'arte, oltre che da Ufficiali e Marescialli con specifica e pluriennale esperienza;*
- un'intensificazione dei rapporti con il mondo universitario, per approfondire le tematiche di ricerca e di studio nel settore, in particolare con l'Università di Salerno per lo studio sul fenomeno della falsificazione, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e l'Università degli Studi di Lecce per la conoscenza dei siti archeologici, attraverso la ricerca sul campo e l'acquisizione dei dati con relativa cartografia informatizzata, estremamente utile per il controllo del territorio e la prevenzione delle attività illecite strettamente connessi.

Il Comando partecipa, in partenariato, al progetto "COINS" (*Combat On-line Illegal Numismatic Sales*), avviato dal polo Universitario della Città di Prato e finalizzato alla predisposizione di servizi web ed on-line per contrastare il fenomeno del traffico internazionale di monete.

Inoltre, fornisce la sua consulenza al programma "Discovering – Magna Grecia", seguito dalla Regione Calabria, dall'Università della Calabria e altri Atenei ed Enti, che ha lo scopo di studiare e predisporre un sistema di telerilevamento satellitare per il monitoraggio delle aree archeologiche della Regione, con la possibilità, in futuro, di una sua applicazione nell'ambito delle attività operative poste in essere dal Comando nello specifico settore.

Infine, su richiesta dell'"Agency for European Integration and Economic Development" dell'Austria, ente organizzatore del *Twinning Project* in favore del Ministero della Cultura e Affari Religiosi della Romania, il Comando TPC, unitamente ad altri esperti di varie nazioni europee, collabora alla realizzazione di un progetto finalizzato alla predisposizione e all'affinamento degli strumenti normativi, tecnici ed informatici volti alla protezione e alla salvaguardia dei beni culturali rumeni.

L'esperienza maturata nel corso degli anni, la conoscenza sempre più approfondita delle organizzazioni e dei traffici di settore, anche transnazionali, ha portato i militari del Comando a confrontarsi frequentemente all'estero con le forze di polizia di diverse Nazioni. Ciò ha contribuito, in maniera significativa, a far conoscere la peculiare attività del Comando in ambito internazionale e ad arricchire gli operatori di nuove esperienze investigative. Proprio questi contatti ed i consolidati rapporti instaurati attraverso l'INTERPOL, tra gli operatori delle Polizie di tutto il mondo, hanno permesso e permettono di giungere a risultati operativi di tutto rilievo, individuando anche all'estero i capolavori asportati da chiese, musei o collezioni private.

Al fine di affinare ulteriormente la professionalità dei militari, anche in campo internazionale e favorire nel contempo la conoscenza, propedeutica per una fattiva collaborazione, tra operatori che trattano la medesima materia, i militari del Comando partecipano con regolarità a convegni e seminari organizzati da INTERPOL e da Polizie estere ed anche a tavole rotonde curate da prestigiose Università straniere. In particolare, numerosi convegni in materia sono stati organizzati in Italia proprio dal Comando TPC, che hanno visto la partecipazione di qualificati funzionari delle Polizie dei Paesi interessati alla specifica materia, dell'INTERPOL, di autorevoli rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Santa Sede, dell'Agenzia delle Dogane, nonché delle Associazioni di categoria degli antiquari e mercanti d'arte, dell'Associazione Dimore Storiche e di altre Associazioni interessate.

L'esperienza acquisita nel settore, ampiamente riconosciuta anche in ambito internazionale e i significativi successi operativi raggiunti hanno contribuito a tal punto, che alcune Forze di Polizia estere richiedessero al Comando di organizzare specifici seminari addestrativi, nel corso dei quali sono state focalizzate e sviluppate le varie problematiche attinenti il contrasto al traffico illecito di beni culturali. Le attività formative, spesso organizzate nell'ambito di specifici accordi culturali sottoscritti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono state tenute a favore di componenti delle Forze di Polizia e delle Dogane e di rappresentanti di Ministeri della Cultura stranieri, in particolare, nel corso del 2007, le attività hanno interessato i seguenti Stati: Repubblica Popolare Cinese, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Cile e Argentina. Inoltre, il Comando, al di fuori della specifica attività di polizia, fornisce un supporto specialistico al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le richieste extra-giudiziali finalizzate alla restituzione di reperti archeologici italiani illegittimamente acquisiti da musei e collezionisti stranieri.

I militari del Comando TPC si sono inoltre distinti nell'ambito delle missioni internazionali a sostegno della pace, sia in Kosovo che in Iraq, durante le quali, spesso in difficili contesti ambientali, hanno collaborato con le Autorità di quelle Nazioni per il censimento e la tutela delle vestigia culturali minacciate dagli eventi bellici.

In Iraq, ai militari del Comando è stato richiesto di partecipare alla missione organizzata a seguito degli eventi bellici del marzo 2003, in particolare su due distinti settori:

- nel giugno 2003, presso il Museo Archeologico di Baghdad, due ufficiali hanno raccolto e trasmesso, per l'informatizzazione nella Banca Dati, la descrizione e le immagini degli oltre 3000 reperti archeologici saccheggiati dal Museo della capitale irachena. Al fine di dare ai beni da ricercare la maggior diffusione possibile ed ostacolarne l'illecita commercializzazione, tutti gli oggetti risultanti mancanti venivano pubblicati nelle

pagine web del Comando TPC consultabili nel sito dell'Arma dei Carabinieri e trasmesse ad INTERPOL e UNESCO, contribuendo di fatto a rendere più difficoltosa la loro commercializzazione;

- dal luglio 2003 al maggio 2006, a rotazione, due militari inseriti nell'ambito della Forza multinazionale impiegata nell'operazione "Antica Babilonia" nella zona di Nassiriya, hanno effettuato, unitamente agli altri compiti devoluti al contingente, mirati servizi ad ampio raggio finalizzati al censimento delle aree archeologiche a rischio e alla repressione degli scavi clandestini intrapresi subito dopo la fine delle ostilità, istruendo il personale iracheno preposto alla vigilanza delle aree archeologiche ed organizzando le difese passive dei siti. Nel contesto dell'attività ed in collaborazione con le autorità locali sono stati censiti e documentati ben 621 siti archeologici, sono state identificate 127 persone ed arrestati 53 responsabili di scavi clandestini, mentre oltre 1600 sono stati i reperti sequestrati e consegnati al Museo locale.
- In tale contesto, non va trascurato un altro importante compito svolto dai militari del Comando TPC, quello relativo all'addestramento specifico del personale preposto alla vigilanza delle aree archeologiche.
Nel settembre del 2004, infatti, su incarico ricevuto dall'UNESCO, quattro militari del Comando sono stati impegnati ad Amman (Giordania) per l'addestramento e la qualificazione di personale iracheno del Facility Protection Service (F.P.S.), la speciale forza di Polizia appositamente istituita per la custodia dei siti archeologici, la prevenzione e la repressione degli specifici reati, nonché per il contrasto al traffico illecito dei reperti. Sulla base delle concrete esigenze operative, delle potenzialità professionali dei frequentatori e soprattutto in relazione alle reali situazioni di rischio, l'addestramento è stato focalizzato in modo prevalentemente pratico e tecnico-operativo, così da fornire ai 53 componenti della F.P.S. quelle fondamentali nozioni necessarie per l'attività di tutela nel delicato settore.
Inoltre, i Carabinieri impegnati nella missione "Antica Babilonia", attraverso sei corsi organizzati in collaborazione con la locale soprintendenza, hanno affinato la preparazione di 140 guardie archeologiche irachene denominate A.S.P (Archaeological Special Protection), addestrandole all'utilizzo e alla predisposizione dei sistemi di sorveglianza dei siti, alla repressione del saccheggio dei beni culturali del Paese e alla catalogazione dei reperti archeologici sequestrati. In particolare, i frequentatori hanno inoltre potuto apprendere, oltre alle necessarie nozioni di carattere prettamente di polizia (quali l'uso e il maneggio delle armi, le tecniche di arresto in flagranza con le dovute esercitazioni di tiro e simulazioni d'intervento), anche le metodologie di riconoscimento, descrizione e catalogazione dei reperti archeologici nonché le tecniche per gli interventi di tutela dei siti e per la prevenzione degli specifici reati. Tali unità sono state poi impiegate sia presso il Museo di Nassiyria, sia a tutela del patrimonio archeologico di quella provincia.

L'abbattimento delle barriere doganali nell'ambito dell'Unione Europea, seguita da una sempre maggiore facilità di movimento di persone e merci a livello transnazionale, ha suggerito al Comando di utilizzare le eccezionali potenzialità offerte dalla rete Internet per diffondere, in qualsiasi parte del mondo, le informazioni relative ai beni culturali sottratti, attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. In quest'ultimo, alla sezione "Banche Dati", è presente un efficace motore di ricerca, attraverso il quale possono essere consultati circa 14.500 beni culturali di grande valore (reperti archeologici, dipinti, sculture, oggetti

chiesastici, beni librari) estratti dalla Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti del Comando. Peraltro, nello stesso database i cittadini possono accedere ad un cospicuo elenco di immagini e di descrizioni di beni archeologici saccheggiati durante i due conflitti bellici avvenuti negli ultimi anni in Iraq, oltre che avvalersi di “link” diretti alle pagine del sito UNESCO dedicate alle “*Red list*” di Paesi a rischio. Per facilitare la consultazione di tali informazioni e favorire il recupero dei beni culturali da ricercare, il data-base e le pagine web del Comando sono in corso di duplicazione in lingua inglese, ed è altresì in atto una loro ulteriore implementazione.

La “rete”, peraltro, viene anche monitorata per verificare la presenza, sui principali siti di “e-commerce” dedicati ai beni culturali, di oggetti provento di reato.

Nell’apposita sezione tematica del sito www.carabinieri.it (*Beni d’interesse culturale*) sono disponibili “consigli” per orientare gli utenti che intendano avvicinarsi al mercato dell’arte (tra cui un “decalogo” contro gli incauti acquisti di opere d’arte contemporanea, redatto con la collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna) o che subiscano furti di beni culturali. Dal sito è inoltre possibile scaricare un modulo denominato “*Documento dell’opera d’arte - Object ID*” che può essere richiesto anche presso qualsiasi Comando dell’Arma. Compilando questa “scheda preventiva”, ciascuno può costituirsi un archivio fotografico e descrittivo dei propri beni culturali, determinante in caso di furto, poiché ne consente l’agevole informatizzazione nella Banca Dati, in modo da favorire la costante comparazione con quanto giornalmente sia oggetto di controllo. Un’opera rubata, infatti, se fotografata ed adeguatamente descritta, può essere recuperata più facilmente.

Inoltre, per evitare di acquistare un bene culturale trafugato, ovvero conoscerne l’eventuale illecita provenienza di uno posseduto, il cittadino può richiedere al Comando o ai Nuclei dislocati sul territorio un controllo presso la *Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti*. In caso di riscontro negativo il Comando rilascerà un’attestazione in cui è indicato che in quel momento il bene controllato non risulta segnalato tra le opere da ricercare presenti in Banca Dati. Un eventuale esito positivo dell’accertamento darà invece luogo ai dovuti riscontri di polizia giudiziaria.

Approfondimenti

Il Sistema informativo del Comando Carabinieri TPC.

Il Sistema informativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale rappresenta il motore dell’attività istituzionale svolta e vede come fiore all’occhiello la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, che rappresenta il contenitore di ogni attività repressiva (quindi successiva ad un evento criminoso) e preventiva nei confronti del patrimonio culturale internazionale.

In particolare, in essa confluiscono le schede informative relative ai furti denunciati in Italia alle Forze di Polizia, nonché quelle relative ad eventi delittuosi commessi all’estero contro i beni culturali europei trasmessi dall’INTERPOL.

Dal punto di vista operativo ciò equivale ad agire su un elemento informativo sul quale sono registrate l’insieme delle informazioni e le relative descrizioni (ad esempio: località, date significative, valore complessivo dei beni artistici coinvolti, persone ed esercizi controllati, etc.), eventualmente corredate da specifica documentazione tecnica (fotografie o video), per ogni pratica di indagine.

Il punto di forza del nuovo sistema informativo sta nelle evolute capacità di ricerca, in grado non soltanto di verificare e ritrovare termini lessicali utilizzati per la descrizione dell'opera, ma anche di confrontare "immagini" o porzioni di immagini sulla base delle caratteristiche grafiche, nonché di utilizzare come chiavi di ricerca "concetti" contenuti nel contesto da ricercare. Il software di indicizzazione analizza le immagini sulla base delle proprie caratteristiche visuali (*texture*, colore, distribuzione colore, etc.) e dei vari attributi grafici (luminosità, spettro, etc.) e trasla tali informazioni in una sorta di impronta visuale dell'immagine, utilizzata ai fini della ricerca.

La nuova banca dati ha, inoltre, la capacità di visualizzare gli eventi criminosi e le opere d'arte coinvolte su mappe cartografiche digitali, permettendo agli operatori di polizia di percepire in modo immediato lo sviluppo di un fenomeno delittuoso sul territorio (es. furti di dipinti con determinati soggetti o con determinati modus operandi in un particolare contesto geografico) e di pianificare interventi operativi in modo rapido ed efficace.

L'utilizzo di apparecchiature di ultima generazione, quali palmari e personal computer portatili, permette l'interazione, in tempo reale, con la Banca Dati, consentendo, ad esempio durante una operazione di controllo, di avere a disposizione, direttamente sul posto, tutte le informazioni utili ai fini dell'attività operativa, richiedendo eventualmente al sistema di verificare la lecita provenienza dell'opera d'arte (es. un dipinto o una scultura) a partire da una foto, scattata al momento tramite apparecchiature digitali.

A livello centrale, ogni informazione è tenuta sotto il controllo della Sezione Elaborazione Dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Il personale, altamente specializzato, utilizza un complesso software di classificazione (basato su un database iconografico) e cura l'inserimento di ogni caratteristica peculiare del bene artistico di interesse, come la tipologia (dipinto, scultura, libro antico, etc.), il soggetto raffigurato, gli autori, i materiali e la tecnica di esecuzione. Tali informazioni vengono ulteriormente arricchite attraverso la consultazione di banche dati esterne.

Infine, occorre evidenziare che il sistema è dotato di un ulteriore software per analisi di tipo investigativo (ANALYST), che consente di estrapolare e rappresentare in forma grafica, attraverso diagrammi a grafo, tutte le connessioni logiche presenti tra le informazioni archiviate nel sistema e non direttamente visibili perché insite nei dati stessi e che collegano, ad esempio, alcune persone indagate per la scomparsa di particolari opere d'arte sulla base dei tabulati telefonici relativi alle rispettive utenze cellulari. Il nuovo sistema fornirà agli operatori di polizia un valido supporto per migliorare e rendere più efficaci le attività di tipo investigativo.

Nel lungo periodo, la gestione, la conservazione e l'aggiornamento della banca dati, le tecniche di ricerca avanzate e l'interazione con i sistemi di altri Enti istituzionali (es. *lo SDI – Sistema d'Indagine*), consentiranno di valorizzare il patrimonio di conoscenza acquisito durante lo svolgimento delle attività investigative.

PARTE 2^

ATTIVITA' CRIMINALI NELLO SPECIFICO SETTORE

1. CRIMINALITA' SPECIALIZZATA

Negli ultimi anni in Italia si è assistito alla trasformazione radicale della criminalità nello specifico settore, attraverso la formazione di “gruppi” che somigliano a vere e proprie aziende commerciali. Come queste ultime, il fine è quello del profitto ed i loro componenti, appartenenti ad una umanità complessa ed eterogenea, agiscono per realizzarlo. All'interno di queste organizzazioni operano principalmente quattro categorie di figure criminali: i ladri, i ricettatori, i riciclatori ed i trafficanti. Altamente specializzati nei vari settori dell'arte: archeologia, pittura, mobili antichi, argenteria, materiale ecclesiastico, bibliografico, etc., vengono spesso coadiuvati da *tecnici* come: gli esperti nell'aprire serrature o neutralizzare sistemi di allarme. L'apporto di questi ultimi è squisitamente tecnico, concluso il quale si allontanano dal luogo del reato.

I furti di beni culturali vengono generalmente effettuati su commissione, la cui committenza segue tendenzialmente le dinamiche commerciali del mercato ufficiale di settore.

Tutti questi personaggi sono impegnati, in ogni caso, nella quotidiana opera di spoliazione del nostro patrimonio artistico-storico, atteso i facili e lautissimi guadagni che ne derivano, e operano in maniera sistematica, per avviare i beni attraverso canali e diretti clandestini e non, all'interno del mercato interno ed internazionale.

2. TECNICHE DI ALTERAZIONE

Per comprendere ciò che avviene dopo che un'opera è stata trafugata conviene soffermarsi sul modo di procedere adottato per “ripulire” le stesse, prima della loro re-introduzione sul mercato. Infatti, proprio al fine di renderne più difficoltosa l'identificazione, i beni d'arte vengono modificati ad opera di restauratori di pochi scrupoli, in alcune caratteristiche peculiari:

- ai mobili vengono sostituite le maniglie, i piedi ed altri elementi decorativi che intaccano solo marginalmente il valore dell'opera;
- i dipinti vengono invece ritoccati mediante l'aggiunta o la modifica di alcuni particolari: *persone, oggetti, modifica dello sfondo, dei particolari ecc.* Altra tecnica usata è quella di sezionare le opere pittoriche ricavandone più tele o tavole. Questo espediente viene frequentemente usato per i dipinti di grandi dimensioni e raffiguranti soggetti sacri che, abilmente tagliati, andranno a costituire a loro volta più raffigurazioni, rendendo così difficoltoso risalire all'immagine originaria.

Stessa tecnica è usata per i dittici, trittici e polittici.

Nel caso di oggetti sacri, l'intervento è ancora più radicale e distruttivo:

- i confessionali antichi vengono trasformati in mobili bar o librerie;
- i paliotti d'altare in rame ed argento in capo letti, mentre quelli in marmo, arricchiti con una base in ferro battuto in raffinati tavoli;
- le acquasantiere in fontanine d'arredamento;

-
- le colonnine degli altari in ornamenti per le ville;
 - le lastre in marmo (dossali, paliotti) in tavoli e consolle;
 - i candelabri in lumi da tavolo, mentre gli incensieri in lampadari;
 - i mobili da sacrestia in armadi;
 - i tabernacoli in porta liquori;
 - gli inginocchiatoi, privati della base, in comodini o piccole cassettiere etc., in quanto tutto ciò che è ecclesiastico può essere riconvertito. Le opere saranno così irrimediabilmente distrutte ma, come detto, difficilmente identificabili.

3. ESPORTAZIONE CLANDESTINA

Le opere, una volta modificate ritornano nella disponibilità dei ricettatori e dei trafficanti. Questi ultimi rappresentano il segmento più alto dei cartelli criminali di settore e spesso si identificano nella stessa figura.

Si tratta di soggetti particolarmente istruiti e scaltri, ben inseriti nel campo commerciale dell'arte nazionale ed internazionale, che hanno realizzato *coalizioni* con analoghe figure delinquenti straniere, creando una *rete operativa* in nazioni e città strategiche per il mercato dell'arte, con diramazioni anche in altri continenti.

Dopo aver creato false certificazioni di legittimità, smerciano la refurtiva seguendo l'andamento e le preferenze del mercato dell'arte e adeguandosi alle *richieste*. E' stato riscontrato la preferenza a non commerciare capolavori ne opere notificate, perché risulterebbe difficile dimostrare, in caso di rintraccio, la buona fede, ma opere di media importanza, più facilmente vendibili. Generalmente i beni di valore medio-basso sono venduti in Italia in regioni diverse da quella del furto, quelli di valore medio-alto sono inviati nei più redditizi mercati esteri.

Per esportare clandestinamente dall'Italia i beni culturali vengono usati i canali e i metodi più svariati, avvalendosi anche di:

- ditte di trasporti internazionali: i beni vengono occultati all'interno di TIR con l'arredamento di famiglie che si trasferiscono in altre nazioni;
- imbarcazioni da diporto, non bisogna dimenticare che l'Italia è una penisola, meta turistica di imbarcazioni provenienti da ogni parte del mondo;
- intercapedini di camper e roulotte;
- camion frigoriferi, occultate dietro alimenti deperibili;
- treni internazionali, dove depositano le opere in valige o sacche in scompartimenti diversi da quelli di chi le trasporta etc.

Inoltre, è utile tenere presente che, nel caso di esportazione di dipinti di particolare valore, viene usata la tecnica di ridipingere sopra il dipinto originale una raffigurazione moderna, in modo tale che quest'ultima possa essere asportata con facilità una volta raggiunta la destinazione desiderata. Oppure, come nel caso di alcuni affreschi, si è usato ricoprirli con una patina di gesso per esportarli come pannelli per costruzioni.

4. TECNICHE DI VENDITA

Il passaggio dal *mercato sommerso* a quello ufficiale, per le opere d'arte trafugate è uno dei momenti più delicati dell'iter che queste compiono dall'atto del furto. Per evitarne il riconoscimento devono infatti essere proposte in vendita lontano dal luogo dove sono state asportate ed essere certificate con una provenienza, apparentemente lecita, tanto da poter sfuggire ad un superficiale controllo.

Le opere di valore medio-basso, sono vendute sul territorio nazionale nei negozi di rigattieri o nella miriade di mercatini dell'antiquariato di cui sono ricche le cittadine della nostra penisola.

Le opere di valore medio-alto invece vengono immesse nel mercato internazionale dove è molto più facile la vendita e più difficile il riconoscimento e proposte attraverso case d'asta, negozi di antiquariato o vendite, come nel caso dei reperti archeologici, a collezionisti e autorevoli istituzioni museali straniere..

I reperti archeologici, per quanto riguarda l'Italia, transitano principalmente attraverso la Svizzera, la Germania e l'Austria per raggiungere, nella maggior parte dei casi, l'Inghilterra da dove sono smistati in tutto il mondo.

Le opere pittoriche, invece transitano generalmente attraverso la Svizzera, la Francia ed il Belgio, per raggiungere sempre l'Inghilterra che, attraverso le grandi case d'asta, detiene il mercato mondiale delle opere d'arte.

Con l'evolversi del progresso tecnologico, soprattutto con l'utilizzo di Internet, anche all'interno del mercato dei beni culturali si sta assistendo ad una vera e propria trasformazione delle tradizionali dinamiche commerciali. Questo tipo di e-commerce, infatti, ha favorito e semplificato l'incontro tra domanda e offerta in un mercato globale in cui i soggetti attivi sono in prevalenza privati. Attraverso siti specializzati nella vendita on-line, sodalizi criminali provano frequentemente a "veicolare" beni rubati, falsificati o reperti archeologici illeciti.

5. LO SCAVO CLANDESTINO

L'argomento merita un discorso a parte, perché, indiscutibilmente, rappresenta una delle maggiori piaghe che affliggono tutti i paesi ricchi di vestigia del passato. Per la legislazione italiana, a differenza di altre nazioni, tutto ciò che si trova nel sottosuolo appartiene *ipso iure* allo Stato ed entra nel patrimonio indisponibile dell'amministrazione sin dall'atto della scoperta (art. 91 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio). Alla stessa disciplina appartengono anche i beni rinvenuti non necessariamente nel sottosuolo, ma anche quelli recuperati a qualsiasi titolo, ad esempio durante lavori di demolizione (art. 826 comma 2 CC). Chi si impossessa quindi, attraverso lo scavo clandestino di materiale archeologico risponde della fattispecie di reato di cui all'art.176 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre chi lo acquista risponde di ricettazione (art. 648 CP). Con tali norme, lo Stato ha ritenuto intervenire per tutelare le memorie storico-artistiche del suo passato.

Non è difficile immaginare quanto lo scavo illecito effettuato dai *tombaroli* sia distruttivo, non essendo condotto con metodi scientifici, ma in modo frettoloso, tenendo presente esclusivamente il valore venale della ricerca finisce per distruggere inevitabilmente la morfologia del sito rendendone difficile, agli studiosi, la lettura da un punto di vista storico-culturale. Infatti, gli oggetti rinvenuti e asportati senza uno criterio scientifico, perdono irrimediabilmente tutte le informazioni che derivano principalmente dal contesto originario. In alcuni casi lo scavo clandestino diventa addirittura devastante quando,

invece delle tecniche tradizionali (spillone, vanga e piccone), vengono usate le ruspe, ovvero quando per staccare gli affreschi viene utilizzata la sega a nastro.

Il circuito del saccheggio clandestino è complesso e varia secondo l'area geografica colpita, coinvolgendo soprattutto le zone più indigenti, nelle quali vengono sfruttate le estreme condizioni di bisogno. In tale ambito occorre distinguere il profilo dell'*operatore clandestino*, diversificando il fenomeno in vari stadi. Il *primo stadio* riguarda il saccheggio occasionale, per lo più ad opera di agricoltori del posto o per l'attività episodica di singoli scavatori. In tal caso il clandestino, nell'atto di rinvenire il reperto, anziché consegnarlo alla Soprintendenza competente per territorio, decide di conservarlo per motivi affettivi o per monetizzarlo. Ma si assiste anche al saccheggio sistematico individuale, che è il più distruttivo, operato da soggetti che agiscono in gruppo, alcune volte anche tramite l'ausilio di mezzi meccanici. In questo caso, si tratta di soggetti che conoscono le regole del mercato dell'illecito, e che sono in grado di intuire i momenti economici più propizi prima di inserirsi nella commercializzazione.

Il *secondo stadio* riguarda "*l'immissione nel mercato*", una vendita organizzata attraverso referenti di zona, i quali raccolgono il prodotto fino a farlo pervenire ai trafficanti nazionali ed esteri. Non è detto che tutti i trafficanti abbiano accesso al mercato internazionale; infatti, solo alcuni dispongono delle competenze e delle risorse necessarie per operare il "salto di qualità" ed accedere al terzo stadio di attività, che implica adeguate risorse finanziarie ed una rete di referenti internazionali.

Lo scavo clandestino è un reato non quantificabile in termini numerici, come non è possibile conoscere con esattezza quali e quante opere vengono annualmente trafugate. Un'idea di massima si ha dai numerosi recuperi che vengono effettuati dalle Forze dell'Ordine, ma che rappresentano solamente la punta dell'iceberg. Il fenomeno è di vasta portata, tante sono infatti le committenze sia italiane che straniere, individuabili in facoltosi collezionisti, case d'asta ed istituzioni museali particolarmente ricettive ai beni italiani di dubbia provenienza.

6. LA FALSIFICAZIONE

In Italia, fino al 1971, non era prevista alcuna norma nell'ordinamento giuridico che sanzionasse la contraffazione, l'alterazione e la falsificazione delle opere d'arte e la loro mendace autenticazione. La tutela dei beni culturali dalla contraffazione è stata introdotta con la Legge nr. 1062 del 1971 (c.d. Legge Pieraccini), confluita nel Testo Unico in materia di beni culturali, agli artt. 127 e 128 del Decreto Legislativo nr. 490/1999 e successivamente emendata, modificata nel regime sanzionatorio, nel Decreto Legislativo 42/2004, agli artt. 178 e 179. L'esperienza maturata ha evidenziato che questa tipologia di reato si presenta particolarmente dannosa tanto per gli artisti, con implicazioni per il mercato di opere di pittura, scultura e soprattutto grafica, quanto per gli acquirenti, essendo difficilmente perseguibile. In molti casi, infatti, l'incauto acquirente tende a non denunciare il fatto per non farsi considerare ingenuo e poco esperto.

La norma mira a punire, in primo luogo, il responsabile della falsificazione ovvero l'esecutore dell'opera contraffatta, riprodotta o alterata al fine di trarne un profitto (c.d. falsario), intendendo chi materialmente esegue l'opera, sia essa di pittura, scultura, grafica o di altro procedimento di realizzazione. In particolare:

- la contraffazione consiste nell'imitare pedissequamente un'opera per venderla come originale: è questo il reato classico di falso;
- l'alterazione consiste nel modificare l'essenza di un'opera originale intervenendo su di essa (a questa fattispecie appartengono i dipinti sezionati, quelli cui sono stati aggiunti o tolti

particolari o quelli che attraverso determinate modifiche si cerca di attribuire ad un determinato pittore, mentre, in realtà, sono stati eseguiti da un altro);

- la riproduzione consiste nella moltiplicazione meccanica delle copie di un'opera originale che poi si tenta di vendere per autentica: è questo il caso di litografie, acqueforti, xilografie, serigrafie e multipli di sculture eccedenti la tiratura autorizzata dall'artista.

Un'altra figura criminale inclusa nella previsione di reato è quella generica del "chiunque" che, pur non avendo collaborato o concorso nella falsificazione materiale, pone in circolazione, commercializza o detiene per fame commercio opere falsificate (art. 178 comma 1 lett.b). L'inclusione dell'ultima generica ipotesi delittuosa (il porre comunque in circolazione), attesta che l'indicazione di modi e/o canali di commercializzazione dell'opera non è tassativa. Ai fini della configurazione del reato è, tuttavia, necessaria la consapevolezza della falsità dell'opera da parte del soggetto. Tale figura di reato riguarda principalmente coloro che "trattano" opere d'arte sotto il profilo professionale, sia con attività ufficiali, come le gallerie d'arte, che i "mercanti d'arte" e consiste nel porre in commercio, detenere ai fini di commercio, introdurre nello Stato o comunque porre in circolazione come autentiche, opere false. Ciò non esclude il coinvolgimento di operatori del settore che esercitano tali attività in maniera non ufficiale o collezionisti ed appassionati d'arte che pongono in essere vendite o scambi di opere.

Il legislatore, inoltre, ha inteso punire non solo il materiale realizzatore di "falsi" e chi li pone in commercio o in circolazione, ma anche tutti quei personaggi che gravitano intorno a tale mercato illecito, contribuendo alla sua espansione. Anche in questo caso, col termine "chiunque" può essere ricompreso colui che dichiara autentica un'opera d'arte mediante pubblicazioni, perizie o apposizione di timbri, etichette o qualsiasi altro mezzo atto allo scopo, pur consapevole della sua falsità. Si tratta, sostanzialmente, di un soggetto specifico che, attraverso l'utilizzo delle forme sopra indicate, accredita come autentica un'opera falsa, contribuendo in modo determinante alla sua commercializzazione o circolazione, giacché il mercato dell'arte richiede espressamente che, un dipinto sia corredato di una dichiarazione di autenticità (c.d. expertise). E' legittima invece la posizione di chi riproduce o pone in vendita opere che siano espressamente dichiarate non autentiche, mediante l'apposizione di etichette, scritte o dichiarazioni che ne attestino la qualità di copia o riproduzione. Sempre più di frequente, la giurisprudenza integra il reato previsto dalla citata legislazione speciale con altre fattispecie di reato previste sia dalla normativa ordinaria, come l'art. 648 del Codice penale, che da altra normativa speciale come la Legge 633/1941 "Norme a tutela del diritto d'autore" e successive modifiche.

In particolare, relativamente al reato di ricettazione, si presume che la circolazione o commercializzazione di un'opera falsa sia la conseguenza di un precedente reato di falsificazione materiale e quindi chiunque, successivamente ed al fine di trarne profitto, riceva o acquisti il risultato di tale processo di falsificazione può incorrere nella fattispecie delittuosa. Un'opera d'arte, invece, come un dipinto, una scultura, etc., come qualsiasi espressione artistica o dell'ingegno similare, è tutelata (ove previsto) dalle norme sul diritto d'autore, ed in tal senso anche la riproduzione non autorizzata di tali "prodotti" è sanzionata da tale normativa, che configura il reato, qualora si producano, ad esempio, tirature di opere grafiche, multipli di sculture, etc., utilizzando soggetti effettivamente realizzati dall'artista senza però la sua preventiva autorizzazione o quella degli eredi legittimati.

PARTE 3^**LEGISLAZIONE DI TUTELA DEI BENI CULTURALI****I. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO,**

contenente ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 22-1-2004 n. 42, intervenute con il DLgs 26-3-2008 n.62 , pubblicatato sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 9-4-2008

testo in vigore dal 24-4-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. E' approvato l'unito decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì ...

PARTE PRIMA
Disposizioni generali

Articolo 1
Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Articolo 2
Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di

seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Articolo 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero..

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Articolo 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 7

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 7-bis

Espressioni di identità culturale collettiva

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente Codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.

Articolo 8

Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9

Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Articolo 10
Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
 - a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
 - b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
 - c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
 - d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
 - e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
 - f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
 - g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
 - h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
 - i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
2. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

Articolo 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Articolo 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Articolo 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
3. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.

Articolo 16

Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 17

Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Capo II

Vigilanza e ispezione

Articolo 18

Vigilanza

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree

interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, compete al Ministero.

2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.

Articolo 19

Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.

2. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.

Capo III

Protezione e conservazione

Sezione I

Misure di protezione

Articolo 20

Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

Articolo 21

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Articolo 22

Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni.

Articolo 23

Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Articolo 24

Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Articolo 25

Conferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21.

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

Articolo 26

Valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

Articolo 27

Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Articolo 28

Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.

Sezione II

Misure di conservazione

Articolo 29
Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.
- 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o

altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30

Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.

Articolo 31

Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Articolo 32

Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

Articolo 33

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Articolo 34

Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 35

Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Articolo 36

Erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37

Contributo in conto interessi

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Articolo 38

Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37. 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Articolo 39

Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana.

Articolo 40

Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Articolo 41

Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al comando generale dell'arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Articolo 42

Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della

Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

Articolo 43 **Custodia coattiva**

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
2. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 44 **Comodato e deposito di beni culturali**

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Sezione III
Altre forme di protezione

Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
 - a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
 - b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;

-
- c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
- d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Articolo 49

Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 50

Distacco di beni culturali

-
1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
 2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Articolo 51
Studi d'artista

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Capo IV
Circolazione in ambito nazionale

Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53
Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice.

Articolo 54
Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:
 - a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
 - b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
 - c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
 - d) gli archivi;
 - e) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);

-
- f) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.
2. Sono altresì inalienabili:
- a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;
- b) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

Articolo 55

Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
- a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
- c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
- c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
5. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.

1. 6. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
7. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente Titolo.
8. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.

Articolo 55-bis
Clausola risolutiva

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
 - a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
 - b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:
 - a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie;
 - b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.
5. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
6. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
7. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
8. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.

9. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.

10. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera f).

Articolo 57

Cessione di beni culturali in favore dello Stato

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Articolo 57-bis

Procedure di trasferimento di immobili pubblici

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni appartengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

Articolo 58

Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Articolo 59

Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

-
- b) i dati identificativi dei beni ;
 - c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
 - e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II
Prelazione

Articolo 60

Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Articolo 61

Condizioni della prelazione

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 62

Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni, ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

Sezione III
Commercio

Articolo 63

Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle

comunicazioni di cui ai precedenti periodi il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Articolo 64

Attestati di autenticità e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

Capo V

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Principi in materia di circolazione internazionale

Articolo 64-bis

Controllo sulla circolazione

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente Capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

Sezione II

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Articolo 65

Uscita definitiva

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. E' vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 66

Uscita temporanea per manifestazioni

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Articolo 67

Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 68

Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.

5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

Articolo 69

Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 70

Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa [per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

Articolo 71

Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e gli oggetti presentati sono sottoposti alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrano nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

Articolo 72

Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicate nell'articolo 65, comma 3, sono certificate, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

Sezione III

Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 73

Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione IV di questo Capo si intendono:

a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001;

b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;

c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Articolo 74

Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'Allegato A è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'Allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione II del presente Capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

Sezione IV

Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro

Articolo 75 **Restituzione**

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera A dell'Allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
 - a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
 - b) istituzioni ecclesiastiche.
4. È illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Articolo 77
Azione di restituzione

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.

2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero, per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 78

Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere a) e b).
dal territorio dello Stato richiedente.

Articolo 79

Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivale

Articolo 80

Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 81

Oneri per l'assistenza e la collaborazione

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 82

Azione di restituzione a favore dell'Italia

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 83

Destinazione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 84

Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Articolo 85

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 86

Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione V

Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali

Articolo 87

Convenzione UNIDROIT

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati

nell'annesso alla Convenzione medesima .

Articolo 87-bis
Convenzione UNESCO

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

Capo VI
Ritrovamenti e scoperte

Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88
Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89
Concessione di ricerca

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Articolo 90
Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all' autorità di pubblica sicurezza, e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente o del sindaco, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell' autorità competente e, ove occorra, di chiedere l' ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell' articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all' impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenute dall' abbattimento che abbiano l' interesse di cui all' articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 92
Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
 - a) al proprietario dell' immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
 - b) al concessionario dell' attività di ricerca, di cui all' articolo 89, qualora l' attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
 - c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall' articolo 90.
2. Il proprietario dell' immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall' articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l' interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell' economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 93
Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua
al mare territoriale

Articolo 94

Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Capo VII
Espropriazione

Articolo 95

Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Articolo 96

Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Articolo 97***Espropriazione per interesse archeologico***

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

Articolo 98***Dichiarazione di pubblica utilità***

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 99***Indennità di esproprio per i beni culturali***

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 100***Rinvio a norme generali***

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II**Fruizione e valorizzazione****Capo I****Fruizione dei beni culturali****Sezione I****Principi generali****Articolo 101*****Istituti e luoghi della cultura***

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

-
- d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Articolo 102

Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Articolo 103

Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
- a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
 - b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
 - c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei

biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;

d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 104

Fruizione di beni culturali di proprietà privata

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;

b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.

Articolo 105

Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II

Usi dei beni culturali

Articolo 106

Uso individuale di beni culturali

1. Lo Stato, le regioni, e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

Articolo 107

Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.

Articolo 108

Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
 - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
 - c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Articolo 109

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
 - a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
 - b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 110

Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante

versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 111

Attività di valorizzazione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 112

Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti

territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 113

Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.

4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114

Livelli di qualità della valorizzazione

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.

2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Articolo 115
Forme di gestione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso

degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 116

Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.

Articolo 117

Servizi per il pubblico

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

Articolo 118

Promozione di attività di studio e ricerca

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 119

Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

Articolo 120

Sponsorizzazione di beni culturali

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Articolo 121

Accordi con le fondazioni bancarie

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

Articolo 123

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Articolo 124

Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 125

Declaratoria di riservatezza

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 126

Protezione di dati personali

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 127

Consultabilità degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Articolo 128

Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.

2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 129

Provvedimenti legislativi particolari

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130

Disposizioni regolamentari precedenti

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163, e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA **Beni paesaggistici**

TITOLO I **Tutela e valorizzazione**

Capo I **Disposizioni generali**

Articolo 131

Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tal fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Articolo 132

Convenzioni internazionali

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione Europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

Articolo 133

Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

Articolo 134

Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:
 - a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, come individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b) le aree di cui all'articolo 142;

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Articolo 135

Pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento all'intero territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 137

Commissioni regionali

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo Forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

Articolo 138

Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza e qualità identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata, che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

Articolo 139

Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree

che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

Articolo 140

Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, e alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

Articolo 141

Provvedimenti ministeriali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tal caso, i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente,

provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

Articolo 141-bis

Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Articolo 142

Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
- bene.

Capo III Pianificazione paesaggistica

Articolo 143 **Piano paesaggistico**

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
- c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

Articolo 144

Pubblicità e partecipazione

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tal fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.

2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Articolo 145

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146
Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture analoghe a quelle regionali, in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica

illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le

competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 147

Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Articolo 148

Commissioni locali per il paesaggio

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.

Articolo 149

Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Articolo 150

Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.

3. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

Articolo 151

Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Articolo 152

Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

Articolo 153

Cartelli pubblicitari azioni del territorio realizzate.

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza

che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 154

Colore delle facciate dei fabbricati

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

Articolo 155

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal presente titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.

3. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.

4. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146 comma 12.

Capo V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156

Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le

regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo per l'adozione del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.,

Articolo 157

Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

Articolo 158

Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Articolo 159

Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica

1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160

Ordine di reintegrazione

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede

nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161

Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Articolo 162

Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163

Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Articolo 164

Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

Articolo 165

Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77, 50 a euro 465.

Articolo 166

Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620.

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Articolo 168

Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II

Sanzioni penali

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 169

Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

Articolo 170

Uso illecito

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Articolo 171

Collocazione e rimozione illecita

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Articolo 172

Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1. 2. L'inosservanza delle misure
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.

Articolo 173

Violazioni in materia di alienazione

1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
 - a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
 - c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

Articolo 174

Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.

Articolo 175

Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
 - a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali
appartenenti allo Stato

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.

Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte

1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
 - a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
 - b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
 - c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
 - d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 179**Casi di non punibilità**

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Articolo 180**Inosservanza dei provvedimenti amministrativi**

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II**Sanzioni relative alla Parte terza****Articolo 181****Opere eseguite in assenza di autorizzazione
o in difformità da essa**

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine

perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182

Disposizioni transitorie

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

e) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) ed e):

a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore

restauratore di beni culturali.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale» è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.

Articolo 183

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice é assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4, e 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi

dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

Articolo 184

Norme abrogate¹ e interpretative

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152, 153, 154 e 155;
- decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all'articolo 10;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.
- decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'articolo 27, commi da 1 a 12;
- decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2-decies.

2. Con l'espressione «servizi aggiuntivi» riportata in leggi o regolamenti si intendono i «servizi per il pubblico» di cui all'articolo 117.

¹ I decreti legislativi correttivi hanno provveduto ad abrogare le seguenti, ulteriori disposizioni:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi 1 e 2;
- legge 19 aprile 1990, n. 84, limitatamente all'articolo 1, comma 3;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 17, comma 131;
- decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente all'articolo 14-*duodecies*.

Allegato A

(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
 - a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - b) siti archeologici;
 - c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

- 1) qualunque ne sia il valore
 1. Reperti archeologici
 2. Smembramento di monumenti
 9. Incunaboli e manoscritti
 12. Archivi

- 2) 13.979,50
 5. Mosaici e disegni
 6. Incisioni
 8. Fotografie
 11. Carte geografiche stampate

- 3) 27.959,00
 4. Acquerelli, guazzi e pastelli

- 4) 46.598,00
 7. Arte statuaria
 10. Libri
 13. Collezioni
 14. Mezzi di trasporto
 15. Altri oggetti

- 5) 139.794,00
 3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

- (1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

2. LEGGE 25 giugno 2005 n. 109

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE, NONCHE' PER LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADOZIONE DI TESTI UNICI IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

.....

Art. 2-ter. - (Verifica preventiva dell'interesse archeologico).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: "codice dei beni culturali e del paesaggio", per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonché una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del preliminare.

Art. 2-quater. - (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine

archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del di cui alle seguenti lettere:

- a. prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
 1. esecuzione di carotaggi;
 2. prospezioni geofisiche e geochimiche;
 3. saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
 - b. seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
 - a. contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
 - b. contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
 - c. complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
 3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
 5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.

-
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di crei al presente articolo.
 7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Art. 2-quinques. - (Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).

1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
2. Alle finalità di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
3. Fermo restando quanto, disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI IN AMBITO INTERNAZIONALE

1. Introduzione

Le novità introdotte in ambito europeo sulla circolazione delle opere d'arte risalgono alla fine del 1992, quando la Comunità europea raggiunse l'accordo politico per l'adozione di norme che compensassero l'abolizione dei controlli doganali alle frontiere interne sui beni facenti parte dei patrimoni culturali nazionali, per i quali il Trattato CEE prevedeva deroghe alla libera circolazione.

Il 1° gennaio 1993, con l'entrata in vigore del Mercato Unico intracomunitario, i controlli ai confini fra gli Stati membri sono stati aboliti e la Comunità europea ha dovuto affrontare gli effetti della liberalizzazione in materia di beni culturali.

La tutela del patrimonio storico-artistico è stata garantita da due strumenti normativi:

- un **regolamento** in materia di esportazione di beni culturali che ha aggiunto alla protezione nazionale, diversa per ogni Paese membro, una protezione comune ai confini esterni della CEE (*regolamento (CEE) del Consiglio europeo n. 3911/92*). Si tratta di un testo a carattere doganale che:
 - prevede l'assoggettamento a licenza delle uscite dei beni culturali verso paesi terzi;
 - stabilisce che questa licenza sia valida in tutta la comunità;
 - definisce come competente a rilasciarla lo stato nel quale il bene si trova lecitamente e definitivamente dal 1° gennaio 1993;
 - istituisce un sistema di cooperazione fra autorità culturali e doganali;
- una **direttiva** sulla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti da uno Stato membro dell'Unione europea (*direttiva 93/7/CEE del Consiglio europeo, 15 marzo 1993*) che consente a ogni Stato membro di rivendicare le opere fuoriuscite in violazione della legge del paese di origine.

Il formulario unico, che ciascuno stato deve utilizzare per la licenza di esportazione nella propria versione linguistica, viene adottato con regolamento 752/93 della Commissione del 30 marzo 1993; (*poi modificato con regolamento 1526/98 della Commissione del 16 luglio 1998*)

La **direttiva** e il **regolamento** comunitari entrano in vigore il 1° aprile 1993, 3 mesi dopo l'apertura delle frontiere, dando il via al dibattito sull'applicazione della legislazione nazionale e all'esercizio delle facoltà che le norme comunitarie lasciano agli stati membri.

Una circolare del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali (*1° marzo 1993*) precisa che le leggi italiane preesistenti (*legge 1089/1939 e il Regio decreto 363/1913*) continueranno a disciplinare l'esportazione diretta, cioè l'uscita attraverso le frontiere esterne dello stato membro interessato, dei beni che non rientrano nelle categorie *dell'allegato del regolamento CEE n. 3911/92* o che presentano un valore inferiore a quello delle soglie finanziarie previste.

Si dispone inoltre che il bene da esportare venga presentato fisicamente all'ufficio esportazione competente sul territorio, presso il quale si dovrà richiedere l'autorizzazione a esportare.

Altri momenti importanti per la sicurezza e la tutela delle opere d'arte sono stati:

- la firma della *Convenzione UNIDROIT* sui beni culturali rubati e illecitamente esportati (*Roma, 24 giugno 1995*), ratificata dall'Italia nel 1999 (*legge 7 giugno 1999, n. 213*);
- la pubblicazione della *legge 30 marzo 1998, n.88*, con cui si sono adottate le disposizioni di recepimento ed esecuzione in Italia delle norme comunitarie, nonché l'abolizione della tassa di esportazione e il mantenimento dell'istituto dell'acquisto coattivo all'esportazione, prevedendone l'esercizio non solo da parte degli uffici di esportazione statali ma anche da parte delle Regioni. La legge è stata più tardi assorbita dal Testo Unico (*decreto legislativo n.490/1999*) **che l'ha abrogata**. Il Testo unico è stato a sua volta abrogato dal **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, articolo 184, che ha introdotto alcune variazioni nelle procedure di esportazione di beni culturali

Il **capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio** norma la Circolazione in ambito internazionale e si articola in 4 sezioni:

- **I** (*Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale*)
- **II** (*Esportazione dal territorio dell'Unione europea*)
- **III** (*Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea*)
- **IV** (*Convenzione UNIDROIT*)

ESPORTAZIONE DI BENI DALL'ITALIA VERSO L'UNIONE EUROPEA *USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE*

La **sezione I del capo V** del Codice dei beni culturali e del paesaggio (*articoli 65-72 del Codice*) prevede i casi di **uscita temporanea** e di **uscita definitiva** del bene dal territorio nazionale.



ESPORTAZIONE DI BENI DALL'ITALIA VERSO L'UNIONE EUROPEA **Uscita dal territorio nazionale: Uscita temporanea**

Nel caso di uscita temporanea (*articoli 66, 67 del Codice*) il bene è soggetto al rilascio dell'attestato di circolazione temporanea redatto a cura dall'ufficio esportazione competente. L'uscita temporanea dal territorio nazionale è prevista per i beni la cui uscita è vietata o richiede un'autorizzazione:

- *manifestazioni, mostre o esposizioni di alto interesse culturale;*

-
- *mobilio privato di cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;*
 - *arredamento di sedi diplomatiche e consolari all'estero;*
 - *beni che abbiano la necessità di essere sottoposti ad analisi, indagini, interventi conservativi da eseguirsi necessariamente all'estero;*
 - *nonché in casi in cui l'uscita del bene sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi;*

La durata della permanenza all'estero del bene è:

- o **18 mesi** al massimo in caso di manifestazioni;
- o **4 anni** al massimo in caso di applicazione di accordi internazionali.

Assicurazione: Il rilascio dell'attestato è inoltre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per mostre e manifestazioni promosse all'estero dal Ministero, o con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

ATTESTATO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEA

Il documento che autorizza l'uscita temporanea è l'attestato di circolazione temporanea (*articolo 71 del Codice*), rilasciato dall'ufficio esportazione competente su richiesta dell'interessato che intenda trasferire un bene - la cui uscita è vietata o necessita di autorizzazione - verso un altro Stato membro dell'Unione Europea:

- o *Austria*
- o *Belgio*
- o *Bulgaria*
- o *Cipro*
- o *Danimarca*
- o *Estonia*
- o *Finlandia*
- o *Francia*
- o *Germania*
- o *Grecia*
- o *Irlanda*
- o *Italia*
- o *Lettonia*
- o *Lituania*
- o *Lussemburgo*
- o *Malta*
- o *Paesi Bassi*
- o *Polonia*

- *Portogallo*
- *Regno Unito*
- *Repubblica Ceca*
- *Romania*
- *Slovacchia*
- *Slovenia*
- *Spagna*
- *Svezia*
- *Ungheria*

L'interessato è tenuto a fare denuncia di esportazione temporanea, presentando il bene o l'oggetto all'ufficio esportazione competente, indicando:

- *il valore venale del bene*
- *il responsabile della custodia del bene all'estero*

L'ufficio esportazione:

- accerta la congruità del valore dichiarato;
- rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea
- comunica all'interessato l'esito della richiesta entro 40 giorni dalla presentazione del bene;
- l'interessato può fare **ricorso amministrativo avverso il diniego dell'attestato di circolazione temporanea**, nei modi previsti in caso di diniego per l'attestato di libera circolazione.

Rifiuto dell'attestato di libera circolazione

In caso di **diniego** (*articolo 68, comma 6, del Codice*), l'ufficio esportazione avvia il procedimento di **dichiarazione dell'interesse culturale** (*articolo 14 del Codice*) del bene, comunicandolo agli interessati e sottoponendo l'opera al regime previsto per i beni culturali sottoposti a tutela: vigilanza, ispezione, misure di protezione, circolazione in ambito nazionale – alienazione e altri modi di trasmissione (*disposizioni previste da capo II, sezione I capo III, sezione I capo IV del Codice*).

Ricorso amministrativo contro il rifiuto dell'attestato di libera circolazione

In caso di diniego (rifiuto) dell'attestato di libera circolazione, la normativa in vigore ammette il ricorso amministrativo per motivi di **legittimità** e di **merito** entro **30 giorni** dalla comunicazione del diniego (*articolo 69 del Codice*).

Il ricorso va presentato dall'interessato al Ministero, da intendersi come “organo indicato nella comunicazione o che ha emanato l'atto, impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione” (*articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 119 del 1971, le cui disposizioni sono richiamate nel comma 5 dell'articolo 69 del Codice*).

Il Ministero, acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, decide entro **90 giorni** dalla presentazione del ricorso.

Dalla data di presentazione del ricorso e fino alla scadenza dei 90 giorni, il procedimento di dichiarazione è sospeso ma i beni rimangono assoggettati, in via cautelare, alle disposizioni previste per le opere sottoposte a tutela: vigilanza, ispezione, misure di protezione, circolazione in ambito nazionale – alienazione e altri modi di trasmissione (*disposizioni previste da capo II, sezione I capo III, sezione I capo IV del Codice*).

Nel caso in cui il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio esportazione che provvede, nei successivi **20 giorni**, a rilasciare l'attestato di libera circolazione.

ESPORTAZIONE DI BENI DALL'ITALIA VERSO L'UNIONE EUROPEA

Uscita dal territorio nazionale: Uscita definitiva

Nel caso di uscita definitiva (*articolo 65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio*) il bene è soggetto al rilascio dell'attestato di libera circolazione redatto a cura dall'ufficio esportazione competente.

La norma distingue i casi in cui l'uscita definitiva è:

a. vietata:

- se il bene sia opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre 50 anni, appartenga allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, a ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche senza fine di lucro:
 - *quando presenta interesse artistico, storico ed etnoantropologico;*
 - *quando non sia ancora intervenuta la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico o etnoantropologico;*
- in caso di raccolte dei musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;
- se si tratta di cose di interesse particolarmente importante e di collezioni per le quali:
 - *sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale;*
 - *il Ministero si sia espresso negativamente, riguardo all'esportazione definitiva, perché troppo importanti per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza;*

b. soggetta ad autorizzazione:

- per le cose, diverse dalle precedenti, a chiunque appartenenti che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non vivente e la cui esecuzione risalga a oltre 50 anni;
- per le fotografie, con relativi negativi e matrici, per gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, per le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga a oltre 25 anni;

c. non soggetta ad autorizzazione:

- per le opere di pittura, scultura, grafica e di qualsiasi oggetto di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni, anche se l'esportatore deve comunque dimostrare al competente ufficio esportazione che i beni da trasferire all'estero hanno le caratteristiche suddette.

ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE

L'attestato di libera circolazione (*articolo 68 del Codice*) costituisce la principale conseguenza dell'adeguamento normativo italiano al sistema europeo, con cui il Ministero, attraverso gli uffici di esportazione che fanno capo alle soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, attesta che l'uscita di un determinato bene culturale non configuri danno per il patrimonio del Paese e che pertanto può lasciare il territorio nazionale.

Data la sua natura, esso si intende riferito:

- *a una sola opera;*
- *a una serie omogenea di opere;*

Rilascio dell'attestato di libera circolazione:

Chiunque intenda far uscire dal territorio nazionale un bene culturale **deve farne denuncia e presentarlo all'ufficio esportazione competente indicando il valore venale:**

- l'ufficio esportazione, entro **3 giorni** dalla presentazione del bene, ne dà notizia al Ministero che entro **10 giorni** dalla ricezione della comunicazione può segnalare ogni elemento conoscitivo sull'opera ma senza più esercitare il potere di inibizione come in passato;
- l'ufficio esportazione accerta la congruità del valore indicato dall'esportatore e rilascia, o nega, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro **40 giorni** dalla presentazione della cosa o del bene. La decisione dell'ufficio è maturata anche in base alle segnalazioni e agli indirizzi di carattere generale ricevuti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo (*Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, come definito dal Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*).

L'attestato di libera circolazione:

- ha la durata di **3 anni**;
- è redatto in **3 originali**:
 - *1 depositato agli atti d'ufficio;*
 - *1 consegnato all'interessato per accompagnare la circolazione del bene;*
 - *1 trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.*

Acquisto coattivo

L'ufficio esportazione, in caso di diniego, può proporre al Ministero di acquistare il bene presentato perché vi si riscontrano caratteristiche tali da renderne necessaria l'acquisizione al patrimonio nazionale (*articolo 70 del Codice*):

- il procedimento di acquisto coattivo va espletato entro **40 giorni** dalla data di presentazione del bene

- l'avvio del procedimento va **comunicato** contestualmente al **Ministero**, all'**interessato** e alla **Regione**, nella quale si trova l'ufficio esportazione, specificando che l'oggetto gravato dalla proposta resta in **custodia** presso l'ufficio fino alla conclusione del procedimento. In questo caso il termine per il rilascio dell'attestato è **prorogato di 60 giorni**;
- il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il **valore** indicato nella denuncia;
- il provvedimento di acquisto è **notificato** all'interessato entro **90 giorni** dalla denuncia;
- fino a quando non sia intervenuta la notifica della proposta di acquisto, l'interessato può **rinunciare all'uscita del bene** dal territorio nazionale e ritirarlo;
- il Ministero, qualora decida di non acquistare il bene, lo comunica, entro **60 giorni** dalla denuncia, alla **Regione** che può acquistare, notificando il provvedimento all'interessato entro 90 giorni a partire data della denuncia.

ESPORTAZIONE DI BENI DALL'ITALIA VERSO L'UNIONE EUROPEA INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE

Dietro richiesta dell'interessato l'ufficio esportazione certifica:

- la **spedizione** in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea di cose o di beni culturali;
- l'**importazione** in Italia da un Paese terzo di cose o di beni culturali.

I **certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione** sono rilasciati sulla base di documentazione idonea a identificare con certezza il bene e a dimostrarne la provenienza legittima dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo. Tali certificati hanno la **durata di 5 anni** e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato (*articolo 72 del Codice*).

CIRCOLAZIONE DEI BENI IN AMBITO INTERNAZIONALE ESPORTAZIONE DAL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA

La **sezione II del capo V** del Codice dei beni culturali e del paesaggio (*articoli 74-86*) regola le procedure di esportazione dei beni culturali al di fuori del territorio europeo, accompagnati dalla licenza di esportazione.

Licenza di esportazione

Il rilascio della licenza di esportazione (*articolo 74, comma 2, del Codice*) da parte dell'ufficio esportazione competente è prevista dall'articolo 2 del *regolamento CEE del Consiglio europeo n. 3911/92*.

La **licenza è rilasciata contestualmente all'attestato di libera circolazione**, o almeno entro 30 mesi dal rilascio di quest'ultimo, ed è **valida 6 mesi**.

4. I BENI DELLA CHIESA

La Chiesa cattolica, nel corso dei secoli, ha generalmente accolto nel proprio ambito le forme d'arte dei diversi popoli. Per solennizzare il culto divino la Chiesa ha promosso e favorito una cultura artistica d'ispirazione cristiana ed è stata da sempre, committente ed ispiratrice d'innomerevoli opere d'arte. Pur non rinunciando, infatti, alla sua dimensione religiosa, si è identificata nelle espressioni artistiche dei vari popoli in conformità al credo professato, alle predisposizioni naturali e alle condizioni di vita. Contemporaneamente ha promosso un deciso impegno per nuove e degne forme espressive di arte coniugate alle diverse culture verso cui, nel corso dei secoli, si è rivolta l'opera di evangelizzazione.

Si è creato così un tesoro culturale da doversi conservare con la massima cura.

Quando si parla di bene culturale in ambito ecclesiastico occorre sempre tenere presente il riferimento evangelico; il bene culturale è un'espressione della spiritualità dell'uomo che vive all'interno di una comunità ecclesiale. Emerge quindi una sostanziale differenza tra i beni di uno Stato e quelli della Chiesa. Il primo considera il suo patrimonio da un punto di vista artistico, storico e materiale andando oltre le ideologie e le finalità che lo hanno prodotto, la seconda invece, lo considera finalizzato alla vita della comunità ecclesiale, ne smaterializza il valore venale per renderlo strumento di elevazione spirituale.

Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa

E' collegata con la Congregazione del Clero ed opera per la conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni della Chiesa universale. Si articola in quattro sezioni:

- I sezione: liturgia, archeologia e storia;
- II sezione: architettura e ingegneria;
- III sezione: pittura;
- IV sezione: scultura.

Tra le difficoltà che la Pontificia Commissione si trova quotidianamente ad affrontare, va segnalata quella riguardante la diversa disciplina cui sono sottoposti i beni culturali della Chiesa, secondo le vicende e le circostanze storiche delle varie nazioni. La Chiesa in alcuni paesi ne è proprietaria e custode, in altri solo custode, in altri ancora la disciplina è regolata da regimi concordatari, mentre in altri, l'esperienza è solo agli inizi. E' facile quindi intuire quanto il lavoro della Pontificia Commissione sia articolato e adeguato alle diverse situazioni nazionali. A tal fine infatti, vengono offerti aiuto e collaborazione alle diverse chiese particolari e agli organismi episcopali e si promuove un' opera di sensibilizzazione culturale dell' intero popolo di Dio.

Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)

E' l'assemblea dei vescovi italiani i quali esercitano congiuntamente alcune loro funzioni pastorali. La C.E.I. opera come organismo permanente. Per far fronte ai propri compiti in materia di beni culturali ecclesiastici ha istituito:

- *la Consulta Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici*:
organo interno di consulenza con il compito di tenere i contatti con le Consulte regionali, con il

Ministero per i beni e le attività culturali e con gli altri Ministeri competenti. Della Consulta fanno parte: 16 delegati regionali, rappresentanti dei religiosi e delle religiose, rappresentanti delle associazioni di categoria (archivi, biblioteche, musei), più alcuni esperti;

- *l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici:*

strumento specifico per ciò che riguarda la tutela, la valorizzazione, l' adeguamento e l'incremento dei beni culturali ecclesiastici. Uno degli scopi dell'Ufficio Nazionale è di favorire corretti rapporti tra gli enti ecclesiastici e quelli dello Stato.

Conferenza Episcopale Regionale (C.E.R.)

E' l'assemblea dei vescovi di una determinata regione. L'Italia è suddivisa in 16 regioni ecclesiastiche. Si avvale della Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici per coordinare l'attività in materia a livello regionale. Si occupa in particolare di tutto ciò che riguarda i rapporti tra le Diocesi e le Amministrazioni locali (Regioni, Province e Comuni) e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. La C.E.R. pur essendo organo di governo collegiale della rispettiva regione, non ha poteri legislativi e amministrativi, anche se nulla esclude che possano adottarne. Può stipulare in materia di beni culturali vere e proprie intese con le rispettive regioni civili.

Vescovo Diocesano

Nell'ambito della diocesi affidata alle sue cure pastorali, ha il compito di coordinare, disciplinare e promuovere tutto quanto attiene ai beni culturali ecclesiastici. A tale scopo, si avvale della Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali e di un apposito Ufficio presso la Curia diocesana. Può stipulare convenzioni con le autorità civili.

Disposizioni Di Carattere Sostanziale e Procedurale Circa i Restauri

La Congregazione del Culto Divino, ha stabilito che tutti coloro che sono interessati alla costruzione e al restauro delle Chiese, consultino la Commissione Diocesana di Liturgia e di Arte Sacra. La Commissione deve accertare che i progetti presentati favoriscano le celebrazioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli. La C.E.I. ha emanato una serie di disposizioni che sottolineano con forza l'esigenza del rispetto delle norme civili:

- norma n. 14: per gli interventi nei sacri edifici si abbiano presenti oltre alle disposizioni canoniche e quelle civili di tutela, anche le norme contenute nella "Carta del restauro 1972" elaborata dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Le trasformazioni e gli adattamenti fanno parte del monumento stesso e del suo complesso.
- norma n. 15: E' opportuno che gli ordinari inviino alle sovrintendenze, in tempo utile per la redazione dei programmi, la segnalazione relativa agli interventi restaurati vi e di tutela degli edifici di culto. La ricerca di fondi per interventi di restauro e per altre iniziative, non può essere ridotta a mera operazione finanziaria, ma va considerata come un'occasione opportuna per la formazione sia della comunità cristiana sia della comunità civile.
- norma n. 16: i restauri di beni sia immobili sia mobili (sculture, dipinti, ecc.), nel caso in cui i restauri medesimi siano eseguiti a cura degli enti proprietari a norma delle vigenti disposizioni di tutela, dovranno essere condotti secondo le direttive delle competenti sovrintendenze con massima prudenza ed attenta osservanza dei lavori in esecuzione. La

programmazione ed esecuzione delle opere e dei lavori, sia che l'onere riguardi lo Stato sia che esso ricada sui proprietari, comportano l'elaborazione di un precedente da uno studio sul monumento, integrato da ricerche bibliografiche, iconografiche ed archivistiche, corredato da rilievo grafico, da fotografie, da verifiche di stabilità. L'autorità ecclesiastica locale, per ogni migliore istruzione in merito, prenda contatto con la sovrintendenza competente per territorio e con l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici. Circa le nuove destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto, che rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica e sono abbandonati, occorre esigere, in analogia al vincolo di destinazione d'uso nella urbanistica moderna, che la loro sistemazione, convenientemente studiata in collaborazione con le competenti sovrintendenze, corrisponda al titolo della dignità originaria.

Chiesa e Stato

Gli organi pubblici statali quando intervengono sui beni culturali degli Enti ecclesiastici per restauri o altre iniziative, sono tenuti a comunicare e illustrare ai responsabili e alle rispettive comunità i loro interventi, nonché a rispettare le finalità di detti beni, in conformità ai controlli canonici disposti in materia. Le richieste di autorizzazione per i progetti di restauro di beni culturali ecclesiastici, devono essere presentate al competente organo diocesano, che dopo aver ottenuto la regolare autorizzazione dall'Ordinario, le presenterà alla sovrintendenza competente. Le autorizzazioni statali saranno trasmesse ai richiedenti tramite l'organo di Curia. Analoga procedura sarà seguita per la richiesta di contributi a Enti pubblici.

Il rigore delle citate disposizioni non deve sorprendere se si considera che, come è stato lamentato dalla Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa in una lettera inviata ai vescovi il 15 ottobre 1992 “le conseguenze negative di una carente sensibilità estetica e pastorale nella gestione dei beni culturali sono in molti casi evidenti e sono oggetto di giustificato rammarico da parte delle autorità sia ecclesiastiche sia civili” come avvenuto in occasione dei “restauri approssimativi e devastanti, condotti talvolta in modo improvvido, con la motivazione di adeguamenti liturgici...”.

LEGGE 25 MARZO 1985, N. 121

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE, FIRMATO A ROMA IL 18 FEBBRAIO 1984, CHE APPORTA MODIFICHE AL CONCORDATO LATERANENSE DELL'11 FEBBRAIO 1929, TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
2. Piena ed intera esecuzione é data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'art. precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso.

ACCORDO

La Santa Sede e la Repubblica italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale.

Hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

1. - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

2. - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

3. - 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

4. - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

5. - 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

-
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
 3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
 6. - La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le parti.
 7. - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
 2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
 4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
 5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
 6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli art. 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
 8. - 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

 - a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;
 - b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione é tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio é stato

celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l'effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

9. - 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

10. - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono

subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

11. - 1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle Forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L'assistenza spirituale ai medesimi é assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

13. - 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. 14. - Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all'art. 1.

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione all'art. 4.

a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo

Stato dà dell'art. 23, comma secondo, del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all'art. 7.

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione all'art. 8.

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all'art. 9.

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione all'art. 10.

La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 – che non innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 – si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al

medesimo articolo.

7. In relazione all'art. 13, n. 1.

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

D.P.R. 26 SETTEMBRE 1996, N. 571

ESECUZIONE DELL'INTESA FRA IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, FIRMATA IL 13 SETTEMBRE 1996, RELATIVA ALLA TUTELA DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.

aggiornata al 5.08.2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996.

Intesa tra il ministro per i beni culturali e ambientali e il presidente della conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 5 del suo statuto e in conformità agli indirizzi contenuti nelle norme e negli orientamenti approvati dalla Conferenza episcopale italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992, ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 12, n. 1, commi 1 e 2, dell'accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984, concordano sulle modalità previste, in prima attuazione, dalle seguenti disposizioni.

Articolo 1

1. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:

a) a livello centrale, il Ministro per i beni culturali e ambientali e i direttori generali degli uffici centrali del Ministero da lui designati; il Presidente della Conferenza episcopale italiana e le persone da lui eventualmente delegate;

b) a livello locale, i Soprintendenti e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.

2. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.

Articolo 2

1. Ai fini di cui alla premessa della presente intesa, i competenti organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per i beni culturali e i relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.

2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.

3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

Articolo 3

1. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

Articolo 4

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1 è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 5

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 2.

2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 1, comma 2, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.

3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del vescovo diocesano, all'ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Articolo 6

1. A norma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che concerne le esigenze di culto, con l'ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai titolari dei beni per il tramite dell'ordinario stesso.

Articolo 7

1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, è istituito l'"Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica".

2. L'Osservatorio è composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo rappresentante della Conferenza episcopale italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza episcopale italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 8

1. Le presenti disposizioni possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell'esercizio delle rispettive competenze, tra le regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici.

PARTE 4[^]

LA NORMATIVA EUROPEA

1. Introduzione

Una lenta, quanto graduale, presa di coscienza, dell'importante ricchezza racchiusa nell'universo del patrimonio culturale, storico ed artistico mondiale, sta portando ad una attenta considerazione che esiste la reale minaccia della sua inesorabile scomparsa.

Il desiderio di salvarlo diviene, perciò, la simultanea e naturale prerogativa per una più rapida ed incisiva difesa.

La qualificazione "culturale" sottolinea quei valori inerenti ai beni che li rendono significativi per motivi storici o artistici, non in base a criteri meramente economici ma ad un legame che si crea tra l'uomo e le cose. Il patrimonio culturale costituisce proprio l'identità di un popolo, che gli impedisce di smarrirsi nel perpetuo alternarsi dei tempi, dando un ordine all'intercedere dei giorni. Diviene pertanto essenziale preservarlo e farne un punto di forza quale elemento di stabilità e aggregazione. I beni culturali rappresentano, quindi, lo specchio di un comune sentirsi parti della stessa popolo. Proprio da questo stretto rapporto un "popolo - un patrimonio", per tradizione, la problematica giuridica dei beni culturali ha mantenuto una dimensione tipicamente nazionale, appena mitigata da iniziative di diritto internazionale tese a tutelare alcuni aspetti di inevitabile carattere sovrastatale.

Nell'ambito europeo, di conseguenza, questo è rimasto l'approccio dominante fino a tempi recenti, quando le modifiche al Trattato di Roma e lo sviluppo di una politica culturale della Comunità hanno determinato un contesto giuridico assai originale, animato da una sempre più vasta consapevolezza sociale della rilevanza del patrimonio culturale nella vita dei popoli europei.

La cultura è, con chiara evidenza, allo stesso tempo fattore d'integrazione sociale e di cittadinanza e "contribuisce all'affermazione ed alla vitalità del modello europeo di società, nonché all'influsso della Comunità sulla scena mondiale". Così diviene ogni giorno, sempre più sentita e concreta l'esigenza di un'adeguata tutela di quei beni culturali, frutto della geniale e sensibile attività umana, testimonianza della sua personale percezione della realtà.

Essi, oltre ad essere risultato dell'istintivo desiderio di rimanere nella memoria, contraddistinguono, insieme, il passo della nostra lunga storia e del futuro progresso.

Purtroppo, non solo l'azione aggressiva del tempo costituisce una minaccia, ma anche l'uomo che distrugge, oppure mercifica tali beni, snaturandoli della loro essenza e dal loro contesto, quindi, dalla stessa storia, dalla memoria, dall'utilità e dal fondato valore culturale.

Il problema è di intervenire attivamente e più incisivamente nella difesa di tale patrimonio culturale ed artistico, considerando che non ci si potrà attivare a danno avvenuto.

Sorta come Comunità Economica Europea, l'Unione aveva l'obiettivo primario di realizzare un mercato interno comune agli Stati membri. Le libertà di circolazione lo avrebbero caratterizzato. Fra esse compare quella delle merci, ivi compresi i beni culturali, con l'eccezione però determinata dalla previsione dell'art. 36 (oggi art. 30) del Trattato di Roma che consentiva agli Stati di disporre discipline derogatorie se finalizzate "alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale".

Nella prima fase, però, i beni culturali erano terreno di scontro, più che fautori di un sentimento di aggregazione, perché si contrapponevano Stati orientati a favorirne la mobilità e la

monetizzazione e Stati marcatamente protezionistici. Il Trattato di Roma serbava silenzio sulla materia e vi era solo riferimento ad un'esclusiva possibilità di difesa nazionale di un patrimonio che, quindi, era lungi dall'essere considerato comune. Inoltre, nefasta conseguenza di ciò era la privazione dei beni culturali della loro specificità, poiché venivano assimilati agli ordinari prodotti. In questo senso si può forse affermare che il patrimonio culturale mobile ha cooperato alla costruzione della casa comune europea da subito, contribuendo a realizzare l'effettività del mercato comune. A conferma di tale orientamento vi era la giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nel celebre caso del 1968 noto come "oggetti d'arte", ha parificato i beni culturali alle merci.

Solo con le azioni a tutela del patrimonio architettonico e naturale degli anni 1970-1975 si addiveniva, per la prima volta, alla enucleazione di una categoria di beni culturali di valenza europea.

Tutto ciò non deve lasciare perplessi, poiché tali attività si collocavano in un contesto più ampio, in cui agivano anche l'UNESCO ed il Consiglio D'Europa.

La prima si era adoperata per il successo della "Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale" del 1972, mentre il secondo aveva elaborato la Convenzione di Granada del 1974, organizzando inoltre l'Anno europeo del patrimonio architettonico nel 1975. Svariati sono gli atti comunitari che, muovendo da tali basi, introducevano l'espressione di "patrimonio culturale europeo", segnando la prima tappa verso il riconoscimento del retaggio culturale comune da parte del Trattato di Maastricht.

Il passaggio della Comunità da organizzazione internazionale a fini limitati a soggetto a vocazione tendenzialmente generale comportava parallelamente il superamento dell'idea romantica in favore di quella più moderna che, travalicando i confini interni, considerava i beni culturali patrimonio dell'umanità, sottraendoli all'esclusività statale. Nell'ordinamento internazionale, peraltro, ciò trovava riscontro nella Convenzione dell'Aja sulla tutela dei beni culturali nei conflitti armati del 1954 e in quella sul Patrimonio Mondiale, definito "elemento essenziale del patrimonio dell'umanità e una fonte di arricchimento e di sviluppo armonioso per la civiltà presente e futura". Il cambiamento di indirizzo in questa materia è, di conseguenza, anche il riflesso dell'ottica evolutiva della Comunità. In costanza del Trattato di Roma il ricorso alla c.d. teoria dei poteri impliciti ha infatti consentito di superare il silenzio rispetto a taluni settori, introducendo azioni comunitarie in settori limitrofi a quello inerente alla cultura (p.e. protezione dell'ambiente).

Con il Trattato di Maastricht la cultura è finalmente introdotta a pieno titolo nel novero delle politiche comunitarie, addirittura in posizione predominante, poiché la "Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente Trattato".

Gli artt. 3 e 151 del Trattato, come riformulati e rinumerati, indirizzano l'azione della Comunità al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Nell'art. 151 trovano conferma anche le tendenze a creare una base culturale comune, attraverso la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo.

Su questa scia si sviluppa la prima normativa a tutela del patrimonio culturale con riferimento alla loro circolazione negli Stati membri. L'assoggettamento dei beni culturali mobili alle normali regole in materia di libera circolazione infatti moltiplica le occasioni di esportazione illecita, se non di vero e proprio trafugamento.

Per garantire agli Stati maggior sicurezza e compensare le insidie derivanti dalla soppressione delle frontiere interne, la Comunità adotta due strumenti: il regolamento n. 3911/92 relativo

all'esportazione dei beni culturali e la direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali illegalmente usciti dal territorio di uno Stato membro.

Il regolamento è volto alla repressione delle esportazioni illegali verso i Paesi terzi, mentre la Direttiva prevede l'obbligo di restituzione dei beni usciti illecitamente dal territorio statale. Permane, però, la competenza nazionale a definire il proprio patrimonio ed a prendere le misure necessarie per garantire la protezione all'interno delle frontiere interne, per cui quella comunitaria è accessoria.

L'Unione appresta, pertanto, una protezione rafforzata per alcune categorie di beni culturali. Nel regolamento per la prevenzione delle esportazioni illecite, si tratta di beni culturali delle categorie dettate in allegato, mentre nella direttiva la restituzione concerne i beni qualificati culturali sia dalla legislazione nazionale, sia da quella comunitaria, e che al contempo ricadano in una delle elencazioni previste.

La differenza nell'individuazione degli oggetti di tutela non è l'unica che intercorre tra le due norme: ugualmente rilevante è infatti la portata dei precetti comunitari. La protezione dalle esportazioni illecite è per molti Stati meramente aggiuntiva rispetto a quella nazionale (si pensi alla licenza di esportazione nell'ordinamento italiano introdotta già nel 1939), mentre costituisce un *quid pluris* solo per quei Paesi che non dispongono di qualcosa di simile. Il meccanismo predisposto prevede l'obbligo di presentare una licenza di esportazione per ogni bene culturale destinato ad uscire dalle frontiere esterne della Comunità europea.

Inoltre la Comunità ha provveduto ad emanare, mediante il regolamento CEE n. 752/93 del 30 marzo 1993 (recante disposizioni d'applicazione del regolamento precedente citato), recentemente modificato dal regolamento (CE) n.656/2004, un'apposita disciplina per garantire un modello uniforme di formulario su cui redigere le licenze, al fine di evitare eventuali frodi, fissando nel contempo a dodici mesi la durata massima di validità della licenza di esportazione.

La direttiva sulla circolazione è, invece, assai innovativa, tanto che si è parlato in proposito di diritto conferito *ex novo* agli Stati rispetto ai beni culturali illecitamente usciti dal territorio nazionale.

Sotto il profilo dell'esportazione illecita i due strumenti comunitari si sovrappongono, poiché la violazione del regolamento n. 3911/92 è uno dei presupposti per l'applicazione della direttiva n. 93/7.

Il regolamento e la direttiva introducono apposite norme di armonizzazione, volte ad evitare che i beni culturali, in assenza di controlli doganali, da uno Stato in cui erano sottoposti a vincoli, una volta giunti in uno Stato permissivo siano esportati all'esterno della Comunità; e ad agevolare la restituzione dei beni illecitamente trasferiti dal primo Stato verso il secondo.

2. Direttiva 93/7 CEE del Consiglio Europeo.

Scheda di sintesi

La Direttiva 93/7 CEE del Consiglio Europeo, del 15 marzo 1993¹, disciplina la restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro.

Composta da 19 articoli, la Direttiva trova la sua base giuridica nell'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità europea, relativo alle "misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno".

In base al disposto della Direttiva, lo Stato membro a cui appartiene un determinato bene culturale (cd. Stato richiedente) può rivolgersi all'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale il bene si trova illecitamente (cd. Stato richiesto), proponendo un'azione di restituzione.

Lo Stato richiesto sarà obbligato ad ordinare la restituzione del bene allo Stato richiedente, a condizione però che quest'ultimo ne abbia dimostrato la culturalità e l'uscita illecita dal suo territorio, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1 e 5 della Direttiva.

In particolare, lo Stato richiedente dovrà dimostrare che il bene oggetto della richiesta sia classificabile come "culturale" in base alle proprie disposizioni nazionali e dunque sia riconducibile a quel "patrimonio artistico, storico o archeologico" di cui all'art. 30 TCE. Lo Stato dovrà inoltre provare che il bene stesso rientri in una delle categorie presenti nell'allegato alla Direttiva - il quale riproduce fedelmente l'allegato di cui al Reg. 3911/92 - o costituisca parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi, dei fondi di conservazione delle biblioteche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche.

La culturalità del bene dovrà dunque essere comprovata sia sotto l'aspetto nazionale che comunitario. Come previsto all'art. 13 della Direttiva, sarà necessario che il bene in questione abbia illegalmente lasciato il territorio dello Stato richiedente successivamente al 1° gennaio 1993, data dalla quale la normativa trova applicazione.

L'illiceità dell'uscita del bene culturale dal territorio è definita al par. 2 dell'art. 1 e fa riferimento alle ipotesi di violazione della legislazione dello Stato richiedente o del Regolamento (CEE) 3911/92, nonché al caso in cui il bene non sia rientrato nel territorio di appartenenza successivamente alla scadenza del termine o delle condizioni fissate per una spedizione temporanea lecita.

L'azione di restituzione può essere esercitata esclusivamente dagli Stati - e non da persone fisiche o giuridiche - sia nei confronti del possessore che del detentore materiale del bene, senza che acquisti rilevanza la buona o mala fede di questi ultimi.

Affinché l'istanza di restituzione sia ammissibile, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione che descriva il bene stesso e da una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente che ne dimostri l'illecita uscita dal territorio²; competenti a ricevere l'azione saranno esclusivamente i tribunali dello Stato richiesto.

Dalla lettura degli articoli 3 e 4 della Direttiva si evince la necessità di una stretta e costante

¹ Pubblicata in GU L 74 del 27 marzo 1993, p. 74 e successivamente modificata dalla Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997 (in GU L 60 del 1 marzo 1997) e dalla Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 (in GU L 187 del 10 luglio 2001).

collaborazione fra le diverse autorità competenti degli Stati membri, richiedente e richiesto. Ciascuno Stato membro cui la Direttiva è rivolta dovrà infatti provvedere alla designazione di una o più autorità centrali, preposte all'esercizio delle funzioni previste dalla Direttiva stessa. Tali autorità saranno chiamate a cooperare tra loro e a promuovere la collaborazione tra le diverse autorità competenti degli Stati membri. In particolare, l'autorità competente dello Stato richiesto sarà tenuta a localizzare, dietro richiesta dello Stato richiedente, il bene culturale oggetto della richiesta di restituzione ed a individuarne il possessore o detentore.

L'azione di restituzione è soggetta a precisi termini di prescrizione, come dettato dall'art. 7: un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene e dell'identità del suo possessore o detentore. In ogni caso, l'azione si prescrive trascorsi trenta anni a decorrere dalla data in cui il bene è uscito illecitamente dal territorio dello Stato richiedente. Tale termine può estendersi a settantacinque anni nel caso in cui trattasi di beni culturali appartenenti a collezioni pubbliche, salvo eventuali accordi tra Stati membri che stabiliscano un termine più lungo. Qualora il tribunale dello Stato richiesto disponga la restituzione del bene, l'articolo 9 della Direttiva prevede la possibilità che il giudice competente accordi al possessore un equo indennizzo. La corresponsione di tale indennizzo è subordinata alla verifica, da parte del giudice, che il possessore del bene abbia usato all'atto dell'acquisizione del bene la "diligenza richiesta". Non sarà dunque attribuito alcun indennizzo né all'acquirente a titolo gratuito, né al detentore, né eventualmente al proprietario del bene, nell'ipotesi in cui sia stato egli stesso ad esportare il bene. In tale ultima circostanza si presume infatti che questi fosse a conoscenza del regime giuridico del bene di sua proprietà. L'indennizzo, il cui ammontare è stabilito dal giudice dello Stato richiesto, sarà a carico dello Stato richiedente, che provvederà al pagamento al momento della restituzione.

DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO EUROPEO, DEL 15 MARZO 1993, RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce che entro il 1° gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Trattato;

considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del Trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione all'interno delle frontiere interne;

considerando che occorre pertanto istituire un sistema che permetta agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (4); che la realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni;

considerando che dovrebbe essere istituita una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione, presso l'Interpol ed altri organismi qualificati che elaborano elenchi analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche;

considerando che la procedura istituita dalla presente direttiva costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno; che l'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia; che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3911/92 introduce, insieme alla presente direttiva, un sistema comunitario di tutela dei beni culturali degli Stati membri; che la data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva deve essere il più possibile vicina alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3911/92; che per taluni Stati membri sarà necessario un periodo superiore in considerazione della natura del loro sistema giuridico e della portata delle modifiche che essi dovranno introdurre nella propria legislazione nazionale per conformarsi alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) « bene culturale »: un bene

- che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i « beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico », in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE;

e

- che appartiene ad una delle categorie di cui all'allegato, o pur non rientrando in una di queste categorie costituisce parte integrante:
- delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche.

Ai fini della presente direttiva, per « collezioni pubbliche » si intendono le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro e che sia classificato come « pubblico » conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale oppure è finanziato in modo significativo dagli stessi;

- degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche;

2) « bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro »: un bene

- uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. 3911/92; nonché
- non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;

3) « Stato membro richiedente »: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale;

4) « Stato membro richiesto »: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;

-
- 5) « restituzione »: il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;
 - 6) « possessore »: la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;
 - 7) « detentore »: la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui.

Articolo 2

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali a essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

- 1) individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare tale ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;
- 2) effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;
- 3) facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro due mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;
- 4) prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;
- 5) impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto alla procedura di restituzione;
- 6) svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

Articolo 5

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta un bene culturale;
- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 6

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 1, e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 13, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

Articolo 9

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato richiesto accorda al possessore l'indennizzo che ritenga equo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione di essere convinto che il possessore abbia usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

L'onere della prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro richiesto.

In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

Articolo 10

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 4, punto 4.

Articolo 11

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 9 e delle spese di cui all'articolo 10 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 12

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 13

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.
2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993.

Articolo 15

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 16

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.
3. Il Consiglio valuta l'efficacia della presente direttiva dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando su proposta della Commissione, procede ad eventuali adeguamenti.
4. In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tenere conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

Articolo 17

La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3911/92.

Il comitato esamina tutti i problemi connessi all'applicazione dell'allegato sollevati dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua adozione, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi che devono conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

ALLEGATO - Categorie che sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, secondo trattino ed a cui devono appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del « patrimonio nazionale » ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE

A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- siti archeologici;
- collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni.

3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

7. Fotografie, film e relativi negativi (1).

8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione.

10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni.

11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni.

12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.

14. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie A 1-A 13, aventi più di 50 anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie A 1. e A 14 sono disciplinati dalla presente Direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

VALORI: 0 (zero)

- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti)
- 8 (Incunaboli e manoscritti)

- 11 (Archivi)

15 000

- 4 (Mosaici e disegni)

- 5 (Incisioni)

- 7 (Fotografie)

- 10 (Carte geografiche stampate)

50 000

- 6 (Arte statuaria)

- 9 (Libri)

- 12 (Collezioni)

- 13 (Mezzi di trasporto)

- 14 (Altri oggetti)

150 000

- 3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

3. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO EUROPEO N. 3911 DEL 9 DICEMBRE 1992

Scheda di sintesi

Il Regolamento del Consiglio n. 3911 del 9 dicembre 1992¹, relativo all'esportazione dei beni culturali, ha come obiettivo primario quello di conciliare, nella realizzazione del mercato interno, la libera circolazione dei beni culturali con le esigenze di protezione del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico.

L'eliminazione delle frontiere fisiche, fiscali e doganali tra gli Stati membri ostacola inevitabilmente il controllo dello scambio dei beni culturali tra i Paesi comunitari, e tra questi ed i Paesi terzi. Sino a quel momento gli Stati membri si erano limitati ad effettuare controlli alle frontiere esclusivamente con riferimento ai beni appartenenti al proprio patrimonio artistico-culturale, senza assoggettare ad alcuna particolare procedura i beni provenienti da altri paesi della Comunità. In vista della realizzazione del mercato interno era dunque necessario adottare rigorose misure che garantissero un controllo effettivo ed uniforme delle esportazioni alle frontiere. Lo scopo era principalmente quello di evitare la trasformazione del mercato interno in un incentivo al traffico illecito di opere d'arte, ed impedire che le stesse opere venissero esportate verso Stati terzi, eventualmente profittando della legislazione più permissiva di alcuni Stati membri.

Il Regolamento è composto di 11 articoli, suddivisi in 3 titoli: autorizzazione all'esportazione (artt. 2-5), cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (art. 6), disposizioni generali e finali (artt. 7-11). Tali disposizioni sono precedute, all'articolo 1, da una definizione di "beni culturali", che si limita peraltro a rinviare all'elenco di beni in allegato e la cui portata è circoscritta esclusivamente all'atto in questione.

Il disposto dell'articolo 1, ancora una volta, non pregiudica il diritto degli Stati membri di definire quali siano i beni che rientrano nel patrimonio nazionale di cui all'art. 30 del TCE.

L'ambito di applicazione del Regolamento è limitato ai beni elencati nell'allegato, suddivisi in 14 categorie, tra le quali rientrano oggetti archeologici, quadri, incisioni, libri, fotografie, e per alcuni dei quali la qualificazione di bene culturale è legata anche al requisito dell'età (più di 50, 75, 100 anni, a seconda del bene) o, addirittura, del valore minimo.

Il meccanismo introdotto dal Regolamento prevede la subordinazione del trasferimento di un bene culturale fuori dal territorio comunitario ad una specifica autorizzazione, denominata "licenza di esportazione". In base al disposto dell'art. 2, tale licenza deve essere rilasciata dalle autorità appositamente individuate dai singoli ordinamenti nazionali e dovrà provenire dallo Stato membro nel cui territorio il bene si trovava, lecitamente e definitivamente, al 1° gennaio 1993 o dello Stato in cui il bene si trova, a seguito di una spedizione in via definitiva da un altro Stato membro, di un'importazione da uno Stato terzo, o di una re-importazione da uno Stato terzo, susseguente ad un'esportazione lecita verso questo Stato terzo ad uno Stato membro. La licenza viene rilasciata su richiesta dell'interessato ed ha validità su tutto il territorio

¹ Reg. (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992, pubblicato in GUCE L395 del 31.12.1992. Successivamente, l'atto è stato modificato dal Regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio del 16 dicembre 1996, in GUCE L335 del 24.12.96, dal Regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio del 14 maggio 2001, in GUCE L137 del 19.5.01, dal Regolamento (CE) n. 806/03 del Consiglio del 14 aprile 2003, in GUCE L122 del 16.5.03. Per un'analisi del Regolamento, si veda: C. Biscaretti di Ruffia, *Il Regolamento n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali ed il Trattato sull'Unione europea*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 1992, p. 485 ss.

² Reg. CE 752/93 del 30 marzo 1993.

comunitario; dovrà essere presentata agli uffici competenti al momento dell'espletamento delle formalità doganali, assieme alla dichiarazione di esportazione, come previsto dall'art. 4.

Successivamente alla entrata in vigore del Reg. 3911/92, la Commissione ha emanato il Regolamento CEE n. 752/93², con il quale ha introdotto un modello standard di formulario di licenza di esportazione, dettando inoltre alcune misure base che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per evitare che vi siano falsificazioni o distorsioni, successivamente modificato dal Reg. CE n. 1526/98 e dal Reg. CE 656/04. In base a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento 3911/92, gli Stati membri possono anche limitare il numero degli uffici doganali competenti ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali, comunicando alla Commissione europea l'elenco degli uffici doganali abilitati. Il Regolamento instaura specifici meccanismi di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa fra la Comunità e gli Stati membri, nonché fra Stato e Stato, richiamando esplicitamente quanto previsto dal Regolamento CEE 1468/81 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative. E' inoltre istituito, dall'art. 8 del Regolamento, un apposito Comitato dei beni culturali, composto da rappresentanti dei singoli Stati membri e presieduto dal Presidente della Commissione. Tale comitato, concepito quale organo consultivo della Commissione, emette pareri, obbligatori ma non vincolanti, su qualsiasi problematica legata all'applicazione del Regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/92 DEL CONSIGLIO EUROPEO del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ai fini del completamento del mercato interno è necessario adottare una normativa per gli scambi con i paesi terzi la quale assicuri la protezione dei beni culturali;

considerando che, alla luce delle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 1990, sembra necessario prendere misure in particolare per garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che il sistema di cui trattasi dovrebbe prevedere l'obbligo di presentare una licenza rilasciata dallo Stato membro competente, prima dell'esportazione dei beni culturali contemplati dal presente regolamento; che esso implica una precisa definizione del campo di applicazione di dette misure e delle loro modalità di attuazione; che la realizzazione del sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che, per assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze conferitele dal presente regolamento, è opportuno istituire un comitato;

considerando che, data la notevole esperienza acquisita dalle autorità degli Stati membri nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della

regolamentazione doganale o agricola (4), occorre rendere applicabile detto regolamento nel presente settore;

considerando che l'allegato del presente regolamento ha lo scopo di definire le categorie di beni culturali che devono formare oggetto di particolare protezione negli scambi con i paesi terzi, senza pregiudicare la definizione, da parte degli Stati membri, dei beni da considerare patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 36 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato.

TITOLO 1

Licenza di esportazione

Articolo 2

1. L'esportazione di beni culturali, al di fuori del territorio della Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.

2. La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato,

- da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1° gennaio 1993,

- oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il bene culturale si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un paese terzo o reimportato da un paese terzo in seguito ad una spedizione lecita da uno Stato membro verso il suddetto paese terzo.

Tuttavia lo Stato membro competente conformemente al primo comma, primo e secondo trattino può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato, categoria A 1, primo e secondo trattino qualora detti beni abbiano un interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita.

L'autorizzazione di esportazione può essere rifiutata ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi.

Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, secondo trattino prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bene culturale, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva 93/. . /CEE del Consiglio, del . . . , relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (1).

3. La licenza di esportazione è valida in tutta la Comunità.

4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento, è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.
2. La Commissione pubblica l'elenco di queste autorità, nonché le eventuali modifiche dello stesso, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente ad accettare tale dichiarazione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione dei beni culturali.
2. Quando si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati.

La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

TITOLO 2

Cooperazione amministrativa

Articolo 6

Ai fini del presente regolamento, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

Oltre alla cooperazione di cui al primo comma, gli Stati membri fanno tutto il necessario per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci, una cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 93/. . /CEE (2).

TITOLO 3

Disposizioni generali e finali

Articolo 7

Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al formulario da utilizzare (per esempio, il modello e le caratteristiche tecniche), sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul , eventualmente procedendo a un voto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

Articolo 10

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Il Consiglio valuta l'efficacia del presente regolamento dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando, su proposta della Commissione, procede agli eventuali adeguamenti.

In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tener conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della direttiva 93/. . /CEE (1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1992.

Per il Consiglio

ALLEGATO

CATEGORIE DI BENI CULTURALI CONTEMPLATE ALL'ARTICOLO 1

A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine

9705 00 00

- siti archeologici

9706 00 00

- collezioni archeologiche

2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00

9706 00 00

3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)

9701

4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (1)

6914

9701

5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1)

Capitolo 49

9702 00 00

8442 50 99

6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1

9703 00 00

7. Fotografie, film e relativi negativi (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9705 00 00

9706 00 00

10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

9706 00 00

11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia

9705 00 00

b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

9705 00 00

Capitoli 86-89

14. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie A1 - A13

a) aventi fra 50 e 100 anni:

- giocattoli, giochi

Capitolo 95

- vetrerie

7013

- articoli di oreficeria

7114

- mobili e oggetti d'arredamento

Capitolo 94

- strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 90

- strumenti musicali

Capitolo 92

- orologi

Capitolo 91

- opere di legno

Capitolo 44

- vasellame

Capitolo 69

- arazzi

5805 00 00

- tappeti

Capitolo 57

- carte da parati

4814

- armi

Capitolo 93

b) aventi più di 100 anni

9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie A1 - A14 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

Valori: 0 (zero)

- 1 (Reperti archeologici)

- 2 (Smembramento di monumenti)

- 8 (Incunaboli e manoscritti)

- 11 (Archivi)

15 000

- 4 (Mosaici e disegni)

- 5 (Incisioni)

- 7 (Fotografie)

- 10 (Carte geografiche stampate)

50 000

- 6 (Arte statuaria)

- 9 (Libri)

- 12 (Collezioni)

- 13 (Mezzi di trasporto)

- 14 (Altri oggetti)

150 000

- 3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.

PARTE 5^

CONVENZIONI-ACCORDI INTERNAZIONALI

1. DEFINIZIONE

In senso tecnico, nel diritto internazionale, le Convenzioni sono degli incontri di volontà politiche-legislative tra nazioni tendenti a stabilire un codice di comportamento su questioni di comune interesse. Le loro norme non sono retroattive ed entrano in vigore al termine di un periodo fissato dopo la ratifica, per i paesi firmatari, o l'adesione per i paesi non firmatari. Scopo delle Convenzioni, riportate in questo testo, è quello di disciplinare i contrasti di fondo nella materia dei beni culturali tra nazioni predatrici, vale a dire quelle povere di tali beni e nazioni predate, produttrici degli stessi.

2. L'AJA, 14 MAGGIO 1954 - CONVENZIONE UNESCO PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

Le Alte Parti Contraenti,

Constatando che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono viepiù minacciati di distruzione;

Convinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

Considerando che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

Guidate dai principi su cui fonda la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935;

Considerando che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere organizzata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali che internazionali;

Risolute ad adottare le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPITOLO I

Disposizioni generali concernenti la protezione

Art. 1 - Definizione dei beni culturali

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:

- a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri ed altri oggetti di interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;
- b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a);
- c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti "centri monumentali".

Art. 2 - Protezione dei beni culturali

Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni.

Art. 3 - Salvaguardia dei beni culturali

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali situati sul loro proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

Art. 4 - Rispetto dei beni culturali

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio, che su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.
2. Non può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esiga, in modo imperativo, una simile deroga.
3. Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Esse si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente.
4. Esse s'impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali.
5. Un'Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un'altra Alta Parte contraente, dagli obblighi contrattati ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia prescritte all'articolo 3.

Art. 5 - Occupazione

1. Le Alte Parti contraenti, che occupano totalmente o parzialmente il territorio di un'altra Alta Parte contraente, sono tenute ad appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali.
2. Se un intervento urgente è necessario per la conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari e se le autorità nazionali competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante adotta, per quanto possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali autorità.
3. Ogni Alta Parte contraente, il cui governo è considerato dai membri di un movimento di resistenza come loro governo legittimo, richiamerà, se possibile, l'attenzione di questi membri sull'obbligo di osservare quelle disposizioni della Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.

Art. 6 - Segnalamento dei beni culturali

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, i beni culturali possono essere muniti di un segno distintivo atto a facilitare la loro identificazione.

Art. 7 - Misure di ordine militare

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano ad introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare, fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli.
2. Esse si impegnano a predisporre o costituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia.

CAPITOLO II

Della protezione speciale

Art. 8 - Concessione della protezione speciale

1. Potranno venir posti sotto protezione speciale un numero limitato di rifugi destinati a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza, a condizione:
 - a) che essi si trovino a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, un aeroporto, una stazione ferroviaria di una certa importanza o una strada di grande comunicazione;
 - b) che essi non siano usati ai fini militari.
2. Un rifugio per beni culturali mobili può essere altresì posto sotto protezione speciale, ovunque sia situato, sempre che sia costruito in modo che con ogni probabilità i bombardamenti non possano danneggiarlo.

3. Un centro monumentale è considerato come usato ai fini militari allorché è impiegato per il movimento di personale o di materiale militare, sia pure in transito. La stessa disposizione si applica quando in esso si svolgono attività che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.

4. Non è considerata uso a fini militari la sorveglianza di uno dei beni culturali indicati al paragrafo primo, da parte di guardiani armati, all'uopo specialmente autorizzati, o la presenza presso il medesimo bene culturale di forze di polizia normalmente incaricate di assicurare l'ordine pubblico.

5. Se uno dei beni culturali indicati al primo paragrafo del presente articolo è situato vicino a un obiettivo militare importante ai sensi di detto paragrafo, esso può non di meno essere posto sotto protezione speciale, se l'Alta Parte contraente che ne fa domanda si impegna a non fare, in caso di conflitto armato, alcun uso dell'obiettivo in causa, e in particolare, se si tratti di un porto, di una stazione o di un aeroporto, a deviarne ogni traffico.

In tal caso, la deviazione deve essere organizzata sin dal tempo di pace.

6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".

Detta iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento di esecuzione.

Art. 9 - Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, a decorrere dall'iscrizione del Registro internazionale, da ogni atto di ostilità a loro riguardo e, salvo nei casi previsti al paragrafo 5 dell'articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

Art. 10 - Segnalamento e controllo

Nel corso di un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere muniti del segno distintivo definito all'art. 16 ed essere accessibili ad un controllo di carattere internazionale, come previsto dal Regolamento di esecuzione.

Art. 11 - Sospensione dell'immunità

1. Se una delle Alte Parti contraenti commette, nei confronti di un bene culturale sotto protezione speciale, una violazione degli impegni presi in virtù dell'articolo 9, la Parte avversaria è esonerata, per tutta la durata di detta violazione, dall'obbligo di assicurare l'immunità del bene in questione. Tuttavia, ogni volta che sia possibile, essa rivolge preventivamente una intimazione affinché sia posta fine a tale violazione entro un termine ragionevole.

2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo primo del presente articolo, l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a

quella di una divisione. In tutti i casi in cui le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere la immunità è notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversaria.

3. La Parte che sospende l'immunità deve informare, nel più breve termine possibile, per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione.

CAPITOLO III

Del trasporto di beni culturali

Art. 12 - Trasporti sotto protezione speciale

1. I trasporti destinati esclusivamente al trasferimento di beni culturali sia all'interno di un territorio, sia verso un altro territorio, possono, a richiesta di un'Alta Parte contraente interessata, essere effettuati sotto protezione speciale, alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.

2. Il trasporto sotto protezione speciale verrà effettuato sotto la sorveglianza internazionale prevista dal Regolamento di esecuzione e sarà munito del segno distintivo definito all'articolo 16.

3. Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.

Art. 13 - Trasporti in casi di urgenza

1. Se un'Alta Parte contraente ritiene che la sicurezza di certi beni culturali esiga il loro trasferimento e che vi sia tale urgenza che la procedura contemplata all'articolo 12 non possa essere seguita, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere munito del segno distintivo definito all'articolo 16, e che tale domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avversarie. Un trasporto verso il territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere munito del segno distintivo se l'immunità non gli è stata espressamente accordata.

2. Le Alte Parti contraenti prenderanno, nella misura possibile, le precauzioni necessarie affinché i trasporti previsti al primo paragrafo del presente articolo e muniti del segno distintivo siano protetti nei confronti di atti di ostilità diretti contro di essi.

Art. 14 - Immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa

1. Godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:

a) i beni culturali posti sotto la protezione prevista dall'articolo 12 o di quella prevista dall'articolo 13;

b) i mezzi di trasporto esclusivamente adibiti al trasferimento di tali beni.

2. Nulla di quanto disposto dal presente articolo limiterà il diritto di visita e di controllo.

CAPITOLO IV

Del personale

Art. 15 - Personale

Nella misura compatibile con le esigenze della sicurezza, il personale addetto alla protezione dei beni culturali dovrà essere rispettato nell'interesse di tali beni e, se esso cade in potere della Parte avversaria, sarà ammesso a continuare l'esercizio delle sue funzioni, allorché i beni culturali di cui è responsabile cadano del pari in potere dell'avversa parte.

CAPITOLO V

Del segno

Art. 16 - Segno della Convenzione

1. Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquartato in croce di S. Andrea di bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato turchino, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo turchino al di sopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati).

2. Il segno distintivo è impiegato da solo o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti dall'articolo 17.

Art. 17 - Uso del segno

1. Il segno distintivo ripetuto tre volte non può essere impiegato che per:

- a) i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
- b) i trasporti dei beni culturali, nelle condizioni previste dagli articoli 12 e 13;
- c) i rifugi improvvisati, nelle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.

2. Isolatamente il segno distintivo può essere impiegato soltanto per:

- a) i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;
- b) le persone incaricate di funzioni di controllo, conformemente al Regolamento di esecuzione;
- c) il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
- d) le carte d'identità previste dal Regolamento di esecuzione.

3. In caso di conflitto armato, è vietato impiegare il segno distintivo in casi diversi da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo, e di impiegare a qualsiasi scopo segni distintivi ad esso rassomiglianti.

4. Il segno distintivo non può essere apposto su di un bene culturale immobile senza che contemporaneamente sia ivi esposta una dichiarazione debitamente datata e firmata dall'autorità competente dell'Alta Parte contraente.

CAPITOLO VI

Del campo di applicazione della convenzione

Art. 18 - Applicazione della Convenzione

-
1. Indipendentemente dalle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di esse.
 2. La convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'altra parte contraente, anche se tale occupazione non incontri alcuna resistenza armata.
 3. Qualora una delle Potenze in conflitto non sia parte della presente Convenzione, le Potenze parti della medesima rimarranno tuttavia vincolate da essa nei loro rapporti reciproci. Inoltre, Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiara di accettarne le disposizioni e finché Essa essa le applichi.

Art. 19 - Conflitti di carattere non internazionale

1. Nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere internazionale sorto nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle fra le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
2. Le Parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.
4. L'applicazione delle precedenti disposizioni non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.

CAPITOLO VII

Della esecuzione della Convenzione

Art. 20 - Regolamento di esecuzione

Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento di esecuzione che ne è parte integrante.

Art. 21 - Potenze protettrici

La presente Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione si applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 22 - Procedura di conciliazione

1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione.

2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, dietro invito di una Parte, del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente in un territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute a dar seguito alle proposte di riunione fatte loro. Le Potenze protettrici propongono al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o presentata dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che è chiamata a partecipare a tale riunione in qualità di Presidente.

Art. 23 - Concorso dell'UNESCO

1. Le Alte Parti contraenti possono ricorrere alla collaborazione tecnica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per l'organizzazione della protezione dei loro beni culturali, o a proposito di ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione. L'Organizzazione accorda questa collaborazione nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.

2. L'Organizzazione può fare, di propria iniziativa, proposte in materia alle Alte Parti contraenti.

Art. 24 - Accordi speciali

1. Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.

2. Non può concludersi alcun accordo speciale che diminuisca la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi addetto.

Art. 25 - Diffusione della Convenzione

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace e in tempo di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse s'impegnano specialmente ad incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano esserne conosciuti dall'insieme della popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali.

Art. 26 - Traduzioni e rapporti

1. Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

2. Inoltre, almeno una volta ogni quattro anni, esse inviano al Direttore generale un rapporto contenente le informazioni da esse giudicate opportune sulle misure adottate, predisposte o prese in considerazione dalle loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

Art. 27 - Riunioni

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può, con l'approvazione del Consiglio esecutivo, convocare riunioni di rappresentanti

delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a farlo, se almeno un quinto delle Alte Parti contraenti lo richieda.

2. Senza pregiudizio di tutte le altre funzioni, ad essa conferite dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento di esecuzione, le attribuzioni della riunione consistono nello studiare i problemi di applicazione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione e di formulare delle raccomandazioni a tale proposito.

3. La riunione può inoltre procedere alla revisione della Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione, se la maggioranza delle Alte Parti contraenti vi si trovi rappresentata, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 39.

Art. 28 – Sanzioni

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Lingue

1. La presente Convenzione è redatta in francese, inglese, russo e spagnolo, i quattro testi facendo egualmente fede.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura provvederà a far redigere traduzioni nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

Art. 30 - Firma

La presente Convenzione recherà la data 14 maggio 1954 e, fino a quella del 31 dicembre 1954, resterà aperta alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi a L'Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

Art. 31 - Ratifica

1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.

2. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32 - Adesione

A datare dal giorno della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati contemplati dall'articolo 30, non firmatari, del pari che a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avrà luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati.
2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ciascuna Alta Parte contraente tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
3. Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratifiche ed adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste all'articolo 38.

Art. 34 - Applicazione effettiva

1. Ciascuno Stato parte della Convenzione alla data della sua entrata in vigore adotterà tutti i provvedimenti necessari ai fini della sua effettiva applicazione entro un termine di sei mesi.
2. Questo termine sarà di sei mesi, a partire dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che depositassero il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore della Convenzione.

Art. 35 - Estensione territoriale della Convenzione

Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione si estenderà all'insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicuri le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

Art. 36 - Relazioni con le Convenzioni precedenti

1. Nei rapporti fra Potenze vincolate dalle Convenzioni de L'Aja relative alle leggi e agli usi della guerra terrestre (IV) e al bombardamento in tempo di guerra da parte di forze navali (IX), sia che si tratti di quelle del 29 luglio 1899 o di quelle del 18 ottobre 1907, e che sono Parti della presente Convenzione, quest'ultima completerà la suddetta Convenzione (IX) e il Regolamento annesso alla suddetta Convenzione (IV) e sostituirà il segno indicato nell'art. 5 della suddetta Convenzione (IX) con il segno indicato nell'art. 16 della presente Convenzione, nei casi in cui quest'ultima e il suo Regolamento prevedono l'impiego di detto segno distintivo.
2. Nei rapporti fra Potenze vincolate dal Patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) e che sono Parti della presente Convenzione, quest'ultima completerà il Patto Roerich e sostituirà il vessillo distintivo definito all'articolo III del Patto, con il segno distintivo definito all'articolo 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa e il suo Regolamento di esecuzione prevedono l'impiego di tale segno distintivo.

Art. 37 - Denuncia

1. Ogni Alta Parte contraente avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione in suo proprio nome ed in nome di qualsiasi territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, allo spirare di detto anno, la Parte denunciante si trova implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno terminate.

Art. 38 - Notifiche

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di adesione o di accettazione menzionati agli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notifiche e denunce rispettivamente previste agli articoli 35, 37 e 39.

Art. 39 - Revisione della Convenzione e del suo regolamento di esecuzione

1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione. Ogni emendamento così proposto sarà comunicato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti alle quali chiederà nello stesso tempo di far conoscere entro quattro mesi:

- a) se Esse desiderano che sia convocata una conferenza per studiare l'emendamento proposto;
- b) o se Esse sono di avviso di accettare l'emendamento proposto senza che una conferenza si riunisca;
- c) o se Esse sono di avviso di respingere l'emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.

2. Il Direttore generale trasmetterà le risposte ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo a tutte le Alte Parti contraenti.

3. Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano fatto conoscere le loro intenzioni al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alla lettera b) del paragrafo primo del presente articolo, informano il Direttore generale che Esse sono di avviso di adottare l'emendamento senza che una conferenza si riunisca, la loro decisione sarà notificata dal Direttore generale, conformemente all'articolo 38. L'emendamento avrà effetto, nei riguardi di tutte le Alte Parti contraenti, entro un termine di 90 giorni, a datare da tale notifica.

4. Il Direttore generale convocherà una conferenza delle Alte Parti contraenti allo scopo di studiare l'emendamento proposto, sempre che gliene venga fatta richiesta da più di un terzo delle Alte Parti contraenti.

5. Gli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che abbiano fatto oggetto della procedura prevista da paragrafo precedente, non entreranno in vigore che dopo essere stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed accettati da ognuna delle Alte Parti contraenti.

6. L'accettazione da parte delle Alte Parti contraenti degli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che saranno stati adottati dalla conferenza prevista dai paragrafi 4 e 5, si effettuerà mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

7. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti alla presente Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione, solo il testo così modificato della suddetta Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione rimarrà aperto alla ratifica od all'adesione.

Art. 40 - Registrazione

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretario delle Nazioni Unite dietro richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aja, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui le copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati dagli articoli 30 e 32, ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Regolamento di esecuzione della Convenzione firmata a L'Aja il 14 maggio 1954

CAPITOLO I

Del controllo

Art. 1 - Lista internazionale di personalità

Dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura stabilisce una lista internazionale di tutte le personalità designate dalle Alte Parti contraenti in quanto ritenute atte ad esercitare le funzioni di Commissario generale ai beni culturali. Tale lista sarà oggetto di revisioni periodiche, su iniziativa del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, secondo le richieste formulate dalle Alte Parti contraenti.

Art. 2 - Organizzazione del controllo

Non appena un'Alta Parte contraente è impegnata in un conflitto armato, cui si applica l'articolo 18 della Convenzione:

- a) Essa nomina un rappresentante per i beni culturali, situati sul suo territorio; qualora Essa occupi un altro territorio, Essa è tenuta a nominare un rappresentante speciale per i beni che vi si trovano;
- b) la Potenza protettrice di ogni Parte avversaria a tale Alta Parte contraente nomina dei delegati presso quest'ultima, in conformità del seguente articolo 3;
- c) è nominato, presso tale Alta Parte contraente, un Commissario generale dei beni culturali, in conformità del successivo articolo 4.

Art. 3 - Designazione dei delegati delle Potenze protettrici

La Potenza protettrice designa i propri delegati scegliendoli fra i membri del suo personale diplomatico o consolare o, col gradimento della Parte presso la quale eserciteranno le loro funzioni, fra altre persone.

Art. 4 - Designazione del Commissario Generale

1. Il Commissario generale ai beni culturali è scelto di comune accordo, sulla lista internazionale di personalità, dalla Parte presso la quale eserciterà la sua funzione e dalle Potenze protettrici delle Parti avversarie.
2. Se le Parti non si accordano entro tre settimane dall'apertura delle loro conversazioni su questo punto, Esse chiederanno al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, di designare il Commissario generale, che non entrerà in carica, se non dopo aver ottenuto il gradimento della Parte presso la quale egli dovrà esercitare le sue funzioni.

Art. 5 - Funzioni dei delegati

I delegati delle Potenze protettrici constatano le violazioni della Convenzione, fanno indagini, con il consenso della Parte presso cui esercitano le loro funzioni, sulle circostanze in cui esse si

sono prodotte, compiono sul posto i passi opportuni per farle cessare e, in caso di bisogno, ne investono il Commissario generale. Essi lo tengono informato sulla loro attività.

Art. 6 - Funzioni del Commissario Generale

1. Il Commissario generale ai beni culturali tratta con il rappresentante della Parte presso la quale esercita le sue funzioni e con i delegati interessati, le questioni di cui è investito per l'applicazione della Convenzione.
2. Egli ha potere di decisione e di nomina, nei casi previsti dal presente Regolamento.
3. Col gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni, ha il diritto di ordinare una inchiesta o di dirigerla egli stesso.
4. Egli fa, presso le Parti in conflitto o le loro Potenze protettrici, tutti i passi che ritiene utili per l'applicazione della Convenzione.
5. Egli redige i rapporti necessari sull'applicazione della Convenzione e li comunica alle Parti interessate e alle loro Potenze protettrici. Ne rimette copia al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che non potrà far uso che dei loro dati tecnici.
6. Qualora non esista Potenza protettrice, il Commissario generale esercita le funzioni attribuite alla Potenza protettrice degli articoli 21 e 22 della Convenzione.

Art. 7 - Ispettori ed esperti

1. Il Commissario generale ai beni culturali, ogni volta che, su richiesta o previa consultazione dei delegati interessati, lo ritenga necessario, propone al gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni una persona in qualità di ispettore ai beni culturali incaricato di un compito specifico.

Gli ispettori sono responsabili solo verso il Commissario generale.

2. Il Commissario generale, i delegati e gli ispettori possono ricorrere ai servizi di esperti, che saranno del pari proposti al gradimento della Parte menzionata nel paragrafo precedente.

Art. 8 - Esercizio della missione di controllo

I Commissari generali ai beni culturali, i delegati delle Potenze protettrici, gli ispettori e gli esperti non devono, in alcun caso uscire dai limiti del loro mandato. Essi devono specialmente tener conto della necessità di sicurezza dell'Alta Parte contraente presso la quale esercitano le loro funzioni, e avere riguardo in ogni circostanza alle esigenze della situazione militare, quali rese loro note da detta Alta Parte contraente.

Art. 9 - Sostituto delle Potenze protettrici

Se una Parte in conflitto non beneficia o non beneficia più, dell'attività di una Potenza protettrice, uno Stato può essere sollecitato ad assumere le funzioni di Potenza protettrice, ai fini della designazione di un Commissario generale ai beni culturali secondo la procedura contemplata al precedente articolo 4. Il Commissario generale così designato affida

eventualmente a degli ispettori le funzioni di delegati delle Potenze protettrici stabilite dal presente Regolamento.

Art. 10 - Spese

La remunerazione e le spese del Commissario generale ai beni culturali degli ispettori e degli esperti, sono a carico della Parte presso la quale essi esercitano le loro funzioni; quelle dei delegati delle Potenze protettrici formano oggetto di una intesa fra queste e gli Stati di cui esse proteggono gli interessi.

CAPITOLO II

Della protezione speciale

Art. 11 - Rifugi improvvisati

1. Qualora nel corso di un conflitto armato un'Alta Parte contraente sia indotta da circostanze impreviste a creare un rifugio improvvisato e desideri che esso sia posto sotto protezione speciale, essa ne dà immediatamente comunicazione al Commissario generale che esercita le sue funzioni presso di lei.

2. Qualora il Commissario generale consideri tale misura giustificata dalle circostanze e dall'importanza dei beni culturali messi a riparo in detto rifugio improvvisato, egli potrà autorizzare l'Alta Parte contraente ad apporre su di esso il segno distintivo descritto all'articolo 16 della Convenzione. Egli comunicherà senza indugio le sue decisioni ai delegati delle Potenze protettrici interessate ognuno dei quali avrà facoltà di ordinare, entro il termine di trenta giorni, l'immediato ritiro del segno.

3. Non appena detti delegati avranno manifestato il loro accordo o qualora il termine di 30 giorni sia trascorso senza che alcuno dei delegati interessati abbia sollevato obiezioni, e qualora, a giudizio del Commissario generale, il rifugio risponda alle condizioni previste all'articolo 8 della Convenzione, il Commissario generale chiederà al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura l'iscrizione del rifugio nel Registro dei beni culturali sotto protezione speciale.

Art. 12 - Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale

1. Sarà istituito un "Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".

2. Tale registro sarà tenuto dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questi ne fornirà copia al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle Alte Parti contraenti.

3. Il registro sarà diviso in capitoli, ciascuno intestato al nome di un'Alta Parte contraente. Ogni capitolo sarà suddiviso in tre paragrafi intestati rispettivamente: rifugi, centri monumentali, altri beni culturali immobili. Il Direttore generale stabilirà quali dati dovrà contenere ogni capitolo.

Art. 13 - Domanda di iscrizione

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti può fare al Direttore generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, delle domande d'iscrizione nel registro di certi rifugi, centri monumentali o altri beni culturali immobili, siti sul suo territorio. Essa fornisce in tali domande

le indicazioni relative al luogo ove questi beni si trovano e certifica che essi rispondono alle condizioni previste dall'articolo 8 della Convenzione.

2. In caso di occupazione, la Potenza occupante ha facoltà di fare domande d'iscrizione.

3. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura invia senza indugio una copia delle domande d'iscrizione ad ognuna delle Altre Parti contraenti.

Art. 14 - Opposizioni

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti può fare opposizione alla iscrizione di un bene culturale, con lettera indirizzata al Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questa lettera dovrà essere da lui ricevuta entro quattro mesi dal giorno in cui egli ha spedito copia della domanda di iscrizione.

2. Tale opposizione dovrà essere motivata. I soli motivi validi saranno:

a) che il bene non è un bene culturale;

b) che non sussistono le condizioni menzionate all'articolo 8 della Convenzione.

3. Il Direttore generale invia senza indugio una copia della lettera di opposizione alle Alte Parti contraenti. Eventualmente consulta il Comitato Internazionale per i monumenti, i siti d'arte e di storia e gli scavi archeologici, e inoltre, se lo stima utile, qualsiasi altro organismo o personalità qualificata.

4. Il Direttore generale, o l'Alta Parte contraente che ha domandato l'iscrizione, può fare tutti i passi opportuni presso le Alte Parti contraenti che abbiano fatto l'opposizione affinché questa sia revocata.

5. Se un'Alta Parte contraente, dopo avere richiesto in tempo di pace l'iscrizione di un bene culturale nel registro, si trova impegnata in un conflitto armato prima che l'iscrizione sia stata effettuata, il bene culturale di cui si tratta sarà immediatamente iscritto, a titolo provvisorio, nel registro del Direttore generale, in attesa che sia confermata, revocata o annullata ogni opposizione che potrà, o avrebbe potuto, farsi.

6. Se, entro sei mesi dal giorno in cui egli ha ricevuto la lettera di opposizione, il Direttore generale non riceve dall'Alta Parte contraente che ha fatto opposizione, una comunicazione la quale notifichi che essa è stata revocata, l'Alta Parte contraente che ha fatto domanda di iscrizione può ricorrere alla procedura di arbitrato prevista nel paragrafo seguente.

7. La domanda di arbitrato deve essere formulata al più tardi un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la lettera di opposizione. Ciascuna delle Parti alla controversia designa un arbitro. Qualora una domanda di iscrizione sia oggetto di più di una opposizione, le Alte Parti contraenti che hanno formulato l'opposizione designano insieme un arbitro. I due arbitri scelgono un presidente del collegio arbitrale nella lista internazionale prevista all'articolo primo del presente Regolamento: se non possono accordarsi in merito alla scelta, essi chiedono al Presidente della Corte internazionale di Giustizia, di nominare un presidente, che non deve necessariamente esser scelto nella lista internazionale. Il tribunale arbitrale in tal modo costituito stabilirà la propria procedura; le sue decisioni sono inappellabili.

8. Ciascuna delle Alte Parti contraenti può dichiarare, al momento in cui sorge una contestazione di cui essa è parte, che non desidera applicare la procedura arbitrale prevista al paragrafo precedente. In questo caso, l'opposizione a una domanda di iscrizione è sottoposta dal Direttore generale alle Alte Parti contraenti. L'opposizione sarà confermata solo se le Alte Parti contraenti lo decidono a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il voto sarà dato per corrispondenza, a meno che il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, giudicando indispensabile convocare una riunione in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 27 della Convenzione, non proceda a tale convocazione. Se il Direttore generale decide di far procedere al voto per corrispondenza, egli inviterà le Alte Parti contraenti a fargli pervenire il loro voto, in plico suggellato, entro sei mesi dal giorno in cui l'invito relativo è stato loro rivolto.

Art. 15 - Iscrizione

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa iscrivere nel registro, sotto un numero d'ordine, ogni bene culturale per il quale sia stata fatta una domanda d'iscrizione, sempre che nel termine previsto al primo paragrafo dell'articolo 14, essa non sia stata oggetto di opposizione.

2. Nei casi in cui una opposizione è stata formulata, e salvo il disposto del paragrafo 5 dell'articolo 14, il Direttore generale non procederà all'iscrizione del bene nel registro, se non quando l'opposizione sia stata revocata o non sia stata confermata attraverso la procedura contemplata al paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella prevista al paragrafo 8 dello stesso articolo.

3. Nei casi indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 11, il Direttore generale procede all'iscrizione su richiesta del Commissario generale ai beni culturali.

4. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle Alte Parti contraenti e, su richiesta della Parte presentatrice della domanda d'iscrizione, a tutti gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 della Convenzione una copia autenticata di ogni iscrizione nel registro. La iscrizione ha effetto trenta giorni dopo tale invio.

Art. 16 - Cancellazione

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa cancellare l'iscrizione di un bene culturale nel registro:

a) a richiesta dell'Alta Parte contraente sul cui territorio si trova il bene;

b) qualora l'Alta Parte contraente che aveva richiesto l'iscrizione abbia denunciato la Convenzione e quando tale denuncia sia entrata in vigore.

c) nel caso previsto al paragrafo 5 dell'articolo 14 allorché una opposizione sia stata confermata attraverso la procedura prevista dal paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella contemplata nel paragrafo 8 dello stesso articolo.

2. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che abbiano ricevuto copia dell'iscrizione, una copia certificata di ogni cancellazione dal registro. La cancellazione ha effetto trenta giorni dopo detto invio.

CAPITOLO III

Dei trasporti di beni culturali

Art. 17 - Procedura per ottenere l'immunità

1. La domanda di cui al paragrafo primo dell'articolo 12 della Convenzione è indirizzata al Commissario generale dei beni culturali. Essa deve menzionare le ragioni che l'hanno determinata e specificare il numero approssimativo e l'importanza dei beni culturali da trasferire, la loro ubicazione attuale, la nuova ubicazione prevista, i mezzi di trasporto e ogni altra informazione utile.

2. Se il Commissario generale, udite le opinioni da lui ritenute opportune, ritiene che detto trasferimento sia giustificato, consulta i delegati interessati delle Potenze protettrici sulle modalità di esecuzione previste. Dopo tale consultazione, notifica il trasporto alle Parti in conflitto interessate, e aggiunge alla notifica tutte le informazioni utili.

3. Il Commissario generale designa uno o più ispettori, i quali accertano che il trasporto contenga solo i beni indicati nella domanda, che esso si effettui secondo le modalità approvate e sia munito del segno distintivo; detto o detti ispettori accompagnano il trasporto fino al luogo di destinazione.

Art. 18 - Trasporti all'estero

Se il trasferimento sotto protezione speciale avviene verso il territorio di un altro paese, esso sarà disciplinato non solo dall'articolo 12 della Convenzione e dall'articolo 17 del presente Regolamento, ma anche dalle disposizioni seguenti:

a) durante la permanenza dei beni culturali sul territorio di un altro Stato, questo ne sarà il depositario. Esso assicurerà a questi beni cure almeno eguali a quelle che dispensa ai suoi propri beni culturali d'importanza simile;

b) lo Stato depositario non restituirà questi beni se non dopo la cessazione del conflitto; tale restituzione avrà luogo entro sei mesi da che ne sarà fatta domanda;

c) durante i successivi trasporti e durante la permanenza sul territorio di un altro Stato, i beni culturali saranno immuni da qualsiasi provvedimento di sequestro e indisponibili tanto per il depositante, quanto per il depositario. Tuttavia, allorché la salvaguardia dei beni lo esigerà, il depositario potrà, con consenso del depositante, far trasportare i beni nel territorio di un terzo paese, alle condizioni previste dal presente articolo;

d) la domanda di messa sotto protezione speciale dovrà indicare che lo Stato verso il cui territorio si effettuerà il trasporto accetta le disposizioni del presente articolo.

Art. 19 - Territorio occupato

Allorché un'Alta Parte contraente che occupa il territorio di un'altra Alta Parte contraente trasporta dei beni culturali in un rifugio situato in un altro punto di detto territorio senza poter seguire la procedura prevista all'articolo 17 del Regolamento, detto trasporto non è considerato appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, sempre che il Commissario generale ai beni culturali certifichi per iscritto, previa consultazione del normale personale di protezione, che le circostanze hanno reso necessario detto trasporto.

CAPITOLO IV

Del segno distintivo

Art. 20 - Apposizione del Segno

1. L'ubicazione del segno distintivo e il suo grado di visibilità saranno lasciati alla valutazione delle autorità competenti di ciascuna Alta Parte contraente. Il segno distintivo può in particolare figurare su bandiere o bracciali. Può essere dipinto sopra un oggetto o figurarvi in qualsiasi altra maniera utile.

2. Tuttavia, in caso di conflitto armato, il segno distintivo dovrà, senza pregiudizio di un eventuale sistema più completo di segnalamento, essere apposto in modo ben visibile di giorno, tanto dall'aria quanto da terra, sui trasporti nei casi contemplati negli articoli 12 e 13 della Convenzione e in modo ben visibile da terra:

a) a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale;

b) all'entrata di altri beni culturali immobili sotto protezione speciale.

Art. 21 - Identificazione delle persone

1. Le persone contemplate all'articolo 17, paragrafo 2, commi b) e c) della Convenzione, possono portare un bracciale munito del segno distintivo, rilasciato e timbrato dalle autorità competenti.

2. Esse saranno munite di una carta d'identità speciale recante il segno distintivo. Tale carta specifica almeno il nome e il cognome, la data di nascita, il titolo o grado e le funzioni del portatore. La carta porta la fotografia del titolare e, inoltre, la sua firma o le sue impronte digitali, o entrambe le cose. Essa è munita del timbro a secco delle autorità competenti.

3. Ogni Alta Parte contraente stabilisce il proprio modello di carta di identità, ispirandosi a quello che figura, a titolo di esempio, in allegato al presente Regolamento. Le Alte Parti contraenti si comunicano il modello adottato. Ogni carta d'identità è emessa, se possibile, in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dalla Potenza che l'ha rilasciata.

4. Le persone summenzionate non possono essere private, senza motivo giustificato, né della loro carta d'identità, né del diritto di portare il bracciale.

2.a) Protocollo firmato a L'Aja il 14 maggio 1954

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

(I)

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna ad impedire l'esportazione, da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, di beni culturali quali sono definiti all'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja, il 14 maggio 1954.

2. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio e provenienti direttamente o indirettamente da un qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà pronunciato sia d'ufficio al momento dell'importazione, sia, in difetto di detto provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio suddetto.

3. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora tali beni siano stati esportati in violazione al principio del paragrafo primo. In nessun caso tali beni potranno essere tratti a titolo di riparazione di guerra.

4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo di impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve indennizzare i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

(II)

5. I beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, saranno da quest'ultima consegnati, al termine delle ostilità, alle autorità competenti del territorio di provenienza.

(III)

6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino alla data del 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi a L'Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

7.a) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

8. A datare dal giorno della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati contemplati al paragrafo 6, non firmatari, come pure a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

9. Gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che essi non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10. a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno depositati.

b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

c) Le situazioni previste agli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, daranno effetto

immediato alle ratifiche e alle adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dall'occupazione. In tali casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

11. a) Gli Stati Parti del Protocollo alla data della sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto concerne, tutti i provvedimenti richiesti per la sua applicazione effettiva entro un termine di sei mesi.

b) Questo termine sarà di sei mesi a partire dal deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che abbiano depositato il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

12. Al momento della ratifica e dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo si estenderà all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

13. a) Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare il presente Protocollo in proprio nome o in quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

b) La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

c) La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, alla data di scadenza dell'anno, la Parte denunciante si dovesse trovare implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno ultimate.

14. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, adesione o accettazione, menzionati ai paragrafi 7, 8 e 15, come pure delle notifiche e denunce previste rispettivamente ai paragrafi 12 e 13.

15. a) Il presente Protocollo può essere riveduto se la revisione è richiesta da più di un terzo delle Alte Parti contraenti.

b) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, convocherà una conferenza a questo scopo.

c) Gli emendamenti al presente Protocollo non entreranno in vigore se non dopo essere stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed essere stati accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.

d) L'accettazione da parte delle Alte Parti contraenti degli emendamenti al presente Protocollo, che saranno stati adottati dalla conferenza, prevista ai commi b) e c), avrà luogo mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

e) Dopo l'entrata in vigore di emendamenti al presente Protocollo, solo il testo così modificato del suddetto Protocollo rimarrà aperto alla ratifica o all'adesione.

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a L'Aja, il 14 maggio 1954, in francese, inglese, russo e spagnolo, i quattro testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Dati e notizie

L'Italia ha aderito alla Convenzione con Legge n.279 del 7 febbraio 1958, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n.87 dell'11 aprile 1958.

Ratificato all'Aja il 9 maggio 1958, pubblicato sulla G.U. n.126 del 27 maggio 1958.

In vigore per l'UNESCO il 7 agosto 1956.

In vigore per l'Italia il 9 agosto 1958.

2.b) Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato firmato il 26 marzo 1999.

Le Parti,

Consapevoli del bisogno di migliorare la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e di istituire un sistema di protezione rafforzato per i beni culturali specificamente designati;

Riaffermando l'importanza delle disposizioni della Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, stipulata all'Aja il 14 maggio 1954 e sottolineando la necessità di integrare quelle disposizioni attraverso misure volte-a rafforzare la loro applicazione:

Desiderosi di fornire alle Alte Parti Firmatarie della Convenzione un mezzo che consenta loro di essere più coinvolte nella protezione dei beni culturali nel caso di conflitto armato fissando opportune procedure connesse a tale protezione;

Considerato che le norme che regolano la protezione dei beni culturali nel caso di conflitto armato dovrebbero riflettere gli sviluppi del diritto internazionale;

Affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a governare le questioni non regolate dalle disposizioni di questo Protocollo;
hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO 1 - Introduzione

Art. 1 - Definizioni

Per gli scopi di questo Protocollo:

- a. "Parte" significa uno Stato firmatario di questo Protocollo;
- b. "beni culturali" significa i beni culturali come definito nell'Articolo 1 della Convenzione;
- c. "Convenzione" significa la Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, fatta all'Aja il 14 maggio 1954;
- d. "Alta Parte Firmataria" significa uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione;

- e. "protezione rafforzata" significa il sistema di protezione rafforzata stabilito dagli Art. 10 e 11;
- f. "obiettivo militare" significa un obiettivo che per propria natura, localizzazione, scopo o uso fornisce un effettivo contributo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze del momento, offre un netto vantaggio militare;
- g. "illecito" significa dietro costrizione o altrimenti in violazione delle regole del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
- h. "Lista" significa Lista Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione Rafforzata stabilita secondo l'Art. 27 sottoparagrafo I (b);
- i. "Direttore Generale" significa il Direttore Generale dell'UNESCO;
- j. "L'UNESCO" significa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura;
- k. Primo Protocollo significa il Protocollo per la Protezione dei Beni Culturali su Caso di Conflitto Armato fatto all'Aja il 14 maggio 1954.

Art. 2 - Rapporto con la Convenzione

Questo Protocollo integra la Convenzione nei rapporti fra le Parti.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. In aggiunta alle disposizioni che saranno applicate in tempo di pace, questo Protocollo sarà applicato nelle situazioni cui si fa riferimento nell'Art.18, paragrafo 1 e 2 della Convenzione e nell'Art.22, paragrafo 1.
2. Quando una delle parti di un conflitto armato non è vincolata da questo Protocollo, le Parti di questo Protocollo saranno comunque vincolate ad esso nei loro mutui rapporti. Esse saranno, inoltre, tenute a rispettare questo Protocollo nei loro rapporti con uno Stato parte del conflitto, ma non vincolato dal Protocollo se quest'ultimo accetta le condizioni di questo Protocollo e le applica.

Art. 4 - Rapporti tra il Capitolo 3 ed altre disposizioni della Convenzione e questo Protocollo

L'applicazione delle disposizioni del Capitolo 3 di questo Protocollo non pregiudica;

- a. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 1 della Convenzione e del Capitolo 2 di questo Protocollo;
- b. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 2 della Convenzione, salvo che, come tra le Parti di questo Protocollo o tra una Parte ed uno Stato che accetta ed applica questo Protocollo secondo l'Art.3 paragrafo 2, quando i beni culturali godono sia di protezione speciale sia di protezione rafforzata, si applicheranno soltanto le disposizioni della protezione rafforzata

CAPITOLO 2 -Disposizioni generali riguardanti la protezione

Art. 5 - La salvaguardia dei beni culturali

Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato secondo l'Art. 3 della Convenzione includeranno, laddove sia opportuno, la preparazione di inventari, la pianificazione di misure d'emergenza per la protezione contro gli incendi o i cedimenti strutturali, la preparazione per lo spostamento dei beni culturali mobili o la fornitura di adeguata protezione in situ di tali beni culturali, nonché la designazione di autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni culturali.

Art.6-Rispetto per i beni culturali

Allo scopo di assicurare il rispetto dei beni culturali conformemente all'Art 4 della Convenzione:

- a. una deroga sulla base della necessità militare imperativa secondo l'Art. 4 paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per sferrare un attacco contro un bene culturale quando e per tutto il tempo che:

Quel bene culturale è stato fatto, in virtù della sua funzione, un obiettivo militare: e non esiste diversa alternativa fattibile per ottenere un vantaggio militare simile che indirizzando un atto ostile contro quell'obiettivo:

- b. una deroga sulla base della necessità militare imperativa, secondo l'Art.4 paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per utilizzare i beni culturali per scopi che potranno probabilmente portare alla loro distruzione o danneggiamento quando e per tutto il tempo che non esista altra scelta tra tale uso dei beni culturali e altro metodo fattibile per ottenere un simile vantaggio militare;
- c. la decisione di invocare la necessità militare imperativa sarà presa soltanto da un Ufficiale al comando di una forza a livello di battaglione o equivalente o superiore, o di una forza minore quando le circostanze non permettano altrimenti;
- d. in caso di attacco basato su una decisione presa in accordo con il sottoparagrafo (a), un efficace avvertimento anticipato sarà dato ogni qualvolta le circostanze lo permettano.

Art. 7 - Precauzioni nell'attacco

Senza pregiudizio per le altre precauzioni richieste dal diritto umanitario internazionale nella condotta di operazioni militari, ogni Parte in conflitto dovrà;

- a. fare tutto il fattibile per verificare che gli obiettivi da attaccare non siano beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione;
- b. prendere tutte le precauzioni fattibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco per evitare, e comunque per minimizzare i danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione;
- c. astenersi dal decidere di sferrare qualsiasi attacco che potrà causare danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione, che sarebbero eccessivi in rapporto al previsto vantaggio militare concreto e diretto e;
- d. annullare o sospendere un attacco se diventa chiaro;
 - i. che l'obiettivo è un bene culturale protetto ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione;*
 - ii. che .si è propensi a credere che l'attacco causerà danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione, danni che sarebbero eccessivi in rapporto al vantaggio militare concreto diretto previsto.*

Art. 8 - Precauzioni contro gli effetti delle ostilità

Le parti in conflitto dovranno, al massimo delle loro possibilità:

- a. rimuovere i beni culturali mobili dalla vicinanza di obiettivi militari o fornire adeguata protezione in situ;
- b. evitare di posizionare obiettivi militari nei pressi di beni culturali. *i. ii.*

Art. 9 - Protezione di beni culturali nel territorio occupato

1. Senza pregiudizio per le disposizioni degli Art. 4 e 5 della Convenzione, una Parte che sta occupando un territorio di un'altra in tutto o in parte dovrà proibire e prevenire, in relazione al territorio occupato:

- a. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni culturali;
- b. qualsiasi scavo archeologico, tranne quando ciò viene strettamente richiesto per salvaguardare, registrare o conservare i beni culturali;
- c. qualsiasi alterazione o modifica di uso dei beni culturali con lo scopo di celare o distruggere reperti culturali, storici o di valore scientifico.

2. Qualsiasi scavo archeologico, o alterazione o cambio d'uso di beni culturali nel territorio occupato, dovrà, salvo che le circostanze non lo permettano, essere espletato in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato.

CAPITOLO 3 - Protezione rafforzata

Art. 10 - Protezione rafforzata

Un bene culturale può essere posto in regime di protezione rafforzata quando vengono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- a. esso è un patrimonio culturale della massima importanza per l'umanità;
- b. esso è protetto da adeguate misure legali ed amministrative nazionali che riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di protezione;
- c. esso non è usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari e la Parte che ha il controllo sul bene culturale deve aver fatto una dichiarazione a conferma che il bene in oggetto non sarà mai utilizzato a tal scopo.

Art. 11 - La concessione di protezione rafforzata

1. Ogni Parte dovrà sottoporre al Comitato una Lista dei beni culturali per i quali intende richiedere la concessione della protezione rafforzata.
2. La Parte che ha la giurisdizione o il controllo sul bene culturale può richiedere che esso venga incluso nella Lista da stabilire secondo l'Art.27, sottoparagrafo 1 (b). Tale richiesta dovrà includere tutte le informazioni necessarie secondo i criteri citati nell'Art.10. Il Comitato potrà invitare una Parte a richiedere che i beni culturali vengano inclusi nella Lista.
3. Altri Parti, il Comitato Internazionale dello Scudo Blu ed altre Organizzazioni non-governative qualificate nel settore, possono segnalare beni culturali specifici al Comitato. In tali casi, il Comitato potrà decidere di invitare una Parte a richiedere l'inclusione di quel bene culturale nella Lista.
4. Né la richiesta per l'inclusione di un bene culturale situato in un territorio la cui sovranità o giurisdizione sia rivendicata da più di uno Stato, né la sua inclusione sarà in ogni modo elemento di pregiudizio per i diritti delle Parti nella disputa.
5. Su ricezione di una richiesta di inclusione nella Lista, il Comitato dovrà informare tutte le Parti di tale richiesta. Le Parti possono inoltrare le proprie osservazioni concernenti tale richiesta al Comitato entro 60 giorni. Queste osservazioni saranno fatte soltanto sulla base dei criteri citati nell'Art.10. Saranno specifiche e correlate ai fatti. Il Comitato dovrà prendere in considerazione tali osservazioni, fornendo alla Parte che richiede l'inclusione una ragionevole opportunità di replica, prima di prendere una decisione. Quando tali osservazioni pervengono al Comitato, le decisioni per l'inclusione nella Lista saranno prese da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti, nonostante le disposizioni dell'Art. 26.
6. Nel decidere a riguardo di una richiesta, il Comitato dovrà richiedere la consulenza di organizzazioni governative e non, come di singoli esperti.
7. Una decisione di concedere o negare la protezione rafforzata può essere presa soltanto in base ai criteri citati nell'Art. 10;
8. In casi eccezionali, quando il Comitato ha deciso che la Parte richiedente l'inclusione di beni culturali nella Lista non riesce ad adempiere ai criteri dell'Art. 10 sottoparagrafo (b), il Comitato potrà decidere di concedere la protezione rafforzata, purché la Parte richiedente abbia presentato una richiesta d'assistenza internazionale ai sensi dell'Art. 32.
9. All'inizio delle ostilità, una Parte in conflitto potrà richiedere, sulla base di un'emergenza, la protezione rafforzata di beni culturali sotto la sua giurisdizione o controllo, informando il Comitato di questa richiesta. Il Comitato dovrà poi trasmettere questa richiesta a tutte le Parti in conflitto. In tali casi il Comitato potrà considerare le osservazioni delle Parti interessate, con una procedura accelerata. La decisione di concedere la protezione rafforzata provvisoria sarà presa non appena possibile e nonostante l'Art. 26, da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti. La protezione rafforzata provvisoria potrà essere concessa dal Comitato, in attesa del risultato della regolare procedura di concessione, a patto che vengano soddisfatte le

condizioni previste dall'Art. 10 sottoparagrafi (a) e (c).

10..La protezione rafforzata sarà concessa al bene culturale dal Comitato, sin dal momento della inclusione nella Lista.

11 Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario Generale dell'ONU ed a tutte le Parti una notifica di qualsiasi decisione del Comitato volta all'inclusione di un bene culturale nella Lista.

Art. 12 – Immunità di beni culturali sotto protezione rafforzata

Le Parti in conflitto dovranno assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione rafforzata astenendosi dal fare di tali beni culturali l'obiettivo di un attacco o astenendosi dall'usare i beni culturali o le immediate vicinanze a supporto di azioni militari.

Art. 13 - La perdita della protezione rafforzata

1. I beni culturali sotto protezione rafforzata perderanno tale protezione solo:

a. se tale protezione viene sospesa o annullata secondo l'Art. 14, oppure
b. se, e per il tempo che, il bene culturale, per l'uso che ne viene fatto, sia diventato un obiettivo militare.

2. Nel caso del sottoparagrafo l(b), il bene culturale può diventare oggetto di attacco solo se:

a. l'attacco è l'unico mezzo fattibile per far terminare l'uso dei beni culturali cui si fa riferimento nel sottoparagrafo l(b);

b. tutte le precauzioni fattibili sono state prese nella scelta dei mezzi e metodi dell'attacco, per far terminare tale uso, evitando, o comunque minimizzando, i danni al bene culturale;

c. se le circostanze non lo permettono, per esigenze di immediata autodifesa:

i. l'attacco viene ordinato al più alto livello operativo di comando:

ii. le forze nemiche ricevono un avvertimento anticipato efficace con la richiesta di terminare l'uso citato al sottoparagrafo l(b); e

iii. viene dato un tempo ragionevole alle forze nemiche per rettificare la situazione.

Art.14 - Sospensione e annullamento della protezione rafforzata

1. Quando il bene culturale non adempie a nessuno dei criteri di cui all'Art. 10 di questo Protocollo, il Comitato potrà sospendere la protezione rafforzata o annullare quello status togliendo il bene culturale dalla Lista.

2. Nel caso di una grave violazione dell'Art. 12, in relazione al bene culturale sotto protezione rafforzata, dovuta all'uso a supporto di un'azione militare, il Comitato potrà sospendere lo status di protezione rafforzata. Dove tali violazioni sono continue, il Comitato potrà eccezionalmente annullare lo status di protezione rafforzata cancellando il bene culturale dalla Lista.

3. Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario Generale dell'ONU ed a tutti le Parti del presente Protocollo una notifica di qualsiasi decisione del Comitato di sospendere o annullare la protezione rafforzata del bene culturale.

4. Prima di prendere tale decisione, il Comitato dovrà dare alle Parti la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista.

CAPITOLO 4 - Responsabilità penale e giurisdizione

Art. 15 - Gravi violazioni di questo Protocollo

1. Qualsiasi persona commette reato contro il significato di questo Protocollo se quella persona intenzionalmente ed in violazione della Convenzione o di questo Protocollo, commette uno dei seguenti atti:

a. fare del bene culturale sotto protezione rafforzata l'oggetto di un attacco;

b utilizzare il bene culturale sotto protezione rafforzata o la zona circostante a sostegno di un azione militare;

c. effettuare una distruzione estesa o appropriarsi di beni culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo;

- d. fare del bene culturale protetto ai sensi della Convenzione e di questo Protocollo l'oggetto di un attacco;
- e. effettuare furto, saccheggio, appropriazione indebita o atti di vandalismo contro beni culturali protetti ai sensi della Convenzione.

2. Ogni Parte dovrà adottare le misure necessarie per stabilire come reati penali, nell'ambito del proprio diritto nazionale, i reati elencati in questo articolo e di fare in modo che tali reati siano punibili con le pene appropriate. Nel far ciò, le Parti dovranno seguire i principi generali della legge e del diritto internazionale, incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale a terzi, al di là di coloro che commettono il reato direttamente.

Art. 16 – Giurisdizione

1. Senza pregiudizio per il paragrafo 2, ogni Parte dovrà prendere le misure legislative necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati citati nell'Art. 15, nei seguenti casi:

- a. quando il reato viene commesso nel territorio di quello Stato;
- b. quando il presunto colpevole è un cittadino di quello Stato;
- c. nei casi dei reati citati nell'Art. 15 sottoparagrafi (a) (b) (c), quando il presunto colpevole si trova nel territorio di quello Stato

2. Relativamente all'esercizio della giurisdizione e senza pregiudizio per l'Art. 28 della Convenzione:

a. questo Protocollo non preclude di incorrere nella responsabilità penale-individuale o l'esercizio della giurisdizione secondo la legge nazionale o internazionale che potrà essere applicabile, né ha effetti sull'esercizio della giurisdizione secondo il diritto internazionale consuetudinario:

b. tranne quando uno Stato che non è una Parte del presente Protocollo possa decidere di accettare ed applicare le disposizioni del Protocollo, secondo l'Art. 3 paragrafo 2, i membri delle forze armate e i cittadini di uno Stato che non è una Parte di questo Protocollo, ad eccezione di quei cittadini al servizio delle forze armate di uno Stato che è una Parte di questo Protocollo, non hanno responsabilità penale individuale in virtù di questo Protocollo, né questo Protocollo impone l'obbligo di istituire una giurisdizione su queste persone o estradarle.

Art. 17 - Procedimento giudiziario

1. La Parte nel cui territorio si trova il presunto colpevole di uno dei reati citati nell'Art. 15 sottoparagrafo 1 (a) (b) (c), se non procede all'estradizione di tale persona, dovrà sottoporre il caso, senza alcuna eccezione e senza indugio, alle proprie autorità competenti, che dovranno giudicare, attraverso udienze secondo le leggi nazionali o secondo le applicabili regole del diritto internazionale.

2. Senza pregiudizio per le appropriate regole applicabili del diritto internazionale, a qualsiasi persona contro cui si sta procedendo in connessione alla Convenzione o a questo Protocollo sarà garantito un corretto trattamento ed un processo equo in conformità alla legge nazionale e al diritto internazionale a tutti i livelli del processo, ed in nessun caso a quella persona saranno fornite garanzie meno favorevoli di quelle fornite nel diritto internazionale.

Art. 18 - Estradizione

1. I reati elencati nell'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) verranno compresi tra i reati per i quali è prevista l'estradizione in qualsiasi trattato d'estradizione esistente fra le Parti prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo. Le Parti si impegnano a includere tali reati in qualsiasi trattato d'estradizione che essi successivamente concluderanno.

2. Quando una Parte che subordina la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta d'estradizione da un'altra Parte con la quale non ha alcun trattato d'estradizione, la Parte alla quale viene richiesta l'estradizione può, su propria scelta, considerare questo Protocollo come base legale per l'estradizione per quanto concerne quei reati di cui all'Art. 15

sottoparagrafi 1 (a) (b) (c).

3. Le Parti che non subordinano la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato, dovranno riconoscere i reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) come reati per i quali è prevista l'estradizione, subordinatamente alle condizioni stabilite dalla legge della Parte a cui è rivolta la richiesta.

4. Se necessario, i reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) saranno trattati, per gli scopi dell'estradizione fra le Parti, come se fossero stati commessi non soltanto nel luogo in cui sono stati commessi ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito una giurisdizione conformemente all'Art. 16 paragrafo 1.

Art 19 - Assistenza legale reciproca

1. Le Parti dovranno scambiarsi il massimo di assistenza in merito alle indagini o ai procedimenti penali o di estradizione relativi ai reati di cui all'Art. 15, ivi compresa l'assistenza per ottenere le prove in loro possesso necessarie per il processo.

2. Le Parti dovranno adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in conformità con qualsiasi trattato o altri accordi sull'assistenza legale reciproca esistente fra di loro. In mancanza di tali trattati o accordi, le Parti dovranno darsi l'un l'altro assistenza secondo la loro legge nazionale.

Art. 20 - Motivazioni per un rifiuto

1. Allo scopo dell'estradizione, i reati di cui all'Art. 15 paragrafo 1 (a) (b) (c) e per lo scopo della reciprocità di assistenza legale, i reati di cui all'Art. 15 non saranno considerati reati politici e neppure come reati connessi a reati politici e neppure come reati fondati su motivi politici. Di conseguenza, una richiesta d'estradizione o di assistenza legale reciproca, basata su tali reati, non può essere rifiutata con la sola motivazione che si tratta di un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato fondato su motivi politici.

2. Nessuna parte di questo Protocollo verrà interpretata come imposizione dell'obbligo d'estradare o di concedere assistenza legale reciproca se la Parte a cui viene fatta la richiesta ha validi motivi di credere che la richiesta d'estradizione per reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) o di assistenza legale reciproca in riferimento ai reati di cui all'Art. 15, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona per la razza, religione, nazionalità, origine etnica o opinione politica di quella persona o se il dar corso a una simile richiesta causerebbe pregiudizio per la posizione di quella persona per uno solo di questi motivi.

Art. 21 - Misure riguardante altre violazioni

Senza pregiudizio per l'Art. 28 della Convenzione, ciascuna Parte dovrà adottare quelle misure legislative, amministrative o disciplinari necessarie per reprimere i seguenti atti, quando commessi intenzionalmente:

- a. qualsiasi uso di un bene culturale in violazione della Convenzione o di questo Protocollo;
- b. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento di proprietà illecito di un bene culturale da un territorio occupato, in violazione della Convenzione o di questo Protocollo.

CAPITOLO 5 - La protezione dei beni culturali in conflitti armati non di carattere internazionale

Art. 22 - Conflitti armati non di carattere internazionale

1. Questo Protocollo sarà applicato nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale che dovesse aver luogo nel territorio di una delle Parti.

2. Questo Protocollo non sarà applicato a quelle situazioni di disturbi interni e tensioni, quali sommosse, atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti di simile natura.

3. Nulla in questo Protocollo sarà invocato con lo scopo di aver effetti sulla sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo di mantenere o ristabilire l'ordine nello Stato o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato, con tutti i mezzi legittimi.

4. Nulla in questo Protocollo pregiudicherà la giurisdizione primaria, sulle violazioni di cui all'Art. 15, di una Parte nel cui territorio si verifica un conflitto non di carattere internazionale.
5. Nulla in questo Protocollo sarà invocato come giustificazione per l'intervento, diretto o indiretto, per una qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esterni della Parte nel cui territorio il conflitto ha luogo.
6. L'applicazione di questo Protocollo alla situazione di cui al paragrafo 1 non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.
7. L'UNESCO potrà offrire i propri servizi alle parti in conflitto.

CAPITOLO 6 - Questioni istituzionali

Art. 23 - Riunione delle Parti

- 1 La riunione delle Parti sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO, ed in coordinazione con la riunione delle Alte Parti Firmatarie, se tale riunione viene convocata dal Direttore Generale.
2. La riunione delle Parti adotterà e proprie regole di procedura.
3. La riunione delle parti avrà le seguenti funzioni:
 - (a) eleggere i membri del Comitato, secondo l'Art. 24 paragrafo 1 ;
 - (b) sottoscrivere le Direttive sviluppate dal Comitato secondo l'Art. 27 sottoparagrafo 1 (a);
 - (c) fornire le direttive e sovrintendere all'uso del Fondo da parte del Comitato;
 - (d) considerare la relazione fornita dal Comitato secondo l'Art. 27 sottoparagrafo 1(d);
 - (e) discutere qualsiasi problema relativo all'applicazione di questo Protocollo e fare raccomandazioni, secondo il caso.
4. A richiesta di almeno un quinto delle Parti, il Direttore Generale convocherà una riunione straordinaria delle Parti.

Art. 24 - Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato

1. Il Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato è qui fondato. Sarà costituito da 12 Parti che saranno elette durante la riunione delle Parti.
2. Il Comitato si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria quando necessario.
3. Nel decidere la composizione del Comitato, le Parti cercheranno di garantire una equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del Mondo.
4. Le Parti membri del Comitato sceglieranno come propri rappresentanti persone qualificate nei campi del patrimonio culturale, difesa del diritto internazionale e cercheranno, in consultazione l'uno con l'altro, di assicurare che complessivamente, il Comitato comprenda adeguati esperti in tutti questi campi.

Art. 25 - Durata della carica

1. Una Parte sarà eletta nel Comitato per quattro anni e sarà candidabile per la rielezione immediata una sola volta.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1. la permanenza in carica di metà dei membri scelti al momento della prima elezione cesserà alla chiusura della prima sessione ordinaria della riunione delle Parti seguente a quella in cui vennero eletti. Tali membri saranno scelti per estrazione a sorte dal Presidente della riunione dopo la prima elezione.

Art.26 - Regole di procedura

1. Il Comitato adotterà le proprie regole di procedura.
2. Una maggioranza dei suoi membri costituirà un quorum. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza di due terzi dei suoi membri votanti.
3. I membri non voteranno in merito alle decisioni relative ai beni culturali coinvolti in un conflitto armato in cui essi sono parti.

Art. 27 - Funzioni

1. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:

- a. sviluppare le Direttive per l'attuazione di questo Protocollo;
- b. concedere, sospendere o annullare la protezione rafforzata dei beni culturali e istituire, mantenere e promuovere la Lista dei Beni Culturali sotto Protezione Rafforzata;
- c. monitorare e sovrintendere all'attuazione di questo Protocollo e promuovere l'identificazione del bene culturale sotto protezione rafforzata;
- d. presentare considerazioni e commenti sulle relazioni delle Parti, cercare chiarimenti necessari e preparare la propria relazione sull'attuazione di questo Protocollo per la riunione delle Parti;
- e. ricevere e considerare richieste di assistenza internazionale ai sensi dell'Art.32;
- f. determinare l'uso del Fondo;
- g. espletare qualsiasi altra funzione che potrebbe essere ad esso assegnata nella riunione delle Parti.

2. Le funzioni del Comitato saranno espletate in cooperazione con il Direttore Generale.

3. Il Comitato coopererà con organizzazioni governative e non-governative nazionali e internazionali che hanno obiettivi simili a quelli della Convenzione, del Primo Protocollo e di questo Protocollo. Per agevolare l'esercizio delle sue funzioni, il Comitato potrà invitare alle riunioni, in qualità di consiglieri, eminenti organizzazioni professionali come quelle che hanno rapporti formali con UNESCO, incluso il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS) ed i suoi membri costituenti. I rappresentanti del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei BC (Centro di Roma) (CCROM) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) possono anch'essi essere invitati a presenziare in veste di consiglieri.

Art. 28 - Segretariato

Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO che preparerà la documentazione del Comitato e il programma delle riunioni ed avrà la responsabilità per l'attuazione delle sue decisioni.

Art. 29 - II Fondo per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato

1. Viene istituito un Fondo per i seguenti scopi:

- a. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza a supporto di misure preparatorie o altre misure da prendersi in tempo di pace, in conformità, tra l'altro all'Art. 5, l'Art. 10 sotto paragrafo (b) e l'Art. 30; e
- b. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza in relazione a misure d'emergenza, provvisorie o diverse che dovranno essere prese per proteggere i beni culturali durante periodi di conflitto armato o per l'immediato recupero alla fine delle ostilità conformemente, tra l'altro, all'Art. 8 sottoparagrafo (a).

2. Il fondo costituirà un fondo fiduciario, conformemente alle disposizioni delle regole finanziarie dell'UNESCO.

3. Gli esborsi dal Fondo saranno usati soltanto per gli scopi decisi dal Comitato in conformità alle direttive come definiti nell'Art. 23 sotto paragrafo 3(c). Il Comitato potrà accettare che i contributi vengano usati solamente per un certo programma o purché il Comitato abbia deciso di attuare tale programma o .

4. Le risorse del Fondo consisteranno in:

- a. contributi volontari fatti dalle Parti;
- b. contributi, oboli o lasciti fatti da:

i. Altri Stati;

ii. UNESCO o altre organizzazioni del sistema ONU;

iii. altre organizzazioni intergovernative o non-governative: e

iv. enti pubblici o privati o singole persone:

- c. qualsiasi interesse maturato dal Fondo;
- d. fondi ottenuti tramite raccolte e entrate di manifestazioni organizzate per il beneficio del Fondo; e tutte le altre risorse autorizzate dalle direttive applicabili al Fondo.

CAPITOLO 7 - Divulgazione dell'Informazione ed Assistenza internazionale

Art. 30 - Divulgazione

1. Le Parti cercheranno con opportuni mezzi ed in particolare attraverso programmi di istruzione e informativi, di rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali, da parte di tutta la popolazione.
2. Le Parti divulgheranno questo Protocollo quanto più possibile, sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto armato.
3. Qualsiasi autorità militare o civile, che in tempo di conflitto armato, assuma responsabilità relativamente all'applicazione di questo Protocollo, sarà pienamente a conoscenza del testo. A questo scopo le Parti dovranno, come appropriato:
 - a. *incorporare direttive ed istruzioni riguardanti la protezione dei beni culturali nei propri regolamenti militari;*
 - b. *sviluppare ed attuare, in cooperazione con l'UNESCO e relativi organizzazioni governative e non-governative, programmi di istruzione ed addestramento in tempo di pace;*
 - c. *comunicare l'un l'altro, attraverso il Direttore Generale, le informazioni sulle leggi, le disposizioni amministrative e le misure prese ai sensi dei sottoparagrafi (a) e (b);*
 - d. *comunicare tempestivamente l'un l'altro, attraverso il Direttore Generale, le leggi e le disposizioni amministrative che possono adottare per assicurare l'applicazione di questo Protocollo.*

Art. 31 - Cooperazione internazionale

In situazioni di gravi violazioni di questo Protocollo, le Parti promettono di agire, congiuntamente attraverso il Comitato, o individualmente, in cooperazione con l'UNESCO e le Nazioni Unite ed in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 32 - Assistenza internazionale

1. Una Parte può richiedere al Comitato assistenza internazionale per i beni culturali sotto protezione rafforzata, nonché assistenza a riguardo la preparazione, sviluppo o l'attuazione di leggi, disposizioni amministrative e misure cui si fa riferimento nell'Art. 10.
2. Una Parte in conflitto, che non sia firmataria di questo Protocollo ma che accetti ed applichi le disposizioni in conformità all'Art.3, paragrafo.2, può richiedere l'opportuna assistenza internazionale al Comitato.
3. Il Comitato adotterà le regole per l'inoltro di richieste di assistenza internazionale e definirà le forme che tale assistenza internazionale potrà assumere.
4. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica di tutti i tipi, attraverso il Comitato, a quelle Parti o parti di un conflitto che ne fanno richiesta.

Art. 33 – Assistenza dell'UNESCO

1. Una Parte può chiedere assistenza tecnica all'UNESCO per organizzare la protezione dei suoi beni culturali, come l'azione preparatoria per salvaguardare i beni culturali, le misure preventive ed organizzative in situazioni di emergenza e la compilazione di inventari nazionali dei beni culturali o per qualsiasi altro problema che potrà emergere dall'applicazione di questo Protocollo. L'UNESCO fornirà tale assistenza entro i limiti stabiliti dal proprio programma e dalle proprie risorse.
2. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica a livello bilaterale o multilaterale.
3. L'UNESCO è autorizzata a fare proposte alle Parti, di propria iniziativa, riguardanti tali questioni.

CAPITOLO 8 - L'esecuzione di questo Protocollo

Art. 34 - Autorità di Protezione

Questo Protocollo sarà applicato con la cooperazione delle Autorità di Protezione responsabili della salvaguardia degli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 35 - Procedure di conciliazione

1. Le Autorità di Protezione concederanno il loro interessamento in tutti i casi in cui lo reputeranno utile nell'interesse dei beni culturali, in particolar modo se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni di questo Protocollo.

2. A tal fine, ciascuna delle Autorità di Protezione potrà, sia su invito di una Parte, sia su invito del Direttore Generale, sia di propria iniziativa, proporre alle Parti in conflitto un incontro dei relativi rappresentanti, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato opportuno, sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto. Le Parti in conflitto saranno tenute ad attuare le proposte di incontro che vengono fatte loro. Le Autorità di Protezione dovranno proporre all'approvazione delle Parti coinvolte nel conflitto, una persona appartenente a uno Stato non coinvolto nel conflitto o una persona presentata dal Direttore Generale; detta persona sarà invitata a prendere parte alla riunione in qualità di Presidente.

Art.36 – Conciliazione in mancanza di Autorità di protezione

1. In un conflitto ove non sia stata nominata alcuna Autorità di Protezione, il Direttore Generale potrà interessarsi o agire con qualsiasi altra forma di conciliazione o mediazione, allo scopo di risolvere il disaccordo.

2. Su invito di una delle Parti o del Direttore Generale, il Presidente del Comitato potrà proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti, ed in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato opportuno, sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto.

Art. 37 – Traduzioni e relazioni

1. Le Parti dovranno tradurre questo Protocollo nelle loro lingue ufficiali e comunicheranno queste traduzioni ufficiali al Direttore Generale.

2. Ogni quattro anni, le Parti dovranno sottoporre al Comitato una relazione riguardante l'attuazione di questo Protocollo.

Art. 38 – Responsabilità dello Stato

Nessuna disposizione del presente Protocollo relativa alla responsabilità penale individuale avrà effetti sulla responsabilità degli Stati secondo il diritto internazionale, incluso il dovere di fornire riparazioni.

CAPITOLO 9 - Clausole finali

Art. 39 - Lingue

Questo Protocollo viene redatto in sei lingue:arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo; i sei testi hanno eguale autenticità.

Art. 40 -Norme

Questo Protocollo porterà la data 26 marzo 1999. Sarà aperto per la firma di tutte le Alte Parti Firmatarie all'Aja, dal 17 maggio 1999 fino al 31 dicembre 1999.

Art. 41 - Ratifica, accettazione o approvazione

1.-Questo Protocollo sarà soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Alte Parti Firmatarie che hanno firmato questo Protocollo secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

2.-Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Direttore

Generale.

Art. 42 - Adesione

1. Questo Protocollo sarà aperto per l'adesione da parte di altre Alte Parti Firmatarie dal 1 Gennaio 2000
2. L'adesione sarà effettuata tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale

Art 43 – Entrata in vigore

1. Questo Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano stati depositati.
2. Dopodiché, entrerà in vigore, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 44. - Entrata in vigore in situazione di confino armato

Le situazioni cui si fa riferimento negli Art. 18 e 19 della Convenzione danno effetto immediato alle ratifiche, accettazioni, approvazioni o adesioni di questo Protocollo depositate dalle parti in conflitto sia prima che dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In tali casi il Direttore Generale dovrà trasmettere le comunicazioni di cui all'Art. 46 nel modo più veloce possibile.

Art. 45 - Denuncia

1. Ciascuna Parte potrà denunciare questo Protocollo.
2. La denuncia dovrà essere notificata con uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale.
3. La denuncia avrà effetto un anno dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Comunque, se allo scadere di tale periodo, la Parte denunziante fosse coinvolta in un conflitto armato, la denuncia non avrà effetto se non dopo la fine delle ostilità o dopo che l'operazione di rimpatrio dei beni culturali sia completata, delle due possibilità, quella di più lunga durata.

Art. 46 - Notifiche

Il Direttore Generale dovrà informare tutte le Alte Parti Firmatarie nonché le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come da Art. 41 e 42 , e delle denunce come da Art. 45.

Art. 47 – Registrazione presso le Nazioni Unite

In conformità all'Art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, questo Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale.

IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aja, questo ventiseiesimo giorno di marzo 1999, in copia singola che sarà depositata negli archivi dell'UNESCO. Copie legalizzate saranno consegnate a tutte le Alte Parti Firmatarie.

3. STRASBURGO, 20 APRILE 1949 – CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

PREAMBOLO

I Governi firmatari Membri del Consiglio d'Europa,
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più solida tra i suoi Membri;
Convinti che l'adozione di regole comuni nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale realizzi questo obiettivo;
Considerando che l'assistenza giudiziaria è materia connessa a quella dell'extradizione che è già stata oggetto di convenzione in data 13 Dicembre 1957,
Convengono quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

1. Le Parti Contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura relativa a reati la cui repressione è, al momento della richiesta di assistenza, di competenza dell'autorità giudiziaria della parte richiedente.

2. La presente Convenzione non si applica né all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna né ai reati militari che non corrispondano a fattispecie di diritto comune.

Art.2

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:

- a) se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta politici, o connessi a reati politici, e a reati fiscali;
- b) se la Parte richiesta giudica che l'esecuzione della domanda costituisca pericolo per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali per la sua nazione.

TITOLO II

Le richieste di rogatoria

Art.3

1. La Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le richieste di rogatoria relative ad un affare penale, che le siano indirizzate dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e che abbiano per oggetto il compimento di atti istruttori o la comunicazione di confessioni, fascicoli o documenti.

2. Se la Parte richiedente desidera che i testi o gli esperti depongano sotto giuramento, ne farà espressamente domanda e la Parte richiesta lo accorderà se la legge del suo paese non vi si oppone.

3. La Parte richiesta potrà trasmettere solo copie o fotocopie autenticate dei fascicoli o documenti richiesti. In ogni caso, se la Parte richiedente domanda espressamente l'invio degli originali, dovrà prendersi in considerazione la richiesta nei limiti del possibile.

Art.4

Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta la informerà della data e del luogo dell'esecuzione della rogatoria. Le autorità e le persone interessate potranno assistere all'espletamento se la Parte richiesta vi consente.

Art.5

1. Le Parti contraenti possono, alla firma della Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di condizionare l'esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro, a una delle seguenti condizioni:

- a) il reato deve essere punibile secondo la legge di entrambe le Parti, richiesta e richiedente;
- b) il reato deve essere tra quelli che danno luogo ad estradizione nel paese richiesto;
- c) l'esecuzione della rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte richiesta;

Qualora una Parte Contraente abbia comunicato la dichiarazione di cui al primo paragrafo del presente articolo, le altre Parti potranno applicare la regola della reciprocità.

Art.6

1. La Parte richiesta potrà soprassedere alla consegna degli oggetti, fascicoli o documenti di cui si domanda la comunicazione se le sono necessari per un procedimento penale pendente.

2. Gli oggetti, così come gli originali dei documenti e dei fascicoli comunicati in esecuzione di una rogatoria, saranno rinviati il più presto possibile dalla Parte richiedente alla Parte richiesta a meno che questa non vi rinunci.

TITOLO III

Consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

Comparizione di testimoni, esperti e di persone indagate.

Art.7

1. La Parte richiesta procederà alla consegna degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie che le siano stati inviati a questo scopo dalla Parte richiedente.

Questa consegna potrà effettuarsi con semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario. Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta effettuerà la consegna in una delle forme previste per casi analoghi dalla propria legislazione o con forma speciale ammessa dalla propria legislazione.

2. La prova della consegna si darà per mezzo di ricevuta datata e firmata dal destinatario o con dichiarazione della Parte richiesta di constatazione del fatto, della forma e della data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti sarà immediatamente trasmesso alla Parte richiedente. Su domanda di quest'ultima, la Parte richiesta preciserà se la consegna è stata fatta

in forma conforme alla propria legge. Se la consegna non si è potuta fare, la Parte richiesta comunicherà immediatamente il motivo alla Parte richiedente.

3. Le Parti Contraenti potranno, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, domandare che la citazione a comparire destinata a persona indagata che si trovi sul proprio territorio sia trasmessa alla propria autorità competente entro un certo termine anteriore alla data di comparizione. Questo termine sarà precisato nella dichiarazione, ma non potrà eccedere i 50 giorni.

Di questo termine si terrà conto per la fissazione della data di comparizione e il suo computo va fatto a partire dalla trasmissione della citazione.

Art.8

Il teste o l'esperto che non sia stato deferito con citazione a comparire, la cui consegna sia stata domandata, non sarà soggetto, anche nel caso in cui la citazione contenga delle ingiunzioni, a sanzione o misura repressiva, a meno che egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e che egli qui sia nuovamente e regolarmente citato.

Art.9

Le indennità così come le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al teste o all'esperto, a carico della Parte richiedente, saranno calcolate dal luogo di residenza e saranno accordate secondo dei valori almeno uguali a quelli previsti dalle tariffe e regolamenti in vigore nel paese in cui deve aver luogo l'audizione.

Art.10

1. Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un teste o di un esperto dinanzi alla sua autorità giudiziaria sia particolarmente necessaria, ne farà menzione nella domanda di consegna della citazione e la Parte richiesta inviterà il teste o l'esperto a comparire.

La Parte richiesta farà conoscere la risposta del teste o dell'esperto alla Parte richiedente.

2. Nel caso previsto dal primo paragrafo del presente articolo, la domanda o la citazione dovrà indicare l'ammontare approssimativo delle indennità da versare così come del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

3. Se una domanda è presentata secondo queste modalità, la Parte richiesta potrà consentire un anticipo al teste o all'esperto. Ciò sarà indicato nella citazione e rimborsato dalla Parte richiedente.

Art.11

1. Le persone detenute, la cui comparizione personale in qualità di teste o per confronti è domandata dalla Parte richiedente, saranno trasferite temporaneamente sul territorio in cui deve avvenire l'audizione, a condizione del suo rinvio nel termine indicato dalla Parte richiesta salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 12 in quanto applicabili.

Il trasferimento potrà essere rifiutato:

-
- a) se la persona detenuta non vi consente;
 - b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio della Parte richiesta;
 - c) se il trasferimento può prolungare la sua detenzione;
 - d) se altre gravi considerazioni si oppongono al suo trasferimento sul territorio della Parte richiesta.

2. Nel caso previsto nel paragrafo precedente e salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, il transito della persona detenuta sul territorio di uno Stato terzo, Parte nella presente Convenzione, sarà accordato in base a domanda corredata della documentazione utile indirizzata dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte cui si chiede il transito.

Le Parti Contraenti potranno rifiutare di accordare il transito ai propri cittadini.

3. La persona trasferita dovrà restare in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, e qualora si renda necessario, nel territorio di transito, a meno che la Parte richiesta del trasferimento non domandi la messa in libertà.

Art.12

1. Nessun teste o esperto, a qualsiasi nazionalità appartenga, che, a seguito di citazione, compaia davanti all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, potrà essere né perseguito, né detenuto, né sottoposto ad altre restrizioni della libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

2. Nessuno, a qualsiasi nazionalità appartenga, citato di fronte all'autorità giudiziaria della Parte richiedente al fine di rispondere di fatti per i quali è indagato, potrà essere sottoposto né a indagini, né detenuto, né sottoposto ad altre restrizioni della libertà individuale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non comunicati con citazione.

3. L'immunità prevista dal presente articolo cessa qualora il teste, l'esperto o la persona indagata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente per quindici giorni consecutivi, dopo che la sua presenza non era più richiesta dall'autorità giudiziaria, si sia attardato su questo territorio o vi sia tornato.

TITOLO IV

Casellario giudiziale

Art.13

1. La Parte richiesta comunica, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria può ottenere lo stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest'ultimo che le siano richieste dall'autorità giudiziaria di una Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale.

2. Nei casi diversi da quello previsto dal primo paragrafo del presente articolo, sarà ugualmente dato seguito alla domanda nei limiti consentiti dalle leggi, i regolamenti la consuetudine della

Parte richiesta.

TITOLO V

Procedura

Art.14

1. Le domande di assistenza devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'autorità che emana la domanda,
- b) l'oggetto e il motivo della domanda,
- c) nei limiti del possibile l'identità e la nazionalità della persona in causa, e
- d) il nome e l'indirizzo del destinatario se ve n'è motivo.

2. Le rogatorie previste agli articoli 3, 4 e 5 indicheranno inoltre i capi d'accusa e una sintesi dei fatti.

Art.15

1. Le rogatorie previste agli articoli 3, 4 e 5 così come le domande previste all'articolo 11 saranno rivolte dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte richiesta e rinviate per la stessa via.

2. In caso d'urgenza le dette rogatorie potranno essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente all'autorità giudiziaria della Parte richiesta. Saranno rinviate accompagnate dai documenti relativi all'esecuzione per la via prevista dal primo paragrafo del presente articolo.

3. Le domanda previste dal primo paragrafo dell'articolo 13 potranno essere direttamente inviate dall'autorità giudiziaria al servizio competente della Parte richiesta, e le risposte potranno essere rinviate direttamente da questo servizio. Le domande previste al paragrafo 2 dell'articolo 13 saranno rivolte dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte richiesta.

4. Le domande di assistenza giudiziaria diverse da quelle previste dal paragrafo 1 e 3 del presente articolo e specificatamente le domande di indagini preliminari all'incriminazione, potranno essere oggetto di comunicazioni dirette tra autorità giudiziarie.

5. Nei casi in cui la comunicazione diretta è ammessa dalla presente Convenzione, potrà effettuarsi per il tramite dell'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol).

6. Ogni Parte Contraente potrà al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sia far sapere che tutte o certe domande di assistenza giudiziaria devono esserle rivolte per via diversa da quella prevista nel presente articolo, sia domandare che nel caso previsto al paragrafo 2 del presente articolo, una copia della rogatoria venga comunicata anche al proprio Ministro della Giustizia.

7. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni degli accordi o intese bilaterali in vigore tra Parti Contraenti, che prevedano la trasmissione diretta delle domande di assistenza

giudiziaria tra le autorità delle Parti.

Art.16

1. Salvo quanto previsto dal secondo paragrafo del presente articolo, la traduzione delle domande e dei documenti allegati non é richiesta.

2. Le Parti Contraenti potranno al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le domande e i documenti allegati siano inviati o accompagnati da traduzione nella propria lingua, o da traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella diversa indicata. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative alla traduzione delle domande e documenti allegati contenute negli accordi o intese in vigore o in fieri tra due o più Parti Contraenti.

Art.17

Gli scritti e documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esentati da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Art.18

Se l'autorità indicata in una domanda di assistenza è incompetente, investirà d'ufficio l'autorità competente del suo paese e, nel caso in cui la domanda sia stata inviata direttamente, ne informerà per la stessa via la Parte richiedente.

Art.19

Qualsiasi rifiuto di assistenza giudiziaria deve essere motivato.

Art.20

Salvo quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 9, l'esecuzione delle domande di assistenza non danno luogo ad alcun rimborso di spese, ad eccezione di quelle rese necessarie dall'intervento di esperti sul territorio della Parte richiesta e dal trasferimento di persone detenute ai sensi dell'articolo 11.

TITOLO VI

Denuncia finalizzata a procedimento

Art.21

1. Qualsiasi denuncia rivolta da una Parte Contraente in vista di procedimento davanti all'autorità giudiziaria di un'altra Parte sarà oggetto di comunicazioni tra Ministri della Giustizia. Le Parti Contraenti potranno ricorrere alla facoltà prevista al paragrafo 6 dell'articolo 15.

2. La Parte richiesta comunica il seguito dato alla denuncia e trasmette, se ne ravvisa l'opportunità, copia della decisione intervenuta.

3. Le disposizioni dell'articolo 16 si applicano alle denunce previste al paragrafo primo del presente articolo.

TITOLO VII

Scambio di notizie di condanna

Art.22

Ogni Parte Contraente comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate e abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale. I Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Se la persona cui si riferisce la notizia è considerata cittadina di due o più Parti Contraenti, le notizie saranno comunicate ad ogni Parte interessata salvo il caso in cui possenga la nazionalità della Parte sul cui territorio è stata condannata.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art.23

1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, formulare riserva su di una o più disposizioni contenute nella Convenzione.

2. La Parte Contraente che abbia formulato una riserva la ritirerà non appena le circostanze lo consentano. Lo scioglimento delle riserve si effettua con notifica rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Una Parte Contraente che abbia formulato riserva su di una disposizione della Convenzione non potrà pretendere l'applicazione di questa disposizione a cura di un'altra Parte se non nella misura in cui lei stessa l'abbia accettata.

Art.24

Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorità considera giudiziarie ai fini della presente Convenzione.

Art.25

1. La presente Convenzione si applica ai territori nazionali (?)delle Parti Contraenti.

2. Per quanto riguarda la Francia si applica anche all'Algeria e ai dipartimenti d'oltremare e per quanto riguarda l'Italia, al territorio somalo amministrato dall'Italia.

3. La Repubblica Federale Tedesca potrà estendere l'applicazione della Convenzione al Land di Berlino con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

4. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, la presente Convenzione si applica al suo

territorio europeo. Il Regno potrà estendere l'applicazione della Convenzione alle Antille olandesi (?), al Suriname e alla Nuova Guinea olandese con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

5. Con intesa diretta tra due o più Parti Contraenti, il campo d'applicazione della presente Convenzione può essere esteso, alle condizioni ivi stipulate, a tutti i territori di una di queste Parti per i quali assicurerà le relazioni internazionali, oltre a quelli previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art.26

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 15 e del paragrafo 3 dell'articolo 16, la presente Convenzione abroga per quanto riguarda i territori ai quali si applica, le disposizioni dei trattati, delle Convenzioni o Accordi bilaterali che, tra due Parti Contraenti, regolano l'assistenza giudiziaria in materia penale.

2. In ogni caso la presente Convenzione non pregiudicherà le obbligazioni contenute nelle disposizioni di qualsiasi altra convenzione internazionale a carattere bilaterale o multilaterale che tra due Parti Contraenti regolino o siano destinate a regolare, in un ambito particolare l'assistenza giudiziaria in materia penale.

3. Le Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale che per completare le disposizioni della presente Convenzione o per facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

4. Qualora tra due o più Parti Contraenti, l'assistenza giudiziaria in materia penale si pratici sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda applicazione reciproca di misure di assistenza giudiziaria nei rispettivi territori, queste Parti avranno facoltà di regolare i loro reciproci rapporti in questo campo facendo riferimento esclusivamente a questi sistemi nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Le Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro reciproci rapporti l'applicazione della presente Convenzione, come previsto dal presente paragrafo, dovranno notificarlo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art.27

1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

2. La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti dei firmatari che la ratificheranno ulteriormente 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica.

Art.28

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La risoluzione relativa a questo invito dovrà raccogliere l'accordo unanime dei Membri del Consiglio che abbiano ratificato la Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che acquisterà efficacia 90 giorni dopo il deposito.

Art.29

Ogni Parte Contraente potrà, per ciò che la riguarda, denunciare la presente Convenzione con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questa denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale del Consiglio.

Art.30

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio e al Governo di ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a) i nomi dei firmatari e il deposito degli strumenti di ratifica o adesione;
- b) la data di entrata in vigore;
- c) ogni notificazione ricevuta in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5, del paragrafo 3 dell'articolo 7, del paragrafo 6 dell'articolo 15, del paragrafo 2 dell'articolo 16, dell'articolo 24, dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 25 e del paragrafo 4 dell'articolo 26;
- d) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 23;
- e) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del 2 paragrafo dell'articolo 23;
- f) ogni notificazione di denuncia ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 e la data a partire dalla quale avrà effetto.

In fede di ciò, i sottoscrittenti, autorizzati a questo effetto hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Strasburgo, il 20 Aprile 1959, in francese e in inglese, i due testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio ne invierà copia certificata conforme ai Governi firmatari e aderenti.

4. PARIGI, 14 NOVEMBRE 1970 - CONVENZIONE CONCERNENTE LE MISURE DA PRENDERE PER VIETARE E IMPEDIRE OGNI ILLECITA IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ RIGUARDANTE BENI CULTURALI

Ratificata con Legge 30 ottobre 1975 n.87.

Scheda di Sintesi

La Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, persegue l'obiettivo di migliorare la protezione dei beni culturali nei Paesi contraenti e di salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità grazie alla cooperazione internazionale. Adottata il 14 novembre 1970 dalla Conferenza generale dell'UNESCO nella sua 16a sessione a Parigi, è la prima, in ordine di tempo, fra le convenzioni finalizzate alla protezione dei beni culturali mobili in tempo di pace, essa integra la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Essa prevede prescrizioni minime concernenti i provvedimenti legislativi e amministrativi che gli Stati

contraenti sono tenuti ad adottare per reprimere il commercio illegale di beni culturali. A questo proposito riveste particolare rilevanza la lotta al furto, agli scavi clandestini e all'importazione ed esportazione illecite di beni culturali. La Convenzione disciplina inoltre la restituzione dei beni culturali rubati e il rimpatrio di quelli illecitamente esportati. Essa non ha effetto retroattivo: le disposizioni e i provvedimenti esplicano i loro effetti soltanto dopo che la Convenzione è entrata in vigore per lo Stato che l'ha ratificata. La Convenzione UNESCO 1970 non è applicabile direttamente: essa obbliga gli Stati contraenti a legiferare nei settori in cui le leggi e istituzioni esistenti non adempiono i requisiti minimi.

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 12 ottobre al 14 novembre 1970 nella sua sedicesima sessione,

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione vengono considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono alle categorie indicate qui di seguito:

- a) collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico;
- b) i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale;
- c) il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche;
- d) gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici;
- e) oggetti d'antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi;
- f) materiale etnologico;
- g) i beni d'interesse artistico quali:

-
- i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano),
 - ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale,
 - iii) incisioni, stampe e litografie originali,
 - iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale;
 - h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni;
 - i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione;
 - j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici;
 - k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi.

Art. 2

1. Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d'origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze.

2. A tale scopo, gli Stati partecipanti s'impegnano a combattere tali pratiche con i mezzi di cui dispongono, in particolare sopprimendo le cause, interrompendo il loro svolgersi e aiutando ad effettuare le necessarie riparazioni.

Art. 3

Sono considerati illeciti l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù della presente Convenzione.

Art. 4

Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i beni culturali appartenenti alle categorie indicate qui di seguito fanno parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato:

- a) beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creato sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio;
- b) beni culturali trovati sul territorio nazionale;
- c) beni culturali acquisiti da missioni archeologiche, etnologiche o di scienze naturali, con il consenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni;
- d) beni culturali formanti oggetto di scambi liberamente consentiti;
- e) beni culturali ricevuti a titolo gratuito o acquistati legalmente con l'assenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni.

Art. 5

Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l'importazione, l'esportazione e la trasmissione di proprietà illecite, gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano ad istituire sul proprio territorio, tenendo conto delle condizioni di ciascun paese, uno o più servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, ove tali servizi non siano già stati creati, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate:

- a) contribuire all'elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprietà illeciti di beni culturali importanti;
- b) costituire e tenere aggiornata, sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei

beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale;

c) promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, at liers, ecc.) necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;

d) organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche archeologiche;

e) stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), regole conformi ai principi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole;

f) esercitare un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione;

g) vigilare affinche un'appropriata pubblicit  venga data ad ogni caso di sparizione di un bene culturale.

Art. 6

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano:

a) a istituire un certificato appropriato mediante il quale lo Stato esportatore specifica che l'esportazione del o dei beni culturali in questione   autorizzata. Tale certificato deve accompagnare il o i beni culturali regolarmente esportati;

b) a proibire l'esportazione dal proprio territorio dei beni culturali non accompagnati dal certificato di esportazione sopra menzionato;

c) a portare in modo appropriato a conoscenza del pubblico questa proibizione, e in particolare a conoscenza di quelle persone che potrebbero esportare o importare beni culturali.

Art. 7

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano:

a) ad adottare tutte le misure necessarie, in conformit  con la legislazione nazionale, per impedire l'acquisizione, da parte di musei e altre istituzioni similari dislocate sul proprio territorio, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della Convenzione, beni che sono stati esportati illecitamente dopo l'entrata in vigore della Convenzione; a informare, nella misura del possibile, lo Stato d'origine parte della presente Convenzione delle offerte di tali beni culturali esportati illecitamente dal territorio di tale Stato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dei due Stati in questione;

b) i) a proibire l'importazione dei beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico civile o religioso, o in una istituzione simile, situati sul territorio di un altro Stato parte della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di quest'ultima nei confronti degli Stati in questione, a condizione che venga provato che tale o tali beni fanno parte dell'inventario di tale istituzione,

ii) ad adottare misure appropriate per recuperare e restituire su richiesta dello Stato d'origine parte della Convenzione qualsiasi bene culturale rubato e importato in tal modo dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti degli Stati interessati, a condizione che lo Stato richiedente versi un equo indennizzo alla persona acquirente in buona fede o che detiene legalmente la propriet  di tale bene. Le richieste di recupero e di restituzione vanno indirizzate allo Stato richiesto per via diplomatica. Lo Stato richiedente   tenuto a fornire a sue spese ogni mezzo di prova necessaria per giustificare la sua richiesta di recupero e di restituzione. Gli Stati parti si astengono dall'imporre diritti di dogana o altre tasse sui beni culturali restituiti in conformit  con il presente articolo. Tutte le spese relative alla restituzione del o dei beni culturali in questione sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 8

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano a imporre sanzioni penali o amministrative a qualsiasi persona responsabile di una infrazione ai divieti previsti negli articoli 6 b) e 7 b) di cui sopra.

Art. 9

Ciascuno Stato parte della presente Convenzione e il cui patrimonio culturale è messo in pericolo da taluni saccheggi archeologici o etnologici può appellarsi agli Stati che ne sono interessati. Gli Stati parti alla presente Convenzione s'impegnano a partecipare ad ogni operazione internazionale concertata in queste circostanze al fine di determinare e di applicare le misure concrete necessarie, ivi compreso il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del commercio internazionale dei beni culturali specificamente considerati. In attesa di un accordo ciascuno Stato interessato adotterà, nella misura del possibile, disposizioni provvisorie al fine di prevenire un danno irrimediabile per il patrimonio culturale dello Stato richiedente.

Art. 10

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano:

- a) a ridurre mediante l'educazione, l'informazione e la vigilanza, il trasferimento di beni culturali illegalmente prelevati da qualsiasi Stato parte della Misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali 562 presente Convenzione e, nei modi adatti a ciascun paese, a obbligare, sotto pena di sanzioni penali o amministrative, gli antiquari a tenere un registro che menzioni la provenienza di ciascun bene culturale, il nome e l'indirizzo del fornitore, la descrizione e il prezzo di ciascun bene venduto, nonché a informare l'acquirente del bene culturale del divieto di esportazione di cui tale bene può essere oggetto;
- b) a fare ogni sforzo, per mezzo dell'educazione, per creare e sviluppare nel pubblico il sentimento del valore dei beni culturali e del pericolo che il furto, gli scavi clandestini e le esportazioni illecite rappresentano per il patrimonio culturale.

Art. 11

Vengono considerati come illeciti l'esportazione e il trasferimento di proprietà forzati di beni culturali, risultanti direttamente o indirettamente dall'occupazione di un paese da parte di una potenza straniera.

Art. 12

Gli Stati parti della presente Convenzione rispetteranno il patrimonio culturale nei territori di cui assicurano le relazioni internazionali e adotteranno le misure atte a vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali in questi territori.

Art. 13

Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano inoltre, nel quadro della legislazione di ciascuno Stato:

- a) a impedire con tutti i mezzi adeguati, i trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l'importazione o l'esportazione illecite di tali beni;
- b) a fare in modo che i propri servizi competenti collaborino al fine di facilitare la restituzione, a chi di diritto, nello spazio di tempo più breve, dei beni culturali esportati illecitamente;
- c) a consentire un'azione di rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome;
- d) a riconoscere inoltre, il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano

stati esportati.

Art. 14

Per prevenire le esportazioni illecite e far fronte agli obblighi comportati dall'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato parte di detta Convenzione dovrà, in base alle proprie possibilità, dotare i servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente e, se necessario, potrà creare un fondo a tal fine.

Art. 15

La presente Convenzione non impedisce in alcun modo agli Stati parti di concludere tra di essi accordi particolari o di proseguire l'esecuzione di accordi già conclusi, concernenti la restituzione di beni culturali esportati per qualche motivo dal loro territorio di origine, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati.

Art. 16

Gli Stati parti della presente Convenzione comunicheranno nei rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nei termini e nella forma determinati, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno adottato per l'applicazione della presente Convenzione, con precisazioni circa l'esperienza da essi acquisita in questo campo.

Art. 17

1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono fare appello al sostegno tecnico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in particolare per quanto concerne:

- a) l'informazione e l'educazione;
- b) la consultazione e la perizia di esperti;
- c) il coordinamento e i buoni uffici.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può di propria iniziativa intraprendere ricerche e pubblicare studi sui problemi relativi alla circolazione illecita di beni culturali.

3. A tale scopo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può egualmente ricorrere alla cooperazione di qualsiasi organizzazione non governativa competente.

4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura potrà, di propria iniziativa, fare proposte agli Stati parte, per l'applicazione della presente Convenzione.

5. Su richiesta di almeno due Stati parte della presente Convenzione, fra i quali è sorta una controversia relativamente alla sua applicazione, l'UNESCO può offrire i suoi buoni uffici per il raggiungimento di un accordo tra di essi.

Art. 18

La presente Convenzione è redatta in inglese, spagnolo, francese e russo, i quattro testi facenti egualmente fede.

Art. 19

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o all'accettazione degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 20

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione.

2. L'adesione verrà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 21

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione in tale data o anteriormente. Per ciascuno degli altri Stati, entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.

Art. 22

Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che la sua validità si estende non solo ai loro territori metropolitanici, ma anche ai territori per le cui relazioni internazionali essi sono responsabili; essi si impegnano a consultare, se necessario, i governi o le altre autorità competenti di detti territori al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione o in precedenza, al fine di ottenere l'applicazione della Convenzione a tali territori, nonché a notificare al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, i territori ai quali la Convenzione verrà applicata. Tale ratifica entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua ricezione.

Art. 23

1. Ciascuno degli Stati parti della presente Convenzione avrà la facoltà di denunciare le presente Convenzione in nome proprio oppure in nome di tutto il territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile.

2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia.

Art. 24

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri previsti dall'articolo 20, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione menzionati negli articoli 19 e 20, come pure delle notifiche e delle denunce rispettivamente previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 25

1. La presente Convenzione potrà essere riveduta dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La revisione obbligherà pertanto solo gli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata.

2. Nel caso in cui la Conferenza generale adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, all'accettazione o all'adesione, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione revisionata.

Art. 26

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Fatto a Parigi, il diciassette novembre 1970, in due esemplari autentici, recanti la firma del Presidente della Conferenza generale riunita nella sua sedicesima sessione e del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,

la scienza e la cultura, e le cui copie certificate conformi verranno inviate a tutti gli Stati previsti dagli articoli 19 e 20 e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottato della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura nel corso della sua sedicesima sessione, che si è svolta a Parigi e che è stata dichiarata chiusa il quattordici novembre 1970.

In fede di che hanno firmato il diciassette novembre 1970.

Seguono le firme

5. PARIGI, 16 NOVEMBRE 1972 – CONVENZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE MONDIALE

Vigenza Internazionale: 17.12.1975

Provvedimento Legislativo: L. N. 184 DEL 06.04.1977 - GU N. 129 DEL 13.05.1977

Data della Ratifica, Notifica, Adesione: aderito L. 23.06.1978.

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione, *Costatato* che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono viepiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che l'aggrava con fenomeni d'alterazione o distruzione ancora più temibili, *Considerato* che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo, *Considerato* che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l'ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova, *Ricordando* che l'Atto costitutivo dell'Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine, *Considerato* che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l'importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono, *Considerato* che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell'umanità,

Considerato che dinanzi all'ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente, *Considerato* che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni, *Dopo aver deciso* nella sedicesima sessione che questo problema sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale, Adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione.

I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»:

- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,
- gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,
- i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio naturale»:

-
- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico,
 - le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo,
 - i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Art. 3

Spetta a ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2 qui sopra.

II. Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale**Art. 4**

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.

Art. 5

Per garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:

- a. di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale;
- b. di istituire sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o più servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli incombono;
- c. di sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale;
- d. di prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio; e
- e. di favorire l'istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo.

Art. 6

1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l'intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare.

2. Conseguentemente, gli Stati partecipi della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni della medesima, s'impegnano a prestare il proprio concorso all'identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi

2 e 4 dell'articolo 11 sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo patrimonio lo richieda.

3. Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione.

Art. 7

Ai fini della presente Convenzione, per protezione internazionale del patrimonio mondiale, culturale e naturale, s'intende l'attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionali, inteso a secondare gli Stati partecipi della presente Convenzione negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo patrimonio.

III. Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 8

1. Presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura è istituito un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto di 15 Stati partecipi della presente Convenzione, eletti dagli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso di sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21 a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale successiva all'entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati.

2. L'elezione dei membri del Comitato deve garantire una rappresentanza equa delle differenti regioni e culture del mondo.

3. Assistono alle sedute del Comitato con voce consultiva un rappresentante del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni naturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), e un rappresentante dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), cui possono aggiungersi, a richiesta degli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, rappresentanti d'altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi.

Art. 9

1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato a contare dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza generale nel corso della quale sono stati eletti fino alla fine della terza sessione ordinaria successiva.

2. Tuttavia, il mandato di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l'elezione e il mandato di un secondo terzo dei membri designati simultaneamente, termina alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l'elezione. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal presidente della Conferenza generale dopo la prima elezione.

3. Gli Stati membri del Comitato scelgono per rappresentarli persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e del patrimonio naturale.

Art. 10

1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato può in ogni tempo invitare alle sue riunioni organismi pubblici o privati, come anche persone private, per consultarli su questioni particolari.
3. Il Comitato può istituire gli organi consultivi che ritenesse necessari per adempiere il suo compito.

Art. 11

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell'elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, dev'essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull'interesse da essi offerto.
2. In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L'aggiornamento dell'elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni.
3. L'iscrizione di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale può avvenire soltanto col consenso dello Stato interessato. L'iscrizione di un bene situato su un territorio oggetto di rivendicazione di sovranità o di giurisdizione da parte di più Stati non pregiudica affatto i diritti delle parti contendenti.
4. Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell'elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l'assistenza giusta la presente Convenzione. Questo elenco contiene una valutazione del costo delle operazioni. Su questo elenco possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d'utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d'urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata.
5. Il Comitato definisce i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale può essere iscritto nell'uno o nell'altro elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
6. Prima di respingere una domanda d'iscrizione nell'uno o nell'altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato partecipe della presente Convenzione sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale di cui si tratta.
7. Il Comitato, d'intesa con gli Stati interessati, coordina e promuove gli studi e le ricerche necessarie alla costituzione degli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

Art. 12

Il fatto che un bene del patrimonio culturale e naturale non sia stato iscritto nell'uno o nell'altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 dell'articolo II non significa in alcun modo ch'esso non abbia un valore universale eccezionale a fini diversi da quelli risultanti dall'iscrizione in questi elenchi.

Art. 13

1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande d'assistenza internazionale formulate dagli Stati partecipi della presente Convenzione per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati sul loro territorio, iscritti o suscettivi d'essere

iscritti negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11. Queste domande possono vertere sulla protezione, la conservazione, valorizzazione o rianimazione di questi beni.

2. Le domande di assistenza internazionale in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo possono parimente vertere sull'identificazione di beni del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 quando ricerche preliminari abbiano permesso d'accertare che quest'ultime meritano d'essere proseguite.

3. Il Comitato decide circa il seguito da dare a queste domande, determina all'occorrenza la natura e l'entità del suo aiuto e autorizza la conclusione in suo nome degli accordi necessari con il governo interessato.

4. Il Comitato stabilisce un ordine di priorità d'intervento. Esso lo fa tenendo conto dell'importanza rispettiva dei beni da tutelare per il patrimonio mondiale, culturale e naturale, della necessità di garantire l'assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura o del genio e della storia dei popoli del mondo e dell'urgenza dei lavori da intraprendere, dell'importanza delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano i beni minacciati e in particolare della misura in cui essi potrebbero garantire la tutela di questi beni con i loro propri mezzi.

5. Il Comitato stabilisce, aggiorna e diffonde un elenco dei beni per cui un'assistenza internazionale è stata fornita.

6. Il Comitato decide circa l'impiego delle risorse del fondo istituito giusta l'articolo 15 della presente Convenzione. Essa cerca i mezzi per aumentarne le risorse e prende tutti i provvedimenti utili a tal fine.

7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, con scopi analoghi a quelli della presente Convenzione. Per l'attuazione dei suoi programmi e l'esecuzione dei suoi progetti, il Comitato può fare appello a queste organizzazioni, segnatamente al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), al Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e all'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), come anche ad altri organismi pubblici o privati e a persone private.

8. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.

Art. 14

1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da una segreteria nominata dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

2. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, impiegando il più possibile i servizi del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e dell'Unione internazionale per la protezione della natura e delle risorse naturali (UICN), nei campi delle loro competenze e possibilità rispettive, prepara la documentazione e l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato e garantisce l'esecuzione delle costei decisioni.

IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 15

1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del patrimonio mondiale».

2. Il Fondo è costituito di fondi di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

-
- a. i contributi obbligatori e i contributi volontari degli Stati partecipi della presente Convenzione;
 - b. i pagamenti, doni o legati che potranno fare:
 - (i) altri Stati,
 - (ii) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative,
 - (iii) organismi pubblici o privati o persone private;
 - c. qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
 - d. il provento delle collette e manifestazioni organizzate in favore del Fondo;
 - e. qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.

4. I contribuenti al Fondo e le altre forme di assistenza prestate al Comitato possono essere destinati unicamente agli scopi da esso definiti. Il Comitato può accettare contributi vincolati ad un dato programma o particolare alla condizione che l'attuazione di questo programma o l'esecuzione di questo sia stata decisa dal Comitato. I contributi al Fondo non possono essere corredati di alcuna condizione politica.

Art. 16

1. Impregiudicato qualsiasi contributo volontario complessivo, gli Stati partecipi della presente Convenzione si impegnano a pagare periodicamente, ogni due anni, al Fondo del patrimonio mondiale contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà deciso dall'assemblea generale degli Stati partecipi della Convenzione, riuniti nel corso di sessioni della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questa decisione dell'assemblea generale dev'essere presa alla maggioranza degli Stati partecipi presenti e votanti che non hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso, il contributo obbligatorio degli Stati partecipi della Convenzione potrà superare l'1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

2. Tuttavia, ogni Stato di cui all'articolo 31 o all'articolo 32 della presente Convenzione può, al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato partecipe della Convenzione che ha fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla mediante notificazione al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Tuttavia, il ritiro della dichiarazione ha effetto sul contributo obbligatorio di questo Stato soltanto a contare dalla data dell'assemblea generale successiva degli Stati partecipi della Convenzione.

4. Affinché il Comitato sia in grado di prevedere efficacemente le proprie operazioni, i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione che hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo devono essere pagati periodicamente, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi ch'essi avrebbero dovuto pagare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato partecipe della Convenzione in mora nel pagamento del proprio contributo obbligatorio o volontario per quanto concerne l'anno in corso e l'anno civile immediatamente precedente non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale, fermo restando che questa disposizione non s'applica alla prima elezione. Il mandato di un tale Stato già membro del Comitato cesserà al momento di qualsiasi elezione prevista nell'articolo 8 paragrafo 1 della presente Convenzione.

Art. 17

Gli Stati partecipi della presente Convenzione prevedono o promuovono l'istituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche e private intese a incoraggiare le liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

Art. 18

Gli Stati partecipi della presente Convenzione cooperano alle campagne internazionali di colletta organizzate in favore del Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Essi facilitano le collette fatte a tal fine dagli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 15.

V. Condizioni e modalità dell'assistenza internazionale**Art. 19**

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può domandare un'assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio. Deve allegare alla domanda gli elementi d'informazione e i documenti previsti nell'articolo 21 di cui dispone e di cui il Comitato ha bisogno per decidere.

Art. 20

Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13, del capoverso c dell'articolo 22 e dell'articolo 23, l'assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere connessa soltanto a beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far iscrivere in un elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11.

Art. 21

1. Il Comitato del patrimonio mondiale definisce la procedura d'esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e precisa segnatamente gli elementi a sostegno della domanda, la quale deve descrivere l'operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, l'urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non permettono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande, qualora sia possibile, devono fondarsi sul parere di esperti.
2. Visto che certi lavori dovranno essere intrapresi senza ritardo, le domande fondate su calamità naturali o catastrofi devono essere esaminate d'urgenza e in priorità dal Comitato, il quale deve disporre di un fondo di riserva per tali eventualità.
3. Prima di decidere, il Comitato procede agli studi e alle consultazioni che ritenesse necessari.

Art. 22

L'assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può assumere le forme seguenti:

- a. studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale, quale definito nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 della presente Convenzione;
- b. assegnazione di periti, tecnici e mano d'opera qualificata per vegliare alla buona esecuzione del approvato;
- c. formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale;
- d. fornitura dell'attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare;
- e. mutui a debole interesse, senza interesse, o rimborsabili a lungo termine;
- f. concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di sussidi non rimborsabili.

Art. 23

Il Comitato del patrimonio mondiale può parimente prestare un'assistenza internazionale a centri nazionali o regionali di formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo

dell'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale.

Art. 24

Un'assistenza internazionale assai importante può essere concessa soltanto dopo uno studio scientifico, economico e tecnico particolareggiato. Questo studio deve fare appello alle tecniche più avanzate di protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale e corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Lo studio deve pure ricercare i mezzi per impiegare razionalmente le risorse disponibili dello Stato interessato.

Art. 25

Il finanziamento dei lavori necessari deve di regola incombere soltanto in parte alla Comunità internazionale. La partecipazione dello Stato che beneficia dell'assistenza internazionale salvo che le sue proprie risorse non glielo permettano, deve costituire una parte sostanziale delle risorse necessarie ad ogni programma o .

Art. 26

Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono in un accordo le condizioni in cui sarà eseguito il programma o per il quale è fornita una assistenza internazionale giusta la presente Convenzione. Lo Stato che riceve questa assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell'accordo.

VI. Programmi educativi

Art. 27

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione si sforzano con tutti i mezzi appropriati, segnatamente con programmi d'educazione e informazione, di consolidare il rispetto e l'attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione.

2. Essi si impegnano a informare ampiamente il pubblico sulle minacce incombenti su questo patrimonio e sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

Art. 28

Gli Stati partecipi della presente Convenzione che ricevono una assistenza internazionale in applicazione della Convenzione prendono i provvedimenti necessari per far conoscere l'importanza dei beni oggetto di questa assistenza e la portata di quest'ultima.

VII. Rapporti

Art. 29

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione indicano nei rapporti che presenteranno alla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, alle date e nella forma da questa determinate, le disposizioni legislative e regolamentari e gli altri provvedimenti presi per l'applicazione della Convenzione, come anche l'esperienza acquisita in questo campo.

2. Questi rapporti sono resi noti al Comitato del patrimonio mondiale.

3. Il Comitato presenta un rapporto sulle sue attività a ciascuna delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

VIII. Clausole finali

Art. 30

La presente Convenzione è redatta nelle lingue inglese, araba, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti parimente fede.

Art. 31

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione o all'accettazione degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
2. Gli strumenti di ratificazione o d'accettazione saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'Organizzazione.
2. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33

La presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, accettazione o adesione ma soltanto riguardo agli Stati che avranno depositato i propri strumenti rispettivi di ratificazione, accettazione o adesione a questa data o anteriormente. Per ogni altro Stato, essa entra in vigore 3 mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione, accettazione o adesione.

Art. 34

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati partecipi della presente Convenzione a sistema costituzionale federalistico o non unitario:

- a. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui attuazione spetta all'operato legislativo del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono i medesimi di quelli degli Stati partecipi della Convenzione non federalistici;
- b. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta all'operato legislativo di ciascuno degli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che in virtù del sistema costituzionale della federazione, non sono tenuti a prendere misure legislative, il governo federale, con il proprio parere favorevole, rende note dette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, paesi, province o cantoni.

Art. 35

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione ha la facoltà di disdire la Convenzione.
2. La disdetta è notificata con strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. La disdetta ha effetto 12 mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta. Essa non modifica affatto gli obblighi finanziari da assumere dallo Stato disdicatore fino al giorno in cui il ritiro avrà effetto.

Art. 36

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri di cui all'articolo 32, come anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione menzionati negli articoli 31 e 32, come anche delle disdette previste nell'articolo 35.

Art. 37

1. La presente Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, la revisione vincolerà soltanto gli Stati che diverranno partecipi della Convenzione di revisione.
2. Nel caso in cui la Conferenza generale accettasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti,

la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione, accettazione o adesione a contare dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.

Art. 38

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Fatto a Parigi, il ventitrè novembre 1972, in due esemplari autentici firmati dal Presidente della Conferenza generale, riunita in diciassettesima sessione, e dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati di cui agli articoli 31 e 32 come anche all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

6. GRANADA, 3 OTTOBRE 1985 .

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO D'EUROPA

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione.

Considerando che lo scopo del C.d.E. è realizzare una più stretta unione fra i suoi componenti per specialmente salvaguardare e promuovere ideali principi di loro comune patrimonio;

Riconoscendo che il patrimonio architettonico costituisce una espressione irripetibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Europa, una testimonianza inestimabile del nostro passato e un bene comune a tutti gli europei;

vista la Convenzione Culturale Europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 e soprattutto l'articolo 1;

vistala Carta Europea del Patrimonio Architettonico adottata dal Comitato dei ministri del C. d. E. il 26 settembre 1975 e la Risoluzione (76) 28, adottata il 14 aprile 1976, relativa all'adattamento dei sistemi legislativi e regolamenti nazionali alle esigenze della conservazione integrale del patrimonio architettonico;

tenuto conto della raccomandazione n. R (80) 16 del Comitato dei Ministri agli stati membri non riguardante la formazione specialistica di architetti, urbanisti, ingegneri, paesaggisti come dalla raccomandazione n. R (81) 13 del Comitato dei Ministri adottata l'11 luglio 1981 concernente le azioni da intraprendere a favore di certi mestieri in via di estinzione nell'ambito delle attività artigianali; Richiamando l'importanza di trasmettere un insieme di i riferimenti culturali alle generazioni future, di migliorare la qualità della vita urbana e rurale e di favorire contemporaneamente lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati e delle regioni;

Affermando l'importanza di accordarsi sugli orientamenti essenziali per una politica comune che garantisca la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni e di patrimonio Architettonico Ai fini della presente Convenzione l'espressione "patrimonio architettonico" è considerata come comprendente i beni immobili seguenti:

- 1) I Monumenti: tutte le opere particolarmente notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale, tecnico comprese le installazioni o gli elementi decorativi facenti parte delle opere stesse;
- 2) Gli insiemi architettonici: agglomerati omogenei di costruzioni urbanistiche o rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per essere oggetto di una delimitazione topografica;
- 3) I siti: opere combinate dell'uomo e della natura parzialmente costruite e costituenti spazi sufficientemente caratteristici ed omogenei per essere oggetto di una delimitazione topografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico.

Art. 2 Notificazione dei Beni da proteggere

Per identificare con precisione i monumenti, gli insiemi architettonici e in siti suscettibili d'essere protetti, ciascuna Parte si impegna a predisporre un inventario e, in caso di pesante minaccia sul bene considerato a stabilire nel tempo più breve possibile una documentazione

appropriata.

Art. 3 Procedure legali di protezione

Ciascuna Parte si impegna:

- 1) a istituire un regime legale di protezione del patrimonio architettonico;
- 2) ad assicurare all'interno del regime e secondo le modalità proprie di ciascun Stato o regione la protezione dei monumenti, degli insiemi architettonici e dei siti.

Art. 4 Ciascuna Parte si impegna:

- 1) ad applicare in virtù della protezione giuridica dei beni considerati le procedure di controllo e di autorizzazione appropriate;
- 2) ad evitare che i beni predetti siano snaturati, degradati o demoliti. In questa prospettiva ciascuna

Parte si impegna, se ciò non è stato già fatto, ad introdurre nella sua legislazione disposizione prevedente:

a. a sottomettere ad una autorità competente progetti di demolizione o interventi sui monumenti già protetti, o sotto procedura di protezione, così che ogni altro che riguardi il loro ambiente; b. a sottomettere ad una autorità competente le iniziative riguardanti tutto o in parte un insieme architettonico o un sito e indirizzare a lavori:

- di demolizione di edilizi
 - di costruzione di nuovi edilizi
 - di modificazioni importanti che porterebbero effetto sul carattere d'insieme architettonico o di sito;
- c. la possibilità per i poteri pubblici di mettere in mora il proprietario di un bene protetto ad effettuare lavori o di sostituirsi ad esso in caso di inadempienza;
- d. la possibilità di espropriare il bene protetto.

Art. 5

Ciascuna Parte si impegna d'impedire lo spostamento di tutto o parte di un monumento protetto, salvo che la salvaguardia materiale di esso lo esigerebbe assolutamente. In questo caso l'autorità competente assumerebbe ogni garanzia necessaria per la sua scomposizione, il suo trasferimento e la sua ricomposizione.

Art. 6 Misure complementari

Ciascuna Parte si impegna a:

- 1) prevedere, in funzione delle competenze nazionali, regionali o locali e nei limiti dei bilanci disponibili, un sostegno finanziario dei poteri pubblici ai lavori di conservazione e restauro del patrimonio architettonico situato sul proprio territorio;
- 2) ricorrere, all'occorrenza, a misure fiscali suscettibili di favorire la tutela di questo patrimonio;
- 3) incoraggiare le iniziative private in materia di conservazione e restauro di questo patrimonio.

Art. 7

In prossimità dei monumenti, all'interno degli insiemi architettonici e dei siti, ciascuna parte si

impegna a promuovere misure miranti a migliorare la qualità dell'ambiente.

Art. 8

Ciascuna Parte si impegna per limitare i rischi di degradazione fisica del patrimonio architettonico: 1) a sostenere la ricerca scientifica volta sia ad identificare e analizzare gli effetti nocivi dell'inquinamento che definire i mezzi per ridurre o eliminare degli stessi;

2) a prendere in considerazione problemi specifici sulla tutela del patrimonio architettonico nella politica di lotta all'inquinamento.

Art. 9 Sanzioni

Ciascuna Parte nel quadro dei propri poteri, si impegna a fare in modo che le infrazioni alla legislazione di protezione del patrimonio architettonico siano oggetto di misure appropriate e soddisfacenti da parte delle autorità competenti e queste misure possano portare, all'occorrenza, all'obbligo per gli autori di demolire un nuovo edificio costruito irregolarmente o di ripristinare il bene alla situazione antecedente.

Art. 10 Politica di conservazione Ciascuna Parte si impegna ad adottare una politica di conservazione integrata che:

1) ponga in essere la protezione del patrimonio architettonico fra gli elementi essenziali dell'assetto del territorio e della urbanizzazione e che assicuri il giusto rilievo di questa necessità nei diversi stadi della elaborazione dei piani di sistemazione e nelle autorizzazioni di lavori;

2) susciti programmi di restauro e di mantenimento del patrimonio architettonico;

3) faccia della tutela, dell'attività e della valorizzazione del patrimonio architettonico un elemento considerevole della politica in materia di cultura, d'ambiente e assetto del territorio;

4) favorisca, finché possibile, nel quadro dei processi di assetto del territorio e di urbanizzazione, la conservazione e la utilizzazione di edifici di cui la propria importanza non giustificerebbe una protezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente Convenzione, ma che presenterebbero

un valore di contorno dal punto di vista dell'ambiente urbano o rurale o della qualità della vita;

5) favorisca l'applicazione e lo sviluppo, indispensabile per l'avvenire del patrimonio, di tecniche e materiali tradizionali.

Art. 11

Ciascuna Parte si impegna a favorire, rispettando il carattere architettonico e storico del patrimonio: - alla utilizzazione dei beni protetti tenendo conto delle necessità della vita contemporanea;

all'adattamento, quando se ne presenta l'occasione di edifici antichi a nuove utilizzazioni.

Art. 12

Tenendo conto del grande interesse a facilitare la visita da parte del pubblico dei beni protetti, ciascuna Parte si impegna a fare in modo che le conseguenze di questa apertura al pubblico, soprattutto le sistemazioni di accesso, non portino effetto al carattere architettonico e storico di quei beni e del loro ambiente.

Art. 13

Al fine di facilitare la messa in opera di questa politica, ciascuna Parte si impegna a sviluppare

nel contesto delle proprie acquisizioni politiche ed amministrative, la cooperazione effettiva ai diversi stadi dei servizi responsabili della conservazione, dell'azione culturale, dell'ambiente e dell'assetto del territorio.

Art. 14 Partecipazione e associazioni

Per assecondare l'azione dei poteri pubblici iniziante a favorire la conoscenza, la protezione, il restauro, la conservazione, la gestione e l'attività del patrimonio architettonico ciascuna Parte si impegna:

1) a dare spazio, nei diversi stadi dei processi di decisione, nelle strutture di formazione, di consultazione e di collaborazione con lo Stato, ai gruppi locali, alle istituzioni e associazioni culturali e al pubblico;

2) a favorire lo sviluppo del mecenatismo e di associazioni a scopo non lucroso in materia.

Art. 15 Informazione e formazione

Ciascuna Parte si impegna:

1) a valorizzare la conservazione del patrimonio architettonico nell'opinione pubblica sia come elemento di identità culturale che come sorgente di ispirazione di creatività per le generazioni presenti e future;

2) a promuovere a questo fine una politica di formazione e di sensibilizzazione soprattutto con l'aiuto delle tecniche moderne di diffusione e di attività avendo in particolare come obiettivo:

a. suscitare e accrescere la sensibilità del pubblico, fin dall'età scolare, alla tutela del patrimonio, alla qualità del costruito e alla espressione architettonica;

b. mettere in evidenza l'unità del patrimonio culturale e i legami esistenti con il patrimonio architettonico delle arti, delle tradizioni popolari e dei modi di vita sia a livello europeo, nazionale o regionale.

Art. 16 Coordinamento Europeo delle politiche di tutela

Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione in ciò che concerne:

1) i metodi da stabilire in materia di inventario, di protezione e di conservazione dei beni, tenendo conto della evoluzione storica e dell'incremento progressivo del patrimonio architettonico;

2) i mezzi più idonei per conciliare l'istanza di protezione del patrimonio architettonico con le necessità contemporanee della vita economica sociale e culturale;

3) le possibilità offerte dalle nuove tecnologie concernenti insieme l'identificazione e la registrazione, la lotta contro il degrado dei materiali, la ricerca scientifica, le opere di restaurazione e i luoghi di gestione e valorizzazione del patrimonio architettonico;

4) i mezzi per promuovere la creatività architettonica che assicuri il contributo della nostra epoca al patrimonio di Europa. (...)

Art. 18

Le Parti si impegnano a prestarsi, quando necessario, assistenza tecnica reciproca che si manifesti con scambi di esperienze e di esperti in materia di tutela della conservazione architettonica.

Art. 19

Le Parti si impegnano a favorire nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali attraverso i quali sono legati, gli scambi europei di specialisti sulla conservazione del patrimonio architettonico, compresi nell'ambito della formazione permanente.

Art. 20

Ai fini della presente Convenzione, un Comitato di esperti istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in virtù dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione e in particolare:

1. di sottomettere periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di tutela del patrimonio architettonico all'interno degli Stati Parti nella Convenzione, sulla applicazione dei tecnici che essa ha emanato e sulle loro attività;
2. di proporre al Comitato dei Ministri del C.d.E. tutte le misure tendenti a mettere in opera le disposizioni della Convenzione nell'ambito delle attività multilaterali e in materia di revisione o miglioramento della Convenzione così come l'informazione al pubblico sugli obiettivi della Convenzione;
3. di fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativi all'invito rivolto agli stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.

Art. 21

Le disposizioni della presente Convenzione non hanno effetto sulla applicazione di disposizioni specifiche più favorevoli sulla protezione dei beni previste dall'articolo 1 contenente:

- la Convenzione concernente la Protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale del 16 novembre 1972;
- la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico dal 6 maggio 1969. Art. 22

Clausole finali.

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Sarà sottomessa a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione saranno depositati presso p Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

2. la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza del periodo ai tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso la loro adesione alla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente;
3. essa entrerà in vigore rispetto ad ogni Stato membro che esprimerà posteriormente la sua adesione alla Convenzione, il primo giorno del mese che segue la scadenza del periodo di tre mesi dopo la data di deposito degli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione.

Art. 23

Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio così come la Comunità Economica Europea ad aderire alla presente Convenzione, con decisione presa a maggioranza secondo l'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sede al Comitato.

Per tutti gli Stati aderenti o per la Comunità Economica Europea in caso di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di tre mesi dalla data di deposito degli strumenti, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 24

1. Ogni Stato può al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione o di adesione indicare il o i territori entro i quali si applicherà la presente Convenzione;

2. ogni Stato può, in ogni altro momento in seguito, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore rispetto a questo territorio il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di arrivo della dichiarazione al Segretario Generale;

3. ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per ciò che concerne il territorio indicato nella dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale.

Il

ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 25

1. Ogni Stato può al momento della firma o al momento di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non conformarsi in tutto o in parte alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo c e d. Non è ammessa alcuna altra riserva;

2. ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale;

3. la Parte che ha formulato la riserva rispetto alla disposizione menzionata al primo paragrafo precedente non può pretendere la applicazione di questa disposizione per un'altra Parte; talvolta essa può se la riserva è parziale o limitata pretendere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui essa ha accettato.

Art. 26

1. Ogni Parte può in ogni momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

2. la denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 27

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione e alla Comunità Economica Europea aderente:

a. ogni firma;

b. il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

IN FEDE di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Granada, il 3 ottobre 1985, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà la copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché ad ogni Stato o alla Comunità Economica Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Dati e notizie:

L'Italia ha aderito alla Convenzione con Legge n.93 del 15 febbraio 1989, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n.62 del 15 marzo 1989.

Ratificato a Granada il 31.5.1989, pubblicato sulla G.U. n.170 del 22 luglio 1989.

In vigore per l'UNESCO in data 1.12.1987.

In vigore per l'Italia in data 1 settembre 1989.

7. LEGGE 9 AGOSTO 1993 N. 328

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993 - S.O. n. 80)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO, FATTA A STRASBURGO L'8 NOVEMBRE 1990.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformit  a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non é imputabile o non é punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilit  riferita a tale delitto".

Art. 4.

1. L'articolo 648-bis del codice penale é sostituito dal seguente:

"**Art. 648-bis.** - (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilit  provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena é aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attivit  professionale.

La pena é diminuita se il denaro, i beni o le altre utilit  provengono da delitto per il quale é stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 5.

1. L'articolo 648-ter del codice penale é sostituito dal seguente:

"**Art. 648-ter.** - (Impiego di denaro, beni o utilit  di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivit  economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilit  provenienti da delitto, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena é aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attivit  professionale.

La pena é diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 6.

1. All'articolo 724 del codice di procedura penale é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. L'esecuzione della rogatoria é sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato".

Art. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna".

Art. 8.

1. All'articolo 733 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 735 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

"**Art. 735-bis.** - (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro).

1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2".

Art. 10

1. Il comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
 1. "Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo".

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"**Art. 737-bis.** - (Indagini e sequestro a fini di confisca).

1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della

confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.

3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
 1. se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
 2. se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.
5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro".

Art. 12.

1. All'articolo 745 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro".

Art. 13.

1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della convenzione è rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della convenzione medesima. Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso articolo 18.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

7.a CONVENZIONE SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO

sottoscritta a Strasburgo l'8 novembre 1990

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri;

Convinti della necessità di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione

della società;

Considerando che la lotta contro la grande criminalità, che costituisce sempre più un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale;

Ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati;

Considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale;

Hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I. – DEFINIZIONI

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione:

1. "provento" significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene, come definito nel sottoparagrafo b) del presente articolo;
2. "beni" comprende beni in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni;
3. "strumenti" significa qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
4. "confisca" significa una sanzione o misura, ordinata da una autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
5. "reato presupposto" significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano dei proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 di questa Convenzione.

CAPITOLO II. – MISURE DA ADOTTARE IN AMBITO NAZIONALE

Art. 2

(Confisca)

1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti di proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.
2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di reati specificati nella predetta dichiarazione.

Art. 3

(Indagini e misure provvisorie)

Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto do confisca a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, nonché di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.

Art. 4

(Speciali poteri e tecniche di investigazione)

1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità il potere di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di porre in essere gli atti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario.
2. Ciascuna Parte studia l'adozione di tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di impiegare speciali tecniche investigative che facilitino l'identificazione e il rintraccio di proventi, nonché la raccolta delle relative prove. Le predette possono comprendere provvedimenti di monitoraggio, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati ed ordini di produrre determinati documenti.

Art. 5

(Mezzi giuridici di tutela)

Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che coloro che siano interessati dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.

Art. 6

(Reati di riciclaggio)

1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente.
 1. la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei beni stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;
 2. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di beni, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti beni sono proventi;

e, salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico;

 3. l'acquisizione, il possesso o l'uso dei beni sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi;
 4. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o la cospirazione allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, la facilitazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione.
2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

1. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato presupposto;
 2. può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
 3. la consapevolezza, il dolo ed il fine, richiesti come elementi dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto.
3. Ciascuna Parte può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per prevedere come reati, secondo la propria legge interna, i fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in uno o in tutti dei seguenti casi:
1. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi;
 2. quando l'autore ha agito al fine di profitto;
 3. quando l'autore ha agito allo scopo di promuovere lo svolgimento di ulteriori attività criminali.
4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati presupposti o alle categorie di tali reati specificati nella dichiarazione.

CAPITOLO III. – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SEZIONE 1. Principi di cooperazione internazionale

Art. 7

(Principi generali e misure per la cooperazione internazionale)

1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca di strumenti e di proventi.
2. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste:
 1. di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento, nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi;
 2. di assistenza nelle indagini e di adozione di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a) che precede.

SEZIONE 2. Assistenza nelle indagini

Art. 8

(Obbligo di prestare assistenza)

Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile nella identificazione e nel rintraccio degli strumenti, dei proventi e degli altri beni suscettibili di confisca.

Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, della ubicazione, del movimento, della natura, dello stato giuridico e del valore dei beni sopra indicati.

Art. 9

(Esecuzione dell'assistenza)

L'assistenza a norma dell'articolo 8 viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della

Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura con essa non incompatibile, secondo le procedure specificate nella richiesta.

Art. 10

(Informazioni spontanee)

Senza con ciò pregiudicare le proprie indagini o i propri procedimenti, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere ad un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedimenti, ovvero potrebbe portare ad una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

SEZIONE 3. Misure provvisorie

Art. 11

(Obbligo di adottare misure provvisorie)

1. A richiesta di un'altra Parte che abbia istituito un procedimento penale o un procedimento per fini di confisca, ciascuna Parte adotta le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta.
2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 13, se richiesta, adotta le misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai beni che formino oggetto della richiesta o che potrebbero soddisfare la stessa.

Art. 12

(Esecuzione delle misure provvisorie)

1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformità con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta.
2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria adottata a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui ciò è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i suoi motivi a favore del mantenimento della misura.

SEZIONE 4. Confisca

Art. 13

(Obbligo di confisca)

1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio:
 1. esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure
 2. sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.b. del presente articolo, ciascuna Parte è, quando ciò sia necessario, competente ad istituire procedimenti di confisca in base alla propria legge.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo trovano applicazione anche in caso di confisca consistente nell'imporre l'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano nella Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora

non venga ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi bene disponibile a tale fine.

4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca in forma di imporre l'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

Art. 14

(Esecuzione della confisca)

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall'articolo 13 sono disciplinate dalla legge della Parte richiesta.
2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti.
3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo trova applicazione soltanto subordinatamente ai propri principi costituzionali ed ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.
4. Se la confisca consiste nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della Parte richiesta converte il relativo ammontare nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel momento in cui viene presa la decisione di eseguire la confisca.
5. Nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1 (a), soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione dell'ordine di confisca.

Art. 15

(Beni confiscati)

Dei beni confiscati dalla Parte richiesta dispone la stessa Parte richiesta secondo la propria legge interna, salvo contrario accordo delle Parti interessate.

Art. 16

(Diritto di esecuzione e ammontare massimo della confisca)

1. La richiesta di confisca fatta a norma dell'articolo 13 non fa venir meno il diritto della Parte richiedente di eseguire essa stessa l'ordine di confisca.
2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato nel senso di consentire che il valore totale dell'oggetto della confisca superi l'ammontare della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.

Art. 17

(Pene detentive in caso di inadempienza)

Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta non può imporre pene detentive in caso di inadempienza, né altre misure restrittive della libertà personale, come risultato di una richiesta fatta ai sensi dell'articolo 13.

SEZIONE 5. Rifiuto e rinvio della cooperazione

Art. 18**(Motivi di rifiuto)**

1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se:
 1. gli atti richiesti sarebbero contrari ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o
 2. è probabile che l'esecuzione della richiesta sarebbe di pregiudizio per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi essenziali della Parte richiesta; o
 3. a giudizio della Parte richiesta, l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica il compimento degli atti richiesti; o
 4. il reato al quale si riferisce la richiesta è un reato di natura politica o fiscale; o
 5. la Parte richiesta ritiene che il compimento degli atti richiesti sarebbe contrario al principio del *ne bis in idem*; o
 6. il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista dalla Sezione 2 soltanto nei limiti in cui la assistenza richiesta comporti misure coercitive.
2. La cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso nazionale simile, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste a fini di indagini o di procedimenti.
3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non sarebbero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un giudice, né da altra autorità giudiziaria, compreso il pubblico ministero, che agisca in relazione ad un reato.
4. La cooperazione ai sensi della Sezione 4 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se:
 1. la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce; o
 2. senza pregiudizio per l'obbligo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3, essa sarebbe contraria ai principi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e
 1. il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento; oppure
 2. i beni che potrebbero essere considerati come strumenti; o
 3. secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o eseguita per scadenza di termini; o
 4. la richiesta non si riferisce a una precedente sentenza di condanna o a una decisione di natura giudiziaria, o una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, che sono stati commessi uno o più reati, sulla base delle quali la confisca è stata ordinata o è richiesta; o
 5. la confisca non è eseguibile nella Parte richiesta, o è ancora soggetta a mezzi ordinari di impugnazione; o

-
6. la richiesta si riferisce ad un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, il procedimento condotto dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutti coloro nei confronti dei quali una imputazione di reato è formulata.
 5. Ai fini del paragrafo 4 (f) del presente articolo, la decisione non si considera presa in assenza se:
 1. essa è stata confermata o presa dopo l'opposizione da parte della persona interessata; o
 2. essa è stata presa in sede di appello e l'appello è stato interposto dalla persona interessata.
 6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4 (f) del presente articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero, che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, avendo ritualmente ricevuto la notifica della citazione a comparire, abbia deciso di non comparire e di non chiedere un rinvio.
 7. Una Parte non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capitolo. Se la propria legge interna così dispone ciascuna Parte può richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un giudice o da altra autorità giudiziaria, compreso il pubblico ministero, che agisca in relazione ad un reato.
 8. Senza pregiudizio per il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1 (a) del presente articolo:
 1. il fatto che il soggetto nei confronti del quale si indaga o è stato emesso un ordine di confisca dalle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica, non può essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capitolo.
 2. Il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia successivamente deceduta, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia stata successivamente sciolta, non può essere invocato come impedimento a rendere assistenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 (a).

Art. 19**(Rinvio)**

La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta se i relativi atti pregiudicherebbero indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

Art. 20**(Accoglimento parziale o condizionato della richiesta)**

Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta, valuta, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da essa ritenute necessarie.

SEZIONE 6. Notificazione e tutela dei diritti dei terzi

Art. 21

(Notificazione di documenti)

1. Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione di documenti giudiziari a persone interessate da misure provvisorie e da confisca.
2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di interferire con:
 1. la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta, direttamente a persone all'estero;
 2. la possibilità, per i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorità della Parte di origine, di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le autorità consolari della predetta Parte o attraverso i funzionari giudiziari, i pubblici ufficiali e le altre competenti autorità della Parte di destinazione;
 3. a meno che la Parte di destinazione non renda una dichiarazione in contrario al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. In caso di notifica di documenti giudiziari a persone all'estero, interessate da misure provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte di origine, quest'ultima deve indicare i mezzi di impugnazione di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi.

Art. 22

(Riconoscimento delle decisioni straniere)

1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiama riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi.
2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:
 1. il terzo non ha avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o
 2. la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiama sullo stesso oggetto; o
 3. essa è contraria all'ordine pubblico della Parte richiama; o
 4. la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiama in materia di giurisdizione esclusiva.

SEZIONE 7. Norme procedurali ed altre norme generali

Art. 23

(Autorità centrale)

1. Le Parti designano una autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o a trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.
2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 24

(Comunicazione diretta)

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.
2. In caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, compresi i pubblici ministeri, della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. In tali casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta attraverso l'autorità centrale della Parte richiedente.
3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse attraverso l'Organizzazione internazionale della Polizia Criminale (Interpol).
4. Se la richiesta viene fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e l'autorità non è competente a conoscerne, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale dando di ciò notizia direttamente alla Parte richiedente.
5. Le richieste e le comunicazioni di cui alla Sezione 2 del presente capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta.

Art. 25**(Forma della richiesta e lingua)**

1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per iscritto. Possono essere impiegati i moderni mezzi di telecomunicazione, come il telefax.
2. Salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prevista la traduzione delle richieste e dei documenti a sostegno.
3. All'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione dalla quale risulti che essa si riserva il diritto di richiedere che le richieste ad essa trasmesse e i documenti a sostegno delle stesse siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue, da essa eventualmente indicata. La Parte in questione può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi lingua ad essa eventualmente specificata. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

Art. 26**(Legalizzazione)**

I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

Art. 27**(Contenuto della richiesta)**

1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificamente:
 1. l'autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento;
 2. l'oggetto e i motivi della richiesta;
 3. l'oggetto, compresi i fatti rilevanti (come date, luoghi e circostanze del reato), delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica;
 4. nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive:
 1. il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e

-
2. l'indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;
 5. se necessario, e per quanto possibile:
 1. particolari della persona o delle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le loro sedi; e
 2. i beni con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, la loro ubicazione, il loro rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai beni stessi; e
 6. tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera vengano seguite.
 2. La richiesta di misure provvisorie ai sensi della Sezione 3, in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'ammontare massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione.
 3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della Sezione 4 devono contenere:
 1. nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1 (a):
 1. copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente ed una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell'ordine stesso;
 2. una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l'ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a mezzi ordinari di impugnazione;
 3. indicazione della misura nella quale l'esecuzione del provvedimento è richiesta; e
 4. informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie;
 2. nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1 (b), una esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di chiedere il provvedimento secondo la propria legge interna;
 3. se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino questa circostanza.

Art. 28

(Richieste irregolari)

1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte può chiedere alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori informazioni.
2. La Parte richiesta può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.
3. In attesa di ricevere le richieste modifiche o informazioni relative ad una richiesta presentata ai sensi della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta può adottare tutte le misure di cui alle Sezioni 2 e 3 del presente capitolo.

Art. 29

(Pluralità di richieste)

1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della Sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie.
2. In caso di pluralità di domande a norma della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti.

Art. 30**(Obbligo di motivare)**

La Parte richiesta deve fornire i motivi della propria decisione di rifiutare, rinviare o sottoporre a condizioni qualsiasi cooperazione prevista dal presente capitolo.

Art. 31**(Informazioni)**

1. La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente:
 1. dall'attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo;
 2. del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta;
 3. della decisione di rifiutare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi del presente capitolo;
 4. di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; e
 5. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della Sezione 2 e 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria.
2. La Parte richiedente informa prontamente la Parte richiesta:
 1. di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in parte eseguibile; e
 2. di qualsiasi accadimento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti da compiersi a norma del presente capitolo non risultino più giustificati.
3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all'esecuzione.

Art. 32**(Limitazione dell'uso)**

1. La Parte richiesta può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non vengano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente, per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.
2. Ciascuna Parte può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza il proprio preventivo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente, per fini di indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

Art. 33**(Riservatezza)**

1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta, tranne che nella misura necessaria alla esecuzione della

domanda stessa. Se la Parte richiesta non può soddisfare il requisito della riservatezza, essa deve darne pronta comunicazione alla Parte richiedente.

2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della propria legge nazionale, e se gliene viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, tranne che nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o dei procedimenti indicati nella richiesta.
3. Salve le disposizioni della propria legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai sensi dell'articolo 10, deve uniformarsi a tutti i requisiti di riservatezza richiesti dalla Parte che ha fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, deve darne prontamente notizia alla Parte trasmittente.

Art. 34

(Spese)

Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.

Art. 35

(Danni)

1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capitolo, le Parti interessate considerano se consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per stabilire il criterio di suddivisione delle somme da pagarsi a titolo di risarcimento.
2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni deve provvedere ad informarne l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.

CAPITOLO IV. – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

(Firme ed entrata in vigore)

2. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Gli Stati possono esprimere il proprio consenso ad esservi vincolati mediante:
 1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
 2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
4. La presente Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data nella quale tre Stati, dei quali almeno due devono essere membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolati alla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1).
5. Nei confronti degli Stati firmatari che esprimono successivamente il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, questa entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data nella quale essi hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1).

Art. 37**(Adesione alla Convenzione)**

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati Contraenti della Convenzione, possono [può] invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla Convenzione, in virtù di decisione presa con maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati Contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.
2. Rispetto agli Stati che hanno aderito la Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 38**(Applicazione territoriale)**

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la Convenzione deve applicarsi.
2. Ogni Stato può in data successiva, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio la Convenzione entra in vigore nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta secondo i precedenti due paragrafi può, relativamente ai territori specificati nella dichiarazione stessa, essere ritirata mediante comunicazione diretta al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

Art. 39**(Relazione con altre convenzioni e accordi)**

1. La presente Convenzione non fa venir meno i diritti e gli impegni derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche ("special matters").
2. Le Parti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo di integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
3. Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su di una materia che forma oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno diritto di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

Art. 40**(Riserve)**

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di volere avvalersi di una o più delle riserve previste dall'articolo 2, paragrafo 2) dall'articolo 6, paragrafo 4), dall'articolo 14, paragrafo 3), dall'articolo 21, paragrafo 2), dall'articolo 25, paragrafo 3) e dall'articolo 32, paragrafo 2). Nessun'altra riserva è ammessa.
2. Lo Stato che abbia apposto una riserva a norma del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte dandone comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il

ritiro ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.

3. La Parte che abbia espresso una riserva relativamente ad una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione ad un'altra Parte; essa può, tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, richiedere l'applicazione della disposizione nei limiti in cui essa stessa l'ha accettata.

Art. 41

(Emendamenti)

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Parte e devono essere comunicati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri dello stesso Consiglio e ad ogni Stato non membro che abbia aderito, o sia stato inviato ad aderire, alla presente Convenzione a norma dell'articolo 37.
2. Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, che sottopone il proprio parere sull'emendamento proposto al Comitato dei Ministri.
3. Il Comitato dei Ministri prende in esame l'emendamento proposto ed il parere fornito dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali e può adottare l'emendamento.
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3) del presente articolo è trasmesso alle Parti per la sua accettazione.
5. Ogni emendamento adottato a norma del paragrafo 3) del presente articolo entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario Generale la propria accettazione dello stesso.

Art. 42

(Risoluzione delle vertenze)

1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa deve essere tenuto informato circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.
2. In caso di vertenza fra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse devono cercare di risolvere la vertenza attraverso negoziati o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il riferimento [deferimento] della vertenza al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, ad un Collegio arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, a seconda di quanto le Parti interessate decideranno di comune accordo.

Art. 43

(Denuncia)

1. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione, mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto nel primo giorno del mese successivo allo spirare del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale.
3. La presente Convenzione, in ogni caso, rimane in vigore per quanto riguarda l'esecuzione ai sensi dell'articolo 14 delle confische delle quali sia stata fatta richiesta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione prima della data nella quale la denuncia ha effetto.

Art. 44

(Comunicazioni)

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:

1. ogni firma;
2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

-
3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli articolo 36 e 37;
 4. ogni riserva apposta in base all'articolo 40, paragrafo 1);
 5. ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che i sottoscrittori, essendo all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il giorno 8 novembre 1990, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi essendo egualmente autentici, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autentica ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato non membro che abbia partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

Stato delle firme e delle ratifiche al 15 febbraio 1996 (omissis)

8. LA VALLETTA, 16 GENNAIO 1992 - CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Definizione di patrimonio archeologico

Articolo 1

1. L'obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2. A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:

i. la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;

ii. i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;

iii. che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.

3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua.

Identificazione del patrimonio e misure di protezione

Articolo 2

Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda:

i. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette;

ii. la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti reperti in superficie o sott'acqua, per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle;

iii. l'obbligo dello scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta casuale di elementi appartenenti al patrimonio archeologico, e di metterli a disposizione per un esame.

Articolo 3

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio archeologico e di garantire la scientificità delle operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte si impegna:

i. ad introdurre delle procedure d'autorizzazione e di controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, al fine di:

-
- a. impedire scavi o allontanamento illegali di elementi del patrimonio archeologico;
 - b. garantire che gli scavi e le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico e che:
 - vengano applicati nella misura del possibile metodi di ricerca non distruttivi;
 - gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che siano state adottate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e gestione;
 - ii. a fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un'autorizzazione speciale;
 - iii. a sottomettere ad un'autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l'utilizzazione di rivelatori di metalli e di altri strumenti di rivelazione o di altri procedimenti per la ricerca archeologica.

Articolo 4

Ogni Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che prevedano, secondo le circostanze:

- i. l'acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell'autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica;
- ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d'origine;
- iii. la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d'origine.

Conservazione integrata del patrimonio archeologico

Articolo 5

Ogni Parte si impegna:

- i. a cercare di conciliare e articolare i bisogni dell'archeologia e della pianificazione, facendo in modo che degli archeologi partecipino:
 - a. alle politiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti di interesse archeologico;
 - b. allo svolgimento delle diverse fasi dei programmi di pianificazione;

-
- ii. a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, al fine di permettere:
 - a. la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico;
 - b. la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;
 - iii. a fare in modo che gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto;
 - iv. a prevedere, quando ciò sia possibile, la conservazione *in situ* degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio;
 - v. a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell'ambiente circostante.

Finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica

Articolo 6

Ogni Parte si impegna:

- i. a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive competenze;
- ii. ad aumentare i mezzi materiali dell'archeologia preventiva:
 - a. adottando disposizioni utili affinché, in caso di importanti lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi, provenienti in maniera appropriata dal settore pubblico e da quello privato, che si assumano la totalità dei costi delle operazioni archeologiche necessarie legate a questi lavori;
 - b. facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, come accade per gli studi d'impatto ambientale imposti da preoccupazioni di tipo ambientale e di sistemazione del territorio, gli studi e le ricerche archeologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi, nonché le comunicazioni e le pubblicazioni integrali delle scoperte.

Raccolta e diffusione delle informazioni scientifiche

Articolo 7

Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna:

i. a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione;

ii. ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati.

Articolo 8

Ogni Parte si impegna:

i. a facilitare lo scambio a livello nazionale e internazionale di elementi del patrimonio archeologico per fini scientifici e professionali, pur adottando disposizioni che impediscano che tale circolazione incida sul valore culturale e scientifico di tali elementi;

ii. a promuovere gli scambi di informazioni sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso, e a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

Sensibilizzazione del pubblico

Articolo 9

Ogni Parte si impegna:

i. ad intraprendere un'azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso l'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato, e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto;

ii. a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, in particolare ai siti, e ad incoraggiare l'esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati.

Prevenzione della circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico

Articolo 10

Ogni Parte si impegna:

i. ad organizzare lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti e le istituzioni scientifiche riguardo agli scavi illeciti constatati;

ii. ad informare le istanze competenti dello Stato d'origine, parte contraente della presente Convenzione (riveduta), di ogni offerta sospettata di provenire da scavi illeciti o di essere stata sottratta a scavi ufficiali, e a fornire tutte le informazioni necessarie al riguardo;

iii. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni analoghe la cui politica d'acquisto è soggetta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie ad impedire che essi acquistino elementi del patrimonio archeologico sospettati di

provenire da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o di essere stati sottratti a scavi ufficiali;

iv. per i musei e le altre istituzioni analoghe situate sul territorio di una delle Parti, ma la cui politica d'acquisto non è soggetta al controllo dello Stato:

a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta);

b. a fare tutto il possibile per garantire il rispetto da parte dei suddetti musei e istituzioni dei principi formulati nel paragrafo 3 qui sopra;

v. a limitare nella misura del possibile, con azioni a livello di educazione, informazione, sorveglianza e cooperazione, il movimento di elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o sottratti a scavi ufficiali.

Articolo 11

Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) altera i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra le Parti, relativi alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

Mutua assistenza tecnica e scientifica

Articolo 12

Le Parti si impegnano:

i. a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica, sotto forma di uno scambio di esperienze e di esperti nelle materie relative al patrimonio archeologico;

ii. a favorire, nell'ambito delle relative legislazioni o degli accordi internazionali dai quali sono vincolate, gli scambi di specialisti della conservazione del patrimonio archeologico, inclusi quelli nel campo della formazione permanente.

Controllo dell'applicazione della Convenzione (riveduta)

Articolo 13

Ai fini della presente Convenzione (riveduta), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in virtù dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione (riveduta) e in particolare:

i. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti contraenti della Convenzione (riveduta) e sull'applicazione dei principi da essa enunciati;

ii. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa misure volte all'applicazione delle disposizioni della Convenzione (riveduta), ivi comprese quelle nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di emen-

damento della Convenzione (riveduta), nonché d'informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (riveduta);

iii. di fare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione (riveduta).

Clausole finali

Articolo 14

1. La presente Convenzione (riveduta) è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea.

Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Uno Stato parte contraente della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, non può depositare il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Convenzione o se non la denuncia contemporaneamente.

3. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data nella quale quattro Stati, di cui almeno tre Membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

4. Nel caso in cui, in applicazione dei paragrafi precedenti, l'effetto della denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) non fossero simultanei, uno Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, che continuerà ad applicare la convenzione del 6 maggio 1969 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta).

5. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno ulteriormente il loro consenso ad esserne vincolati sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualunque Stato non membro del Consiglio, così come la Comunità economica europea, ad aderire alla presente Convenzione (riveduta), con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato.

2. Per ciascuno Stato aderente, o per la Comunità economica europea in caso di adesione, la Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 16

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, indicare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione (riveduta).
2. Ciascuno Stato può, in ogni altro momento seguente, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione (riveduta) a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di questo territorio sei mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione (riveduta) inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 18

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, nonché ad ogni Stato e alla Comunità economica europea aderente o invitato ad aderire alla presente Convenzione (riveduta):

- i. ogni sottoscrizione;
- ii. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- iii. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 14, 15 e 16;
- iv. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione (riveduta).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo, hanno firmato la presente Convenzione (riveduta).

Fatto a Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente testo, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea, nonché a tutti gli Stati non membri o alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).

Dati e notizie

L'Italia ha firmato la Convenzione il 16 gennaio 1992

Non ancora in vigore, sia per l'UNESCO sia per l'Italia.

9. LEGGE 2 DICEMBRE 1994, N. 689 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE, FATTA A MONTEGO BAY IL 10 DICEMBRE 1982.

Articolo 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.

Articolo 2

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, è abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convenzione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'annesso III alla convenzione stessa.

Articolo 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, è da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

10. CONVENZIONE UNIDROIT, 24 GIUGNO 1995

...Restituzione e ritorno di beni culturali rubati, esportati illecitamente o provento di scavi clandestini

Scheda di Sintesi

La Convenzione Unidroit è un accordo internazionale che disciplina la restituzione e il ritorno dei beni culturali che sono stati rubati, esportati illecitamente oppure che provengono da scavi abusivi.

Una richiesta di restituzione può essere presentata a condizione che il bene culturale si trovi in uno Stato contraente, dopo essere stato rubato in un altro Stato contraente oppure illecitamente esportato da uno Stato contraente.

Qual è lo scopo della Convenzione Unidroit?

La Convenzione Unidroit intende garantire uno scambio corretto e trasparente di beni unici e insostituibili. Nelle operazioni di acquisto e passaggio di proprietà di beni culturali, essa fa rispettare le norme di diligenza abituali nel commercio.

La Convenzione Unidroit si propone di impedire le pratiche illegali nel commercio di beni culturali nonostante la presenza di differenti disposizioni nazionali sull'acquisto di proprietà. Il più delle volte, infatti, i beni culturali rubati o provenienti da scavi abusivi vengono portati in uno Stato in cui vigono altre leggi, allo scopo di venderli con maggiore facilità.

La cooperazione internazionale consentirebbe di proteggere meglio il patrimonio culturale nazionale di tutti gli Stati.

Che cosa disciplina la Convenzione Unidroit?

La Convenzione Unidroit è uno strumento giuridico che, a determinate condizioni, consente al legittimo proprietario, sia esso un collezionista privato, una pubblica istituzione o uno Stato, di rientrare in possesso di un suo bene culturale che è stato rubato o esportato illecitamente all'estero.

Quali beni culturali devono essere restituiti?

I beni culturali rubati devono essere restituiti.

Il furto è un reato contro la proprietà punibile universalmente, riconosciuto come tale e perseguito da tutti gli Stati.

I beni culturali esportati illecitamente devono essere restituiti soltanto se sono soddisfatte le particolari esigenze e le severe condizioni della Convenzione.

Lo Stato richiedente deve provare che l'esportazione del bene culturale reca particolare pregiudizio a determinati interessi culturali e scientifici. L'esportazione illecita di per sé non è pertanto sufficiente per chiedere la restituzione; la Convenzione definisce criteri qualitativi supplementari che devono essere anch'essi soddisfatti.

Per recuperare i reperti archeologici provenienti da scavi abusivi si possono applicare le norme che disciplinano la restituzione dei beni culturali rubati oppure il ritorno dei beni culturali esportati illecitamente. In questo modo la Convenzione tiene sufficientemente conto delle particolari esigenze di protezione a scopi culturali e scientifici che caratterizzano i reperti archeologici. In linea di massima risulta più difficile provare che un bene culturale è stato scavato illecitamente che provare che esso è stato esportato illecitamente (per esempio in mancanza di un certificato di esportazione).

Quali sono le particolarità della Convenzione Unidroit?

La Convenzione Unidroit tutela in primo luogo il proprietario originario. Il possessore in buona fede che deve restituire il bene culturale ha diritto ad un equo indennizzo. La Convenzione Unidroit non interessa la produzione artistica contemporanea e nemmeno il commercio delle opere d'arte contemporanee. La Convenzione Unidroit non è retroattiva: essa non è applicabile ai beni culturali rubati o esportati illecitamente prima della sua entrata in vigore.

Come è nata la Convenzione Unidroit?

La Convenzione Unidroit è stata elaborata su intervento dell'UNESCO dall'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (Unidroit) a Roma ed è il risultato di dieci anni di lavori cui hanno partecipato numerosi esperti, rappresentanti governativi e organizzazioni. Essa è stata approvata il 24 giugno 1995 nell'ambito di una Conferenza diplomatica che si è tenuta a Roma.

CONVENZIONE UNIDROIT, 24 GIUGNO 1995.

(traduzione del testo non ufficiale)

GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE RIUNITI a Roma, su invito del Governo della Repubblica Italiana, dal 7 al 24 giugno 1995, per una Conferenza diplomatica per l'adozione del di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati,

CONVINTI dell'importanza fondamentale della protezione del patrimonio culturale e degli scambi culturali per promuovere la comprensione tra i popoli, nonché della diffusione della cultura per il benessere dell'umanità ed il progresso della civiltà,

PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per il traffico illecito dei beni culturali ed i danni irreparabili che spesso ne derivano per gli stessi beni, nonché per il patrimonio culturale delle comunità nazionali, tribali, autoctone o altre e per il patrimonio comune di tutti i popoli e deplorando in particolare il saccheggio dei siti archeologici e la conseguente perdita di insostituibili informazioni archeologiche, storiche e scientifiche,

DETERMINATI a contribuire con efficacia alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, stabilendo un corpus minimo di regole giuridiche comuni ai fini della restituzione e del ritorno dei beni culturali tra gli Stati contraenti, al fine di favorire la preservazione e la protezione del patrimonio culturale nell'interesse di tutti,

SOTTOLINEANDO che la presente Convenzione ha come obiettivo di agevolare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali e che la messa in atto, in alcuni Stati, di rimedi come l'indennizzo, necessari per assicurare la restituzione o il ritorno di detti beni, non implica che tali rimedi debbano essere adottati in altri Stati,

AFFERMANDO che l'adozione delle disposizioni della presente Convenzione in futuro non costituisce in alcun modo un'approvazione o una legittimazione di ogni traffico illecito avvenuto prima della sua entrata in vigore,

CONSAPEVOLI del fatto che la presente Convenzione non rappresenta di per sé una soluzione ai problemi posti dal traffico illecito, ma che dà inizio ad un processo volto a rafforzare la

cooperazione culturale internazionale ed a conservare il suo ruolo al commercio lecito e agli accordi interstatali negli scambi culturali,

RICONOSCENDO che l'attuazione della presente Convenzione dovrebbe essere accompagnata da altre misure efficaci in favore della protezione dei beni culturali, come l'elaborazione e l'utilizzazione di registri, la protezione materiale dei siti archeologici e la cooperazione tecnica,

RENDENDO OMAGGIO all'azione svolta dai vari organismi per proteggere i beni culturali, in particolare la Convenzione dell'UNESCO del 1970 relativa al traffico illecito ed all'elaborazione di codici di condotta nel settore privato,

HANNO ADOTTATO le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I - SFERA D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere internazionale

a) di restituzione di beni culturali rubati;

b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legge che regola l'esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il suo patrimonio culturale (in seguito indicati come "beni culturali illecitamente esportati").

Articolo 2

Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono ad una delle categorie enumerate nell'annesso alla presente Convenzione.

CAPITOLO II - RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI RUBATI

Articolo 3

1) Il possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo.

2) Ai sensi della presente Convenzione, un bene illecitamente scavato o scavato lecitamente ma illecitamente trattenuto è considerato come rubato, compatibilmente con la legislazione dello Stato nel quale tali scavi sono stati effettuati.

3) Ogni richiesta di restituzione deve essere presentata entro un termine di tre anni a decorrere dal momento in cui il richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquant'anni dalla data del furto.

4) Tuttavia, un'azione per la restituzione di un bene culturale che faccia parte integrante di un monumento o di un sito archeologico identificati, o che faccia parte di una collezione pubblica, non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione salvo che ad un termine di tre anni dal

momento in cui il richiedente sia venuto a conoscenza del luogo dove si trovava il bene culturale e dell'identità del possessore.

5) Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, ogni Stato contraente può dichiarare che un'azione si prescrive entro un termine di 75 anni o in un termine più lungo previsto dalla sua legge. Un'azione intentata in un altro Stato contraente per la restituzione di un bene culturale prelevato da un monumento, da un sito archeologico o da una collezione pubblica, situati in uno Stato contraente che effettua tale dichiarazione, si prescrive ugualmente nello stesso termine.

6) La dichiarazione di cui al paragrafo precedente è resa al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione.

7) Ai sensi della presente Convenzione, è considerata "collezione pubblica" ogni raccolta di beni culturali inventariati o altrimenti identificati, che sono di proprietà di:

a) uno Stato contraente;

b) una collettività regionale o locale di uno Stato contraente;

c) un'istituzione religiosa situata in uno Stato contraente; oppure

d) un'istituzione creata ai fini essenzialmente culturali, pedagogici o scientifici in uno Stato contraente e riconosciuta in tale Stato come di interesse pubblico.

8) Inoltre l'azione per la restituzione di un bene culturale sacro o che abbia un'importanza collettiva, appartenente ad una comunità autoctona o tribale in uno Stato contraente e utilizzato per le pratiche tradizionali o rituali di questa comunità, è sottoposta al termine di prescrizione applicabile per le collezioni pubbliche.

Articolo 4

1) Il possessore di un bene culturale rubato, che deve restituirlo, ha diritto, al momento della restituzione, al pagamento di un equo indennizzo a condizione che non abbia saputo né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato e che possa provare che ha agito con la dovuta diligenza in occasione dell'acquisto.

2) Fatto salvo il diritto del possessore all'indennizzo di cui al paragrafo precedente, sarà fatto ogni ragionevole sforzo affinché la persona che ha ceduto il bene culturale al possessore o ogni altro cedente anteriore, paghi l'indennizzo quando ciò sia conforme alla legge dello Stato dove la richiesta è presentata.

3) Il pagamento dell'indennizzo al possessore da parte del richiedente, quando richiesto, non pregiudica il diritto del richiedente di rivalersi su ogni altra persona per il rimborso.

4) Al fine di determinare se il possessore abbia agito con la dovuta diligenza, si terranno in conto le circostanze dell'acquisto ed in particolare: la qualità delle parti, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore di ogni registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati ed ogni altra informazione e documentazione pertinenti che esso avrebbe ragionevolmente potuto ottenere, nonché la consultazione di organismi ai quali poteva avere accesso o ogni altro passo che una persona ragionevole avrebbe effettuato nelle stesse circostanze.

5) Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della persona dalla quale esso ha ricevuto il bene culturale a titolo ereditario, o altrimenti a titolo gratuito.

CAPITOLO III - RITORNO DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE ESPORTATI

Articolo 5

1) Uno Stato contraente può richiedere al giudice o ad ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente.

2) Un bene culturale che sia stato esportato temporaneamente dal territorio dello Stato richiedente ai fini d'esposizione, di ricerca o di restauro, ai sensi di una autorizzazione rilasciata in conformità della sua legge che regola l'esportazione di beni culturali al fine di proteggere il suo patrimonio culturale e che non sia stato riconsegnato in conformità alle condizioni di detta autorizzazione si considera come illecitamente esportato.

3) Il giudice o ogni altra autorità competente dello Stato convenuto ordina il ritorno del bene culturale quando lo Stato richiedente dimostri che l'esportazione del bene comporta un significativo pregiudizio all'uno o all'altro dei seguenti interessi:

a) la conservazione fisica del bene o del suo contesto;

b) l'integrità di un bene complesso;

c) la conservazione dell'informazione, in particolare di natura scientifica o storica, relativa al bene;

d) l'uso tradizionale o rituale del bene da parte di una comunità autoctona o tribale; oppure dimostri che il bene ha per detto Stato un'importanza culturale significativa.

4) Ogni richiesta presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve essere corredata da ogni informazione di fatto o di diritto che consenta al giudice o all'autorità competente dello Stato convenuto di determinare se le condizioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono soddisfatte.

5) Ogni richiesta di ritorno deve essere promossa entro un termine di tre anni dal momento in cui lo Stato richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquant'anni dalla data di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegnato in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

1) Il possessore di un bene culturale che ha acquistato detto bene dopo la sua illecita esportazione ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo, con riserva che il possessore non sapeva né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell'acquisizione, che il bene era stato illecitamente esportato.

2) Per determinare se il possessore sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene culturale era stato illecitamente esportato, si terrà conto delle circostanze dell'acquisizione, in particolare della mancanza del certificato di esportazione richiesto in virtù della legge dello Stato richiedente.

3) Invece dell'indennizzo e d'accordo con lo Stato richiedente il possessore che deve riconsegnare il bene culturale sul territorio di questo Stato, può decidere:

a) di rimanere proprietario del bene; oppure

b) di trasferirne la proprietà, a titolo oneroso o gratuito, ad una persona di sua scelta residente nello Stato richiedente e che offre le necessarie garanzie.

4) Le spese per il ritorno del bene culturale ai sensi del presente articolo sono a carico dello Stato richiedente, senza pregiudicare il diritto di quest'ultimo di rivalersi per le spese da qualsiasi altra persona.

5) Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della persona dalla quale esso ha ricevuto il bene culturale a titolo ereditario, o altrimenti a titolo gratuito.

Articolo 7

1) Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano quando:

a) l'esportazione del bene culturale non è più illecita nel momento in cui se ne chiede il ritorno; oppure

b) il bene è stato esportato quando era in vita il suo autore, o entro un periodo di cinquant'anni dopo il suo decesso.

2) Nonostante le disposizioni del capoverso b) del paragrafo precedente, le disposizioni del presente Capitolo si applicano quando il bene culturale è stato creato da un membro o da membri di una comunità autoctona o tribale per l'uso tradizionale o rituale di tale comunità, e, che deve essere restituito a tale comunità.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

1) Una richiesta ai sensi dei Capitoli II e III può essere presentata dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente dello Stato contraente dove si trova il bene culturale, nonché dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente che abbiano il potere di decidere la controversia secondo le regole in vigore negli Stati contraenti.

2) Le parti possono concordare di sottoporre la controversia ad un giudice o altra autorità competente o ad arbitrato.

3) Le misure provvisorie o conservative previste dalla legislazione dello Stato contraente dove si trova il bene possono essere messe in atto anche se l'azione sul merito della restituzione o del ritorno del bene sia stata promossa dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente.

Articolo 9

1) La presente Convenzione non impedisce ad uno Stato contraente di applicare tutte le norme più favorevoli alla restituzione o al ritorno di beni culturali rubati o illecitamente esportati di quelle in essa previste.

2) Il presente articolo non deve essere interpretato nel senso di creare un obbligo di riconoscere o di conferire forza esecutiva ad una decisione di un giudice o di ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che si discosti dalle norme della presente Convenzione.

Articolo 10

1) Le disposizioni del Capitolo II si applicano ad un bene culturale che è stato rubato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dove la richiesta è presentata, con riserva che:

a) il bene sia stato rubato sul territorio di uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato; oppure

b) il bene si trovi in uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato.

2) Le disposizioni del Capitolo III si applicano solo ad un bene culturale illecitamente esportato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, nei confronti dello Stato richiedente così come dello Stato dove la richiesta è presentata.

3) La presente Convenzione non legittima in alcun modo un'operazione illecita di qualunque natura che ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione o un'operazione per la quale è esclusa dai paragrafi 1) o 2) del presente articolo l'applicazione della Convenzione, né limita il diritto di uno Stato o di ogni altra persona di intentare, al di là della presente Convenzione, un'azione per la restituzione o il ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente esportato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

1) La presente Convenzione sarà aperta alla firma nella seduta di chiusura della Conferenza diplomatica per l'adozione del di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati a Roma, fino al 30 giugno 1996.

2) La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati che l'hanno firmata.

3) La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a partire dalla data alla quale sarà aperta alla firma.

4) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono soggette al deposito, presso il Depositario, di uno strumento in buona e debita forma.

Articolo 12

1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2) Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 13

1) La presente Convenzione non deroga gli strumenti internazionali da cui uno Stato contraente è giuridicamente vincolato e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che una diversa dichiarazione non sia resa dagli Stati vincolati da tali strumenti.

2) Ogni Stato contraente potrà concludere con uno o più Stati contraenti accordi per agevolare l'applicazione della presente Convenzione nei loro reciproci rapporti. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmetteranno una copia al Depositario.

3) Nei loro reciproci rapporti, gli Stati contraenti membri di organizzazioni d'integrazione economica o di organismi regionali possono dichiarare che applicano le regole interne di tali organizzazioni od organismi e che non applicano quindi nelle loro relazioni le disposizioni della presente Convenzione, la cui sfera di applicazione coincide con quella di queste regole.

Articolo 14

1) Ogni Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, che abbiano o no ordinamenti legislativi diversi applicabili nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, potrà, al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse, e potrà in qualunque momento sostituire tale dichiarazione con una nuova dichiarazione.

2) Tali dichiarazioni saranno notificate al Depositario e designeranno espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.

3) Se, in virtù di una dichiarazione resa in conformità con il presente articolo, la presente Convenzione si applica ad una o a più unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, il riferimento

a) al territorio di uno Stato contraente all'articolo I, indica il territorio di un'unità territoriale di detto Stato;

b) al giudice o altra autorità competente dello Stato contraente o dello Stato convenuto, indica il giudice o altra autorità competente di un'unità territoriale di detto Stato;

c) allo Stato contraente in cui si trova il bene culturale, al paragrafo 1 dell'articolo 8, indica l'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova;

d) alle leggi dello Stato contraente in cui si trova il bene, al paragrafo 3 dell'articolo 8, indica le leggi dell'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova; e

e) ad uno Stato contraente, all'articolo 9, indica un'unità territoriale di detto Stato.

4) Se uno Stato contraente non effettua dichiarazioni ai sensi del paragrafo i del presente articolo, la presente Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di questo Stato.

Articolo 15

- 1) Le dichiarazioni rese, in virtù della presente Convenzione, al momento della firma sono soggette a conferma in occasione della ratifica, dell'accettazione e dell'approvazione.
- 2) Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni, saranno effettuate per iscritto e formalmente notificate al Depositario.
- 3) Le dichiarazioni avranno effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione riguardo allo Stato dichiarante. Tuttavia le dichiarazioni di cui il Depositario sia stato notificato formalmente dopo tale data, avranno effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data del loro deposito presso il Depositario.
- 4) Ogni Stato che effettua una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può ritirarla in qualunque momento mediante una notifica formale indirizzata per iscritto al Depositario. Tale ritiro avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito della notifica.

Articolo 16

- 1) Ogni Stato contraente dovrà al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che le richieste di ritorno o di restituzione di beni culturali presentate da uno Stato in virtù dell'articolo 8, possono essergli sottoposte secondo una o più delle seguenti procedure:
 - a) direttamente presso il giudice o altre autorità competenti dello Stato dichiarante;
 - b) tramite una o più autorità designate da detto Stato a ricevere tali richieste ed a trasmetterle al giudice o altre autorità competenti di detto Stato;
 - c) per le vie diplomatiche o consolari.
- 2) Ogni Stato contraente può inoltre designare il giudice o altra autorità competente per ordinare la restituzione o il ritorno di beni culturali secondo le disposizioni dei Capitoli II e III.
- 3) Una dichiarazione resa in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere modificata in qualunque momento da una nuova dichiarazione.
- 4) Le disposizioni dei paragrafi 1 a 3 del presente articolo non derogano alle disposizioni di accordi bilaterali e multilaterali di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale che potrebbero esistere tra gli Stati contraenti.

Articolo 17

Ogni Stato contraente, entro un termine di sei mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, consegna al Depositario un'informativa per iscritto, in una delle lingue ufficiali della Convenzione, sulla legislazione che disciplina l'esportazione di beni culturali. Tale informativa sarà periodicamente aggiornata, se del caso.

Articolo 18

Nessuna riserva è ammessa, salvo quelle che sono espressamente autorizzate dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1) La presente Convenzione può essere in qualunque momento denunciata da uno qualunque degli Stati parti, a partire dalla data in cui entra in vigore per detto Stato, mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Depositario.

2) La denuncia ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito dello strumento di denuncia presso il Depositario. Se nello strumento di denuncia è specificato un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere di tale periodo dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il Depositario.

3) Nonostante tale denuncia, la presente Convenzione rimarrà applicabile ad ogni domanda di restituzione o di ritorno di un bene culturale presentata prima della data dalla quale la denuncia avrà effetto.

Articolo 20

Il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) può convocare, periodicamente o su richiesta di cinque Stati contraenti, un Comitato speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della presente Convenzione.

Articolo 21

1) La presente Convenzione sarà depositata presso il Governo della Repubblica italiana.

2) Il Governo della Repubblica italiana:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, ed il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit);

i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e della data nella quale questa firma o questo deposito hanno avuto luogo;

ii) di ogni dichiarazione effettuata ai sensi delle norma della presente Convenzione;

iii) dal ritiro di ogni dichiarazione;

iv) della data di entrata in vigore della presente Convenzione;

v) dagli accordi di cui all'articolo 13;

vi) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data nella quale questo deposito è stato effettuato e della data nella quale la denuncia ha effetto;

b) trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che vi aderiscono, nonché al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit);

c) assolve ogni altra funzione che solitamente incombe ai depositari.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma il ventiquattro giugno millenovecentonovantacinque in un unico originale in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

ANNESSO

a. Collezioni ed esemplari rari di zoologia, di botanica, di mineralogia e di anatomia; oggetti che presentano un interesse paleontologico:

b. beni inerenti alla storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica, la storia militare e sociale, nonché la vita di dirigenti, pensatori, eruditi ed artisti nazionali, e gli avvenimenti di importanza nazionale;

c. prodotti di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di ritrovamenti archeologici;

d. elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da siti archeologici;

e. oggetti di antichità aventi oltre centanni di età, come iscrizioni, monete e sigilli incisi;

f. materiale etnologico;

g. beni di interesse artistico come:

(i) quadri, dipinti e disegni interamente fatti a mano su qualunque supporto ed in qualsiasi materia (ad esclusione dei disegni industriali e degli articoli lavorati a mano);

(ii) produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura, in tutte le materie;

(iii) incisioni, stampe e litografie originali;

(iv) assemblaggi e montaggi artistici originali in qualunque materia;

h. manoscritti rari ed incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.), singoli o in collezioni;

l. francobolli, marche da bollo e simili, singoli o in collezioni;

j. archivi, compresi gli archivi fonografici e cinematografici

k. oggetti d'arredo di oltre cent'anni di età e strumenti musicali antichi.

11. FIRENZE, 20 OTTOBRE 2000 - CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune

per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;

hanno convenuto quanto segue:

**CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
*Definizioni***

Ai fini della presente Convenzione:

- a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;
- c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

**Articolo 2
*Campo di applicazione***

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.

**Articolo 3
*Obiettivi***

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

CAPITOLO II PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4 *Ripartizione delle competenze*

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Articolo 5 *Provvedimenti generali*

Ogni Parte si impegna a :

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Articolo 6 *Misure specifiche*

A Sensibilizzazione

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere :

- a. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b. dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;

-
- c. degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.

C Individuazione e valutazione

1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
 - a.
 - i. individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
 - ii. analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
 - iii. seguirne le trasformazioni ;
 - b. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
2. I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

CAPITOLO III COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 *Politiche e programmi internazionali*

Le Parti si impegnano a cooperare perché venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Articolo 8 *Assistenza reciproca e scambio di informazioni*

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

- a. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;

-
- b. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
 - c. scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9
Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

Articolo 10
Controllo dell'applicazione della Convenzione

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.

Articolo 11
Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4. L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o

pianificati in modo sostenibile.

CAPITOLO IV CLAUSOLE FINALI

Articolo 12

Relazioni con altri strumenti giuridici

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

Articolo 13

Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;
3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 14

Adesione

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;
2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;
2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al

Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Emendamenti

1. Ogni Parte o i Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Articolo 18

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

1. ogni firma;
2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
4. ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
5. ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
6. ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
7. ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Convenzione europea del paesaggio

Relazione esplicativa

I. Origini della Convenzione

1. Nel marzo del 1994, alcuni mesi prima della Prima Sessione plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (CPLRE), l'allora Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa ha adottato la Risoluzione 256 (1994) relativa alla 3a Conferenza delle regioni mediterranee. Nel testo, l'allora Conferenza permanente ha invitato il Congresso, l'organo che l'ha sostituita, "*ad elaborare, in base alla Carta del paesaggio mediterraneo - adottata a Siviglia dalle Regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia) - una convenzione-quadro sulla gestione e la tutela del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa*".
2. Un anno dopo, in seguito alla prima Conferenza dei ministri europei dell'Ambiente, svoltasi a Dobříš nel giugno del 1991, l'Agenzia europea dell'ambiente dell'Unione europea ha pubblicato *L'ambiente dell'Europa, la relazione di Dobříš*, che presenta un'analisi approfondita della situazione e delle prospettive dell'ambiente nella Grande Europa. Il Capitolo 8 di questo testo è dedicato alla questione del paesaggio e nelle sue conclusioni esprime l'auspicio che il Consiglio d'Europa prenda l'iniziativa di elaborare una convenzione europea sul paesaggio rurale.
3. Nel 1995, l'Unione mondiale per la natura (UICN) ha pubblicato il documento *Parchi per la vita: delle iniziative per le aree protette d'Europa*; con il supporto, tra l'altro, dell'Agenzia

svedese di protezione dell'ambiente, del ministero dell'Agricoltura, dell'Assetto territoriale e della Pesca olandese, del Ministero dell'ambiente norvegese, della Countryside Commission britannica, del ministero dell'ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza nucleare tedesco, del ministero dell'ambiente francese e del Fondo mondiale per la natura (WWF). Tale testo raccomanda la stesura di una convenzione internazionale sulla tutela dei paesaggi rurali in Europa, cui dovrebbe partecipare il Consiglio d'Europa.

4. In base a tali raccomandazioni e alla crescente domanda sociale, il Congresso ha deciso di elaborare un di convenzione europea del paesaggio, in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Per la stesura di tale , il Congresso ha istituito, nel settembre del 1994, un gruppo di lavoro *ad hoc*. Nel novembre dello stesso anno si è svolta la prima riunione del suddetto gruppo, composto di membri della Camera dei poteri locali e della Camera delle regioni del Congresso. In applicazione del principio di consultazione e di partecipazione, sono stati invitati a partecipare ai lavori di questo gruppo numerosi enti e programmi internazionali, nazionali e regionali. Tra questi citiamo: l'Assemblea parlamentare e il Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d'Europa (CC-PAT), il Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP), il Comitato per la tutela del patrimonio mondiale dell'Unesco, l'UICN, il Comitato delle Regioni e la Commissione europea dell'Unione europea, l'Ufficio della Strategia paneuropea per la diversità biologica e paesaggistica, nonché le regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia).
5. Vista la complessità scientifica delle tematiche e la diversità delle impostazioni giuridiche seguite nei vari paesi, il gruppo di lavoro ha elaborato, in quanto documenti preparatori, una versione completa del di convenzione in termini non giuridici e uno studio del diritto comparato europeo in materia di paesaggio. Tale studio è stato effettuato al fine di conoscere le situazioni giuridiche e pratiche in merito alla protezione, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio negli Stati membri del Consiglio d'Europa.
6. Inoltre, nel corso della sua attività, il suddetto gruppo di lavoro si è costantemente riferito ai testi giuridici già esistenti in materia, a livello internazionale e nazionale. Tra tali testi, occorre citare - oltre alla Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa, la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, la Raccomandazione 95 (9) del Comitato dei Ministri relativa alla conservazione dei siti culturali integrata alle politiche riguardanti il paesaggio, la Raccomandazione (79) 9 del Comitato dei Ministri relativa alla scheda di individuazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro protezione, la Carta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento delle Comunità europee sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale, la direttiva delle Comunità europee sulla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora selvatica, la direttiva delle Comunità europee sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché altri importanti testi di diritto nazionale, comunitario ed internazionale.
7. In considerazione delle esigenze della democrazia, come pure delle specificità, della polivalenza e della varietà dei valori e degli interessi paesaggistici di cui tener conto, il Gruppo di lavoro ha indetto a Strasburgo due audizioni specifiche, nel quadro del suo programma di consultazioni in merito al di convenzione. La prima di queste, rivolta agli

organismi scientifici nazionali e regionali, pubblici e privati e alle organizzazioni non governative europee interessate, si è svolta l'8 e il 9 novembre 1995 ; la seconda, svoltasi il 24 marzo 1997, era rivolta alle organizzazioni internazionali e alle autorità regionali europee interessate.

8. A seguito di tali audizioni, in occasione della sua 4a Sessione plenaria, che si è tenuta a Strasburgo dal 3 al 5 giugno 1997, il Congresso ha adottato il preliminare di convenzione europea del paesaggio, contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997). Il di convenzione espresso in termini non giuridici e lo studio del diritto comparato europeo del paesaggio già citati sono stati presentati come allegati alla motivazione di tale risoluzione (CG (4) 6, parte II).
9. Nella stessa occasione, con la sua Raccomandazione 31 (1997), il Congresso ha chiesto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di esaminare il preliminare di convenzione europea del paesaggio contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997), di esprimere il proprio parere, e, se possibile, di sostenerlo. La stessa richiesta di parere e di sostegno è stata rivolta dal Congresso al Comitato delle regioni dell'Unione europea.
10. Da notare che, prima di raccomandare al Comitato dei Ministri l'adozione della Convenzione europea del paesaggio, il Congresso ha deciso, sempre nella sua Risoluzione 53 (1997), di consultare i rappresentanti dei ministeri nazionali interessati. Ha pertanto incaricato il gruppo di lavoro di organizzare una conferenza di consultazione rivolta a tali rappresentanti, come pure alle principali organizzazioni internazionali e non governative qualificate sotto il profilo tecnico nel campo del paesaggio.
11. Su invito del Ministero italiano per i beni culturali ed ambientali, tale importante Conferenza si è svolta a Firenze (Italia), dal 2 al 4 aprile 1998.
12. Grazie a questa conferenza di consultazione, il Congresso ha potuto stabilire un dialogo costruttivo con le autorità governative degli Stati membri del Consiglio d'Europa responsabili delle questioni connesse con il paesaggio. Più particolarmente, mediante questo scambio di vedute aperto ed informale tra i membri del gruppo di lavoro, affiancati dagli esperti che li hanno assistiti nella preparazione del di convenzione e i rappresentanti dei ministeri preposti al paesaggio, il Congresso è stato in grado di comprendere le esigenze di questi Stati per quanto riguarda la definizione di norme comuni volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei loro paesaggi attraverso il diritto internazionale.
13. In base ai risultati molto incoraggianti della Conferenza di Firenze e ai pareri positivi delle istituzioni internazionali interessate in merito al preliminare di convenzione¹, e in considerazione delle proposte avanzate nel corso delle succitate audizioni, il gruppo di lavoro ha redatto il finale di convenzione europea del paesaggio, in vista della sua adozione da parte del Congresso nel quadro del di raccomandazione presentato in occasione della sua 5a Sessione plenaria (Strasburgo, 26-28 maggio 1998).
14. Questo di raccomandazione, adottato dal Congresso il 27 maggio 1998 (Raccomandazione 40 (1998)), chiede al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di esaminare il di convenzione europea del paesaggio in vista della sua adozione in quanto convenzione del Consiglio d'Europa, se possibile già in occasione della campagna sul patrimonio comune decisa dai capi di Stato e di governo nel corso del loro 2° Vertice a Strasburgo nell'ottobre del 1997.

-
15. Tale raccomandazione ha invitato inoltre l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a sostenere il di convenzione europea del paesaggio in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri.
 16. Nel corso della loro 641^a riunione (15-18 settembre 1998), i Delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa hanno esaminato la Raccomandazione 40 (1998) del CPLRE ed hanno chiesto al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP), come pure al Comitato del patrimonio culturale (CC-PAT) di prendere in esame l'opportunità e la fattibilità di elaborare sotto gli auspici del Consiglio d'Europa un testo di convenzione europea del paesaggio, tenendo conto del di convenzione europea del paesaggio del CPLRE contenuta nella Raccomandazione n° 40 (1998).
 17. Sia il CC-PAT che il CO-DBP hanno espresso un parere favorevole, rispettivamente il 17 febbraio e il 19 aprile 1999.
 18. Su tale base, nel corso della sua 676^a riunione (1-2 luglio 1999), il Comitato dei Ministri ha deciso la creazione di un Comitato ristretto di esperti governativi incaricato della redazione della convenzione europea del paesaggio, basata sul preparato dal Congresso. In particolare, il Comitato dei Ministri ha raccomandato al Comitato ristretto di esperti di porre un'attenzione particolare agli articoli riguardanti l'organo incaricato di controllare l'applicazione della convenzione e l'individuazione dei paesaggi di interesse europeo.
 19. Il suddetto Comitato di esperti si è riunito tre volte (settembre, novembre 1999 e gennaio 2000) ed ha trasmesso un nuovo di convenzione al CC-PAT e al CO-DBP nel gennaio 2000. I due comitati hanno esaminato congiuntamente il testo il 10 marzo 2000 ed hanno deciso di presentarlo per esame al Comitato dei Ministri, corredato dal rapporto della loro riunione [T-LAND (2000) 4], ai fini della sua eventuale adozione ed apertura alla firma.
 20. Sulla base dei testi contenuti nel suddetto rapporto e dei Pareri dell'Assemblea parlamentare e del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, rispettivamente del 25 maggio 2000 e del 26 giugno 2000, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha sottoposto un di Convenzione al Comitato dei Ministri per adozione. Il Comitato dei Ministri ha adottato il testo della Convenzione il 19 luglio 2000 ed ha fissato al 20 ottobre 2000 la data di apertura alla firma.

II. Obiettivi e struttura della Convenzione

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.
22. Le attività degli organi pubblici in materia di paesaggio non possono più limitarsi a studi o a un'area ridotta di interventi, appannaggio esclusivo di certi enti scientifici e tecnici specializzati.
23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in

modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro. Il paesaggio è una questione che interessa tutti i cittadini e deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e regionale.

24. Il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio può offrir loro l'occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in cui lavorano e trascorrono i loro momenti di svago. Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in grado di consolidare sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal punto di vista personale, sociale e culturale. Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di qualsiasi territorio preso in esame, poiché la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private, che pubbliche.
25. L'obiettivo generale della convenzione è di obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di conservarne o di migliorarne la qualità e di far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in merito.
26. Il campo di intervento delle politiche e dei provvedimenti qui sopra citati deve riferirsi alla totalità della dimensione paesaggistica del territorio degli Stati. A tal proposito, la convenzione si applica all'insieme del territorio europeo, che si tratti degli spazi naturali, rurali, urbani o periurbani. Non la si potrebbe limitare unicamente agli elementi culturali od artificiali, oppure agli elementi naturali del paesaggio: si riferisce all'insieme di tali elementi e alle relazioni esistenti tra di loro.
27. L'estensione della portata dell'azione dei pubblici poteri in materia di paesaggio all'insieme della dimensione paesaggistica del loro territorio nazionale non significa che si debbano applicare le stesse misure e le stesse politiche all'insieme dei paesaggi; tali misure e politiche dovranno potersi riferire a dei paesaggi che, a seconda delle loro caratteristiche, richiederanno degli interventi locali diversificati che vanno dalla conservazione più rigorosa alla creazione vera e propria, passando per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione. Tali interventi possono permettere uno sviluppo socio-economico determinante dei territori interessati.
28. La convenzione esige un atteggiamento rivolto verso il futuro da parte di tutti i protagonisti le cui decisioni hanno un'influenza sulla salvaguardia, la gestione o la pianificazione dei paesaggi. Ha delle conseguenze in numerosi settori della politica e dell'azione pubblica o privata, dal livello locale a quello europeo.
29. I paesaggi d'Europa rappresentano un interesse locale, ma ugualmente un valore per l'insieme delle popolazioni europee. Sono apprezzati oltre il loro ambito locale e oltre le frontiere nazionali. Inoltre esistono paesaggi che presentano delle caratteristiche comuni da entrambi i lati di una frontiera e sono allora necessarie delle misure transfrontaliere per attuare degli interventi. Infine, i paesaggi sono esposti alle influenze, sia favorevoli, che sfavorevoli, di processi che possono essere provocati in altre zone e far sentire i loro effetti al di là delle frontiere. Per questo, è legittimo occuparsi dei paesaggi a livello europeo.
30. La diversità e la qualità dei valori culturali e naturali legati ai paesaggi europei costituiscono

un patrimonio comune degli Stati europei, elemento che li obbliga a definire insieme i mezzi atti a garantire in modo concertato la tutela di tali valori. Soltanto una convenzione internazionale a livello del Consiglio d'Europa puo' contribuire a conseguire tale obiettivo, al fine di fornire un riferimento giuridico alle altre iniziative internazionali che operano nello stesso campo.

31. Alcuni strumenti giuridici internazionali hanno una certa incidenza sul paesaggio, sia direttamente, che indirettamente. Non esiste tuttavia uno strumento giuridico internazionale che tratti in modo diretto, specifico e completo dei paesaggi europei e della loro tutela, malgrado il loro valore culturale e naturale inestimabile e le molteplici minacce che pesano su di loro. La convenzione è destinata a colmare tale lacuna.
32. Una convenzione internazionale costituisce uno strumento giuridico vivo, che evolve insieme all'oggetto trattato nelle sue disposizioni. E' essenziale che uno strumento giuridico internazionale mirante a tener conto dei valori e degli interessi del paesaggio possa evolvere seguendo il carattere variabile di tali valori ed interessi.
33. La Convenzione presenta il vantaggio di applicarsi per un periodo indeterminato e di essere applicata sotto gli auspici di una organizzazione internazionale, in questo caso il Consiglio d'Europa. La Convenzione europea del paesaggio è considerata il complemento di strumenti giuridici internazionali, quali:
 - a. la Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) ;
 - b. la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979) ;
 - c. la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
 - d. la Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992) ;e di iniziative internazionali, quali la Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995). La Convenzione europea del paesaggio deve consentire di stabilire dei legami formali, se del caso, tra i meccanismi della convenzione stessa e tutti questi altri strumenti o iniziative.
34. La Convenzione europea del paesaggio lascia alle Parti la scelta dei mezzi da attivare nei loro ordinamenti giuridici interni per soddisfare gli obblighi che ne derivano. Gli strumenti giuridici, amministrativi, fiscali e finanziari messi in atto in ogni paese per applicare la convenzione devono inserirsi nel modo più armonioso possibile nelle tradizioni nazionali. Inoltre, in virtù del principio di sussidiarietà, la responsabilità dei provvedimenti a favore del paesaggio spetta anche ai pubblici poteri del livello locale e regionale, e non unicamente a quelli del livello nazionale ed internazionale.
35. Il testo della Convenzione europea del paesaggio consiste in un preambolo e in quattro parti principali:
 - a. il capitolo I, che definisce gli obiettivi e il campo d'applicazione della convenzione,

- nonché i suoi termini-chiave;
- b. il capitolo II, che elenca i provvedimenti da prendere a livello nazionale;
 - c. il capitolo III, che precisa i fondamenti della cooperazione europea e le misure da prendere a livello internazionale, come pure il ruolo dei Comitati responsabili del controllo dell'applicazione della Convenzione;
 - d. il capitolo IV, che tratta delle procedure per l'adozione della convenzione e delle questioni connesse.

III. Commenti sulle disposizioni della Convenzione

Preambolo

36. Il preambolo della Convenzione mira a sottolineare le poste in gioco che sono alla base della Convenzione europea del paesaggio, ponendo in rilievo i punti enunciati qui appresso. La convenzione si inserisce nel contesto dei lavori del Consiglio d'Europa nel campo del patrimonio naturale e culturale, dell'assetto territoriale, dell'ambiente e dell'autonomia locale.

La preoccupazione dello sviluppo sostenibile enunciata alla Conferenza di Rio del 1992 accorda al paesaggio un posto essenziale in quanto fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, riflesso dell'identità e della diversità europea e una risorsa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo sviluppo di un turismo sostenibile.

Il paesaggio svolge un ruolo importante in quanto elemento dell'ambiente e del contesto di vita delle popolazioni, sia nelle aree urbane, che rurali e sia per i paesaggi con caratteristiche eccezionali, che per quelli della vita quotidiana. Per questo, le popolazioni sono invitate a svolgere un ruolo attivo nella sua gestione e nella sua pianificazione e devono sentirsi responsabili del loro futuro.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, desiderosi di promuovere gli ideali che rappresentano il loro patrimonio comune mediante accordi internazionali, dispongono quindi, con il paesaggio, di un bene prezioso da mantenere e da gestire mediante una cooperazione internazionale effettiva ed organizzata nel quadro di uno strumento giuridico esclusivamente dedicato al paesaggio.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

37. L'articolo dà la definizione di una serie di termini utilizzati nella convenzione, al fine di garantire la loro interpretazione uniforme da parte di tutti coloro che intendono adoperarsi a favore dello stato dei paesaggi europei.
38. Il termine " paesaggio " viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani.

Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.

39. I termini " politica del paesaggio " e " obiettivo di qualità paesaggistica " indicano le fasi della strategia che gli Stati devono mettere a punto in due tappe:

1. la " politica del paesaggio " è l'espressione della consapevolezza, da parte dei pubblici poteri, della necessità di enunciare una politica pubblica in materia di paesaggio. Consisterà nel formulare degli orientamenti fondamentali, dei principi generali e delle scelte strategiche che serviranno da guida alle decisioni relative alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio;
2. un " obiettivo di qualità paesaggistica " consiste, per un determinato paesaggio, dopo che è stato individuato e valutato, nell'indicazione dettagliata delle caratteristiche che le popolazioni locali interessate aspirano a veder riconosciute per il loro ambiente di vita.

40. L'articolo 1 contiene poi delle definizioni relative a tre espressioni che si ritrovano frequentemente nella convenzione, ossia " salvaguardia ", " gestione " e " pianificazione " dei paesaggi, che sono dei principi di azione sul paesaggio previsti in modo dinamico e prospettivo.

" Salvaguardia dei paesaggi " riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

" Gestione dei paesaggi " riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni.

" Pianificazione dei paesaggi " riguarda il processo formale di studio, di progettazione e di costruzione mediante il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della popolazione interessata. Occorre elaborare autentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal cambiamento e fortemente deteriorate (periferie, zone periurbane ed industriali, litorali). Tali progetti di pianificazione si pongono come obiettivo la radicale ristrutturazione dei paesaggi degradati.

41. In ogni zona paesaggistica, l'equilibrio tra questi tre tipi di attività dipenderà dal carattere della zona e dagli obiettivi definiti per il suo futuro paesaggio. Certe zone possono richiedere una protezione molto rigorosa. Invece, possono esistere delle zone il cui paesaggio estremamente rovinato richiede di venir completamente ristrutturato. Per la maggior parte dei paesaggi, si rende necessario l'insieme delle tre tipologie di intervento, mentre altri

richiedono uno specifico grado di intervento.

42. Nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione di un paesaggio, occorre ricordare che non si cerca di preservare o di "congelare" dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga evoluzione. I paesaggi hanno sempre subito mutamenti e continueranno a cambiare, sia per effetto dei processi naturali, che dell'azione dell'uomo. In realtà, l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandoci di preservare, o ancor meglio, di arricchire tale diversità e tale qualità invece di lasciarle andare in rovina.

Articolo 2 - Campo di applicazione

43. L'articolo precisa che la convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Riguarda tanto il paesaggio terrestre, che acquatico e concerne le acque interne (laghi, stagni), come pure le aree marittime (acque costiere, mare territoriale).
44. La riserva dell'articolo 15 si riferisce alla facoltà lasciata a certi Stati, per ragioni costituzionali, di non applicare automaticamente un trattato internazionale ratificato ad alcuni dei loro territori, in particolar modo quelli di oltremare (si veda il commento relativo all'articolo 15).
45. L'originalità della Convenzione risiede nella sua applicazione tanto ai paesaggi ordinari, che a quelli eccezionali, poiché sono tutti determinanti per la qualità dell'ambito di vita delle popolazioni in Europa. Comprende in tal modo i paesaggi della vita quotidiana, quelli eccezionali o degradati. Un campo d'applicazione così vasto è giustificato dalle seguenti ragioni: ogni paesaggio costituisce un ambito di vita per la popolazione che vi risiede; esistono delle interconnessioni complesse tra i paesaggi urbani e rurali; la maggior parte degli Europei vive nelle città (grandi e piccole), la cui qualità paesaggistica ha un'enorme influenza sulla loro esistenza; infine, i paesaggi rurali occupano un posto importante nella sensibilità europea. Altro motivo che giustifica questo vasto campo di applicazione sono le profonde modifiche che subiscono attualmente i paesaggi europei, in particolar modo quelli periurbani.

Articolo 3 - Obiettivi

46. L'articolo enuncia l'obiettivo della convenzione, che è quello di garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei mediante l'adozione di provvedimenti nazionali e l'attuazione di una cooperazione europea tra le Parti.
47. Il capitolo II (articoli 4-6) e il capitolo III (articoli 7-11) della convenzione trattano dei provvedimenti nazionali e della cooperazione europea.

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

48. Ai sensi di questo articolo, ogni Parte contraente dovrà applicare la convenzione al livello amministrativo meglio appropriato per l'adozione di misure riguardanti il paesaggio, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della Carta europea dell'autonomia locale. Ne consegue

che, quando necessario, gli enti locali e regionali, come pure i loro consorzi devono avere la garanzia di essere chiamati a partecipare in modo ufficiale al processo di applicazione.

49. Nei casi in cui le autorità locali e regionali dispongano delle competenze necessarie, la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi risulteranno maggiormente efficaci se la responsabilità della loro messa in atto verrà affidata - nel quadro costituzionale legislativo previsto a livello nazionale - alle autorità più vicine alla popolazione interessata. Ogni Stato deve definire precisamente i compiti e le misure che vengono affidati ad ogni livello (nazionale, regionale o locale) e stabilire delle norme per il coordinamento di tali provvedimenti tra i vari livelli, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti relativi all'urbanistica e alla pianificazione territoriale.

Articolo 5 - *Provvedimenti generali*

50. L'articolo determina i provvedimenti necessari per l'applicazione della convenzione in ogni Stato firmatario. Si tratta dei seguenti provvedimenti:

a. riconoscere giuridicamente il paesaggio, in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio, naturale, culturale, ambientale e socio-economico e fondamento delle loro identità locali. Vale la pena di notare che numerosi Stati europei già fanno dei riferimenti al paesaggio nella loro costituzione o nella loro legislazione sul patrimonio naturale o culturale, oppure sull'ambiente;

b. formulare ed attuare delle politiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, nel rispetto delle disposizioni della convenzione, adottando le misure particolari previste all'articolo 6;

c. avviare delle procedure per la partecipazione delle popolazioni, degli enti locali e regionali e degli altri soggetti interessati, ai fini di definire ed attuare le suddette politiche. Il paesaggio è un elemento che interessa l'insieme della popolazione: la cura del paesaggio richiede un partenariato tra una nutrita schiera di individui e di organizzazioni;

d. tener conto sistematicamente del paesaggio nelle politiche nazionali in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, socioeconomiche, come pure nelle altre politiche settoriali suscettibili di avere un'incidenza, diretta od indiretta, sul paesaggio, così come per esempio i trasporti. Alla base di questa disposizione c'è l'idea che il paesaggio non è un tema da prendere in esame in quanto settore specializzato di competenza degli affari. pubblici Il paesaggio può subire influenze positive o negative esercitate da interventi plurisetoriali. Ne deriva la necessità per i governi di vigilare affinché gli obiettivi connessi con il paesaggio siano presi in considerazione in tutti i settori pertinenti della vita pubblica.

Articolo 6 - *Misure specifiche*

51. L'articolo si riferisce alle misure specifiche che le Parti dovranno prendere a livello nazionale, regionale o locale.

Paragrafo A – Sensibilizzazione

52. Il paragrafo tratta della questione chiave della sensibilizzazione. Il paesaggio appartiene in parte ad ogni cittadino, che ha il dovere di averne cura. Ne deriva che la buona condizione

dei paesaggi è strettamente connessa al livello di sensibilizzazione delle popolazioni. In tale prospettiva dovrebbero essere indette delle campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, dei rappresentanti eletti e delle associazioni sul valore dei paesaggi di oggi e di domani.

Paragrafo B - Formazione ed educazione

53. La salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi possono rivelarsi una questione complessa che coinvolge molteplici enti pubblici e privati e che comporta lavori pluridisciplinari di competenza di varie professioni. Le Parti sono pertanto invitate:

a realizzare una formazione di livello elevato per gli specialisti nel settore della conoscenza e degli interventi sui paesaggi;

a promuovere dei programmi pluridisciplinari di formazione alle questioni connesse con il paesaggio per gli amministratori eletti e il personale tecnico delle autorità locali, regionali e nazionali e degli altri enti pubblici o privati interessati. Obiettivo di tali sforzi è il miglioramento delle competenze tecniche degli enti responsabili del paesaggio. Tali enti possono essere per esempio delle organizzazioni di categoria incaricate della pianificazione territoriale, dell'ambiente e della gestione del patrimonio, interessate all'utilizzo delle terre ai fini dell'agricoltura, del turismo o dell'industria, oppure essere coinvolte nei lavori di edilizia e della costruzione di infrastrutture;

a sviluppare degli insegnamenti scolastici ed universitari che trattino, nelle discipline interessate, dei valori legati al paesaggio e delle questioni relative alla sua salvaguardia, alla sua gestione e alla sua pianificazione, in modo che i giovani acquisiscano la consapevolezza dei problemi connessi con il contesto nel quale vivono.

Paragrafo C - Individuazione e valutazione

54. Il paragrafo espone la natura dei lavori necessari per individuare e valutare i paesaggi, al fine di far poggiare su solide basi un'azione sul lungo periodo, volta a tutelarne e a migliorarne la qualità. Tale azione deve essere sostenuta da una conoscenza approfondita delle particolarità di ogni paesaggio, del suo processo di evoluzione e del valore che la popolazione interessata gli accorda. La valutazione potrebbe venir effettuata senza che si proceda necessariamente a stabilire una scala precisa di valori.
55. Il sottoparagrafo C 1 *a* impegna le Parti ad intraprendere delle ricerche e degli studi finalizzati ad individuare i paesaggi e ad analizzarne le particolarità, come pure le dinamiche e le pressioni che li modificano. Alcuni paesi hanno effettuato a livello nazionale un lavoro di esame e di censimento dei loro paesaggi. Tale lavoro ha rivelato il carattere specifico dei paesaggi delle varie zone, poiché ciascuno possiede la propria combinazione di elementi naturali ed antropici. Sistemi informativi territoriali e moderne tecniche di cartografia informatizzata, anche a livello urbano, vengono impiegate per evidenziare le specificità di un paesaggio (suoi rilievi, schema del suo popolamento, principali utilizzazioni del suolo, attività economiche, zone residenziali, presenza o assenza di caratteristiche quali siepi o terrazzi, testimonianze delle attività umane del passato o ad habitat per delle specie selvatiche, ecc.).
56. Tale lavoro effettuato sul campo da professionisti deve obbligatoriamente rendere partecipi

le comunità locali , i cittadini e i vari soggetti interessati mediante indagini e riunioni di informazione.

57. Il sottoparagrafo C 1 *b* impegna le Parti a stabilire la qualità dei paesaggi così individuati, tenendo conto del valore specifico loro attribuito dai cittadini e dai soggetti interessati, per esempio i proprietari fondiari o quelli che intervengono nel loro utilizzo e nella loro gestione. Obiettivo di tale valutazione è quello di fornire una base che consenta di determinare quali elementi, nel paesaggio di una zona determinata, sono preziosi al punto da doverli proteggere, quali caratteristiche richiedono una gestione volta a preservare la qualità del paesaggio e quali elementi o quali zone meritano che se ne preveda la valorizzazione. E' un processo che deve tener conto del parere della popolazione interessata e degli interessi legati alle politiche settoriali; si tratta di punti di vista che possono rivelarsi estremamente vari e soggettivi. Per questo sarebbe forse saggio cominciare la valutazione basandosi su dei criteri obiettivi, e poi raffrontare i risultati con i diversi valori che la popolazione attribuisce al paesaggio e ad interessi di altro tipo. Se del caso, tale confronto potrebbe essere oggetto di un'indagine pubblica nell'ambito della quale i soggetti interessati potrebbero esprimere il loro parere. La partecipazione dei cittadini a questo tipo di processo potrebbe venir incoraggiata mediante l'informazione del pubblico, la consultazione di tutti gli enti rappresentativi o ricorrendo ai mass media e alle campagne di sensibilizzazione condotte a tutti i livelli.
58. Il sottoparagrafo C 2 ricorda a tal proposito quanto può apportare lo scambio internazionale di esperienze e di idee, previsto agli articoli successivi. Non esiste nessun metodo riconosciuto da tutti per studiare, individuare e valutare i paesaggi; esiste però tutto un insieme molto importante di conoscenze, di cui occorrerebbe avvalersi. La cooperazione internazionale dovrà incoraggiare i paesi a prendere i provvedimenti; garantirà che vengano accomunate le esperienze sui paesaggi e sul loro valore, come pure i problemi e le politiche attuali, consentirà infine di stabilire quali paesaggi o quali problemi meriterebbero un'attenzione internazionale.

Paragrafo D - Obiettivi di qualità paesaggistica

59. Il paragrafo impegna le Parti a definire per i paesaggi individuati e valutati degli obiettivi di qualità paesaggistica, mediante la consultazione della popolazione interessata. Prima di adottare qualsiasi provvedimento di salvaguardia, gestione e pianificazione di un paesaggio, è essenziale dare al pubblico una definizione chiara degli obiettivi che si vogliono conseguire. Gli obiettivi devono essere definiti, presentati e pubblicati dall'autorità competente, previa consultazione del pubblico e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. Gli obiettivi possono essere stabiliti nell'ambito più generale di una politica condotta dagli enti territoriali o centrali interessati. La definizione degli obiettivi deve esporre in maniera chiara le caratteristiche e le qualità particolari del paesaggio preso in esame, l'idea generale della politica relativa a detto paesaggio, gli elementi specifici del paesaggio interessati dalle misure di salvaguardia, di gestione o di pianificazione e deve quindi indicare quali sono gli strumenti che si intende utilizzare per conseguire gli obiettivi prefissati.
60. Deve apparire una chiara relazione tra gli obiettivi, i risultati delle analisi di individuazione e di valutazione e i provvedimenti giudicati necessari per conseguire tali obiettivi.

Paragrafo E – Applicazione

61. Il paragrafo invita le Parti ad adottare gli strumenti legislativi, amministrativi, fiscali o finanziari specifici per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, tenendo conto delle politiche sul paesaggio convenute. Tali strumenti possono essere svariati. Possono consistere nell'elaborazione di strumenti di pianificazione a valenza paesistica, di progetti sul paesaggio, nel regime speciale per certi paesaggi, nella presa in considerazione dei paesaggi negli studi di impatto e nelle autorizzazioni alle attività o all'occupazione dei suoli, in misure urgenti per salvaguardare un determinato paesaggio minacciato, ecc. Spetta ad ogni Stato elaborare e adottare una serie di strumenti atti a soddisfare le esigenze dei propri paesaggi e conformi al suo ordinamento giuridico. I Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della convenzione potranno formulare delle raccomandazioni per agevolare l'applicazione della convenzione.

CAPITOLO III - COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 - Politiche e programmi internazionali

62. La convenzione dovrebbe stimolare una maggiore presa in considerazione del paesaggio presso i diversi organismi internazionali come pure nei programmi internazionali. A tal scopo, le Parti specialmente sensibilizzate al problema del paesaggio dovrebbero svolgere un ruolo attivo, coordinando le loro riflessioni e le loro proposte in seno ai Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della Convenzione. Il Consiglio d'Europa dovrebbe inoltre organizzare una cooperazione particolare sul tema del paesaggio, in collaborazione con altri organismi internazionali, governative, in particolare l'Unesco, l'Unione europea e l'IUCN, e altre organizzazioni non governative.

Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni

63. Per facilitare l'applicazione della convenzione e rafforzarne l'efficacia, le Parti si impegnano a cooperare tra di loro in tre settori:

la reciproca assistenza tecnica e scientifica mediante lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;

gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente al fine della formazione e dell'informazione;

lo scambio di informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della convenzione.

64. In questi ultimi anni, si è potuto constatare un notevole aumento dell'interesse - politico, professionale ed accademico - suscitato dalle questioni relative al paesaggio, da cui deriva lo sviluppo di tutto un insieme di esperienze e di competenze alle quali possono ispirarsi gli Stati membri, gli enti locali e regionali e gli altri soggetti per l'applicazione della convenzione. Nel contempo, i mezzi disponibili per questo scambio di idee, - e per gli aspetti tecnici dello studio paesaggistico- sono stati radicalmente migliorati grazie al progresso delle comunicazioni elettroniche e all'arrivo di Internet. Tale evoluzione consente di portare avanti su una base molto più ampia rispetto soltanto ad una decina di anni fa lo scambio di idee e l'assistenza reciproca; in tal modo, in tutta Europa, i soggetti locali possono partecipare a questo scambio che consente di instaurare un'autentica "democrazia del paesaggio".

Articolo 9 - Paesaggi transfrontalieri

65. L'articolo impegna le Parti a mettere a punto dei programmi transfrontalieri per l'individuazione, la valutazione, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi transfrontalieri. Nell'elaborare tali programmi, nel rispetto del principio di sussidiarietà quale definito dalla Carta europea dell'autonomia locale, le Parti sono invitate ad avvalersi del sostegno degli enti locali e regionali, utilizzando come strumenti di realizzazione quelli raccomandati dalla Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, e i suoi protocolli addizionali.

Articolo 10 - Controllo dell'applicazione della convenzione

66. E' emerso che gli obiettivi della convenzione sarebbero raggiunti più facilmente se i rappresentanti delle Parti avessero la possibilità di incontrarsi regolarmente per mettere a punto dei programmi comuni e coordinati e garantire in modo congiunto il controllo dell'applicazione della convenzione.

67. A tal proposito, è stato considerato che il Consiglio d'Europa rappresenta il quadro ideale, poiché dispone di strutture competenti nell'ambito delle quali tutte le Parti contraenti della convenzione possono farsi rappresentare.

68. Visto il carattere pluridisciplinare della nozione e delle attività legate al paesaggio, il controllo dell'applicazione della convenzione potrà quindi essere affidato al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP) e al Comitato del patrimonio culturale (CC-PAT) che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, operano nel campo di attività trattate nelle disposizioni della convenzione e hanno un accesso diretto al Comitato dei Ministri. Per svolgere tale compito, questi comitati potranno riunirsi congiuntamente in modo che la convenzione possa avvalersi di un forum di discussione appropriato. L'Assemblea parlamentare e il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) saranno associati ai lavori dei suddetti comitati sul tema della convenzione.

69. Considerando le crescenti responsabilità delle autorità locali e regionali nel campo della salvaguardia, della gestione e della pianificazione dei paesaggi, il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), l'organo rappresentativo di tali autorità in seno al Consiglio d'Europa, potrà indirizzare dei pareri al Comitato dei Ministri circa i rapporti predisposti dall'istanza del Consiglio d'Europa incaricata del controllo dell'applicazione della convenzione, in base all'articolo 2, capoverso 2 della Risoluzione statutaria (2000) 1.

70. Nello stesso spirito, il CPLRE è chiamato a partecipare attivamente alle iniziative intraprese nell'ambito del controllo e ad esprimere il proprio parere sui criteri seguiti per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa previsto dall'articolo 11.

Articolo 11 - Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa

71. L'articolo prevede che il Comitato dei Ministri, su proposta dei Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della convenzione, e dopo aver preso in considerazione il parere del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, assegnerà il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa ad un ente locale o regionale, a un consorzio di tali enti (all'interno di un solo paese o su base transfrontaliera) e a delle organizzazioni non

governative che abbiano attuato una politica o delle misure relative alla salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione dei paesaggi che dimostrino un'efficacia durevole e possano servire da esempio alle altre collettività attraverso l'Europa.

72. Tale premio si prefigge lo scopo di stimolare un processo che gli Stati potrebbero innescare in tutta Europa per incoraggiare e riconoscere una gestione esemplare dei paesaggi. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa potrebbe in tal modo venir a completare un processo gestito a livello nazionale e comprendente eventualmente l'organizzazione di concorsi nazionali analoghi e un sostegno finanziario alle collettività locali e regionali interessate.
73. Il paragrafo 1 indica che le autorità locali e regionali, i loro consorzi, le organizzazioni non governative possono presentare la loro candidatura per partecipare al concorso per il premio del paesaggio attraverso il loro Stato membro. Lo Stato Parte della convenzione potrà in tal modo valutare le candidature, eventualmente mediante un concorso nazionale che potrebbe prevedere dei premi o delle ricompense, e presentare ai Comitati di esperti competenti il vincitore nazionale, oppure un numero limitato di candidati per l'assegnazione del premio.
74. I paragrafi 2 e 3 autorizzano i Comitati di esperti competenti a definire e a pubblicare i criteri secondo i quali verranno valutati i candidati al premio e a ricevere le proposte da parte degli Stati. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa conferisce il premio.
75. Il paragrafo 4 predispone che i titolari del premio vengano invitati a garantire in modo durevole la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi considerati.

CAPITOLO IV - CLAUSOLE FINALI

76. Tranne poche eccezioni, le clausole finali si basano sul modello delle clausole finali delle convenzioni e degli accordi stipulati in seno al Consiglio d'Europa, modello approvato dal Comitato dei Ministri alla 315^a riunione a livello dei Delegati, nel febbraio 1980. La maggior parte degli articoli non richiede quindi delle osservazioni particolari, ma meritano una spiegazione i punti seguenti.

Articolo 12 - Relazioni con altri strumenti giuridici

77. La redazione di questo articolo si ispira alle disposizioni tipo già adottate per altre convenzioni internazionali, per risolvere il problema dell'articolazione tra convenzioni che intervengono in settori simili.
78. La presente convenzione si distingue sia sul piano formale, che su quello sostanziale dalla Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco del 16 novembre 1972. Hanno vocazioni distinte, al pari delle due organizzazioni sotto i cui auspici sono state elaborate. Una è a vocazione regionale, l'altra mondiale. La convenzione del Consiglio d'Europa appare come complementare di quella dell'Unesco. Sul piano sostanziale, la convenzione del Consiglio d'Europa raggruppa tutti i paesaggi, anche quelli che non hanno un valore universale eccezionale, ma non comprende i monumenti del patrimonio culturale, a differenza del testo dell'Unesco. Parimenti, il suo obiettivo principale non è quello di stabilire un elenco di beni che presentano un interesse eccezionale ed universale, bensì di stabilire un regime di salvaguardia, di gestione e di pianificazione di tutti i paesaggi sulla base di una serie di principi. Ognuno dei due testi possiede pertanto la

propria specificità. Per coordinare l'azione complementare delle due convenzioni, si potrebbe prevedere una cooperazione scientifica tra il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco e i Comitati di esperti di cui all'articolo 10 della Convenzione europea del paesaggio, mediante un accordo tra l'Unesco e il Consiglio d'Europa, in applicazione dell'articolo 13.7 della Convenzione dell'Unesco del 16 novembre 1972 e in base al suggerimento contenuto all'articolo 7 della presente convenzione.

79. L'articolo 12 della convenzione europea del paesaggio intende prevenire delle eventuali difficoltà con altri strumenti giuridici internazionali, precisando che non preclude l'applicazione di disposizioni più rigorose e più favorevoli eventualmente contenute nei suddetti strumenti.

Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore

80. La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la ratifica da parte di dieci Stati membri del Consiglio d'Europa.

Articolo 15 - Applicazione territoriale

81. Si tratta di una disposizione che interessa unicamente dei territori con statuto particolare, quali i territori d'oltremare, oppure le isole Feroe e la Groenlandia per la Danimarca, o Gibilterra, l'isola di Man, di Jersey e di Guernesey per il Regno Unito.
82. E' stato chiaramente convenuto che sarebbe contrario all'oggetto e allo scopo della convenzione il fatto che una Parte possa escludere dall'applicazione di questo strumento delle parti del suo territorio metropolitano e che non era necessario esplicitare questo aspetto nella convenzione.

Articolo 17 - Emendamenti

83. Gli emendamenti possono consentire di adattare o di migliorare la convenzione. I comitati menzionati all'articolo 10 della convenzione possono preparare gli emendamenti ed esaminare quelli che vengono proposti dalle Parti. Gli emendamenti vengono adottati dal Comitato dei Ministri a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, e poi accettati dalle Parti. Entrano in vigore tre mesi dopo la loro accettazione da tre Stati Parti firmatari membri del Consiglio d'Europa.

12. PARIGI, 2 NOVEMBRE 2001 - CONVENZIONE DELL'UNESCO SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

I. Principi generali

Regola 1. Per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, la conservazione in situ deve essere considerata come la prima opzione. Conseguentemente, le attività dirette verso il patrimonio culturale subacqueo, saranno autorizzate se esse saranno condotte in modo compatibile con la protezione di questo patrimonio e possono essere autorizzate, a questa condizione, quando esse contribuiscono in modo significativo alla conoscenza o alla valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo stesso.

Regola 2. Lo sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo, a fine di commercio o di speculazione o la sua irreversibile dispersione è fundamentalmente incompatibile con la sua protezione e la corretta gestione. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo non possono essere oggetto di transazioni né di operazioni di vendita, di acquisto, di baratto alla stregua di beni commerciali.

Questa regola non può essere interpretata come un ostacolo:

(a) alla fornitura di servizi archeologici professionali o di necessari servizi connessi, i cui natura e scopi sono in piena conformità con questa Convenzione e sono sottoposti all'autorizzazione delle autorità competenti;

(b) al deposito del patrimonio culturale subacqueo, recuperato nel corso di un di ricerca condotto in aderenza alla presente Convenzione, purché tale deposito non costituisca pregiudizio per l'interesse scientifico o culturale o per l'integrità del materiale recuperato, ovvero si traduca in una sua irrimediabile dispersione, purché sia in conformità con quanto previsto dalle Regole 33 e 34 e sia soggetto alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Regola 3. Le attività sul patrimonio culturale subacqueo, non debbono influire negativamente su di esso più di quanto sia necessario per raggiungere gli obiettivi del .

Regola 4. Le attività sul patrimonio culturale subacqueo devono impiegare tecniche e metodi di ricognizione non distruttivi, da preferire al recupero degli oggetti. Se lo scavo e il recupero sono necessari per scopi di studio scientifico o per la messa in sicurezza del patrimonio culturale subacqueo., metodi e tecniche usati devono essere i meno distruttivi possibile e contribuire alla conservazione dei resti.

Regola 5. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo devono evitare il disturbo non necessario di resti umani e di luoghi sacri.

Regola 6. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo debbono essere rigidamente regolamentati in modo da assicurare la debita acquisizione dei dati culturali, storici e archeologici.

Regola 7. Deve essere consentito l'accesso pubblico al patrimonio culturale subacqueo in situ, eccetto laddove tale accesso sia incompatibile con la protezione e la gestione del sito.

Regola 8. Deve essere incoraggiata la cooperazione internazionale in materia di attività sul patrimonio culturale subacqueo., in modo da promuovere scambi fruttuosi di archeologi e di specialisti in altre discipline pertinenti e di utilizzare al meglio le loro competenze.

II. Struttura del

Regola 9. Preliminarmente ad ogni intervento sul patrimonio culturale subacqueo., deve essere elaborata una descrizione del che deve essere sottoposta per l'autorizzazione alle autorità competenti, che acquisiscono i pareri scientifici necessari. Regola 10. La descrizione del deve comprendere:

- (a) un'analisi degli studi precedenti o preliminari;
- (b) l'enunciato e gli obiettivi del ;
- (c) la metodologia e le tecniche che si intende impiegare;
- (d) il piano di finanziamento;
- (e) il calendario previsto per l'esecuzione del ;
- (f) la composizione dell'équipe con indicazione delle qualifiche, delle responsabilità e dell'esperienza di ciascun componente;
- (g) il programma delle analisi e delle altre attività successive all'attività del cantiere;
- (h) un programma per la conservazione dei manufatti e del sito, da condurre in stretta collaborazione con le autorità competenti;
- (i) le strategie per la gestione e la protezione del sito per l'intera durata del ;
- (j) un programma di documentazione;
- (k) un piano di sicurezza;
- (l) un piano ambientale;
- (m) accordi per collaborazioni con musei e altre istituzioni, in particolare scientifiche;
- (n) la preparazione di relazioni;
- (o) il deposito degli archivi di scavo, incluso il patrimonio culturale subacqueo recuperato e
- (p) un programma di pubblicazione.

Regola 11. Le attività dirette al patrimonio culturale subacqueo. devono essere condotte in conformità con il approvato dalle autorità competenti.

Regola 12. Dove si presentino scoperte inattese o cambiamenti nelle circostanze, il dovrà essere rivisto e corretto con l'approvazione delle autorità competenti.

Regola 13. Nei casi di urgenza o di scoperta fortuita, le attività sul patrimonio culturale subacqueo, comprese le misure per la conservazione o le attività per un periodo di breve durata, in particolare di stabilizzazione del sito, possono essere autorizzate, anche in assenza di un , allo scopo di preservare il patrimonio culturale subacqueo.

III. Studi preliminari

Regola 14. Gli studi preliminari di cui alla Regola 10 (a) dovranno comprendere una valutazione circa la rilevanza e la vulnerabilità del e del contesto ambientale in cui si trova e l'impatto che avrebbe su di essi il , nonché la potenzialità di ottenere i dati che gli obiettivi del si propongono.

Regola 15. La valutazione dovrà anche includere studi di base sui dati storici e archeologici disponibili, le caratteristiche archeologiche e ambientali del sito, e le conseguenze di ogni

eventuale intrusione sulla stabilità a lungo termine del patrimonio culturale subacqueo interessato dalle attività.

IV. Obiettivi, metodologia e tecniche del

Regola 16. La metodologia dovrà conformarsi agli obiettivi del , e le tecniche impiegate dovranno essere le meno intrusive possibili.

V. Finanziamento

Regola 17. Eccetto in casi dove vi sia urgenza di tutelare il patrimonio culturale subacqueo., dovrà essere assicurata una base di finanziamento adeguata preliminarmente ad ogni attività, sufficiente per completare tutte le tappe del , compresa la tutela, la documentazione e la conservazione del materiale archeologico recuperato, nonché la preparazione e la diffusione di relazioni.

Regola 18. La struttura del deve dimostrare che esso potrà essere debitamente finanziato fino al suo completamento, attraverso l'ottenimento, ad esempio, di un'obbligazione.

Regola 19. La descrizione del deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la conservazione del patrimonio culturale subacqueo e la relativa documentazione nel caso che il finanziamento previsto venga interrotto.

VI. Durata del - Calendario

Regola 20. Prima di ogni intervento, deve essere stabilito un programma adeguato per assicurare il completamento di tutte le tappe del , compresa la tutela, la documentazione e la conservazione del patrimonio culturale subacqueo recuperato, compresi l'elaborazione e la divulgazione delle relazioni.

Regola 21. Il deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la conservazione del patrimonio culturale subacqueo e renda possibile la documentazione in caso di interruzione o conclusione anticipata del .

VII. Competenze e qualifiche professionali

Regola 22. Le attività sul patrimonio culturale subacqueo possono essere condotte solamente sotto la direzione e il controllo, e nella costante presenza, di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica idonea alla natura del .

Regola 23. Tutti i componenti dell'équipe incaricata del debbono possedere qualifiche professionali ed una comprovata competenza in rapporto al loro incarico.

VIII. Conservazione e gestione del sito

Regola 24. Il programma di conservazione deve provvedere al trattamento dei resti archeologici durante l'intervento sul patrimonio culturale subacqueo, nel corso del trasporto e a lungo termine. La conservazione deve essere condotta secondo gli standard professionali correnti.

Regola 25. Il programma di gestione del sito deve prevedere la protezione e la gestione in situ del patrimonio culturale subacqueo., sia durante che dopo il termine del cantiere. Il programma deve comprendere informazione pubblica, un ragionevole stanziamento per la stabilizzazione del sito, la sorveglianza e la protezione contro le manomissioni.

IX. Documentazione

Regola 26. Il programma di documentazione deve prevedere La documentazione dettagliata degli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi compreso un rapporto delle attività, rispondente agli standard professionali correnti di documentazione archeologica.

Regola 27. La documentazione deve comprendere almeno un inventano dettagliato del sito, che includa l'indicazione della provenienza degli elementi del patrimonio culturale subacqueo rimossi o recuperati nel corso delle attività, il taccuino di cantiere, le planimetrie, i disegni, le sezioni oltre a fotografie o a riprese con altri mezzi.

X. Sicurezza

Regola 28. Deve essere preparato un piano di sicurezza adeguato ad assicurare l'incolumità e il benessere dei componenti del e di terzi; esso deve essere conforme ad ogni prescrizione normativa e professionale in vigore.

XI. Ambiente

Regola 29. Deve essere elaborata una strategia ambientale adeguata per impedire che il fondo e la vita marina siano eccessivamente disturbati.

XII. Relazioni

Regola 30. Debbono essere rese disponibili relazioni, sia interinali sia finali, coerentemente al calendario di lavoro espresso nel , e depositate in archivi pubblici pertinenti.

Regola 31. Le relazioni dovranno comprendere:

- (a) una descrizione degli obiettivi;
- (b) una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati;
- (c) un rapporto sui risultati conseguiti;
- (d) la documentazione grafica e fotografica essenziale su tutte le fasi dell'intervento;
- (e) delle raccomandazioni sulla tutela e la conservazione dei reperti recuperati e del sito;
- (f) delle raccomandazioni relative ad attività future.

XIII. Gestione degli archivi del

Regola 32. Le modalità per la gestione degli archivi del devono essere stabilite prima di intraprendere qualsiasi intervento, e devono essere previste nella struttura del .

Regola 33. Gli archivi del , compresi ogni elemento del patrimonio culturale subacqueo recuperato e una copia di tutta la documentazione di supporto, devono essere, per quanto possibile, mantenuti indivisi e intatti sotto forma di raccolta, in modo da renderli disponibili per l'accesso pubblico e professionale nonché di assicurare la conservazione degli archivi stessi. Ciò deve essere realizzato il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di dieci anni dal completamento del , per quanto è compatibile con la conservazione del patrimonio culturale subacqueo.

Regola 34. Gli archivi del debbono essere gestiti secondo gli standard professionali internazionali, e sottoposti all'approvazione delle autorità competenti.

XIV. Divulgazione

Regola 35. Debbono essere previste nel , per quanto possibile, azioni di informazione e di divulgazione al grande pubblico dei risultati.

Regola 36. Una sintesi finale del deve essere:

(a) resa pubblica non appena possibile, tenendo conto della complessità del e del carattere di riservatezza e di delicatezza dell'informazione;

(b) depositata in archivi pubblici pertinenti.

UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001

13. PARIGI IL 17 OTTOBRE 2003. CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

La “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” è stata firmata a Parigi il 17 ottobre 2003, attivata il 30 aprile 2006, e ne fanno parte già 80 Paesi. Con tale convenzione si intende tutelare il patrimonio immateriale dell'umanità, inteso come tutte quelle prassi, quelle rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know how, ma anche tutti gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali che la comunità riconosce in quanto parte del loro patrimonio culturale. Inoltre, sempre secondo la Convenzione, sono previsti due elenchi: uno dedicato al patrimonio immateriale “vivente” dell'umanità, l'altro alle espressioni culturali “in estinzione”.

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura denominata qui di seguito UNESCO, riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, nella sua trentaduesima sessione, con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura, considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali, riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali, consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana, notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali del 1972, notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale, considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia, ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire, assieme agli Stati contraenti, alla presente Convenzione per salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca, ricordando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, in particolare la proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità, considerando il rilevante ruolo del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri

umani e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro, *adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003.*

Sezione 1: Norme generali

Art. 1 Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

- a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
- c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
- d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il "patrimonio culturale immateriale" come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

3. Per "salvaguardia" s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso n'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

4. Per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica *mutatis mutandis* ai territori di cui all'articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l'espressione "Stati contraenti" si riferisce anche a questi territori.

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali

Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o

b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all'uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.

Sezione 2: Organi della Convenzione

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti

1. Viene istituita un'Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denominata "l'Assemblea generale". L'Assemblea generale è l'organismo sovrano della presente Convenzione.

2. L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di almeno un terzo degli Stati contraenti.

3. L'Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 1. Viene qui istituito nell'ambito dell'UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato "il Comitato". Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all'articolo 34.

2. Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato

1. L'elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un'equa alternanza e rappresentanza geografica.

2. Gli Stati membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.

3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.

4. Ogni due anni, l'Assemblea generale rinnoverà metà degli Stati membri del Comitato.

5. Essa eleggerà inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.

6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.

7. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno fra i loro rappresentanti le persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

Art. 7 Compiti del Comitato

Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest'ultimo consistono nel:

a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sorvegliare la sua attuazione;

b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;

c) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione un progetto per l'uso delle risorse del Fondo, conformemente all'articolo 25;

d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l'articolo 25;

e) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione direttive operative ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;

f) esaminare, conformemente all'articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati contraenti e

riepilgarli per l'Assemblea generale;

g) esaminare le richieste presentate dagli Stati contraenti e decidere, in merito conformemente ai criteri di selezione oggettivi che il Comitato dovrà stabilire e che saranno approvati dall'Assemblea generale per:

i) l'iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18;

ii) la concessione dell'assistenza internazionale conformemente all'articolo 22.

Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato

1. Il Comitato dovrà rispondere all'Assemblea generale; esso farà rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni.

2. Il Comitato adotterà il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che ritiene necessario per svolgere le sue mansioni.

4. Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.

Art. 9 Accredimento delle organizzazioni consultive

1. Il Comitato proporrà all'Assemblea generale l'accREDITamento di organizzazioni non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.

2. Il Comitato proporrà inoltre all'Assemblea generale i criteri e le modalità di tale accREDITamento.

Art. 10 Il Segretariato

1. Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO.

2. Il Segretariato preparerà la documentazione dell'Assemblea generale e del Comitato nonché l'ordine del giorno delle loro riunioni e provvederà all'attuazione delle loro decisioni.

Sezione 3: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti

Ciascuno Stato contraente:

a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;

b) fra le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

Art. 12 Inventari

1. Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l'articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.

Art. 13 Altre misure di salvaguardia

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà ogni sforzo per:

a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di

pianificazione;

b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;

c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;

d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:

i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;

ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;

iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi.

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità

Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:

i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;

ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;

iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;

iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;

b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;

c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui

Nell'ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

Sezione 4: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità

1. Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri relativi all'istituzione, all'aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.

Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato

1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscriverà tale patrimonio nella Lista, su richiesta dello Stato contraente

interessato.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri per l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.

3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obbiettivi saranno approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato.

Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri che dovranno essere definiti dal Comitato e approvati dall'Assemblea generale, il Comitato selezionerà e promuoverà periodicamente progetti, programmi e attività nazionali, subregionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine il Comitato riceverà, esaminerà e approverà le richieste di assistenza internazionale degli Stati contraenti per l'elaborazione di tali proposte.

3. Il Comitato accompagnerà la realizzazione di tali progetti, programmi e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.

Sezione 5: Cooperazione e assistenza internazionali

Art. 19 Cooperazione

1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte, nonché l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.

2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d'interesse generale per l'umanità e a tal fine essi s'impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale.

Art. 20 Obiettivi dell'assistenza internazionale

L'assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:

a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato;

b) preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12;

c) supporto per programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, subregionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;

d) ogni altro scopo che il Comitato potrebbe ritenere necessario.

Art. 21 Forme di assistenza internazionale

L'assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente sarà disciplinata dalle direttive operative previste all'articolo 7 e dall'accordo di cui all'articolo 24 della Convenzione e potrà assumere le seguenti forme:

a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;

b) messa a disposizione di esperti e di specialisti;

c) formazione di tutto il personale necessario;

d) elaborazione di misure normative o altre;

e) creazione e gestione di infrastrutture;

f) fornitura di attrezzatura e know-how;

g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d'interesse contenuti e di donazioni.

Art. 22 Condizioni che disciplinano l'assistenza internazionale

1. Il Comitato istituirà la procedura per esaminare le richieste di assistenza internazionale e specificherà quali sono le informazioni da includere nelle richieste, come i provvedimenti previsti e gli interventi richiesti, assieme a una valutazione del loro costo.
2. In situazioni di emergenza, le richieste di assistenza saranno esaminate dal Comitato a titolo prioritario.
3. Al fine di pervenire a una decisione, il Comitato effettuerà gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.

Art. 23 Richieste di assistenza internazionale

1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.
2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.
3. La domanda includerà le informazioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, assieme alla documentazione necessaria.

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari

1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza internazionale concessa sarà regolamentata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato.
2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario parteciperà, entro i limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un'assistenza internazionale.
3. Lo Stato contraente beneficiario sottoporrà al Comitato un rapporto sull'uso che viene fatto dell'assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Sezione 6: Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Art. 25 Natura e risorse del Fondo

1. È istituito un "Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" denominato qui di seguito "Il Fondo".
2. Il Fondo sarà costituito da fondi d'investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell'UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
 - a) contributi degli Stati contraenti;
 - b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell'UNESCO;
 - c) contributi, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:
 - i) altri Stati;
 - ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre organizzazioni internazionali;
 - iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche;
 - d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
 - e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a vantaggio del Fondo;
 - f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato.
4. L'uso delle risorse da parte del Comitato sarà deciso in base a direttive stabilite dall'Assemblea generale.
5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali e specifici che si riferiscono a determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.
6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo, che sia incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo

1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s'impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui

ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati – sarà fissato dall'Assemblea generale. Questa decisione dell'Assemblea generale sarà adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente potrà superare l'1 per cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell'UNESCO.

2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all'articolo 32 o all'articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforzerà di ritirare tale dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell'UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione non avrà effetto per quanto riguarda il contributo dovuto dallo Stato fino alla data in cui si apre la successiva sessione dell'Assemblea generale.

4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno pagati su base regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi di cui sarebbero stati debitori se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente non sarà eleggibile in quanto membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni stabilita all'articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo

Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall'articolo 26 informeranno al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.

Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi

Gli Stati contraenti forniranno nella misura del possibile il loro supporto alle campagne per la raccolta di fondi organizzate a vantaggio del Fondo sotto gli auspici dell'UNESCO.

Sezione 7: Rapporti

Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti

Gli Stati contraenti sottoporranno al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite del Comitato, rapporti sulle misure legislative, amministrative e le altre misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 30 Rapporti del Comitato

1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all'articolo 29, il Comitato presenterà un rapporto a ciascuna delle sessioni dell'Assemblea generale.

2. Il rapporto sarà sottoposto all'attenzione della Conferenza generale dell'UNESCO.

Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità

1. Il Comitato inserirà nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità le voci proclamate "capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità" prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La loro integrazione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità non pregiudicherà in alcun modo i criteri per le future iscrizioni decise in

conformità all'articolo 16, paragrafo 2.

3. Nessuna ulteriore proclamazione potrà essere effettuata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 33 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati non membri dell'UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'UNESCO.

2. La presente Convenzione sarà altresì aperta all'adesione dei territori che beneficiano di un'autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.

3. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza dal potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali;

b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, paesi, province o cantoni che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà le autorità competenti delle unità costitutive tali Stati, paesi, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all'adozione.

Art. 36 Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.

2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 37 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell'UNESCO, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri di cui all'articolo 33, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denunce previste all'articolo 36.

Art. 38 Emendamenti

1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell'Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato.

Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un'intenzione diversa, è considerato:

a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e

b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.

Art. 39 Testi autorevoli

La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese, russa, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 40 Registrazione

In conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO

Relazioni Internazionali

Accordi bilaterali contro furti, scavi illeciti, importazione ed esportazione illegale

Gli accordi bilaterali relativi al traffico illecito sono mutui impegni a cooperare, attraverso le competenti Autorità, al fine di prevenire ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, facilitare il recupero delle opere d'arte trafugate o esportate illecitamente, in accordo con le normative vigenti.

CINA

L'accordo prevede una intensificata collaborazione tra le due parti per contrastare il traffico illecito di patrimonio culturale, in accordo con la legislazione dei rispettivi paesi e con le normative dettate dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970.

Testo dell'accordo

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER LA LOTTA CONTRO I FURTI, GLI SCAVI ILLECITI, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE ILLEGALI DI BENI CULTURALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese [d'ora in poi denominati le due Parti] ritengono che un rafforzamento della collaborazione bilaterale nella protezione dei Beni culturali sia un importante canale per approfondire e sviluppare le relazioni bilaterali e anche un metodo efficace affinché entrambe le Parti possano al meglio realizzare la missione di proteggere i Beni culturali Patrimonio dell'Umanità,

Considerato che i furti, gli scavi illeciti e il traffico illegale di Beni culturali costituiscono un serio pericolo per i Beni culturali Patrimonio dell'Umanità, e considerato che sono state poste in atto buone basi per la collaborazione nel settore della prevenzione dei furti, degli scavi illeciti, dell'importazione e esportazione illegali, le due Parti hanno raggiunto il seguente accordo:

Articolo 1

I. Le due Parti concordano nel dare avvio alla cooperazione finalizzata all'applicazione di misure preventive, repressive e di contrasto, in linea con quanto stabilito dalle rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 "Sulle misure per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di Beni culturali".

II. Riguardo ai Beni culturali soggetti a furto, scavo illecito, importazione ed esportazione illegali cui fa riferimento il presente Accordo, quando si tratta di oggetti relativi all'Italia verrà applicata la legislazione italiana, quando si tratta di oggetti relativi alla Cina verrà applicata la legislazione cinese, quando si tratta di oggetti relativi a Paesi terzi si deciderà sulla base della Convenzione UNESCO "Sulle misure per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di Beni culturali".

III. Se, nell'attuazione del presente Accordo, dovessero emergere delle discrepanze fra le legislazioni e i regolamenti nazionali delle due Parti riguardo al furto, scavo illecito, importazione ed esportazione illegali di Beni culturali, la controversia verrà risolta dai dipartimenti competenti delle due Parti attraverso consultazioni.

Articolo 2

Per l'attuazione efficace del presente Accordo, le due Parti stabiliscono che il Ministero per i Beni e le Attività culturali della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Nazionale per i Beni culturali della Repubblica Popolare Cinese rispettivamente siano responsabili della collaborazione fra i due Paesi nella prevenzione dei furti, scavi illeciti, importazione ed esportazione illegali dei Beni culturali. Le attività di collaborazione devono comprendere l'attuazione e l'applicazione della Convenzione UNESCO "Sulle misure per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di Beni culturali" e della Convenzione UNIDROIT sui "Beni culturali rubati o illecitamente esportati".

I. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Nazionale per i Beni Culturali della Repubblica Popolare Cinese istituiranno rispettivamente un organismo apposito responsabile per il lavoro specifico di prevenzione dei furti, scavi illeciti, importazione ed esportazione illegali di Beni culturali fra i due Paesi. L'organismo apposito stabilirà una *hotline* per lo scambio d'informazioni.

Articolo 3

I. Scopo del presente Accordo e' che le due Parti si scambino tempestivamente informazioni, Le informazioni comprendono i seguenti contenuti:

- (1) Leggi e regolamenti a protezione contro i furti, scavi illeciti, importazione ed esportazione illegali dei Beni culturali, ivi comprese le politiche e le misure specifiche formulate dai dipartimenti amministrativi;
- (2) Creazione di database basati su regole e standards omogenei e che comprendano i Beni culturali ed archeologici per i quali e' proibita l'esportazione ed importazione;
- (3) Condizioni per l'emissione di permessi di esportazione di Beni culturali;
- (4) L'organizzazione e la struttura degli organismi che conservano e proteggono i Beni culturali;
- (5) La situazione di base dei Beni culturali sotterrati e delle scoperte archeologiche;
- (6) Le procedure per transazioni di Beni culturali;
- (7) Le tendenze nei furti, scavi illeciti, importazioni ed esportazioni illegali dei Beni culturali.

II. Le sette categorie di informazioni sopraindicate saranno sottoposte ad aggiornamenti tempestivi.

Articolo 4

Le due Parti rafforzeranno lo scambio e la formazione del personale nel settore della prevenzione dei furti, scavi illeciti, importazione ed esportazione illegali di Beni, culturali, con particolare attenzione allo scambio e alla formazione del personale nei settori della gestione della sicurezza dei Beni culturali, della gestione del mercato dei Beni Culturali, della gestione dell' importazione ed esportazione dei Beni culturali, del coordinamento nei settori della redazione di leggi, raccolta di informazioni e prassi internazionali in merito ai Beni culturali.

Articolo 5

Le due Parti rafforzeranno lo scambio e la cooperazione tecnologica nella prevenzione dei furti, scavi illeciti, importazione ed esportazione illegali dei Beni culturali, con articolare attenzione alla ricerca e studio in comune e alla facilitazione dell'applicazione delle tecnologie del Sistema di Posizionamento Globale Europeo Galileo per la prevenzione dei furti, scavi illeciti, importazione ed esportazione illegali di Beni Culturali.

Articolo 6

Per gli scopi del presente Accordo le due Parti SI Impegnano a rafforzare il coordinamento e a migliorare i regimi dei permessi di esportazione di Beni culturali, della registrazione dei Beni culturali, della pubblicizzazione delle informazioni sui Beni culturali rubati e del controllo sull'ingresso di Beni Culturali.

Articolo 7

I. Per questioni di cooperazione multilaterale nei settori della prevenzione dei furti, scavi illeciti,

importazione ed esportazione illegali, le due Parti devono condurre ampie consultazioni in vista del raggiungimento di una posizione coordinata.

II. Le due Parti devono rafforzare la cooperazione mirata a rafforzare nella pubblica opinione internazionale, nei musei e nelle altre istituzioni culturali la consapevolezza del danno arrecato con i furti, scavi illeciti, importazione ed esportazione illegali di Beni archeologici; in modo da indirizzare le collaborazioni culturali' con Paesi terzi verso quelle istituzioni che condividono e applicano i principi posti con le convenzioni UNESCO e UNIDROIT sul rispetto dei contesti archeologici e sospendere le collaborazioni con quelle istituzioni coinvolte nel traffico illegale di opere d'arte.

III. Le due Parti devono reciprocamente informare l'altro nel caso di rinvenimento sul mercato internazionale dei Beni culturali, o nel corso di attività di investigazione, di oggetti culturali di provenienza illegale e appartenenti all'altro Stato e scambiare informazioni su investigazioni, registrazione, recuperi e restituzioni di Beni archeologici scomparsi di entrambe le Parti.

Articolo 8

Le due Parti istituiranno un meccanismo di consultazione periodica per risolvere le controversie nell'attuazione del presente Accordo e stabilire piani per rafforzare la collaborazione bilaterale.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne di ratifica. Il presente Accordo avrà validità di un anno. Qualora nei sei mesi che precedono la scadenza nessuna delle due Parti avrà comunicato per iscritto all'Altra l'intenzione di porre termine alla sua applicazione, l'Accordo verrà considerato automaticamente rinnovato per un anno e, secondo la medesima regola, ulteriormente procrastinato.

Fatto a Pechino in data 20 gennaio 2006 in due originali, rispettivamente in lingua italiana e cinese, aventi entrambi uguale valore.

STATI UNITI D'AMERICA

Il 23 gennaio 2006 il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno proceduto al rinnovo del *Memorandum of Understanding, concernente l'imposizione di restrizioni all'importazione di categorie di materiali archeologici appartenenti ai periodi pre-classico, classico e della Roma imperiale (MOU)*. Il MOU era entrato in vigore il 21 gennaio del 2001. Gli Stati Uniti hanno così voluto rispondere ad una richiesta del Governo Italiano, inoltrata in base all'Articolo 9 della Convenzione UNESCO 1970, concernente misure da adottare per limitare ed impedire l'importazione, esportazione e trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali. Rapporti del Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico e del Ministero per i Beni e le Attività culturali indicano che il saccheggio di materiale archeologico continua ad essere un serio problema nel nostro Paese. La gran parte di suddetto materiale è destinato proprio agli Stati Uniti. L'Accordo governa inoltre i prestiti fatti a lunga scadenza di materiali archeologici in conformità degli accordi esistenti con musei ed istituti accademici statunitensi a fini culturali, educativi, storici ed umanistici.

Joint Declaration (28-29 settembre 2005)

Testo dell'accordo

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CIRCA L'IMPOSIZIONE DI

LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI CATEGORIE DI MATERIALE ARCHEOLOGICO DATABILE AI PERIODI ITALIANI PRE-CLASSICO, CLASSICO E DELLA ROMA IMPERIALE

Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana, agendo ai sensi della Convenzione UNESCO 1970 concernente le misure da adottare per interdire ed impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, di cui entrambi i paesi sono Stati contraenti, e desiderando ridurre gli incentivi al saccheggio di materiale archeologico insostituibile, databile ai periodi pre-classico, classico e della Roma imperiale del ricco patrimonio culturale italiano; hanno concordato quanto segue:

Articolo I

A. Il Governo degli Stati Uniti d'America, ai sensi della propria legge avente come titolo Atto di esecuzione della Convenzione sulla proprietà culturale, limiterà l'importazione negli Stati Uniti del materiale archeologico compreso, come date, tra approssimativamente il IX° secolo a.C. e approssimativamente il IV° secolo d.C., includendo categorie di manufatti in pietra, metallo, ceramica e vetro e pitture murali, identificati nella lista da promulgarsi dal Governo degli Stati Uniti (di seguito indicata come "Lista designata"), salvo che il Governo della Repubblica italiana emetta una licenza o altra documentazione che certifichi che tale esportazione non è in violazione delle proprie leggi.

B. Il Governo degli Stati Uniti d'America presenterà per la restituzione al Governo della Repubblica italiana tutto il materiale incluso nella Lista Designata, entrato nella disponibilità del Governo degli Stati Uniti d'America.

C. Tali limitazioni all'importazione entreranno in vigore dalla data di pubblicazione della Lista Designata da parte del Servizio Dogane degli Stati Uniti sul Registro Federale degli Stati Uniti, la pubblicazione ufficiale del Governo degli Stati Uniti, che assicura idonea pubblicità.

Articolo II

A. Rappresentanti del Governo degli Stati Uniti d'America e rappresentanti del Governo della Repubblica italiana prenderanno le misure opportune per pubblicizzare questo Memorandum d'Intesa.

B. Entrambi i Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni negli Stati Uniti d'America possano avere pienamente successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica italiana farà quanto in suo potere per incrementare la ricerca scientifica e la protezione del patrimonio archeologico e le misure di protezione degli scavi archeologici nei siti conosciuti, particolarmente in aree a maggior rischio di scavi abusivi.

Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo della Repubblica italiana per destinare maggiori fondi pubblici per la custodia dei siti archeologici e dei musei e per la adozione di incentivi fiscali italiani per il sostegno privato di scavi autorizzati. Il Governo della Repubblica italiana proseguirà il suo impegno in questi settori.

C. Il Governo della Repubblica italiana rafforzerà, nel rispetto della Convenzione UNESCO 1970, la protezione del proprio patrimonio culturale, in particolare provvedendo a:

1. istituire pene più severe e perseguire prontamente chi effettua scavi abusivi;
2. regolare l'uso dei rilevatori di metalli;
3. fornire addestramento addizionale al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico; e
4. intensificare le indagini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico sul saccheggio dei siti archeologici e sulle relative rotte del contrabbando di tali reperti.

D. Entrambi i Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni americane possano avere pieno successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica

italiana si adopererà per rafforzare la cooperazione tra le nazioni dell'Area Mediterranea per la protezione del patrimonio culturale dell'Area, riconoscendo che le frontiere politiche e le frontiere culturali non coincidono, e cercherà inoltre di incrementare la cooperazione di altri paesi importatori di beni artistici per limitare le importazioni illecite, nello sforzo di impedire ulteriori saccheggi.

E. Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto che il Governo della Repubblica italiana permette l'interscambio di materiali archeologici a fini culturali, espositivi, educativi e scientifici per consentire un'ampia fruizione pubblica e un approccio legittimo al ricco patrimonio culturale italiano. Il Governo della Repubblica italiana accetta di fare quanto in suo potere per incoraggiare ulteriormente l'interscambio:

1. promuovendo accordi per prestiti a lungo termine di reperti archeologici o di beni di interesse artistico per il periodo necessario a scopi di ricerca e di educazione pubblica, concordati, caso per caso, da musei o Istituzioni similari italiane e statunitensi, che potranno includere: analisi scientifiche e tecnologiche sui materiali e la loro conservazione; confronti a fini di studio, nel campo della storia dell'arte e di altre discipline umanistiche e accademiche, con materiali già conservati in musei o Istituzioni americani; oppure presentazioni a fini educativi di speciali tematiche fra più Istituzioni museali o universitarie;

2. incoraggiando i musei e le Università americane a proporre congiuntamente e a partecipare a progetti di scavo autorizzati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell'intesa che una parte dei manufatti scavati scientificamente in tali progetti potrebbe essere concessa in prestito alla controparte americana a seguito di accordi specifici con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; e

3. promuovendo accordi per scambi accademici e specifici programmi di studio concordati tra istituzioni italiane ed americane.

F. Il Governo degli Stati Uniti prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo italiano per rivedere la normativa in materia di esportazione di reperti archeologici e per aumentare l'efficienza del sistema per il rilascio dei certificati di esportazione. Il Governo della Repubblica italiana continuerà ad esaminare ulteriori modalità che facilitino l'esportazione di oggetti archeologici venduti legittimamente in Italia.

G. Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana faranno quanto in loro potere per facilitare idonei contatti tra i musei e le Istituzioni americane e italiane per l'incremento di prestiti a lungo termine del patrimonio culturale archeologico italiano a musei americani.

Articolo III

Gli obblighi di entrambi i Governi e le attività espletate ai sensi di questo Memorandum d'Intesa saranno soggetti alle leggi e regolamenti di ciascun Governo, in quanto applicabili, inclusa la disponibilità di finanziamenti.

Articolo IV

A. Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla firma. Esso rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, salvo proroghe.

B. Questo Memorandum d'Intesa può essere modificato tramite lo scambio di Note Diplomatiche.

C. L'efficacia di questo Memorandum d'Intesa saranno soggetti a valutazione al fine di determinare, prima dello scadere del periodo di cinque anni di questo Memorandum d'Intesa, l'opportunità di prorogarlo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Washington, il 19 giorno del mese di gennaio 2001, in lingua inglese ed italiana,

entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

SVIZZERA

In applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana stanno definendo un Accordo sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali. L'obiettivo è quello di disciplinare l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali tra le Parti contraenti e trova applicazione per specifiche categorie di beni archeologici (in pietra, metallo, ceramica, vetro, osso, legno, cuoio, tessuto e pittura). La durata prevista sarà di 5 anni e sarà rinnovabile tacitamente ogni volta per altri 5 anni.

Testo dell'accordo

ACCORDO TRA IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULL'IMPORTAZIONE E IL RIMPATRIO DI BENI CULTURALI

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana,

in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, cui aderiscono entrambi i Paesi in qualità di Stati contraenti, nel rispetto delle normative in materia delle Parti, in considerazione del fatto che il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali determinano la distruzione dei contesti di appartenenza, consapevoli che la dispersione dei beni culturali e la perdita dei contesti rappresentano un danno per il patrimonio culturale dell'umanità, nell'intento di contribuire alla salvaguardia e al mantenimento del patrimonio culturale e di contrastare le attività di trasferimento illecito di beni culturali, convinti che la cooperazione tra i due Stati sia in grado di fornire un contributo importante allo scopo, nell'intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali importati ed esportati illecitamente e di intensificare gli scambi culturali tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

(1) Il presente Accordo disciplina l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali tra le Parti contraenti.

(2) Il presente Accordo trova applicazione esclusivamente per le categorie di beni culturali elencati nell'Allegato.

Art. II

(1) I beni culturali possono essere importati in una delle Parti contraenti se si dimostra alle autorità doganali che le disposizioni in materia di esportazione dell'altra Parte contraente sono state rispettate. Se il diritto di una Parte contraente richiede un'autorizzazione per esportare beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali dell'altra Parte contraente.

(2) Nella dichiarazione doganale devono figurare:

a. indicazioni sul tipo di bene culturale;

b. dati il più possibile precisi sulla datazione e sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale.

Art. III

- (1) Una Parte contraente può promuovere un'azione contro l'altra Parte contraente per il rimpatrio di un bene culturale importato illecitamente nel territorio di quest'ultima.
- (2) L'azione può essere fatta valere di fronte ai giudici competenti della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
- (3) Per i presupposti dell'azione è determinante il diritto interno della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
- (4) L'autorità competente ai sensi dell'articolo VIII del presente Accordo nella Parte contraente in cui si trova il bene culturale consiglia e assiste la Parte contraente attrice, secondo le sue possibilità e nel quadro dei mezzi a sua disposizione:
 - a. nel localizzare il bene culturale;
 - b. nell'individuare il giudice competente;
 - c. nell'indicare i rappresentanti legali specializzati;
 - d. ai fini della custodia e della cura conservativa del bene culturale fino al suo rimpatrio.

Art. IV

- (1) La Parte contraente attrice deve dimostrare:
 - a. che il bene culturale rientra in una delle categorie elencate nell'Allegato; e
 - b. che è stato importato illecitamente nell'altra Parte contraente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
- (2) Se la salvaguardia di un bene culturale non è garantita al momento del suo rimpatrio nel territorio della Parte contraente attrice a causa di conflitti armati, catastrofi naturali o altri eventi eccezionali che minacciano il patrimonio culturale di una Parte contraente, l'altra Parte contraente può sospendere l'esecuzione del rimpatrio del bene culturale fino a quando la sua salvaguardia risulta garantita al momento del rimpatrio.
- (3) L'azione di rimpatrio della Parte contraente si prescrive in un anno dopo che le sue autorità competenti sono venute a conoscenza dell'ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi in 30 anni dopo l'esportazione illecita.

Art. V

- (1) I costi dei provvedimenti necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio del bene culturale sono a carico del bilancio ordinario dell'autorità competente della Parte contraente attrice.
- (2) Al momento del rimpatrio, la Parte contraente attrice deve versare alla persona che ha acquistato il bene culturale in buona fede e che deve restituirlo un'indennità commisurata al prezzo d'acquisto e alle spese necessarie e utili alla salvaguardia e al mantenimento del bene culturale.
- (3) L'ammontare dell'indennità è fissata dal giudice competente nella Parte contraente in cui è stata promossa l'azione ai sensi dell'articolo III.
- (4) Fino al pagamento dell'indennità la persona tenuta a restituire il bene culturale ha su di esso un diritto di ritenzione.

Art. VI

Le Parti contraenti sono tenute a comunicare il contenuto del presente Accordo in particolare agli ambienti interessati dall'Accordo, quali le autorità doganali e giudiziarie e le associazioni di categoria del commercio d'arte.

Art. VII

La Parte contraente attrice s'impegna a facilitare che i beni culturali rimpatriati vengano opportunamente protetti, resi accessibili e messi a disposizione per la ricerca e per le mostre sul territorio dell'altra Parte contraente.

Art. VIII

- (1) Le autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

a. nella Repubblica Italiana: il Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

b. nella Confederazione Svizzera: il Servizio specializzato in materia di trasferimento di beni culturali (Ufficio federale della cultura), Dipartimento federale dell'interno.

(2) Le suddette autorità sono autorizzate a collaborare direttamente nel quadro delle rispettive competenze.

(3) Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si scambiano i numeri di telefono e di fax e designano, per quanto possibile, una persona di riferimento che conosca la lingua dell'altra Parte contraente.

(4) Le autorità competenti si notificano senza indugio, i cambiamenti avvenuti nell'ambito delle competenze o delle designazioni delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. IX

(1) Le Parti contraenti si notificano per il tramite delle autorità competenti di cui all'articolo VIII del presente Accordo, furti, saccheggi, perdite o altri eventi che riguardano i beni culturali delle categorie elencate nell'Allegato.

(2) Le Parti contraenti si notificano senza indugio, le eventuali modifiche intervenute nei rispettivi ordinamenti relativamente al trasferimento dei beni culturali.

Art. X

Nell'esecuzione del presente Accordo le Parti contraenti collaborano con le istituzioni internazionali competenti per la lotta contro il trasferimento illecito di beni culturali, quali la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), l'Interpol (International Criminal Police Organization), l'International Council of Museums (ICOM) e la World Customs Organization (WCO).

Art. XI

(1) Le autorità competenti secondo l'articolo VIII del presente Accordo verificano l'applicazione dell'Accordo ad intervalli regolari e all'occorrenza propongono modifiche. Possono inoltre formulare proposte volte a promuovere l'ulteriore cooperazione nell'ambito degli scambi culturali.

(2) I rappresentanti delle autorità competenti si riuniscono, alternativamente in Italia e in Svizzera, durante la vigenza del presente Accordo; un incontro può inoltre essere convocato su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare nel caso di modifiche importanti delle disposizioni giuridiche e amministrative applicate al trasferimento dei beni culturali.

Art. XII

Il presente Accordo non pregiudica gli impegni delle Parti contraenti che scaturiscono da altri trattati internazionali, multilaterali o bilaterali, di cui Esse sono Parti contraenti.

Art. XIII

(1) Le autorità competenti secondo l'articolo VIII del presente Accordo possono intrattenere uno scambio di pareri scritti sull'attuazione del presente Accordo, in scambio verbale.

(2) Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo sono oggetto di intese tra le Parti contraenti.

Art. XIV

(1) Le Parti contraenti si notificano la conclusione delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore 30 giorni a far data dalla data di ricezione dell'ultima notifica.

(2) Il presente Accordo è stipulato per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. Esso si rinnova tacitamente ogni volta per un quinquennio, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

(3) L'eventuale denuncia del presente Accordo non pregiudica le azioni di rimpatrio in corso.

ISRAELE

Il 4 dicembre 2007 è stato sottoscritto, tra il Segretario Generale del Mi.BAC e l'omologo Direttore Generale israeliano, un *protocollo aggiuntivo* ad un Memorandum of Understanding tra i due Paesi già sottoscritto nell'agosto 2005. Tale protocollo prevede un'intensificata collaborazione tra il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e l'Unità per la Prevenzione dei Furti in seno all'IAA (Autorità israeliana per l'Antichità), al fine di contrastare il fenomeno del traffico illecito di beni culturali, facendo salvi i rispettivi quadri giuridici di riferimento e i regolamenti internazionali (anche in tema di cooperazione internazionale). L'accordo, peraltro, darà la possibilità di prevedere uno scambio informativo di esperienze operative, nonché l'ideazione e la realizzazione di periodi di seminario-osmotico in ordine a tematiche afferenti lo studio e l'applicazione di normative di diritto internazionale afferenti lo specifico settore dei Beni Culturali.

PARTE 6[^]

LE INDAGINI

1. ATTIVITÀ DI CONTRASTO

Quanto detto finora offre il quadro di un fenomeno allarmante ed in continua espansione. Per troppi anni si è sottovalutato il problema sia da parte dell'opinione pubblica che dalla magistratura e dalle forze dell'ordine con la giustificazione che, non essendo questi delitti contro la persona, destano minor allarme sociale. Negli anni '90 però, grazie all'azione di eminenti studiosi e ad una maggiore attenzione dei mass media che hanno risvegliato la coscienza dei cittadini, in merito a questi temi, facendogli comprendere che l'opera d'arte appartiene alla società, perché espressione del popolo per cui è stata creata, si è assistito ad un risveglio culturale non solo a livello nazionale ma anche europeo. Solo allora si è avvertita, in tutti, l'esigenza di salvaguardare questo patrimonio non solo all'interno dei singoli Paesi, ma anche in ambito internazionale. E' ormai un dato di fatto che la difesa dei beni culturali messa in atto da un singolo Stato, attesa la libera circolazione delle merci a seguito del trattato di Maastricht, non è sufficiente, ma è necessaria una fattiva collaborazione tra le Forze dell'Ordine delle varie nazioni. Oggi, il delitto contro i beni culturali è transnazionale, i criminali sfruttando la caduta delle barriere doganali creatasi con l'Europa Unita si muovono liberamente all'interno degli Stati e certamente, non ispirati dai principi delle Convenzioni. Anche altre nazioni, quali la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Inghilterra e l'Ungheria, presa coscienza della problematica, si sono dotati di reparti specifici a difesa del loro patrimonio culturale. Bisogna quindi opporsi a tale crimine attraverso una linea operativa flessibile su più fronti, che tenga conto della vastità del fenomeno nelle sue varie sfaccettature. Sul piano prettamente investigativo si dovrà attuare:

- un'intensa attività informativa e di penetrazione negli ambienti dell'illecito sia a livello nazionale che internazionale;
- indagini mirate sul conto di associazioni per delinquere, finalizzate al traffico di beni culturali, servendosi di tutti i mezzi messi a disposizione dal codice di procedura penale e dalla moderna tecnologia;
- controlli periodici nei confronti di mostre, mercati dell' antiquariato, case d'asta, antiquari, rigattieri, restauratori e altri operatori del settore;
- leale e costante collaborazione con altri reparti territoriali dell'Arma e Forze di Polizia presenti sul territorio.

Solo in questo modo si può sperare di contrastare efficacemente questo sempre più fiorente mercato dell' illecito. In tale quadro risulta di fondamentale importanza l'utilizzo dei sistemi informatici di ausilio alle c.d. "indagini classiche", quali la *Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti*, anche mediante la consultazione dell'avanzato strumento di analisi operativa denominato "Analyst", integrato da quello del Sistema d'Indagine SDI che offre molteplici opportunità di approfondimento investigativo in grado di mettere in relazione eventi e persone.

2. COMMISSIONE ROGATORIA INTERNAZIONALE

Nell'attività giudiziaria interna di uno Stato ogni giudice svolge la propria mansione nell'ambito della giurisdizione di competenza. Qualora vi sia la necessità di operare al di fuori dei confini nazionali il magistrato procedente non può intervenire direttamente ma si deve affidare all'Autorità giudiziaria dello Stato interessato. Considerato che ogni Nazione adotta una propria legislazione, ovviamente con differenze sostanziali sia in termini di diritto sia in termini di procedura rispetto alle altre, non sarebbe possibile pensare di poter richiedere l'esecuzione di indagini o il compimento di atti probatori. Per superare tali ostacoli sono state stipulate apposite Convenzioni Internazionali. In particolare si ricordano:

- la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20.4.1959;
- la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato sottoscritta a Strasburgo l'08.11.1990.

Per avanzare una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, civile o amministrativa è necessario che sia lo Stato "richiedente" che quello "richiesto" abbiano sottoscritto, ratificato e/o depositato entrambi la convenzione o altro tipo di specifico accordo di riferimento.

La cooperazione fra Autorità Giudiziarie di differenti Stati si concretizza mediante una formale richiesta di assistenza giudiziaria da parte dell'autorità competente di una nazione (richiedente) verso la corrispondente autorità di un altro stato (richiesto).

In sintesi la richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o "Commissione Rogatoria", è la richiesta da parte di un'autorità giudiziaria di uno Stato alla corrispondente autorità di un altro Paese per l'esecuzione di notificazioni, di comunicazioni di un atto processuale, ovvero per acquisire una prova, attività che evidentemente non possono essere compiute direttamente all'estero.

La materia dell'assistenza giudiziaria è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (art. 10), dalla legge ordinaria (Libro XI, titolo III, artt. 723 e seguenti c.p.p.; artt. 201 – 206 norme di attuazione c.p.p.), dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti, prevalgono sulle norme di legge ordinaria. Il codice di procedura penale distingue tra le c.d. "rogatorie attive" ossia richieste formulate ad uno Stato estero e le "rogatorie passive", ossia richieste di assistenza pervenute da altro Stato.

Si rammenta che l'applicabilità delle convenzioni internazionali è subordinata a specifici e diversi presupposti e limiti dovuti proprio alle diverse legislazioni e procedure, nonché a riserve e dichiarazioni espresse dai singoli Stati al momento della sottoscrizione, ratifica e firma.

Prendendo in esame la Convenzione di Strasburgo del 1959, si rileva che la stessa:

- *“non si applica né all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna né ai reati militari che non corrispondano a fattispecie di diritto comune (art.1 comma 2)”* ;
- *“l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata “se la domanda si riferisce a reati considerati dalla parte richiesta come politici o connessi a reati politici e a reati fiscali o qualora per la parte richiesta la domanda costituisca pericolo per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali per la nazione;*

Quanto sopra indicato vuole essere solo ed esclusivamente una indicazione meramente esemplificativa per chiarire che l'utilizzabilità e l'applicabilità delle varie convenzioni internazionali deve essere valutata caso per caso.

Menzione particolare merita la possibilità, da parte dell'Autorità Giudiziaria a poter emettere un mandato di arresto a livello europeo, grazie a quanto previsto dalla Decisione Quadro del Consiglio d'Europa n.2002/584/GAI del 13.6.2002, recepita nell'ordinamento italiano con Legge n. 69 del 22.4.2005. I campi di applicazione del **“mandato di arresto europeo”**, elencati all'art. 2 della citata Decisione Quadro, sono riportati agli art.7-8 della Legge n. 69\05. Il mandato di arresto europeo prevede una procedura passiva (capo I° Legge n.69\05) ed una procedura attiva (capo II°). Il primo caso contempla le procedure da seguire da parte dello Stato richiesto, il secondo quelle previste per uno Stato richiedente. Grande importanza è rivestita dal S.I.S. (Sistema Informativo Schengen) in quanto la segnalazione per la ricerca di un catturando in ambito europeo da parte di uno Stato Membro, costituisce titolo esecutivo per l'arresto del ricercato all'interno di un altro Stato Membro (art.11).

3. CONTROLLI IN ARCHEOLOGIA

Attività Preventiva

1. La detenzione di reperti archeologici, da parte di privati cittadini, deve essere corredata da valida documentazione di provenienza, quale:
 - testamento;
 - atto di donazione;
 - atto di vendita, etc.
2. La detenzione di reperti archeologici, obbliga alla denuncia degli stessi alla Soprintendenza archeologica competente.
3. Occorre conoscere le aree archeologiche esistenti nella giurisdizione di ogni Comando.
4. Nei servizi di controllo alle aree archeologiche, i militari devono porre attenzione alle persone trovate in possesso di:
 - metal detector;
 - spilloni;
 - oggetti in genere idonei allo scavo.
5. Quando vengano effettuati, in dette aree, lavori di sterro, è opportuno controllare che non emergano reperti archeologici o resti di tombe. In tal caso bisognerà:
 - fermare i lavori;
 - accertarsi che non venga modificato lo stato dei luoghi;
 - informare immediatamente la Soprintendenza competente;
 - redigere informativa all'Autorità Giudiziaria.

Attività investigativa.

1. Nel caso manchi una valida documentazione giustificativa, valutato il caso articolare si potrà procedere alla denuncia per:
 - impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato di cui all'art.176 D.Lgs 42/2004;
 - ricettazione (art.648 del C.P.).
2. Nelle indagini si dovrà tentare di acquisire i nominativi di eventuali tombaroli, ricettatori o di quant'altro di utile alle indagini attraverso:
 - perquisizione domiciliare (*previa autorizzazione del magistrato*);attento esame di eventuale documentazione in possesso della persona indagata (es. *rubriche telefoniche, fatture relative alla fornitura di energia elettrica, gas ecc pertinenti ad eventuali immobili nella disponibilità dello stesso*).

**PRINCIPALI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE
EX ART. 175 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.**

E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 319 a 3.099,:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'art. 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'art. 90, comma le cose indicate nell'art. 10 rinvenute fortuitamente o non provvede al/a loro conservazione temporanea.

La disposizione del primo comma - "ricerche archeologiche abusive" presuppone la scelta di fondo di riservare in esclusiva allo Stato l'effettuazione di ricerche archeologiche e in genere di opere per il ritrovamento di beni culturali. Questa regola già adottata nella legge 36411909 e poi confermata nella legge 108911939 e nel testo unico viene ripetuta nel codice nell'art. 88 che recita:

Le ricerche archeologiche e, in genere le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'art. 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

L'attribuzione del potere unicamente allo Stato (al Ministero) deriva non solo dall'esigenza preventiva) di evitare l'illecita appropriazione dei beni ritrovati, ma anche dalle caratteristiche tecniche dell'attività di ricerca: è necessario in primo luogo che le operazioni di ricerca rientrino in un quadro programmato e siano condotte secondo metodologie scientifiche che garantiscano l'integrità dell'oggetto del possibile ritrovamento ;inoltre il prelevamento senza controllo del reperto nuoce all'analisi scientifica, poiché esso, avulso dal contesto originario, può perdere gran parte dei dati di cui è portatore. L'amministrazione pubblica può trasferire ad altri soggetti pubblici o privati la facoltà di effettuare ricerche: l'attività di tali soggetti deve però svolgersi entro confini e seguendo prescrizioni dettagliatamente impartite dal provvedimento del Ministero., che ha poteri di revoca e sostituzione (art. 89 CBCP). L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella concessione di ricerca rappresenta la seconda fattispecie contenuta nel primo comma dell'articolo in esame.

Nell'art. 175 CBCP sono contenute due condotte alternative, in quanto la concessione di ricerca deve essere assente nella prima ipotesi (ricerche abusive) e invece presente nella seconda (inosservanza delle prescrizioni della concessione).

Entrambe le due sottofattispecie riproducono la struttura classica dei reati di pericolo astratto.

Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche e le opere di cui al comma 1. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad una indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazioni per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato. L'unica modifica rispetto al testo precedente riguarda il riferimento della riserva al Ministero anziché allo Stato.

IL RINVENIMENTO FORTUITO

Chi scopre fortuitamente dei beni culturali si trova in una situazione da cui derivano particolari doveri, il cui adempimento è condizione per avere il premio di rinvenimento e la cui violazione costituisce il reato previsto nell'art. 175 letto b CBCP.

Gli obblighi del fortuito scopritore sono elencati nell' art. 90 CBCP, a cui fa rimando l'art. 175 CBCP e sono: la denuncia della scoperta delle cose immobili e mobili indicate nell'art. 10 CBCP entro 24 ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e la conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell' autorità competente e, ove occorra di chiedere l'ausilio della forza pubblica. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Nell'art.175 letto b CBCP sono contenute due distinte contravvenzioni entrambe di tipo omissivo e di pericolo astratto, la prima costituita dalla omessa denuncia la seconda dall'omessa conservazione temporanea.

Quindi presupposto per la violazione di entrambi gli obblighi è la scoperta fortuita. Obblighi che sono a carico non solo dello scopritore ma anche di qualsiasi detentore. Pertanto, alla stessa persona può essere imputata sia la violazione del primo che del secondo obbligo, ovvero del primo e non del secondo o del secondo e non del primo.

L'art. 175 lett. b CBCP punisce l'omessa denuncia e l'omessa conservazione temporanea, ma essendo reato di pericolo astratto non considera gli eventi che possono derivare da tali omissioni. L'eventuale verificarsi di un evento di danno è preso in considerazione dall'art. 161, che prevede l'applicazione delle misure dell' art. 160 (ordine di reintegrazione) anche a chi cagiona un danno alle cose ritrovate, trasgredendo agli obblighi indicati agli artt. 89 e 90. In virtù della sua posizione il titolare degli obblighi di denuncia, conservazione e custodia potrebbe dunque rispondere ex art. 176 CBCP (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato) e 635 comma 2 n. 3 c.p. (danneggiamento aggravato). Ed ancora, ove dalla condotta omissiva prevista nell'art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) scaturiscano eventi lesivi della vita o dell'integrità fisica di comuni passanti, il proprietario potrà perciò essere chiamato a rispondere non solo ai sensi dell'art. 677 c.p., ma anche di omicidio o lesioni realizzate mediante omissioni (colposa).

La natura contravvenzionale del reato permette la punibilità anche dei comportamenti colposi, frequenti nella pratica, in questo senso si veda la sentenza della Cassazione del 5.5.1997, che in relazione alla qualità della cosa, prevede che sia sufficiente avvertire la natura culturale del bene indipendentemente dal pregio più o meno rilevante.

"RICETTAZIONE E POSSESSO DA PARTE DI PRIVATI DI REPERTI ARCHEOLOGICI"

In dottrina e giurisprudenza si è sempre discusso del problema del possesso da parte dei privati di beni di natura archeologica. A tal riguardo, va subito precisato che nel nostro ordinamento non esiste un obbligo generale dei privati di denuncia dei beni culturali in loro possesso, ma solo uno specifico obbligo di denuncia in caso di ritrovamento fortuito.

La legge 20 giugno 1909, nr. 364 ha posto la regola dell'appartenenza allo Stato delle cose di interesse culturale ritrovate nel sottosuolo, pertanto, eventuali ritrovamenti di beni archeologici avvenuti dopo il 1909 andrebbero denunciati.

L'art. 91 1° comma del testo unico che recita "*Le cose indicate nell'art.10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo e sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi degli art. 822 e 826 del codice civile*", ha ribadito il concetto espresso dalla legge del 1909.

A questo punto si è posto il problema di stabilire quale fattispecie criminosa debba essere contestata al privato trovato in possesso di beni archeologici: il c.d. **furto archeologico**, **l'impossessamento illecito di beni archeologici** ex art. 176 del t.u. o la **ricettazione**.

Ovviamente, occorrerà tenere conto delle circostanze di luogo e di tempo della fattispecie concreta. Supponendo, la situazione tipica del privato che detenga a casa o in altro immobile di sua pertinenza reperti archeologici a mio giudizio la fattispecie di reato da contestare non è quella dell'impossessamento ex art 176 del t.u. che necessita della prova non solo del possesso ma anche dell' impossessamento bensì quella della **ricettazione**. Ciò anche in virtù del modo con il quale la giurisprudenza ha risolto il problema della qualificazione del reato presupposto.

Ed invero, la giurisprudenza ha risolto il problema del reato presupposto nel senso di contestare, anziché quello previsto attualmente nell'art. 176, il reato di furto comune ai danni del proprietario del fondo, in quanto, trattandosi di cose mobili di pregio, secondo le regole civilistiche sul tesoro, esse appartengono al proprietario del fondo, e sempre naturalmente che venga provata la provenienza da scavi abusivi.

In passato, in dottrina era comune affermare che la prova della legittimità del possesso, cioè la circostanza che esso risalga a un periodo antecedente al 1909, doveva essere fornita dal privato, il quale si trovava così gravato di una vera e propria "probatio diabolica". Tuttavia, questo principio venne intaccato dapprima con la sentenza del 4 febbraio 1993, con la quale si affermava che era penalmente rilevante il possesso di reperti archeologici solo allorché la mancata prova, da parte del possessore, della legittima provenienza degli oggetti potesse essere messa in relazione ad altri dati indizianti (chiamata di correo, tipologia della cosa correlata a furti noti, segni sulle cose di un loro recente ritrovamento).

La prospettiva muta ulteriormente con la sentenza della Cassazione del 4 maggio 1999, con la quale si stabilisce che gli elementi indizianti da prendere in considerazione sono, oltre a quelli derivanti dalle indagini ordinarie, quelli specifici che derivano dalla natura di questa categoria di cose, e pertanto la loro tipologia, la correlazione con rinvenimenti noti, la condizione delle cose che denuncino il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento ed altre particolarità del caso. Solo a chiusura del quadro probatorio rileverà la mancanza di indicazioni sulla legittima provenienza: "in tali situazioni concrete già fortemente indizianti, la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può aver rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del costruito probatorio".

La vigenza anche in materia di possesso di reperti archeologici delle normali regole processuali, secondo le quali l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa e il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti detenuti, è confermata ancora più recentemente con la sentenza della Cassazione del 16 marzo 2000.

"IMPOSSESSAMENTO ILLECITO DI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO EX ART. 176 D.LGS 42/2004"

Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'art. 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 310 516,50. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a 1.033, 00 se è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'art. 89.

Presupposto della condotta è l'avvenuto ritrovamento del bene; si conferma l'estensione nell'ambito dei beni tutelati, già compiuta dall'art. 13 della legge 352/97; si considera sufficiente per l'applicazione della norma il carattere culturale del bene, prescindendo da provvedimenti amministrativi attributivi o dichiarativi dello stesso. Si tratta di un reato proprio e in particolare rientra tra quelli nei quali è la particolare situazione fattuale a qualificare il soggetto. La disposizione fa riferimento a "chiunque", ma la cerchia dei possibili soggetti attivi si restringe a coloro i quali si trovino nella situazione fattuale dell'avvenuto ritrovamento, non importa se agendo per sé o per altri: la particolare situazione oltre ad attribuire all'agente gli obblighi di conservazione e custodia prescritti dalla legge lo pone in quel rapporto qualificato con il bene protetto che costituisce l'essenza del reato proprio.

Si tratta di un reato di pura condotta (l'impossessamento) e, sotto il profilo soggettivo, a dolo generico. Pertanto, l'effettuazione di ricerche volte al ritrovamento di oggetti archeologici (si pensi alle frequentissime ipotesi di ricerche condotte con il metal detector) non costituisce tentativo del delitto di cui all'art. 176 bensì integra la contravvenzione di cui all'art. 174 "Violazioni in materia di ricerche archeologiche". Il tentativo riferito all'art. 176 è possibile solo nella fase dell'impossessamento. Pertanto, la consumazione del reato di cui all'art. 176 si verificherà con l'impossessamento del reperto (e cioè con l'acquisto di un personale potere di signoria sulla cosa ritrovata fuori dal controllo di chicchessia). Costituiranno tentativo del reato ex art. 176, invece, tutte le condotte mirate ad ottenere l'autonomo possesso del bene da parte dell'agente. Cosicché nell'ipotesi frequente di nascondimento degli oggetti ritrovati nei pressi del luogo di ritrovamento in attesa del momento opportuno per essere trasportate altrove, concorreranno la contravvenzione dell'art. 124 ed il tentativo di delitto di cui all'art. 176.

In buona sostanza, è da ritenere ammissibile il concorso delle due fattispecie di reato di cui agli artt. 174 e 176, essendo le due condotte differenti così come differenti sono i beni giuridici tutelati. Nel caso della violazione in materia di ricerche archeologiche ex art. 174 siamo di fronte ad un reato di pericolo astratto in cui l'interesse tutelato è rappresentato dall'esigenza che l'effettuazione di esse avvenga secondo un piano prestabilito dall'autorità competente e con le cautele opportune per evitare danni ai beni ritrovati; la fattispecie dell'impossessamento illecito ex art. 176 è invece volta a tutelare l'interesse dello Stato all'appartenenza a esso dei beni culturali non conosciuti e ritrovati fortuitamente o dietro concessione di ricerca.

Riferimenti normativi

Art.648 C.P.;

Art.624 C.P. in relazione agli art.175 – 176 Dlgs 42/2004.

Tutte le violazioni che vanno dall'art.118 al 137 del T.U.;

Nella stesura delle informative tenere presente anche i seguenti articoli:

art.61 comma 7 C.P. (circostanze aggravanti comuni);

art.81 C.P. (concorso formale);

art.110 C.P. (pena per coloro che concorrono nel reato)

art.416 C.P. (associazione per delinquere);

art.483 C.P. (falsa attestazione a P.U.)

4. CONTROLLI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI COSE ANTICHE ED USATE

1. PREMESSA

- I controlli agli esercizi commerciali di cose antiche ed usate rientrano nella più ampia sfera dei controlli amministrativi. In particolare, questo tipo di attività commerciali sono soggette alla disciplina del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) ed alla normativa sul commercio (D.Lgs 114/98) .
- In sede di controllo amministrativo, pertanto, l'operatore di polizia (Ufficiali ed Agenti di P.S.) dovrà accertare l'adempimento, da parte dell'esercente, di tutti quegli obblighi che le citate normative impongono, pena la contestazione delle sanzioni amministrative previste per quel tipo di violazione.

2. PARTICOLARI MODALITA' OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI COSE ANTICHE ED USATE CON RIFERIMENTO ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – Prontuario.

- Accertare, preliminarmente, che l'esercente abbia eseguito la comunicazione al Sindaco competente per il luogo di ubicazione dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 126 del T.U.L.P.S.; visionare il Registro delle operazioni giornaliere (Registro di P.S.) e verificare la corrispondenza **qualitativa** e **quantitativa** degli oggetti indicati in tale Registro con quelli realmente presenti nei locali/aree espositive dell'esercizio.
- Aver cura di redigere, riportando i dati completi dell'esercizio controllato, la scheda di controllo predisposta in allegato **(Allegato 1)**;
- Fotografare, *rigorosamente in formato digitale*, e descrivere minuziosamente tutti gli oggetti esposti in vendita, sia nell'esercizio in sede fissa che presso l'ambulante. Indicare per ognuno di essi le esatte misure (per i dipinti, in particolare, dovrà essere indicato il supporto pittorico, le misure con e senza cornice avendo cura di dare come prima l'altezza, poi la base). Si dovrà aver cura di riprodurre l'oggetto di interesse fotografandolo in maniera da evitare eventuali riflessi di luce e compilare, per ognuno di questi, la scheda in allegato **(Allegato 2)**;
- Successivamente al controllo e nell'eventualità che si accerti l'esistenza di violazioni amministrative, redigere il verbale di accertamento e contestazione ai sensi della L. 689/1981 **(Allegato 3)**;
- Copia degli atti sopra menzionati (Allegati 1 e 2), ad esclusione del verbale di contestazione della violazione amministrativa, nonché la documentazione fotografica, da riportare su idoneo supporto informatico, dovranno essere trasmessi al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, che provvederà al successivo inserimento del controllo nella Banca Dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nonché alla verifica dell'eventuale provenienza delittuosa dell'oggetto. *A tal fine dovrà essere*

prestata la massima attenzione e cura nella compilazione delle schede in allegato 2, utilizzando lessico appropriato e parametri descrittivi certi, onde non complicare/vanificare le successive attività prerogative dell'unità specializzata nella tutela del patrimonio culturale.

3. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI NELLO SPECIFICO SETTORE PIU' RICORRENTI - prontuario -

COMMERCIO SU AREE PRIVATE (EX SEDE FISSA)

1. Il commercio di cose antiche ed usate può essere esercitato previa presentazione di specifica dichiarazione al Sindaco competente per territorio di ubicazione dell'esercizio.

- **COSE ANTICHE ED USATE – COMMERCIO ABUSIVO** (art. 126 e 17 bis comma 3 del TULPS)

Esercitava il commercio di cose antiche o usate **non di valore esiguo [1]** senza aver presentato la preventiva dichiarazione al Comune.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 308,00.

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune.

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente.

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune.

[1] La disposizione di cui all'articolo 126 del TULPS non si applica per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo

2. I commercianti e gli esercenti nel settore delle cose antiche, usate e preziose, devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

- **COMMERCIO DI COSE ANTICHE ED USATE – OMESSA TENUTA DEL REGISTRO** (art. 128/2 comma e 17 bis comma 3 del TULPS).

Quale commerciante di cose antiche ed usate **non di valore esiguo**, non teneva il registro delle operazioni giornaliere.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 308,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato, tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto.

3. I commercianti e gli esercenti nel settore delle cose antiche, usate e preziose, non possono compiere operazioni se non con le persone provviste di carta di identità o di altro documento munito di fotografia proveniente dall'amministrazione dello Stato. Le generalità di questi, devono essere riportate sul registro delle operazioni giornaliero (registro di P.S.)

- **COMMERCIO DI COSE ANTICHE ED USATE – CLIENTI NON GENERALIZZATI** (art. 128/1 comma e 17 bis comma 3 del TULPS)

Quale commerciante di cose antiche ed usate **non di valore esiguo**, effettuava operazioni con persone non provviste della carta di identità o di altro documento valido secondo le norme vigenti.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 308,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato, tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

4. Nel registro in precedenza indicato, oltre alle persone con cui si eseguono le operazioni commerciali, dovrà essere indicata la data dell'operazione, la specie della merce acquistata e/o venduta ed il prezzo pattuito.

- **COMMERCIO DI COSE ANTICHE ED USATE – IRREGOLARE TENUTA DEL REGISTRO** (art. 128 comma 2 del TULPS in relazione all'art. 247 Reg. Esec. TULPS e art 17 bis comma 3 del TULPS)

Quale commerciante di cose antiche ed usate **non di valore esiguo**, non indicava nel registro delle operazioni giornaliero di compravendita i dati richiesti dalla Legge (ovvero tenerlo irregolarmente ovvero omettere le registrazioni prescritte).

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 308,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato, tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

5. Il registro delle operazioni giornaliera deve essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P.S.

- **COMMERCIO DI COSE ANTICHE ED USATE – OMESSA ESIBIZIONE DEL REGISTRO** (art. 128 comma 3 e 17 bis comma 3 del TULPS)

Quale commerciante di cose antiche ed usate **non di valore esiguo** non esibiva, a richiesta, il registro delle operazioni giornaliera agli Ufficiali ed Agenti di P.S.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 308,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato, tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

6. Tale attività di commercio può interessare anche gli oggetti preziosi “non nuovi”; l’esercente, in questo contesto, deve munirsi di apposita licenza rilasciata dal Questore. Anche le operazioni in questo contesto devono essere riportate nel registro delle operazioni giornaliera.

- **COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI SENZA LICENZA** (art. 127 comma 1 TULPS, art. 705 c.p. e 684/4 c.p.)

Quale fabbricante di oggetti preziosi (ovvero commerciante, ovvero mediatore, ovvero esercente altre simili industrie, arti o attività) non si muniva della licenza del Questore ovvero non osservava le prescrizioni della Legge.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 258,00 a Euro 1.549,00 – pagamento in misura ridotta non ammesso (artt. 705 c.p. e 684/4 c.p.);

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato, tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa, trasmissione verbale al Prefetto, nota informativa al Questore ed al Sindaco;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

7. Sui prodotti esposti per la vendita dovrà essere indicato il prezzo, in maniera **ben leggibile** (Il ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, con una circolare del 1999, ha precisato che nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato, nonché di oreficeria, il cartellino del prezzo deve essere reso visibile dall'interno dell'esercizio e non necessariamente anche dall'esterno)

- **PREZZI – OMESSA INDICAZIONE** (art. 14 comma 1 e art. 22 comma 3 D.Lvo 114/98)

Quale esercente l'attività di vendita al dettaglio non indicava il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, sui prodotti esposti per la vendita sui banchi, ovunque collocati.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 1.032,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune;

- **PREZZI – INDICAZIONE NON CHIARA E BEN LEGGIBILE** (art. 14 comma 1 e art. 22 comma 3 D.Lvo 114/98)

Quale esercente l'attività di vendita al dettaglio non indicava il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile in quanto (...specificare.....).

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 1.032,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune

8. Gli esercenti in questione possono esporre, per la vendita, oggetti propri e di propria produzione; se all'atto del controllo si accerta la presenza di prodotti esposti alla vendita, di proprietà di terzi, l'attività assume la catalogazione di "agenzia di affari" e la sua conduzione necessita di apposita licenza rilasciata dal Questore nonché la tenuta del registro giornale in cui vengono annotate le transazioni eseguite

- **AGENZIA DI AFFARI SENZA LICENZA** (art. 115 comma 1 e art. 17 bis comma 1 TULPS)

Apriva e/o conduceva un'agenzia di affari per (specificare la tipologia) senza la prescritta licenza

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 – pagamento in misura

ridotta entro 60 gg Euro 1.032,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione all'Autorità Amministrativa competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto.

- **AGENZIA DI AFFARI - OMESSA TENUTA DEL REGISTRO** (art. 120 comma 1 e art. 17 bis comma 3 TULPS)

Quale esercente una agenzia di affari non teneva il registro giornale degli affari.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 308,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione all'Autorità Amministrativa competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

9. Il commercio, nello specifico settore delle cose antiche ed usate, può essere eseguito anche in maniera “ambulante”; l'esercente, quindi, dovrà munirsi di una specifica autorizzazione per ***l'attività commerciale su area pubblica mediante posteggio (LICENZA TIPO “A”)***, rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede il medesimo posteggio.

- **COMMERCIO AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO – SENZA AUTORIZZAZIONE** (art. 28 comma 2-3 e art. 29 comma 1 D.Lvo 114/98)

Esercitava l'attività commerciale su area pubblica mediante il posteggio nr. _____ senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 5.164,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune;

SANZIONI ACCESSORIE: Confisca delle attrezzature e della merce (si procede al sequestro cautelare amministrativo)

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa, verbale di sequestro cautelare, verbale di affidamento in custodia, rapporto al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente per la procedura sanzionatoria.

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune.

10. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante sulle aree pubbliche, con posteggio, è considerata valida per la stessa attività anche se viene eseguita in altri Comuni, purché rimanga nella competenza della Regione a cui appartiene il Comune che ha rilasciato la medesima autorizzazione.

- **COMMERCIO AREE PUBBLICHE – FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE** (art. 28 comma 3 e art. 29 comma 1-3 D.L.vo 114/98)

Quale titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica mediante posteggio nr. _____ sito _____ rilasciata dal Comune di _____, esercitava l'attività commerciale in forma itinerante fuori dal territorio regionale.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 5.164,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune;

SANZIONI ACCESSORIE: Confisca delle attrezzature e della merce (si procede al sequestro cautelare amministrativo)

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa, verbale di sequestro cautelare, verbale di affidamento in custodia, rapporto al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente per la procedura sanzionatoria, comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione.

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune.

11. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche mediante posteggio, così come detto in precedenza, è valida per tutto il territorio di competenza della Regione amministrativa a cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata; comunque, per eseguire l'attività sui posteggi diversi da quelli assegnati, l'esercente dovrà richiedere l'assegnazione temporanea del posteggio all'autorità comunale dove si svolge il commercio.

- **COMMERCIO AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO – FUORI TERRITORIO SU POSTEGGIO** (art. 28 comma 3 e art. 29 comma 1-3 D.L.vo 114/98)

Quale titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica mediante posteggio nr. _____ sito _____ rilasciata dal Comune di _____, esercitava l'attività fuori dal territorio previsto dalla stessa autorizzazione, in quanto occupava il posteggio nr. _____ sito _____ senza aver ottenuto l'assegnazione temporanea dello stesso ai sensi dell'articolo 28

comma 11 D.Lgs 114/98.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 5.164,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune;

SANZIONI ACCESSORIE: Confisca delle attrezzature e della merce (si procede al sequestro cautelare amministrativo)

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa, verbale di sequestro cautelare, verbale di affidamento in custodia, rapporto al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente per la procedura sanzionatoria, comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione.

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune.

12. Il commercio di cose antiche ed usate, anche in forma ambulante, può essere eseguito previa presentazione di specifica dichiarazione al Sindaco competente per territorio di residenza.

- **COSE ANTICHE ED USATE – COMMERCIO ABUSIVO** (art. 126 e 17 bis comma 3 del TULPS)

Esercitava il commercio ambulante di cose antiche o usate **non di valore esiguo [1]** senza aver presentato la preventiva dichiarazione al Comune.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 308,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune

[1] La disposizione di cui all'articolo 126 del TULPS non si applica per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo

13. I commercianti e gli esercenti, anche in forma ambulante, nel settore delle cose antiche ed usate, devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

- **COMMERCIO DI COSE ANTICHE ED USATE – OMESSA TENUTA DEL REGISTRO** (art. 128/2 comma e 17 bis comma 3 del TULPS)

Quale commerciante di cose antiche ed usate non di valore esiguo, non teneva il registro delle operazioni giornalieri.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 308,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato, tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

14. I commercianti e gli esercenti, anche in forma ambulante, nel settore delle cose antiche ed usate, non possono compiere operazioni se non con le persone provviste di carta di identità o di altro documento munito di fotografia proveniente dall'amministrazione dello Stato. Le generalità di questi, devono essere riportate sul registro delle operazioni giornaliero (registro di P.S.)

- **COMMERCIO DI COSE ANTICHE ED USATE – CLIENTI NON IDENTIFICATI** (art. 128/1 comma e 17 bis comma 3 del TULPS)

Quale commerciante di cose antiche ed usate **non di valore esiguo**, effettuava operazioni con persone non provviste della carta di identità o di altro documento valido secondo le norme vigenti.

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura ridotta entro 60 gg Euro 308,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato, tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

15. Nel registro precedentemente indicato, oltre alle persone con cui si eseguono le operazioni commerciali, dovrà essere indicata la data dell'operazione, la specie della merce acquistata e/o venduta ed il prezzo pattuito.

- **COMMERCIO DI COSE ANTICHE ED USATE – IRREGOLARE TENUTA DEL REGISTRO** (art. 128 comma 2 del TULPS in relazione all'art. 247 Reg. Esec. TULPS e art 17 bis comma 3 del TULPS)

Quale commerciante di cose antiche ed usate non di valore esiguo, non indicava nel registro delle operazioni giornaliero di compravendita i dati richiesti dalla Legge (ovvero tenerlo irregolarmente ovvero omettere le registrazioni prescritte)

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 – pagamento in misura

ridotta entro 60 gg Euro 308,00;

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato, tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa e comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Comunale competente;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

16. E' fatto divieto di vendere o esporre sulle aree pubbliche, armi, esplosivi od oggetti preziosi.

- **COMMERCIO AREE PUBBLICHE – VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI** (art. 30 comma 5 D.Lgs 114/98 – art. 705 c.p. in relazione all'art. 684 comma 4 c.p.)

Quale esercente il commercio su aree pubbliche effettuava la vendita di oggetti preziosi

SANZIONE PECUNIARIA: da Euro 258,00 a Euro 1.549,00 pagamento in misura ridotta non ammesso (artt. 705 c.p. e 684/4 c.p);

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato, tramite concessionario provinciale del servizio riscossione tributi;

SANZIONI ACCESSORIE: Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativi all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

ATTI DA REDIGERE: Verbale di accertata violazione amministrativa , trasmissione verbale al Prefetto, nota informativa al Dirigente che ha rilasciato l'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche, non informativa al Questore ed al Sindaco competente per territorio;

AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

Lo stesso commercio, può essere eseguito in forma **“itinerante”** (**LICENZA TIPO “B”**), rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente. Questa autorizzazione ha valore in tutto il territorio nazionale previa assegnazione temporanea del posteggio esistente nel Comune dove si svolge il mercato/fiera, oppure in forma itinerante su aree pubbliche nel senso stretto della parola, con soste per la vendita non superiori ad un'ora, oltre la quale devono spostarsi almeno 500 metri senza occupare lo stesso posto nella medesima giornata. Tale licenza autorizza anche la vendita al domicilio del consumatore. **La norma che regola la tipologia di vendita indicata in precedenza è la stessa del commercio sulle aree pubbliche con posteggio.**

Riferimenti normativi

art.128 T.U.L.P.S. e 247 Reg. Esec.

art. 132 T.U.L.P.S ;

art.120 T.U.L.P.S;

artt.8 e 115 T.U.L.P.S.

artt.7 e 8 D.L. n.114 del 1998

art.706 C.P.;

artt.63 e 64 Dlgs 42/2004;

artt.13, 14 e 15 Dlgs. 42/2004;

art.178 e 179 Dlgs. 42/2004

5. PRODUZIONE E COMMERCIO DI OPERE GRAFICHE

Attività Preventiva

Consiste nel controllo delle stamperie, tipografie e gallerie d'arte. La produzione di opere grafiche consta essenzialmente delle seguenti fasi:

- realizzazione da parte dell'artista o dell'incisore della matrice.

La matrice può essere realizzata:

- su pietra – litografia;
- su rame o telaio con tessuto in seta – serigrafia;
- su gomma – linoleum grafia;
- su legno – xilografia;
- richiesta dell'artista o da chi ne cura legalmente gli interessi, diretta allo stampatore del numero di copie da stampare (bon à tirer);
- distruzione della matrice al termine del lavoro di riproduzione (biffatura). Alcuni artisti, editori o stampatori però, usano conservarla nel proprio archivio;
- apposizione da parte dell'artista, su ogni compia, dei seguenti dati essenziali:
 - la numerazione in numeri arabi, romani o lettere dell'alfabeto (espressa sotto forma di frazione ed indicante sia il numero delle copia sia il totale degli esemplari stampati);
 - su alcune opere grafiche può esserci l'indicazione "P.A." o "P.d'A." (prova d'autore) o "P. di S." (prova di stampa) o E.A o H.C. per autori stranieri;
 - la firma autografa dell'artista.

Come consuetudine del mercato dell'arte incisoria, sia la firma che la numerazione sono apposte, dall'artista, a matita.

Attività Investigativa

Controllare che le firme sulle opera dio stampa non siano tutte identiche. Ogni firma si distingue da un'altra per dei piccoli particolari. Firme identiche ingenerano il sospetto che siano state falsificate (*con il pantografo, a ricalco, tramite proiezione ecc.*).

Riferimenti normativi

artt.63 Dlgs 42/2004;

art.178 e 179 Dlgs. 42/2004

Nella stesura delle informative tenere presente anche i seguenti articoli:

art.61 comma 7 C.P. (circostanze aggravanti comuni);

art.81 C.P. (concorso formale);

art.110 C.P. (pena per coloro che concorrono nel reato)

art.416 C.P. (associazione per delinquere);

art.483 C.P. (falsa attestazione a P.U.)

PARTE 7^**ALLEGATI***Esempi di alcuni modelli di verbale.**Allegato 1*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale

SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
NEL SETTORE DELLE COSE ANTICHE ED USATE

LUOGO E DATA DEL CONTROLLO	
DENOMINAZIONE ATTIVITA'	_____ <input type="checkbox"/> INDIVIDUALE - TIPO SOCIETA' _____ P.I. _____ TIPOLOGIA: <input type="checkbox"/> COSE ANTICHE AVENTE VALORE STORICO ARTISTICO <input type="checkbox"/> COSE USATE
LEGALE RAPPRESENTANTE	_____, NATO A _____ IL _____, RES. A _____ VIA _____ NR. _____ IDENTIFICATO MEDIANTE _____ _____
GENERALITA' DELLA PERSONA ADDETTA ALLA VENDITA (IN CASO DI PIU' PERSONE ADDETTE ALLA VENDITA ALLEGARE UN FOGLIO INTEGRATIVO)	_____, NATO A _____ IL _____, RES. A _____ VIA _____ NR. _____ IDENTIFICATO MEDIANTE _____ _____
ESTREMI LICENZA AMBULANTE	<input type="checkbox"/> TIPO "A" (con posteggio) nr. _____; <input type="checkbox"/> TIPO "B" (itinerante) nr. _____; RILASCIATA DAL COMUNE DI _____

	IN DATA _____ A NOME DI _____ _____
<i>COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 126 TULPS (COMMERCIO COSE ANTICHE ED USATE)</i>	ESEGUITA IN DATA _____ ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA DI _____.
<i>POSSESSO E REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE</i>	
<i>NOTE</i>	

Allegato 2



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale

CONTROLLO FOTOGRAFICO

CONTROLLO ESEGUITO DAL _____ IN DATA _____ IN
 _____ PRESSO _____

OGGETTO				
AUTORE				
EPOCA				
DIMENSIONE	H	L	P	D
TECNICA E MATERIALE				
SOGGETTO, TITOLO E DESCRIZIONE				

RIFERIMENTO FOTO NR. _____.

VARIE

OPERA D'ARTE RIPORTATA NELL'APPOSITO REGISTRO	SI	NO
---	----	----

GENERALITA' DEL VENDITORE RISULTANTE SUL REGISTRO DI P.S.	COGNOME	
	NOME	
	NATO A	IL
	RESIDENTE	
	VIA	

EVENTUALI DICHIARAZIONI DELL'ESERCENTE:

CONTROLLO IN BANCA DATI T.P.C.
(riservato Nucleo CC TPC)

ESITO

DATA

FIRMA MILITARE OPERANTE

Allegato 3



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Nr. _____ di prot.

OGGETTO: Verbale di accertamento della violazione amministrativa di cui all'art. _____

TRASGRESSORE

_____, nato a _____ il _____, residente a _____
 _____ via _____.

OBBLIGATO IN SOLIDO

_____, nato a _____ il _____, residente a _____
 _____ via _____.

ATTIVITA' COMMERCIALE

Il giorno _____, in _____ presso gli uffici del Comando in intestazione, alle ore _____.

I sottoscritti Ufficiale/Agenti di P.G. _____, appartenenti al

Comando in intestazione, diamo atto che, a seguito di controllo amministrativo dell'attività commerciale

_____ eseguito in data _____, alle ore 12.00 alla

presenza di (indicare se dipendente e/o titolare) _____, nato a

_____ il _____, residente a _____ via

_____, si aveva modo di accertare che: -----

VIOLAZIONE

(riportare testo violazione)

- segue -

Segue verbale di accertata violazione redatto in data _____ a carico di _____

- 2° foglio -

La violazione di cui sopra veniva contestata oralmente a _____

Si avvertono le parti che, ai sensi dell'art. 16, L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione prevista dall'articolo di legge violato, come da dimostrazione sotto specificata: -----

DIMOSTRAZIONE

- pena pecuniaria minima	€uro....._____;
- pena pecuniaria massima	€uro.... _____;
- 1/3 della pena pecuniaria massima	€uro.... _____;
- doppio della pena pecuniaria minima l	€uro....._____.

Ai sensi del D. Lgs. Nr. 237/1997, il pagamento in misura ridotta di €uro _____, di cui all'art. 16 L. 689/1981, può essere effettuato **entro 60 giorni** dalla data di contestazione o notificazione del presente atto presso il Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi competente per la Provincia di _____ o qualsiasi Istituto di Credito o qualsiasi Ufficio Postale.

- **Dell'avvenuto pagamento, deve essere data comunicazione al Comando in intestazione, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente, ai sensi dell'art. 17, L. nr. 689/1981.**
- Eventuali scritti difensivi, documenti o richiesta di essere sentiti, dovranno essere presentati entro giorni 30 dalla data di contestazione o notificazione (art. 18 L. 689/1981), al _____ di _____, autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi degli artt. 17-24 stessa Legge .-

Si allega copia del **Modello F23** per il pagamento di tassa, imposte indirette, sanzioni ed altri codici. -----

Si dà atto infine che il verbale non è stato redatto in sede di contestazione per mancanza di ausili tecnici.-----

Del che è verbale.-----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

I verbalizzanti

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

- - - - -

OGGETTO: Verbale di sequestro di materiale archeologico operato in ottemperanza al decreto di perquisizione nr _____ emesso da _____ nei confronti di:
(generalità complete dell'interessato ed estremi di documento di identificazione)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso l'Ufficio del _____

Noi sottoscritti (*grado, cognome, nome e reparto dei militari operanti*), diamo atto che a seguito del decreto di perquisizione nr. _____, notificato al nominato in oggetto in data _____, nel corso delle suddette operazioni, presso (*indicare il luogo di rinvenimento*), è stato rinvenuto il sotto-notato materiale di presumibile natura archeologica:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Detto materiale, ai sensi degli artt. 124 e 125 T.U. legge sulla tutela per i beni culturali e 648 C.P. e 252 C. P. P., viene sottoposto a sequestro giudiziale in quanto _____

Di detto materiale, momentaneamente custodito presso _____

saranno prodotte fotografie ed inviate, per gli opportuni accertamenti, presso la Sezione Elaborazione Dati del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma.

Al fine di stabilirne l'autenticità sarà eseguito, da parte di funzionari della Soprintendenza Archeologica di _____, esame tecnico inventariale. -----

---Copia del presente verbale, previa lettura, viene consegnato all'interessato che si sottoscrive per ricevuta. -----

L.C.S in data e luogo di cui sopra.-----

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

- - - - -

OGGETTO: verbale di sequestro di un dipinto olio su tela, cm. 80x60, raffigurante "Madonna con Bambino", effettuato nei confronti di : _____

(generalità complete dell'interessato ed estremi di documento di identificazione)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso l'Ufficio del _____

Noi sottoscritti (*grado, cognome, nome e reparto dei militari operanti*), diamo atto che il giorno _____ alle ore _____, in via _____, a seguito di controllo effettuato presso il negozio d'antiquariato denominato _____, abbiamo proceduto al sequestro del sottonotato bene nei confronti del nominato in oggetto, siccome risultato essere provento del furto perpetrato a _____, il _____, in danno di _____:

- dipinto olio su tela cm. 80x60, di autore ignoto, raffigurante "Madonna con Bambino", epoca 1600. -

Il dipinto sequestrato viene affidato a _____

(specificare se in custodia alla Cancelleria oppure a persona idonea - che dichiarerà di accettare l'incarico. di assumere gli obblighi di legge e firmerà il verbale - ovvero all'ufficio procedente).-----

Del presente verbale viene consegnata copia al sig. _____, (detentore/proprietario dell'opera), una copia sarà depositata presso il la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di _____ e l'altra trattenuta agli di questo Ufficio.-----

L.CS. in data e luogo di cui sopra.-----

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO

OGGETTO: verbale di sequestro di un dipinto acrilico su tela, cm. 100 x 80, raffigurante "Natura morta", effettuato nei confronti di : _____
(*generalità complete dell'interessato ed estremi di documento di identificazione*)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso l'Ufficio del _____

Noi sottoscritti (*grado, cognome, nome e reparto dei militari operanti*), diamo atto che il giorno _____ alle ore _____, in via _____, a seguito della denuncia sporta dal pittore d'arte relativamente alla falsificazione della sottoannotata opera, nei confronti del nominato in oggetto abbiamo proceduto al sequestro di:

- dipinto acrilico su tela, cm. 100 x 80, raffigurante "Natura morta" a firma apocrifa _____

Si da atto che l'opera, sottoposta in visione al pittore d'arte è stata riscontrata falsa nell'esecuzione e nella firma. Per detto motivo si è proceduto al sequestro dell'opera in argomento che sarà custodita momentaneamente (*precisare il luogo della custodia*) a disposizione della competente A.G.

Del presente verbale viene consegnata copia al sig. _____, (detentore/proprietario dell'opera), una copia sarà depositata presso il la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di _____ e l'altra trattenuta agli di questo Ufficio.-----

L.CS. in data e luogo di cui sopra.-----

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

- - - - -

OGGETTO:- Verbale di esame tecnico eseguito da:

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso l'Ufficio del _____

Avanti a noi sottoscritti _____
effettivi al suindicato Reparto è presente il sig.

in oggetto meglio identificato, in qualità di (*autore, curatore del catalogo/archivio delle opere dell'autore, vedova/o, etc ...*) al quale viene posta in visione la seguente opera al fine di acquisire un parere di autenticità: -----

- (descrizione dell' opera)

Il sig. _____ dopo aver attentamente visionato la suindicata opera, dichiara: "L'opera di cui sopra, è/non è attribuibile alla mano del maestro, sia nell' esecuzione che nella firma (..)" -----

Si da atto che quanto in argomento, e' riferito al procedimento penale nr. _____ R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Roma.-----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

Suddivisione delle aree marine per come identificate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare, o UNCLOSS (Convenzione di Montego Bay – 10 dicembre 1982)

Breve introduzione

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare, o UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali.

L'UNCLOS è stata definita durante un lungo processo di negoziazione attraverso una serie di Conferenze delle Nazioni Unite iniziate nel 1973 ed è stata finalmente aperta alla firma a Montego Bay, (Giamaica, 10 dicembre 1982). È entrata in vigore il 16 novembre 1994.

L'UNCLOS rimpiazza il vecchio concetto della libertà dei mari, risalente al XVII secolo secondo cui, in linea di massima, i diritti nazionali erano limitati a specifiche fasce di mare che si estendevano generalmente per tre miglia nautiche, secondo la regola detta dello "sparo del cannone" sviluppata dal giurista olandese Cornelius Bynkershoek. Tutto lo spazio di mare oltre tale fascia era considerata "acque internazionali", ossia di proprietà di nessuno stato e quindi di libero accesso ad ognuno di loro.

Nel ventesimo secolo alcuni Stati espressero il desiderio di estendere la loro giurisdizione nazionale specialmente per poter aumentare la possibilità di sfruttare in maniera esclusiva le risorse marine, principalmente quelle minerarie e di pesca, oltre i limiti delle tre miglia. Fra gli anni 1946 e 1950 una serie di Paesi hanno iniziato a dichiarare in ambito internazionale l'estensione delle loro acque internazionali a 12 o anche 200 miglia.

Ad oggi sono solo una piccolissima parte degli Stati rivieraschi del mondo a mantenere un limite di giurisdizione nazionale su una fascia di mare di sole tre miglia.

L'UNCLOS, fra le altre cose, definisce le acque internazionali quindi non più "terra di nessuno" ma di proprietà di tutti, di conseguenza l'Assemblea delle Parti traccia le regole per l'utilizzo o la regolamentazione delle attività.

Indicazioni dell'UNCLOS

La Convenzione detta le regole sulle attività ed introduce una serie di indicazioni specifiche di fatto trasformando in regola quanto fino ad allora era stato l'uso consuetudinario degli spazi marini.

Gli argomenti più importanti sono: la zonazione delle aree marine, la navigazione, lo stato di arcipelago e i regimi di transito, zona economica esclusiva, giurisdizione della piattaforma continentale, attività estrattive minerarie nel fondo marino, regimi di sfruttamento, protezione dell'ambiente marino, ricerca scientifica e soluzione di dispute.

La Convenzione pone i limiti delle varie aree marine identificate, misurate in maniera chiara e definita a partire dalla cosiddetta *linea di base*. Per linea di base, detta così in quanto base di partenza per la definizione delle acque interne e delle acque internazionali, si definisce una linea spezzata che unisce i punti notevoli della costa, mantenendosi generalmente in acque basse, ma, laddove la costa sia particolarmente frastagliata o in casi in cui delle isole siano particolarmente vicine alla costa, la linea di base può tagliare e comprendere ampi tratti di mare.

Le aree identificate dall'UNCLOS sono le seguenti:

Acque interne

lo spazio di mare all'interno della linea di base. In quest'area vigono in maniera vincolante le leggi dello Stato costiero che regolano l'uso delle risorse e il passaggio delle navi.

Acque territoriali

lo spazio di mare compreso dalla linea di base alle 12 miglia nautiche. In quest'area vigono comunque le leggi dello Stato costiero ma all'interno delle acque territoriali esiste il diritto di ogni imbarcazione al cosiddetto *passaggio inoffensivo*. Il passaggio inoffensivo è definito come l'attraversamento di aree marine in modo continuo e spedito che non pregiudichi la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero. La pesca, attività inquinanti, pratiche armate e pratiche spia non sono considerate inoffensive; sommergibili e altri navigli sommersi sono richiesti di navigare in superficie e di mostrare la loro bandiera.

Arcipelaghi

le acque interne degli Stati formati da arcipelaghi sono identificate tracciando una linea di base che unisce i punti più esterni delle isole più esterne, ovviamente qualora questi punti siano ragionevolmente vicini fra loro.

Zona contigua

oltre il limite delle 12 miglia nautiche dalla linea di base si estende un tratto di ulteriori 12 miglia, quindi 24 miglia nautiche dalla linea di base, in cui lo Stato costiero può continuare a fare valere le proprie leggi rispetto -principalmente- al controllo del contrabbando o dell'immigrazione clandestina.

Zona Economica Esclusiva

anche nota con l'acronimo ZEE, è l'area di mare che si estende per 200 miglia nautiche dalla linea di base in cui lo Stato costiero può esercitare il diritto di sfruttamento esclusivo delle risorse naturali. Tale principio nasce per dare un freno allo sfruttamento indiscriminato della pesca, anche se, con le nuove tecnologie che consentono di trivellare il petrolio in acque molto profonde, è stata recentemente utilizzata anche per lo sfruttamento estrattivo minerario esclusivo.

Piattaforma continentale

la piattaforma continentale è considerata come il naturale prolungamento del territorio di uno Stato, il quale può quindi sfruttarne le risorse minerarie o comunque non-viventi in maniera esclusiva. La piattaforma continentale può superare le 200 miglia nautiche ma non eccedere le 350, o può essere calcolata misurando 100 miglia nautiche dall'isobata dei 2.500 metri.



